SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 luglio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 luglio 2020, n. **79**.

Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto 10 agosto 2017, n. 130, concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'articolo 19, comma 12;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, l'articolo 2, comma 433;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'articolo 102;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e, in particolare, l'articolo 237, comma 3, ai sensi del quale si prevede che «Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in medicina e chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130.»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, recante «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

Ritenuto di apportare modifiche al citato decreto n. 130 del 2017 al fine di adeguare il regolamento alle disposizioni introdotte dal richiamato articolo 237, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di semplificare ulteriormente le modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione ed accelerare le tempistiche delle procedure di scorrimento delle graduatorie;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'adunanza del 25 giugno 2020;

Vista la nota del 16 luglio 2020, prot. n. 7209, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, di risposta alla comunicazione prot. n. 412 del 13 luglio 2020, trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130, recante Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

1. Al decreto 10 agosto 2017, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca»;

b) all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, le parole «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'università e della ricerca»;

c) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In ordine ai requisiti per la partecipazione al concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 237, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; ai laureati in medicina e chirurgia che alla data di partecipazione alla prova di esame non sono ancora abilitati alla professione di medico chirurgo si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 433, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2007, n. 244. Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di formazione, fatta salva la possibilità di rinunciare al corso stesso, interrompendolo anticipatamente.»;

d) all'articolo 2, comma 1, le parole «i posti disponibili presso ciascuna scuola,» sono soppresse;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole «la possibilità di scegliere almeno tre tipologie di scuola da potere indicare» sono sostituite dalle seguenti: «la massima possibilità di scelta,»;

f) all'articolo 4, comma 1, al secondo periodo, le parole «per ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero» sono soppresse.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 luglio 2020

Il Ministro: MANFREDI

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1638

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento Ordinario:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— La legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1990, n. 274.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, Supplemento Ordinario.

— Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1999, n. 250, Supplemento Ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 12, legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2001, n. 301, Supplemento Ordinario.

«12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 433, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario.

«433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».

— La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2011, n. 10, Supplemento Ordinario.

— Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2020, n. 6, Supplemento Ordinario, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2020, n. 61, Supplemento Ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 102, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2020, n. 110, Supplemento Ordinario:

«Art. 102 *(Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie).* — 1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/41 medicina e chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli

ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-medicina e chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già iscritti al predetto corso di laurea magistrale, resta ferma la facoltà di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresì, la possibilità di conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. I laureati in medicina e chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all'interno del corso di studi, in applicazione dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.

3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, nonché quelle del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo.

5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

6. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 , di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'art. 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016. È abrogato l'art. 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.».

— Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 2020, n. 128, Supplemento Ordinario.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68 (Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 2015, n. 126, Supplemento Ordinario.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130 (Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2017, n. 208.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130, come modificato dal presente regolamento.

«Art. 2 *(Ammissione alla scuola)*. — 1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro i 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999. In ordine ai requisiti per la partecipazione al concorso si applicano le disposizioni di cui all'art. 237, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; ai laureati in medicina e chirurgia che alla data di partecipazione alla prova di esame non sono ancora abilitati alla professione di medico chirurgo si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 433, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2007, n. 244. Ai sensi dell'art. 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di formazione, fatta salva la possibilità di rinunciare al corso stesso, interrompendolo anticipatamente. Nel bando sono indicati i temi di studio sui quali sono predisposti i quesiti, i criteri di assegnazione del punteggio previsti dall'art. 5, il calendario, la durata e le modalità di svolgimento e di correzione della prova d'esame nonché le istruzioni applicative, di carattere tecnico informatico, sulle modalità di somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi necessarie a garantirne l'affidabilità, la trasparenza e l'uniformità. Al fine della successiva iscrizione alla scuola di assegnazione in relazione alla posizione ricoperta nella graduatoria unica nazionale di cui al successivo art. 5, comma 2, il bando disciplina, altresì, modalità e tempi relativi alla scelta, in ordine di preferenza, da parte del candidato delle tipologie di scuola e delle sedi universitarie per cui concorrere, in modo che gli sia garantita la massima possibilità di scelta, indifferentemente nell'ambito di una stessa area o nell'ambito di aree diverse.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per "università", gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;

b) per "scuola", la specifica scuola di specializzazione di una specifica università;

c) per "Ministro", il Ministro dell'università e della ricerca;

d) per "Ministero", il Ministero dell'università e della ricerca;

e) per "area", ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, emanato ai sensi dell'art. 20, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;

f) per "tipologia di scuola", lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto 4 febbraio 2015 n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;

g) per "settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola", uno o più settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce "discipline specifiche della tipologia della scuola" nel decreto 4 febbraio 2015 n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;

h) per "bando", il bando di cui all'art. 2, comma 1;

i) per "Commissione", la Commissione nazionale di cui all'art. 4.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 4 *(Commissione nazionale)*. — 1. Con decreto del Ministro è costituita, presso il Ministero, un'unica Commissione nazionale, tenuta al più rigoroso segreto d'ufficio, composta da un direttore di una scuola di specializzazione, anche in quiescenza, con funzioni di presidente, e da almeno cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area. La Commissione nazionale valida i quesiti e specifica i criteri di cui all'art. 5, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della approvazione della graduatoria unica nazionale. La Commissione si riunisce presso la sede istituzionale del Ministero o presso altra sede istituzionale resa disponibile da un ateneo, indicata dal presidente e previamente autorizzata dal Ministero.».

20G00098

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2020.

Riparto delle risorse aggiuntive, pari a 100 milioni di euro, del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2020.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'INTERNO

E DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 380, lettera *b)* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali;

Visto l'art. 1, comma 448, della legge n. 232 del 2016, secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter* dell'art. 1 della citata legge n. 228 del 2012, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;

Visto l'art. 1, comma 848, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al menzionato comma 448 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;

Visto l'art. 1, comma 849, della citata legge n. 160 del 2019, che, aggiungendo la lettera d-*quater*) al comma 449 dell'art. 1, della menzionata legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che il Fondo di solidarietà comunale sia destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale e che, per l'anno 2020, i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle suddette risorse sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato città ed autonomie locali;

Visto il parere tecnico reso della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 28 gennaio 2020 sui criteri e sulle modalità di individuazione dei comuni interessati e di riparto delle risorse aggiuntive per l'anno 2020 di cui al comma 848 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Vista l'intesa sulla nota metodologica relativa ai predetti criteri e modalità, sancita, ai sensi della menzionata lettera d-*quater*) del comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 gennaio 2020;

Decreta:

Articolo unico

Riparto delle risorse aggiuntive, pari a 100 milioni di euro, del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020

1. Per l'anno 2020, le risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale, previste dall'art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pari a 100 milioni di euro, sono ripartite, a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, secondo la metodologia di cui all'allegato *A)* e negli importi indicati, rispettivamente, negli allegati *B)* e *C)*, che formano parte integrante del provvedimento.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1513

ALLEGATO *A*

Riparto dell'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di solidarietà comunale

Nota metodologica

Premessa

L'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" prevede che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sia incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Il riparto di tale dotazione aggiuntiva del FSC è regolato attraverso l'introduzione di un ulteriore e distinto "canale" in aggiunta a quelli già indicati al comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Infatti, il successivo comma 849 dell'art. 1 della menzionata legge 160 del 2019 stabilisce che alla norma generale (il sopra citato comma 449, art.1, della legge n. 232 del 2016) è aggiunta un'ulteriore lettera, la d-*quater*), con la quale il predetto incremento viene destinato a "specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale" da individuare mediante il DPCM che ordinariamente determina il FSC annuale, mentre, per il 2020, si rimanda ad un apposito DPCM da emanarsi entro il 31 gennaio "previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali". L'assegnazione aggiuntiva discende, per l'espresso richiamo del citato c. 848, dall'esigenza di ripristinare il carattere temporaneo del taglio di risorse a suo tempo disposto dal decreto-legge n.66 del 2014.

I criteri generali di riparto

Tenuto conto del quadro normativo riepilogato in premessa, deve in primo luogo definirsi il riparto delle risorse tra enti sottoposti ed enti non sottoposti al processo perequativo. Va infatti ricordato che attualmente la perequazione riguarda soltanto i 6.566 Comuni dei territori delle regioni a statuto ordinario (RSO). I Comuni appartenenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Bolzano e di Trento non applicano il sistema perequativo

nazionale e, tra loro, il taglio di cui al dl 66/2014 ha coinvolto – in base agli stessi criteri – soltanto i Comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, le cui legislazioni attuative speciali non erano state emanate con riferimento alla finanza degli enti locali. Il Fondo di solidarietà comunale si applica quindi ai Comuni delle RSO e delle Isole, ma per queste ultime non comprende i criteri perequativi.

Si ritiene pertanto che **il riparto dei 100 milioni** integrativi del FSC debba preliminarmente **articolarsi in due quote** da calcolarsi sulla base dell'ammontare del taglio ex dl 66/2014 subito, rispettivamente, dai Comuni delle RSO e dai Comuni delle Isole, come riepilogato nel seguente prospetto:

Prospetto 1 - Riparto preliminare delle risorse integrative

Sotto comparto	Taglio a regime *ex* dl 66/2014	incidenza %	Riparto 100 mln. integrativi
Comuni RSO	502.761.649,78	89,24%	89.241.487,33
Comuni ISOLE	60.610.459,81	10,76%	10.758.512,67
Totale	**563.372.109,59**	**100,00%**	**100.000.000,00**

Vengono individuati due criteri di riparto:

- il primo direttamente collegato al taglio a suo tempo subito da ciascun ente per effetto del dl n. 66/2014, per il 60% dell'importo disponibile. Nel caso dei Comuni di Sicilia e Sardegna, il riparto riguarderà l'intero ammontare ad essi attribuibile, risultante dal prospetto preliminare, considerato che i predetti enti non partecipano al riparto su basi perequative;
- il secondo, collegato alle riduzioni di risorse subite da circa 4.100 enti con la ripresa del percorso perequativo avvenuta nel 2020 in base alle nuove indicazioni del dl n. 124/2020, dopo la pausa decisa per il 2019[1].

[1] Il comma 921 della legge n. 145 del 2018 aveva stabilito che per il 2019 il FSC fosse assegnato a ciascun Comune per un importo sostanzialmente identico a quanto avvenuto per il 2018, disponendo così il blocco temporaneo del processo perequativo.
Il dl n. 124 del 2019 (cd dl "Fiscale", art. 57) ha disposto che a decorrere dal 2020 la percentuale di risorse oggetto di perequazione cresca dal 45% al 100%, al ritmo del 5% annuo fino al 2030; al tempo stesso, la norma raddoppia la quota complessiva delle risorse sulle quali la perequazione opera (il cd. *target perequativo"*, portandola dal 50% al 100% delle capacità fiscali comunali nel loro complesso, attraverso incrementi annuali anch'essi fissati al 5%, fino al 2029.

A tale secondo criterio si assegna il restante 40% dell'importo complessivamente disponibile.
Nell'ambito di questo criterio appare opportuno definire una riserva a vantaggio dei piccoli Comuni, individuati in quelli con popolazione inferiore a 5mila abitanti, così da consentire una maggiore attenuazione della riduzione di risorse subita tra il 2019 e il 2020.
Il riparto in esame può quindi essere considerato come una prima attribuzione di risorse "verticali" nel Fondo di solidarietà comunale.

Al fine di meglio qualificare il riparto relativo al secondo criterio indicato si formulano le seguenti osservazioni:

a) la clausola di vantaggio a favore dei piccoli Comuni si pone in relazione con l'esigenza di ridurre gli effetti negativi, correlati all'applicazione dei criteri perequativi in particolare per i comuni di minore dimensione che hanno perso popolazione nel corso degli ultimi anni.
A ciò si aggiunge la maggiore rigidità che strutturalmente caratterizza il bilancio degli enti minori, i cui equilibri finanziari risultano più esposti a variazioni negative delle risorse correnti;

b) la variazione del FSC che viene presa in considerazione ai fini del proporzionamento del riparto comprende la riduzione dovuta al recupero dei tagli del 2015, a suo tempo sospesi nei confronti di 194 Comuni colpiti da diversi eventi sismici (tutti nei territori delle Regioni a Statuto Ordinario), con il risultato di mitigare anche questo tipo di riduzione.

Nel paragrafo successivo è definita in modo più preciso la nozione di variazione del FSC tra il 2019 e il 2020, presa a base dell'estrazione dei 4.106 enti che registrano una riduzione e risultano quindi destinatari del riparto di risorse di cui al secondo criterio.

I criteri applicativi

I criteri di riparto delineati nel paragrafo precedente sono di seguito più precisamente dettagliati.

Nel prospetto 2 si riporta il quadro di dettaglio con le quantità di riferimento per i diversi raggruppamenti di enti (Comuni delle RSO e delle Isole; comuni fino a 5mila abitanti).

Prospetto 2. Articolazione delle risorse integrative per raggruppamenti di enti coinvolti dai criteri

Area di applicazione	Criterio	n. Comuni	Ammontare del riparto
Tutti I Comuni	**In proporzione alla riduzione di risorse intervenuta a regime ex dl 66**	**7.333**	**64.303.405,07**
Comuni RSO		*6.566*	*53.544.892,40*
Comuni ISOLE		*767*	*10.758.512,67*
Comuni RSO con riduzione FSC	**In proporzione alla riduzione FSC 2020 - FSC 2019 (copertura pari a circa il 30,4%)**	**4.106**	**30.447.279,29**
fino a 5000 ab.	*quota a ulteriore copertura riduzione pari a circa +19,6%*	*3.161*	*5.249.315,64*
Totale			**100.000.000,00**

È ora necessario fornire il dettaglio del calcolo e delle variabili di riferimento per il riparto delle risorse, indicate nel prospetto 2:

a) per ciò che riguarda la quota del riparto relativa al **parziale ristoro delle riduzioni di risorse recate dal dl n. 66/2014**, l'applicazione riguarderà tutti i Comuni su cui agisce il FSC, sulla base però di calcoli distinti con riferimento agli importi specifici destinati ai Comuni delle RSO (53,54 mln. di euro) e ai Comuni delle Isole (10,76 mln. di euro), come risulta dall'ultima colonna del prospetto 2. La variabile da utilizzare per ambedue i riparti è l'importo della riduzione annua a regime subita da ciascun Comune per effetto del dl 66/2014;
b) per ciò che riguarda il riparto relativo al secondo criterio, questo viene orientato esclusivamente ai **Comuni coinvolti dalla perequazione (e pertanto appartenenti alle sole RSO) che hanno subito riduzioni del FSC** 2020 rispetto al 2019. La quota complessiva ammonta a 35,7 mln. di euro e viene a sua volta ripartita in due *passi*:
   - il primo passo ripartisce su tutti i comuni interessati l'intero importo fino a concorrere ad una copertura delle riduzioni FSC pari al 30,4% circa. Il fabbisogno per il raggiungimento di tale quota ammonta a 30.447.279,29 euro;
   - con il secondo passo si ripartisce ai comuni nelle condizioni sopra indicate con popolazione inferiore a 5mila abitanti (3.161 enti) l'ulteriore importo di 5.249.315,64 euro, che consente di assicurare una mitigazione ulteriore della riduzione FSC subita da ciascun comune pari a circa il 19,6%, portando così al 50% il grado di copertura assicurato a tale platea di enti.

Ai fini del calcolo del riparto, va meglio precisata la nozione di variazione del FSC 2020, che si compone all'origine di tre voci fondamentali con significati diversi:

1) la **riduzione dovuta al venir meno del ristoro introdotto nel 2014 per il minor gettito derivante dal regime agevolato della "Tasi-inquilini",** concesso obbligatoriamente dalla legge agli inquilini che erano tenuti al pagamento di una quota minoritaria della Tasi relativa all'abitazione condotta in affitto, sulla base del regime di "abitazione principale" (nel caso ovviamente di utilizzo dell'abitazione stessa come abitazione di residenza del nucleo familiare). Con l'unificazione IMU-Tasi tale regime viene abolito in quanto l'intero carico fiscale delle case date in affitto ritorna in capo al solo proprietario. Il ristoro pari a complessivi 14,2 mln. di euro coinvolgeva oltre 3mila Comuni, il cui FSC viene ora decurtato di pari importo con una variazione compensativa del maggior gettito da nuova IMU. **Questa riduzione non viene considerata ai fini del riparto dell'integrazione FSC**;
2) la **variazione riconducibile alla perequazione,** dovuta all'incremento delle risorse perequate (+5%) e dell'ammontare totale delle risorse oggetto di perequazione (+5%), oltre che all'applicazione degli aggiornamenti a metodologia invariata delle capacità fiscali (decisi per il 2019 ma non applicati per via della pausa decisa dalla legge di bilancio 2019) e dei fabbisogni standard, con particolare riferimento al servizio asili nido (decisi per il 2020 nel settembre scorso). **Questa riduzione viene considerata ai fini del riparto**;
3) altre **variazioni minori** o riguardanti un piccolo numero di enti (accantonamenti e altre disposizioni di legge). Tra queste assumono rilievo:
   i. le **riduzioni a carico dei Comuni coinvolti da diversi eventi sismici** per il recupero dei menzionati tagli relativi al 2015, a suo tempo non applicati ed ora in via di progressivo recupero. In considerazione dell'esigua incidenza complessiva della riduzione in questione (7,8 mln. di euro), ma anche del peso significativo che essa assume sulla variazione delle risorse dei 194 Comuni coinvolti, **questa riduzione viene considerata ai fini del riparto,** che così contribuisce a ridurre l'impatto del recupero per circa 2,5 mln. di euro complessivi;

ii. le **assegnazioni ulteriori a seguito di rettifiche puntuali dei dati** a favore di alcune decine di Comuni, intervenute in applicazione del DPCM relativo al FSC 2019 che – come ogni anno – riservava un apposito accantonamento per l'attribuzione di risorse derivanti dalle rettifiche. Si tratta di risorse che ristorano gli effetti negativi di dati di riferimento sui gettiti standard ora oggetto di correzione con riferimento ad anni pregressi. Per questo motivo, **queste variazioni non sono considerate ai fini del riparto**.

In conclusione, la variazione del FSC 2020 rispetto al 2019, considerata ai fini del riparto di cui al precedente punto 2 è rappresentabile come segue:

variazione totale (FSC 2020-FSC 2019)
meno
variazione da abolizione ristoro Tasi-inquilini
meno
variazione da rettifiche puntuali
uguale
variazione di riferimento per il riparto
(solo risultati < 0)

ALLEGATO *B*

Riparto delle risorse aggiuntive, pari a 100 milioni di euro, del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020

(Art. 1, commi 848 e 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Comuni delle regioni a statuto ordinario

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
1	ACQUI TERME	AL	53.396,51
2	ALBERA LIGURE	AL	1.318,12
3	ALESSANDRIA	AL	104.033,64
4	ALFIANO NATTA	AL	1.841,29
5	ALICE BEL COLLE	AL	1.581,46
6	ALLUVIONI PIOVERA	AL	2.849,86
7	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	3.080,70
8	ALZANO SCRIVIA	AL	1.789,77
9	ARQUATA SCRIVIA	AL	12.730,50
10	AVOLASCA	AL	1.521,29
11	BALZOLA	AL	1.356,60
12	BASALUZZO	AL	9.304,79
13	BASSIGNANA	AL	4.284,73
14	BELFORTE MONFERRATO	AL	1.744,39
15	BERGAMASCO	AL	2.308,88
16	BERZANO DI TORTONA	AL	250,28
17	BISTAGNO	AL	6.125,85
18	BORGHETTO DI BORBERA	AL	5.538,06
19	BORGO SAN MARTINO	AL	3.792,59
20	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	2.768,13
21	BOSCO MARENGO	AL	4.208,54
22	BOSIO	AL	1.244,06
23	BOZZOLE	AL	288,20
24	BRIGNANO-FRASCATA	AL	2.233,83
25	CABELLA LIGURE	AL	883,96
26	CAMAGNA MONFERRATO	AL	1.815,28
27	CAMINO	AL	3.484,04
28	CANTALUPO LIGURE	AL	3.031,17
29	CAPRIATA D'ORBA	AL	10.010,87
30	CARBONARA SCRIVIA	AL	4.133,68
31	CARENTINO	AL	2.148,90
32	CAREZZANO	AL	2.178,02
33	CARPENETO	AL	3.338,19
34	CARREGA LIGURE	AL	320,60
35	CARROSIO	AL	1.877,86
36	CARTOSIO	AL	1.722,01
37	CASAL CERMELLI	AL	3.548,82
38	CASALE MONFERRATO	AL	62.989,91
39	CASALEGGIO BOIRO	AL	2.710,06
40	CASALNOCETO	AL	4.685,22
41	CASASCO	AL	163,97
42	CASSANO SPINOLA	AL	11.758,24
43	CASSINE	AL	6.003,00
44	CASSINELLE	AL	1.176,96
45	CASTELLANIA	AL	1.138,95
46	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	1.680,67
47	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	7.464,81
48	CASTELLETTO D'ERRO	AL	310,71
49	CASTELLETTO D'ORBA	AL	2.447,86
50	CASTELLETTO MERLI	AL	2.444,36
51	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	5.368,59
52	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	2.198,59
53	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	4.284,17
54	CASTELSPINA	AL	827,42
55	CAVATORE	AL	1.668,74
56	CELLA MONTE	AL	3.390,75
57	CELLIO CON BREIA	AL	2.808,63
58	CERESETO	AL	1.745,44
59	CERRETO GRUE	AL	2.149,28
60	CERRINA MONFERRATO	AL	3.558,54
61	CONIOLO	AL	5.322,73
62	CONZANO	AL	2.986,28
63	COSTA VESCOVATO	AL	2.502,60
64	CREMOLINO	AL	3.374,58
65	DENICE	AL	1.406,68
66	DERNICE	AL	1.700,88
67	FABBRICA CURONE	AL	839,10
68	FELIZZANO	AL	9.777,75
69	FRACONALTO	AL	1.043,69
70	FRANCAVILLA BISIO	AL	2.160,87
71	FRASCARO	AL	2.411,40
72	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	1.730,96
73	FRASSINETO PO	AL	2.188,17
74	FRESONARA	AL	3.184,87
75	FRUGAROLO	AL	5.199,70
76	FUBINE MONFERRATO	AL	5.430,40
77	GABIANO	AL	3.532,20
78	GAMALERO	AL	3.474,51

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
79	GARBAGNA	AL	2.825,18
80	GAVI	AL	13.028,78
81	GIAROLE	AL	750,19
82	GREMIASCO	AL	1.295,05
83	GROGNARDO	AL	876,87
84	GRONDONA	AL	2.092,50
85	GUAZZORA	AL	1.598,24
86	ISOLA SANT'ANTONIO	AL	2.429,27
87	LERMA	AL	2.555,84
88	LU E CUCCARO MONFERRATO	AL	5.677,73
89	MALVICINO	AL	180,41
90	MASIO	AL	2.897,72
91	MELAZZO	AL	2.229,82
92	MERANA	AL	735,99
93	MIRABELLO MONFERRATO	AL	3.773,13
94	MOLARE	AL	4.445,57
95	MOLINO DEI TORTI	AL	1.918,68
96	MOMBELLO MONFERRATO	AL	828,59
97	MOMPERONE	AL	1.685,79
98	MONCESTINO	AL	251,05
99	MONGIARDINO LIGURE	AL	359,34
100	MONLEALE	AL	3.188,89
101	MONTACUTO	AL	2.421,63
102	MONTALDEO	AL	1.195,50
103	MONTALDO BORMIDA	AL	2.359,80
104	MONTECASTELLO	AL	1.950,00
105	MONTECHIARO D'ACQUI	AL	2.325,13
106	MONTEGIOCO	AL	1.894,11
107	MONTEMARZINO	AL	2.891,35
108	MORANO SUL PO	AL	2.638,82
109	MORBELLO	AL	1.218,56
110	MORNESE	AL	3.009,01
111	MORSASCO	AL	2.577,19
112	MURISENGO	AL	4.478,96
113	NOVI LIGURE	AL	25.394,37
114	OCCIMIANO	AL	3.565,21
115	ODALENGO GRANDE	AL	361,59
116	ODALENGO PICCOLO	AL	1.714,37
117	OLIVOLA	AL	701,83
118	ORSARA BORMIDA	AL	1.832,00
119	OTTIGLIO	AL	3.949,94
120	OVADA	AL	13.531,68
121	OVIGLIO	AL	1.091,41
122	OZZANO MONFERRATO	AL	4.245,05
123	PADERNA	AL	1.896,53
124	PARETO	AL	1.771,52
125	PARODI LIGURE	AL	1.907,88

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
126	PASTURANA	AL	5.118,53
127	PECETTO DI VALENZA	AL	1.555,19
128	PIETRA MARAZZI	AL	5.415,07
129	POMARO MONFERRATO	AL	496,40
130	PONTECURONE	AL	5.309,17
131	PONTESTURA	AL	1.600,30
132	PONTI	AL	2.028,49
133	PONZANO MONFERRATO	AL	1.570,35
134	PONZONE	AL	1.339,52
135	POZZOL GROPPO	AL	3.527,04
136	POZZOLO FORMIGARO	AL	24.747,32
137	PRASCO	AL	1.911,69
138	PREDOSA	AL	9.879,02
139	QUARGNENTO	AL	880,80
140	QUATTORDIO	AL	13.627,55
141	RICALDONE	AL	1.062,48
142	RIVALTA BORMIDA	AL	6.294,94
143	RIVARONE	AL	1.152,83
144	ROCCA GRIMALDA	AL	2.768,17
145	ROCCAFORTE LIGURE	AL	1.589,48
146	ROCCHETTA LIGURE	AL	946,41
147	ROSIGNANO MONFERRATO	AL	4.454,69
148	SALA MONFERRATO	AL	2.179,68
149	SALE	AL	2.786,00
150	SAN CRISTOFORO	AL	2.090,05
151	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	6.555,88
152	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	3.928,88
153	SAN SEBASTIANO CURONE	AL	1.291,62
154	SANT'AGATA FOSSILI	AL	2.240,06
155	SARDIGLIANO	AL	979,61
156	SAREZZANO	AL	3.051,39
157	SERRALUNGA DI CREA	AL	2.054,17
158	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	18.761,94
159	SEZZADIO	AL	3.226,95
160	SILVANO D'ORBA	AL	6.135,06
161	SOLERO	AL	2.594,40
162	SOLONGHELLO	AL	1.987,13
163	SPIGNO MONFERRATO	AL	3.386,47
164	SPINETO SCRIVIA	AL	2.067,70
165	STAZZANO	AL	3.098,60
166	STREVI	AL	1.207,64
167	TAGLIOLO MONFERRATO	AL	5.164,31
168	TASSAROLO	AL	3.136,94
169	TERRUGGIA	AL	5.442,10
170	TERZO	AL	4.330,90
171	TICINETO	AL	2.477,29
172	TORTONA	AL	67.319,05

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
173	TREVILLE	AL	2.106,49
174	TRISOBBIO	AL	2.319,38
175	VALENZA	AL	54.649,04
176	VALMACCA	AL	3.008,30
177	VIGNALE MONFERRATO	AL	4.455,69
178	VIGNOLE BORBERA	AL	9.861,33
179	VIGUZZOLO	AL	4.186,19
180	VILLADEATI	AL	1.196,95
181	VILLALVERNIA	AL	6.445,36
182	VILLAMIROGLIO	AL	889,20
183	VILLANOVA MONFERRATO	AL	6.414,51
184	VILLAROMAGNANO	AL	4.415,54
185	VISONE	AL	2.409,73
186	VOLPEDO	AL	2.440,73
187	VOLPEGLINO	AL	1.128,71
188	VOLTAGGIO	AL	1.016,23
189	AGLIANO TERME	AT	3.000,23
190	ALBUGNANO	AT	470,51
191	ANTIGNANO	AT	2.843,82
192	ARAMENGO	AT	2.629,51
193	ASTI	AT	108.202,58
194	AZZANO D'ASTI	AT	2.336,40
195	BALDICHIERI D'ASTI	AT	1.164,55
196	BELVEGLIO	AT	1.591,57
197	BERZANO DI SAN PIETRO	AT	1.266,39
198	BRUNO	AT	2.764,13
199	BUBBIO	AT	3.935,75
200	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT	4.124,96
201	CALAMANDRANA	AT	6.381,60
202	CALLIANO	AT	4.308,83
203	CALOSSO	AT	1.883,36
204	CAMERANO CASASCO	AT	3.683,59
205	CANELLI	AT	7.807,45
206	CANTARANA	AT	2.190,84
207	CAPRIGLIO	AT	394,79
208	CASORZO	AT	2.463,95
209	CASSINASCO	AT	1.430,74
210	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	3.301,35
211	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	2.534,66
212	CASTEL BOGLIONE	AT	664,38
213	CASTEL ROCCHERO	AT	539,96
214	CASTELL'ALFERO	AT	3.046,63
215	CASTELLERO	AT	2.081,07
216	CASTELLETTO MOLINA	AT	186,39
217	CASTELLO DI ANNONE	AT	6.961,02
218	CASTELNUOVO BELBO	AT	3.935,62
219	CASTELNUOVO CALCEA	AT	1.435,87

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
220	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	7.195,12
221	CELLARENGO	AT	552,48
222	CELLE ENOMONDO	AT	1.141,98
223	CERRETO D'ASTI	AT	190,93
224	CERRO TANARO	AT	2.557,98
225	CESSOLE	AT	2.588,89
226	CHIUSANO D'ASTI	AT	925,50
227	CINAGLIO	AT	1.930,71
228	CISTERNA D'ASTI	AT	2.049,39
229	COAZZOLO	AT	1.667,18
230	COCCONATO	AT	5.527,31
231	CORSIONE	AT	663,34
232	CORTANDONE	AT	467,34
233	CORTANZE	AT	432,74
234	CORTAZZONE	AT	1.861,65
235	CORTIGLIONE	AT	1.300,14
236	COSSOMBRATO	AT	2.296,59
237	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	5.827,72
238	CUNICO	AT	3.043,17
239	DUSINO SAN MICHELE	AT	2.339,68
240	FERRERE	AT	1.272,65
241	FONTANILE	AT	323,26
242	FRINCO	AT	2.218,09
243	GRANA	AT	1.406,62
244	GRAZZANO BADOGLIO	AT	3.856,86
245	INCISA SCAPACCINO	AT	2.557,44
246	ISOLA D'ASTI	AT	5.507,28
247	LOAZZOLO	AT	1.525,28
248	MARANZANA	AT	1.118,55
249	MARETTO	AT	665,11
250	MOASCA	AT	1.107,75
251	MOMBALDONE	AT	1.608,69
252	MOMBARUZZO	AT	2.785,57
253	MOMBERCELLI	AT	6.766,53
254	MONALE	AT	2.879,73
255	MONASTERO BORMIDA	AT	2.639,83
256	MONCALVO	AT	4.420,79
257	MONCUCCO TORINESE	AT	1.934,77
258	MONGARDINO	AT	3.618,91
259	MONTABONE	AT	1.212,09
260	MONTAFIA	AT	2.005,67
261	MONTALDO SCARAMPI	AT	3.470,79
262	MONTECHIARO D'ASTI	AT	4.032,43
263	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	2.551,52
264	MONTEMAGNO	AT	1.156,37
265	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	2.719,13
266	MORANSENGO	AT	591,70

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
267	NIZZA MONFERRATO	AT	8.092,44
268	OLMO GENTILE	AT	684,78
269	PASSERANO MARMORITO	AT	458,10
270	PENANGO	AT	811,35
271	PIEA	AT	1.108,89
272	PINO D'ASTI	AT	598,70
273	PIOVÀ MASSAIA	AT	2.808,11
274	PORTACOMARO	AT	7.291,16
275	QUARANTI	AT	1.030,00
276	REFRANCORE	AT	4.948,18
277	REVIGLIASCO D'ASTI	AT	3.658,79
278	ROATTO	AT	689,78
279	ROBELLA	AT	2.644,71
280	ROCCA D'ARAZZO	AT	4.318,52
281	ROCCAVERANO	AT	2.449,18
282	ROCCHETTA PALAFEA	AT	850,09
283	ROCCHETTA TANARO	AT	4.802,09
284	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	3.725,18
285	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT	739,66
286	SAN MARTINO ALFIERI	AT	1.110,10
287	SAN MARZANO OLIVETO	AT	2.357,59
288	SAN PAOLO SOLBRITO	AT	517,00
289	SCURZOLENGO	AT	2.223,41
290	SEROLE	AT	858,60
291	SESSAME	AT	2.449,17
292	SETTIME	AT	1.258,85
293	SOGLIO	AT	222,81
294	TIGLIOLE	AT	4.878,35
295	TONCO	AT	1.482,17
296	TONENGO	AT	398,30
297	VAGLIO SERRA	AT	555,66
298	VALFENERA	AT	4.254,81
299	VESIME	AT	1.360,61
300	VIALE	AT	551,51
301	VIARIGI	AT	2.477,50
302	VIGLIANO D'ASTI	AT	4.078,89
303	VILLA SAN SECONDO	AT	2.238,38
304	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	9.420,70
305	VILLANOVA D'ASTI	AT	2.562,15
306	VINCHIO	AT	3.908,84
307	AILOCHE	BI	1.090,55
308	ANDORNO MICCA	BI	8.361,29
309	BENNA	BI	7.764,50
310	BIELLA	BI	151.180,80
311	BIOGLIO	BI	4.874,04
312	BORRIANA	BI	1.640,28
313	BRUSNENGO	BI	1.976,05
314	CALLABIANA	BI	1.499,14
315	CAMANDONA	BI	2.562,11
316	CAMBURZANO	BI	7.704,60
317	CAMPIGLIA CERVO	BI	857,81
318	CANDELO	BI	10.794,07
319	CAPRILE	BI	1.483,52
320	CASAPINTA	BI	2.939,30
321	CASTELLETTO CERVO	BI	2.269,06
322	CAVAGLIÀ	BI	6.958,97
323	CERRIONE	BI	7.145,70
324	COGGIOLA	BI	9.997,79
325	COSSATO	BI	14.965,27
326	CREVACUORE	BI	11.425,09
327	CURINO	BI	1.491,57
328	DONATO	BI	3.694,58
329	DORZANO	BI	1.756,71
330	GAGLIANICO	BI	25.206,53
331	GIFFLENGA	BI	519,48
332	GRAGLIA	BI	3.448,89
333	LESSONA	BI	17.349,44
334	MAGNANO	BI	1.117,22
335	MASSAZZA	BI	962,99
336	MASSERANO	BI	2.698,50
337	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	4.630,27
338	MIAGLIANO	BI	3.488,26
339	MONGRANDO	BI	12.006,21
340	MOTTALCIATA	BI	2.077,13
341	MUZZANO	BI	3.958,20
342	NETRO	BI	4.777,30
343	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	13.370,09
344	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	10.941,28
345	PETTINENGO	BI	4.215,92
346	PIATTO	BI	3.803,05
347	PIEDICAVALLO	BI	397,24
348	POLLONE	BI	10.660,42
349	PONDERANO	BI	7.567,92
350	PORTULA	BI	7.022,99
351	PRALUNGO	BI	10.448,94
352	PRAY	BI	10.230,16
353	QUAREGNA CERRETO	BI	15.231,46
354	RONCO BIELLESE	BI	7.120,29
355	ROPPOLO	BI	930,57
356	ROSAZZA	BI	309,38
357	SAGLIANO MICCA	BI	5.133,67
358	SALA BIELLESE	BI	2.286,65
359	SALUSSOLA	BI	2.029,51
360	SANDIGLIANO	BI	17.831,46
361	SORDEVOLO	BI	5.327,90
362	SOSTEGNO	BI	3.785,05

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
363	STRONA	BI	4.370,21
364	TAVIGLIANO	BI	3.383,25
365	TERNENGO	BI	2.247,83
366	TOLLEGNO	BI	14.534,42
367	TORRAZZO	BI	1.759,75
368	VALDENGO	BI	14.396,96
369	VALDILANA	BI	36.121,64
370	VALLANZENGO	BI	2.016,70
371	VALLE SAN NICOLAO	BI	4.927,03
372	VEGLIO	BI	3.054,45
373	VERRONE	BI	18.775,79
374	VIGLIANO BIELLESE	BI	14.056,82
375	VILLA DEL BOSCO	BI	1.558,63
376	VILLANOVA BIELLESE	BI	549,03
377	VIVERONE	BI	1.872,03
378	ZIMONE	BI	2.977,41
379	ZUBIENA	BI	1.249,04
380	ZUMAGLIA	BI	2.948,76
381	ACCEGLIO	CN	910,54
382	AISONE	CN	2.321,13
383	ALBA	CN	89.731,70
384	ALBARETTO DELLA TORRE	CN	2.087,98
385	ALTO	CN	528,59
386	ARGENTERA	CN	428,42
387	ARGUELLO	CN	474,12
388	BAGNASCO	CN	2.184,77
389	BAGNOLO PIEMONTE	CN	4.786,70
390	BALDISSERO D'ALBA	CN	2.880,60
391	BARBARESCO	CN	534,65
392	BARGE	CN	4.643,84
393	BAROLO	CN	3.325,60
394	BASTIA MONDOVÌ	CN	1.333,64
395	BATTIFOLLO	CN	484,11
396	BEINETTE	CN	2.961,90
397	BELLINO	CN	465,63
398	BELVEDERE LANGHE	CN	2.019,59
399	BENE VAGIENNA	CN	7.212,95
400	BENEVELLO	CN	2.651,13
401	BERGOLO	CN	891,69
402	BERNEZZO	CN	5.425,74
403	BONVICINO	CN	983,52
404	BORGO SAN DALMAZZO	CN	12.871,23
405	BORGOMALE	CN	2.984,01
406	BOSIA	CN	2.842,18
407	BOSSOLASCO	CN	3.916,23
408	BOVES	CN	6.455,83
409	BRA	CN	25.578,71
410	BRIAGLIA	CN	1.654,07
411	BRIGA ALTA	CN	226,30
412	BRONDELLO	CN	1.675,10
413	BROSSASCO	CN	3.079,70
414	BUSCA	CN	4.583,19
415	CAMERANA	CN	3.368,20
416	CANALE	CN	3.370,34
417	CANOSIO	CN	396,05
418	CAPRAUNA	CN	1.159,99
419	CARAGLIO	CN	4.886,04
420	CARAMAGNA PIEMONTE	CN	6.168,44
421	CARDÈ	CN	1.141,04
422	CARRÙ	CN	3.992,34
423	CARTIGNANO	CN	732,52
424	CASALGRASSO	CN	5.159,42
425	CASTAGNITO	CN	6.425,12
426	CASTELDELFINO	CN	869,62
427	CASTELLETTO STURA	CN	1.842,00
428	CASTELLETTO UZZONE	CN	2.816,97
429	CASTELLINALDO D'ALBA	CN	794,90
430	CASTELLINO TANARO	CN	2.260,81
431	CASTELMAGNO	CN	362,06
432	CASTELNUOVO DI CEVA	CN	757,03
433	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	4.427,68
434	CASTIGLIONE TINELLA	CN	1.555,53
435	CASTINO	CN	1.670,44
436	CAVALLERLEONE	CN	498,71
437	CAVALLERMAGGIORE	CN	4.191,51
438	CELLE DI MACRA	CN	254,67
439	CENTALLO	CN	3.956,62
440	CERESOLE ALBA	CN	4.069,32
441	CERRETTO LANGHE	CN	2.803,17
442	CERVASCA	CN	12.202,79
443	CERVERE	CN	2.336,98
444	CEVA	CN	3.718,84
445	CHERASCO	CN	21.842,41
446	CHIUSA DI PESIO	CN	7.936,55
447	CIGLIÈ	CN	1.154,72
448	CISSONE	CN	2.183,09
449	CLAVESANA	CN	3.102,21
450	CORNELIANO D'ALBA	CN	4.114,32
451	CORTEMILIA	CN	6.380,30
452	COSSANO BELBO	CN	3.879,83
453	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN	6.635,71
454	CRAVANZANA	CN	2.260,70
455	CRISSOLO	CN	458,38
456	CUNEO	CN	97.477,00
457	DEMONTE	CN	3.056,45
458	DIANO D'ALBA	CN	9.316,41

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
459	DOGLIANI	CN	11.443,19
460	DRONERO	CN	7.157,59
461	ELVA	CN	170,97
462	ENTRACQUE	CN	3.051,60
463	ENVIE	CN	4.017,57
464	FARIGLIANO	CN	5.337,28
465	FAULE	CN	989,31
466	FEISOGLIO	CN	4.561,34
467	FOSSANO	CN	35.882,90
468	FRABOSA SOPRANA	CN	5.171,04
469	FRABOSA SOTTANA	CN	4.068,40
470	FRASSINO	CN	852,67
471	GAIOLA	CN	2.633,35
472	GAMBASCA	CN	1.691,30
473	GARESSIO	CN	7.971,71
474	GENOLA	CN	10.524,13
475	GORZEGNO	CN	3.428,73
476	GOTTASECCA	CN	1.337,63
477	GOVONE	CN	2.415,68
478	GRINZANE CAVOUR	CN	9.239,36
479	GUARENE	CN	10.794,78
480	IGLIANO	CN	1.099,91
481	ISASCA	CN	332,80
482	LA MORRA	CN	5.849,39
483	LAGNASCO	CN	1.364,90
484	LEQUIO BERRIA	CN	1.289,91
485	LEQUIO TANARO	CN	2.054,82
486	LESEGNO	CN	2.235,73
487	LEVICE	CN	1.724,81
488	LIMONE PIEMONTE	CN	31.963,40
489	LISIO	CN	2.380,85
490	MACRA	CN	246,87
491	MAGLIANO ALFIERI	CN	2.594,34
492	MAGLIANO ALPI	CN	3.854,10
493	MANGO	CN	1.059,96
494	MANTA	CN	5.096,96
495	MARENE	CN	3.971,31
496	MARGARITA	CN	2.613,46
497	MARMORA	CN	341,97
498	MARSAGLIA	CN	1.401,17
499	MARTINIANA PO	CN	2.503,89
500	MELLE	CN	1.501,72
501	MOIOLA	CN	1.941,21
502	MOMBARCARO	CN	720,89
503	MOMBASIGLIO	CN	2.396,64
504	MONASTERO DI VASCO	CN	5.702,64
505	MONASTEROLO CASOTTO	CN	212,46
506	MONASTEROLO DI	CN	4.646,34

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
	SAVIGLIANO		
507	MONCHIERO	CN	1.152,02
508	MONDOVÌ	CN	17.521,87
509	MONESIGLIO	CN	4.240,72
510	MONFORTE D'ALBA	CN	4.025,64
511	MONTÀ	CN	7.786,46
512	MONTALDO DI MONDOVÌ	CN	1.004,00
513	MONTALDO ROERO	CN	809,36
514	MONTANERA	CN	1.476,30
515	MONTELUPO ALBESE	CN	2.179,67
516	MONTEMALE DI CUNEO	CN	806,22
517	MONTEROSSO GRANA	CN	557,12
518	MONTEU ROERO	CN	1.102,70
519	MONTEZEMOLO	CN	1.422,39
520	MONTICELLO D'ALBA	CN	4.296,99
521	MORETTA	CN	8.743,47
522	MOROZZO	CN	2.667,89
523	MURAZZANO	CN	1.344,82
524	MURELLO	CN	1.311,84
525	NARZOLE	CN	7.784,99
526	NEIVE	CN	3.434,72
527	NEVIGLIE	CN	2.336,76
528	NIELLA BELBO	CN	1.487,05
529	NIELLA TANARO	CN	3.314,79
530	NOVELLO	CN	1.729,28
531	NUCETTO	CN	3.087,77
532	ONCINO	CN	319,27
533	ORMEA	CN	4.592,02
534	OSTANA	CN	343,52
535	PAESANA	CN	4.798,64
536	PAGNO	CN	1.416,53
537	PAMPARATO	CN	1.479,53
538	PAROLDO	CN	1.132,83
539	PERLETTO	CN	1.581,60
540	PERLO	CN	284,73
541	PEVERAGNO	CN	6.598,82
542	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	1.506,57
543	PIANFEI	CN	2.387,60
544	PIASCO	CN	12.230,64
545	PIETRAPORZIO	CN	424,93
546	PIOBESI D'ALBA	CN	6.329,85
547	PIOZZO	CN	2.390,81
548	POCAPAGLIA	CN	4.729,69
549	POLONGHERA	CN	3.877,92
550	PONTECHIANALE	CN	816,46
551	PRADLEVES	CN	1.727,78
552	PRAZZO	CN	558,83

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
553	PRIERO	CN	2.113,65
554	PRIOCCA	CN	6.116,27
555	PRIOLA	CN	2.947,22
556	PRUNETTO	CN	2.788,51
557	RACCONIGI	CN	8.647,93
558	REVELLO	CN	3.190,44
559	RIFREDDO	CN	3.570,79
560	RITTANA	CN	988,06
561	ROASCHIA	CN	616,30
562	ROASCIO	CN	142,99
563	ROBILANTE	CN	5.882,62
564	ROBURENT	CN	1.532,61
565	ROCCA CIGLIÈ	CN	311,20
566	ROCCA DE' BALDI	CN	3.280,65
567	ROCCABRUNA	CN	3.874,29
568	ROCCAFORTE MONDOVÌ	CN	4.483,05
569	ROCCASPARVERA	CN	3.357,99
570	ROCCAVIONE	CN	9.834,69
571	ROCCHETTA BELBO	CN	2.023,74
572	RODDI	CN	7.578,00
573	RODDINO	CN	1.479,37
574	RODELLO	CN	3.812,02
575	ROSSANA	CN	4.242,12
576	RUFFIA	CN	1.095,97
577	SALE DELLE LANGHE	CN	3.372,17
578	SALE SAN GIOVANNI	CN	1.409,65
579	SALICETO	CN	6.846,14
580	SALMOUR	CN	3.143,92
581	SALUZZO	CN	23.052,49
582	SAMBUCO	CN	481,12
583	SAMPEYRE	CN	3.094,39
584	SAN BENEDETTO BELBO	CN	1.123,52
585	SAN DAMIANO MACRA	CN	390,46
586	SAN MICHELE MONDOVÌ	CN	9.454,94
587	SANFRÈ	CN	2.863,24
588	SANFRONT	CN	7.131,27
589	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN	12.484,97
590	SANT'ALBANO STURA	CN	5.584,91
591	SANTO STEFANO BELBO	CN	13.066,90
592	SANTO STEFANO ROERO	CN	1.193,08
593	SAVIGLIANO	CN	19.007,41
594	SCAGNELLO	CN	1.002,41
595	SCARNAFIGI	CN	1.373,32
596	SERRALUNGA D'ALBA	CN	1.385,02
597	SERRAVALLE LANGHE	CN	2.491,03
598	SINIO	CN	1.802,20
599	SOMANO	CN	2.899,42
600	SOMMARIVA DEL	CN	8.291,93
	BOSCO		
601	SOMMARIVA PERNO	CN	6.007,33
602	STROPPO	CN	403,35
603	TARANTASCA	CN	1.638,18
604	TORRE BORMIDA	CN	1.125,21
605	TORRE MONDOVÌ	CN	2.253,83
606	TORRE SAN GIORGIO	CN	5.192,65
607	TORRESINA	CN	445,70
608	TREISO	CN	2.558,81
609	TREZZO TINELLA	CN	2.528,86
610	TRINITÀ	CN	3.783,98
611	VALDIERI	CN	1.707,03
612	VALGRANA	CN	3.180,85
613	VALLORIATE	CN	333,19
614	VENASCA	CN	3.527,71
615	VERDUNO	CN	3.637,28
616	VERNANTE	CN	1.344,09
617	VERZUOLO	CN	6.900,72
618	VEZZA D'ALBA	CN	1.589,98
619	VICOFORTE	CN	14.724,84
620	VIGNOLO	CN	8.151,97
621	VILLAFALLETTO	CN	2.763,86
622	VILLANOVA MONDOVÌ	CN	5.034,04
623	VILLANOVA SOLARO	CN	1.440,06
624	VILLAR SAN COSTANZO	CN	4.873,76
625	VINADIO	CN	2.567,64
626	VIOLA	CN	1.139,37
627	VOTTIGNASCO	CN	1.811,31
628	AGRATE CONTURBIA	NO	5.284,35
629	AMENO	NO	5.369,57
630	ARMENO	NO	6.719,92
631	ARONA	NO	33.431,47
632	BARENGO	NO	6.614,32
633	BELLINZAGO NOVARESE	NO	7.858,68
634	BIANDRATE	NO	12.259,42
635	BOCA	NO	5.361,59
636	BOGOGNO	NO	1.507,27
637	BOLZANO NOVARESE	NO	3.932,27
638	BORGO TICINO	NO	4.269,05
639	BORGOLAVEZZARO	NO	8.806,33
640	BORGOMANERO	NO	22.946,24
641	BRIGA NOVARESE	NO	16.296,12
642	BRIONA	NO	4.481,82
643	CALTIGNAGA	NO	5.833,46
644	CAMERI	NO	9.157,94
645	CARPIGNANO SESIA	NO	2.553,80
646	CASALBELTRAME	NO	5.399,41
647	CASALEGGIO NOVARA	NO	3.169,93

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
648	CASALINO	NO	1.467,36
649	CASALVOLONE	NO	1.199,70
650	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	294,50
651	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	14.006,55
652	CAVAGLIETTO	NO	2.931,42
653	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	3.162,08
654	CAVALLIRIO	NO	5.465,26
655	CERANO	NO	8.455,45
656	COLAZZA	NO	549,71
657	COMIGNAGO	NO	5.705,29
658	CRESSA	NO	4.650,29
659	CUREGGIO	NO	10.391,45
660	DIVIGNANO	NO	3.787,36
661	DORMELLETTO	NO	11.714,52
662	FARA NOVARESE	NO	4.169,25
663	FONTANETO D'AGOGNA	NO	8.441,68
664	GALLIATE	NO	14.050,08
665	GARBAGNA NOVARESE	NO	3.031,97
666	GARGALLO	NO	6.320,39
667	GATTICO-VERUNO	NO	10.904,73
668	GHEMME	NO	18.035,85
669	GOZZANO	NO	19.721,15
670	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	3.272,57
671	GRIGNASCO	NO	13.699,42
672	INVORIO	NO	9.866,96
673	LANDIONA	NO	4.874,32
674	LESA	NO	9.415,57
675	MAGGIORA	NO	7.536,18
676	MANDELLO VITTA	NO	1.094,80
677	MARANO TICINO	NO	4.122,59
678	MASSINO VISCONTI	NO	2.152,97
679	MEINA	NO	6.711,08
680	MEZZOMERICO	NO	5.226,03
681	MIASINO	NO	5.661,06
682	MOMO	NO	8.467,63
683	NEBBIUNO	NO	1.456,05
684	NIBBIOLA	NO	1.857,08
685	NOVARA	NO	215.160,58
686	OLEGGIO	NO	9.942,89
687	OLEGGIO CASTELLO	NO	7.426,00
688	ORTA SAN GIULIO	NO	10.802,70
689	PARUZZARO	NO	7.396,32
690	PELLA	NO	9.352,38
691	PETTENASCO	NO	4.977,66
692	PISANO	NO	811,83
693	POGNO	NO	10.757,59
694	POMBIA	NO	6.833,26
695	PRATO SESIA	NO	9.477,49
696	RECETTO	NO	2.783,43
697	ROMAGNANO SESIA	NO	27.127,86
698	ROMENTINO	NO	5.514,10
699	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	19.034,35
700	SAN NAZZARO SESIA	NO	971,50
701	SAN PIETRO MOSEZZO	NO	21.064,68
702	SILLAVENGO	NO	916,91
703	SIZZANO	NO	7.095,06
704	SORISO	NO	4.684,30
705	SOZZAGO	NO	3.553,12
706	SUNO	NO	12.593,45
707	TERDOBBIATE	NO	2.766,26
708	TORNACO	NO	3.554,63
709	TRECATE	NO	28.818,26
710	VAPRIO D'AGOGNA	NO	5.261,71
711	VARALLO POMBIA	NO	10.648,50
712	VESPOLATE	NO	3.412,13
713	VICOLUNGO	NO	6.104,85
714	VINZAGLIO	NO	1.013,42
715	AGLIÈ	TO	5.950,09
716	AIRASCA	TO	13.698,78
717	ALA DI STURA	TO	1.073,62
718	ALBIANO D'IVREA	TO	4.458,73
719	ALMESE	TO	12.151,17
720	ALPETTE	TO	1.061,80
721	ALPIGNANO	TO	18.582,53
722	ANDEZENO	TO	12.548,45
723	ANDRATE	TO	457,69
724	ANGROGNA	TO	911,58
725	ARIGNANO	TO	3.550,06
726	AVIGLIANA	TO	13.406,09
727	AZEGLIO	TO	4.070,83
728	BAIRO	TO	3.184,02
729	BALANGERO	TO	10.187,00
730	BALDISSERO CANAVESE	TO	1.625,32
731	BALDISSERO TORINESE	TO	16.672,27
732	BALME	TO	373,58
733	BANCHETTE	TO	7.320,14
734	BARBANIA	TO	2.183,45
735	BARDONECCHIA	TO	58.243,46
736	BARONE CANAVESE	TO	323,51
737	BEINASCO	TO	24.012,45
738	BIBIANA	TO	3.496,53
739	BOBBIO PELLICE	TO	830,82
740	BOLLENGO	TO	1.679,37
741	BORGARO TORINESE	TO	9.750,85
742	BORGIALLO	TO	3.749,47

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
743	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	2.916,13
744	BORGOMASINO	TO	1.234,72
745	BORGONE SUSA	TO	7.845,95
746	BOSCONERO	TO	10.417,31
747	BRANDIZZO	TO	5.659,70
748	BRICHERASIO	TO	5.921,92
749	BROSSO	TO	3.397,98
750	BROZOLO	TO	3.388,53
751	BRUINO	TO	5.629,68
752	BRUSASCO	TO	4.421,74
753	BRUZOLO	TO	6.880,53
754	BURIASCO	TO	1.109,89
755	BUROLO	TO	11.807,93
756	BUSANO	TO	8.752,68
757	BUSSOLENO	TO	10.510,60
758	BUTTIGLIERA ALTA	TO	11.413,15
759	CAFASSE	TO	8.672,50
760	CALUSO	TO	4.611,69
761	CAMBIANO	TO	12.617,18
762	CAMPIGLIONE FENILE	TO	2.120,71
763	CANDIA CANAVESE	TO	1.790,53
764	CANDIOLO	TO	3.126,75
765	CANISCHIO	TO	662,53
766	CANTALUPA	TO	10.419,18
767	CANTOIRA	TO	887,37
768	CAPRIE	TO	8.357,92
769	CARAVINO	TO	821,20
770	CAREMA	TO	6.410,38
771	CARIGNANO	TO	9.957,12
772	CARMAGNOLA	TO	42.099,05
773	CASALBORGONE	TO	2.202,93
774	CASCINETTE D'IVREA	TO	4.019,28
775	CASELETTE	TO	2.710,37
776	CASELLE TORINESE	TO	7.822,95
777	CASTAGNETO PO	TO	8.928,46
778	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	1.515,23
779	CASTELLAMONTE	TO	20.183,05
780	CASTELNUOVO NIGRA	TO	1.946,08
781	CASTIGLIONE TORINESE	TO	11.965,63
782	CAVAGNOLO	TO	4.950,95
783	CAVOUR	TO	5.106,88
784	CERCENASCO	TO	2.800,37
785	CERES	TO	1.682,08
786	CERESOLE REALE	TO	817,18
787	CESANA TORINESE	TO	7.579,97
788	CHIALAMBERTO	TO	968,64
789	CHIANOCCO	TO	2.953,66
790	CHIAVERANO	TO	10.422,95

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
791	CHIERI	TO	36.176,18
792	CHIESANUOVA	TO	248,19
793	CHIOMONTE	TO	3.351,65
794	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	7.541,36
795	CHIVASSO	TO	23.267,76
796	CICONIO	TO	1.551,95
797	CINTANO	TO	168,67
798	CINZANO	TO	2.926,99
799	CIRIÈ	TO	24.312,31
800	CLAVIERE	TO	1.015,57
801	COASSOLO TORINESE	TO	1.633,61
802	COAZZE	TO	2.960,46
803	COLLEGNO	TO	47.404,15
804	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO	502,67
805	COLLERETTO GIACOSA	TO	5.722,88
806	CONDOVE	TO	11.539,97
807	CORIO	TO	6.313,83
808	COSSANO CANAVESE	TO	798,08
809	CUCEGLIO	TO	2.561,41
810	CUMIANA	TO	5.706,93
811	CUORGNÈ	TO	15.380,29
812	DRUENTO	TO	4.663,07
813	EXILLES	TO	786,96
814	FAVRIA	TO	3.403,19
815	FELETTO	TO	6.690,63
816	FENESTRELLE	TO	1.401,75
817	FIANO	TO	7.286,78
818	FIORANO CANAVESE	TO	3.274,53
819	FOGLIZZO	TO	5.675,72
820	FORNO CANAVESE	TO	4.503,89
821	FRASSINETTO	TO	457,80
822	FRONT	TO	2.365,74
823	FROSSASCO	TO	8.110,60
824	GARZIGLIANA	TO	696,07
825	GASSINO TORINESE	TO	4.961,29
826	GERMAGNANO	TO	3.230,96
827	GIAGLIONE	TO	6.441,97
828	GIAVENO	TO	15.094,30
829	GIVOLETTO	TO	9.059,06
830	GRAVERE	TO	786,79
831	GROSCAVALLO	TO	684,87
832	GROSSO	TO	2.698,74
833	GRUGLIASCO	TO	64.768,32
834	INGRIA	TO	227,63
835	INVERSO PINASCA	TO	2.983,95
836	ISOLABELLA	TO	1.353,08
837	ISSIGLIO	TO	2.726,25
838	IVREA	TO	87.653,21

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
839	LA CASSA	TO	5.571,26
840	LA LOGGIA	TO	5.970,67
841	LANZO TORINESE	TO	10.643,78
842	LAURIANO	TO	6.627,09
843	LEINI	TO	14.652,00
844	LEMIE	TO	526,93
845	LESSOLO	TO	10.198,24
846	LEVONE	TO	3.366,28
847	LOCANA	TO	12.016,99
848	LOMBARDORE	TO	4.913,82
849	LOMBRIASCO	TO	3.311,45
850	LORANZÈ	TO	5.888,38
851	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	10.358,05
852	LUSERNETTA	TO	1.844,59
853	LUSIGLIÈ	TO	1.370,79
854	MACELLO	TO	1.259,39
855	MAGLIONE	TO	2.629,30
856	MAPPANO	TO	4.319,70
857	MARENTINO	TO	6.235,44
858	MASSELLO	TO	244,45
859	MATHI	TO	11.385,36
860	MATTIE	TO	3.040,89
861	MAZZÈ	TO	3.242,13
862	MEANA DI SUSA	TO	2.547,56
863	MERCENASCO	TO	2.727,30
864	MEZZENILE	TO	1.512,88
865	MOMBELLO DI TORINO	TO	2.133,12
866	MOMPANTERO	TO	1.432,11
867	MONASTERO DI LANZO	TO	688,87
868	MONCALIERI	TO	126.245,43
869	MONCENISIO	TO	169,49
870	MONTALDO TORINESE	TO	3.692,33
871	MONTALENGHE	TO	2.795,81
872	MONTALTO DORA	TO	8.048,89
873	MONTANARO	TO	4.947,84
874	MONTEU DA PO	TO	716,23
875	MORIONDO TORINESE	TO	3.312,50
876	NICHELINO	TO	120.106,11
877	NOASCA	TO	543,43
878	NOLE	TO	3.915,09
879	NOMAGLIO	TO	1.933,09
880	NONE	TO	5.764,03
881	NOVALESA	TO	1.656,89
882	OGLIANICO	TO	3.796,82
883	ORBASSANO	TO	15.674,02
884	ORIO CANAVESE	TO	1.563,61
885	OSASCO	TO	4.927,72
886	OSASIO	TO	3.404,53
887	OULX	TO	7.567,69
888	OZEGNA	TO	2.884,01
889	PALAZZO CANAVESE	TO	5.172,36
890	PANCALIERI	TO	1.833,41
891	PARELLA	TO	2.909,31
892	PAVAROLO	TO	6.183,49
893	PAVONE CANAVESE	TO	6.957,24
894	PECETTO TORINESE	TO	23.674,87
895	PEROSA ARGENTINA	TO	10.670,72
896	PEROSA CANAVESE	TO	759,93
897	PERRERO	TO	881,10
898	PERTUSIO	TO	3.269,20
899	PESSINETTO	TO	652,01
900	PIANEZZA	TO	11.558,76
901	PINASCA	TO	7.681,19
902	PINEROLO	TO	37.418,55
903	PINO TORINESE	TO	29.733,19
904	PIOBESI TORINESE	TO	9.057,23
905	PIOSSASCO	TO	11.994,29
906	PISCINA	TO	2.636,87
907	PIVERONE	TO	2.307,80
908	POIRINO	TO	8.172,00
909	POMARETTO	TO	2.802,30
910	PONT-CANAVESE	TO	14.420,67
911	PORTE	TO	4.747,92
912	PRAGELATO	TO	4.449,78
913	PRALI	TO	886,13
914	PRALORMO	TO	1.208,35
915	PRAMOLLO	TO	1.643,91
916	PRAROSTINO	TO	1.980,77
917	PRASCORSANO	TO	2.462,87
918	PRATIGLIONE	TO	2.810,22
919	QUAGLIUZZO	TO	2.188,62
920	QUASSOLO	TO	3.094,69
921	QUINCINETTO	TO	3.743,59
922	REANO	TO	7.720,18
923	RIBORDONE	TO	330,47
924	RIVA PRESSO CHIERI	TO	3.221,39
925	RIVALBA	TO	2.533,80
926	RIVALTA DI TORINO	TO	16.287,82
927	RIVARA	TO	11.092,92
928	RIVAROLO CANAVESE	TO	17.845,88
929	RIVAROSSA	TO	1.943,05
930	RIVOLI	TO	111.068,80
931	ROBASSOMERO	TO	12.376,31
932	ROCCA CANAVESE	TO	4.230,69
933	ROLETTO	TO	11.679,33
934	ROMANO CANAVESE	TO	5.903,62

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
935	RONCO CANAVESE	TO	1.384,09
936	RONDISSONE	TO	7.085,59
937	RORÀ	TO	1.286,67
938	ROSTA	TO	11.812,63
939	ROURE	TO	1.096,11
940	RUBIANA	TO	1.263,38
941	RUEGLIO	TO	2.575,30
942	SALASSA	TO	8.645,52
943	SALBERTRAND	TO	1.900,45
944	SALERANO CANAVESE	TO	3.311,06
945	SALZA DI PINEROLO	TO	241,81
946	SAMONE	TO	4.309,95
947	SAN BENIGNO CANAVESE	TO	3.319,25
948	SAN CARLO CANAVESE	TO	14.040,44
949	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	2.882,98
950	SAN DIDERO	TO	4.141,42
951	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	9.965,72
952	SAN GERMANO CHISONE	TO	7.689,66
953	SAN GILLIO	TO	15.710,90
954	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	11.665,87
955	SAN GIORIO DI SUSA	TO	4.142,24
956	SAN GIUSTO CANAVESE	TO	13.056,74
957	SAN MARTINO CANAVESE	TO	4.079,10
958	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	10.721,05
959	SAN MAURO TORINESE	TO	48.384,72
960	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	8.299,36
961	SAN PONSO	TO	693,85
962	SAN RAFFAELE CIMENA	TO	10.839,12
963	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	6.045,10
964	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	14.478,59
965	SANGANO	TO	13.053,71
966	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO	5.564,99
967	SANT'ANTONINO DI SUSA	TO	8.387,53
968	SANTENA	TO	11.109,18
969	SAUZE DI CESANA	TO	682,20
970	SAUZE D'OULX	TO	24.162,83
971	SCALENGHE	TO	2.745,83
972	SCARMAGNO	TO	14.255,75
973	SCIOLZE	TO	3.936,58
974	SESTRIERE	TO	30.360,44
975	SETTIMO ROTTARO	TO	588,18
976	SETTIMO TORINESE	TO	69.293,62
977	SETTIMO VITTONE	TO	3.676,07
978	SPARONE	TO	2.197,57
979	STRAMBINELLO	TO	1.739,31
980	STRAMBINO	TO	5.642,98
981	SUSA	TO	12.158,93
982	TAVAGNASCO	TO	4.848,67
983	TORINO	TO	1.387.314,67
984	TORRAZZA PIEMONTE	TO	11.984,40
985	TORRE CANAVESE	TO	2.228,01
986	TORRE PELLICE	TO	8.740,55
987	TRANA	TO	5.473,21
988	TRAVERSELLA	TO	2.545,45
989	TRAVES	TO	1.821,12
990	TROFARELLO	TO	24.444,64
991	USSEAUX	TO	747,07
992	USSEGLIO	TO	867,06
993	VAIE	TO	6.308,30
994	VAL DELLA TORRE	TO	4.093,27
995	VAL DI CHY	TO	4.348,54
996	VALCHIUSA	TO	1.901,66
997	VALGIOIE	TO	1.749,92
998	VALLO TORINESE	TO	2.932,15
999	VALPERGA	TO	12.787,38
1000	VALPRATO SOANA	TO	2.643,58
1001	VARISELLA	TO	527,95
1002	VAUDA CANAVESE	TO	1.476,41
1003	VENARIA REALE	TO	27.300,95
1004	VENAUS	TO	9.105,18
1005	VEROLENGO	TO	3.669,98
1006	VERRUA SAVOIA	TO	2.107,28
1007	VESTIGNÈ	TO	1.811,91
1008	VIALFRÈ	TO	1.488,55
1009	VIDRACCO	TO	1.416,71
1010	VIGONE	TO	2.658,53
1011	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	11.287,21
1012	VILLANOVA CANAVESE	TO	673,58
1013	VILLAR DORA	TO	6.886,39
1014	VILLAR FOCCHIARDO	TO	3.146,23
1015	VILLAR PELLICE	TO	2.471,09
1016	VILLAR PEROSA	TO	10.771,32
1017	VILLARBASSE	TO	13.894,24
1018	VILLAREGGIA	TO	1.656,31
1019	VILLASTELLONE	TO	9.236,87
1020	VINOVO	TO	8.871,67
1021	VIRLE PIEMONTE	TO	879,30
1022	VISCHE	TO	4.696,10
1023	VISTRORIO	TO	597,96
1024	VIÙ	TO	1.233,88
1025	VOLPIANO	TO	18.244,18
1026	VOLVERA	TO	7.965,32
1027	ANTRONA SCHIERANCO	VB	1.748,74

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
1028	ANZOLA D'OSSOLA	VB	3.500,46
1029	ARIZZANO	VB	6.052,67
1030	AROLA	VB	1.181,85
1031	AURANO	VB	317,82
1032	BACENO	VB	4.865,60
1033	BANNIO ANZINO	VB	2.940,79
1034	BAVENO	VB	14.757,35
1035	BEE	VB	1.821,77
1036	BELGIRATE	VB	969,40
1037	BEURA-CARDEZZA	VB	6.694,57
1038	BOGNANCO	VB	3.003,37
1039	BORGOMEZZAVALLE	VB	3.246,70
1040	BROVELLO-CARPUGNINO	VB	896,99
1041	CALASCA-CASTIGLIONE	VB	3.532,68
1042	CAMBIASCA	VB	3.231,82
1043	CANNERO RIVIERA	VB	3.189,69
1044	CANNOBIO	VB	5.397,80
1045	CAPREZZO	VB	620,01
1046	CASALE CORTE CERRO	VB	5.683,38
1047	CEPPO MORELLI	VB	1.423,40
1048	CESARA	VB	1.917,44
1049	COSSOGNO	VB	1.126,06
1050	CRAVEGGIA	VB	1.749,06
1051	CREVOLADOSSOLA	VB	4.921,77
1052	CRODO	VB	1.535,24
1053	DOMODOSSOLA	VB	33.563,02
1054	DRUOGNO	VB	1.660,20
1055	FORMAZZA	VB	1.139,45
1056	GERMAGNO	VB	247,37
1057	GHIFFA	VB	5.339,31
1058	GIGNESE	VB	1.621,45
1059	GRAVELLONA TOCE	VB	11.022,82
1060	GURRO	VB	2.261,78
1061	INTRAGNA	VB	170,57
1062	LOREGLIA	VB	2.004,00
1063	MACUGNAGA	VB	1.990,44
1064	MADONNA DEL SASSO	VB	474,16
1065	MALESCO	VB	2.368,00
1066	MASERA	VB	1.832,67
1067	MASSIOLA	VB	901,81
1068	MERGOZZO	VB	4.404,35
1069	MIAZZINA	VB	2.953,64
1070	MONTECRESTESE	VB	1.330,68
1071	MONTESCHENO	VB	2.307,03
1072	NONIO	VB	4.986,00
1073	OGGEBBIO	VB	1.191,73
1074	OMEGNA	VB	20.537,74
1075	ORNAVASSO	VB	14.512,11
1076	PALLANZENO	VB	2.866,16
1077	PIEDIMULERA	VB	10.255,51
1078	PIEVE VERGONTE	VB	11.589,44
1079	PREMENO	VB	1.112,79
1080	PREMIA	VB	1.083,53
1081	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	10.460,35
1082	QUARNA SOPRA	VB	1.722,37
1083	QUARNA SOTTO	VB	2.789,57
1084	RE	VB	753,13
1085	SAN BERNARDINO VERBANO	VB	4.288,05
1086	SANTA MARIA MAGGIORE	VB	2.085,78
1087	STRESA	VB	17.225,24
1088	TOCENO	VB	984,38
1089	TRAREGO VIGGIONA	VB	943,59
1090	TRASQUERA	VB	1.116,10
1091	TRONTANO	VB	2.745,06
1092	VALLE CANNOBINA	VB	3.201,83
1093	VALSTRONA	VB	1.763,08
1094	VANZONE CON SAN CARLO	VB	3.464,07
1095	VARZO	VB	4.280,47
1096	VERBANIA	VB	43.987,89
1097	VIGNONE	VB	4.275,08
1098	VILLADOSSOLA	VB	7.666,77
1099	VILLETTE	VB	260,15
1100	VOGOGNA	VB	8.137,52
1101	ALAGNA VALSESIA	VC	5.079,47
1102	ALBANO VERCELLESE	VC	355,36
1103	ALICE CASTELLO	VC	1.492,18
1104	ALTO SERMENZA	VC	244,45
1105	ARBORIO	VC	5.070,64
1106	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	1.430,55
1107	BALMUCCIA	VC	310,70
1108	BALOCCO	VC	5.921,79
1109	BIANZÈ	VC	4.750,80
1110	BOCCIOLETO	VC	1.875,57
1111	BORGO D'ALE	VC	1.891,03
1112	BORGO VERCELLI	VC	6.652,65
1113	BORGOSESIA	VC	31.571,77
1114	BURONZO	VC	1.848,80
1115	CAMPERTOGNO	VC	603,48
1116	CARCOFORO	VC	116,45
1117	CARESANA	VC	624,53
1118	CARESANABLOT	VC	8.194,98
1119	CARISIO	VC	1.756,88
1120	CASANOVA ELVO	VC	260,17
1121	CERVATTO	VC	117,99
1122	CIGLIANO	VC	4.690,00

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
1123	CIVIASCO	VC	1.330,17
1124	COLLOBIANO	VC	214,99
1125	COSTANZANA	VC	2.499,32
1126	CRAVAGLIANA	VC	1.315,03
1127	CRESCENTINO	VC	6.446,04
1128	CROVA	VC	580,98
1129	DESANA	VC	1.092,48
1130	FOBELLO	VC	379,00
1131	FONTANETTO PO	VC	2.010,80
1132	FORMIGLIANA	VC	821,87
1133	GATTINARA	VC	11.340,49
1134	GHISLARENGO	VC	1.221,42
1135	GREGGIO	VC	2.181,64
1136	GUARDABOSONE	VC	2.080,59
1137	LAMPORO	VC	1.972,98
1138	LENTA	VC	5.484,41
1139	LIGNANA	VC	807,58
1140	LIVORNO FERRARIS	VC	6.325,77
1141	LOZZOLO	VC	2.557,61
1142	MOLLIA	VC	235,41
1143	MONCRIVELLO	VC	1.117,97
1144	MOTTA DE' CONTI	VC	1.644,48
1145	OLCENENGO	VC	1.111,75
1146	OLDENICO	VC	1.688,59
1147	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	1.834,11
1148	PERTENGO	VC	677,86
1149	PEZZANA	VC	737,27
1150	PILA	VC	300,59
1151	PIODE	VC	330,60
1152	POSTUA	VC	556,89
1153	PRAROLO	VC	2.413,98
1154	QUARONA	VC	24.430,42
1155	QUINTO VERCELLESE	VC	398,33
1156	RASSA	VC	219,78
1157	RIMELLA	VC	1.582,20
1158	RIVE	VC	386,95
1159	ROASIO	VC	2.088,49
1160	RONSECCO	VC	2.203,80
1161	ROSSA	VC	1.105,61
1162	ROVASENDA	VC	2.407,27
1163	SALASCO	VC	227,98
1164	SALI VERCELLESE	VC	185,45
1165	SALUGGIA	VC	9.237,80
1166	SAN GERMANO VERCELLESE	VC	3.764,56
1167	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	1.445,85
1168	SANTHIÀ	VC	6.319,45
1169	SCOPA	VC	396,11

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
1170	SCOPELLO	VC	3.304,26
1171	SERRAVALLE SESIA	VC	12.564,29
1172	STROPPIANA	VC	1.411,53
1173	TRICERRO	VC	1.808,13
1174	TRINO	VC	7.473,32
1175	TRONZANO VERCELLESE	VC	5.217,29
1176	VALDUGGIA	VC	9.077,39
1177	VARALLO	VC	17.228,69
1178	VERCELLI	VC	122.010,56
1179	VILLARBOIT	VC	544,99
1180	VILLATA	VC	7.546,54
1181	VOCCA	VC	727,65
1182	ADRARA SAN MARTINO	BG	12.631,49
1183	ADRARA SAN ROCCO	BG	2.171,21
1184	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	12.158,68
1185	ALBINO	BG	14.676,20
1186	ALGUA	BG	2.861,36
1187	ALMÈ	BG	4.932,23
1188	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	8.007,33
1189	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	7.010,90
1190	ALZANO LOMBARDO	BG	11.272,01
1191	AMBIVERE	BG	11.262,78
1192	ANTEGNATE	BG	5.434,19
1193	ARCENE	BG	5.996,09
1194	ARDESIO	BG	11.438,97
1195	ARZAGO D'ADDA	BG	7.854,05
1196	AVERARA	BG	966,51
1197	AVIATICO	BG	1.159,29
1198	AZZANO SAN PAOLO	BG	8.287,86
1199	AZZONE	BG	2.414,13
1200	BAGNATICA	BG	34.025,94
1201	BARBATA	BG	5.745,05
1202	BARIANO	BG	11.243,80
1203	BARZANA	BG	5.317,51
1204	BEDULITA	BG	1.728,90
1205	BERBENNO	BG	3.750,46
1206	BERGAMO	BG	268.190,61
1207	BERZO SAN FERMO	BG	2.655,58
1208	BIANZANO	BG	768,08
1209	BLELLO	BG	190,42
1210	BOLGARE	BG	8.272,93
1211	BOLTIERE	BG	3.840,29
1212	BONATE SOPRA	BG	5.351,41
1213	BONATE SOTTO	BG	3.271,89
1214	BORGO DI TERZO	BG	3.241,23
1215	BOSSICO	BG	4.700,20
1216	BOTTANUCO	BG	8.457,74

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
1217	BRACCA	BG	2.260,98
1218	BRANZI	BG	1.615,56
1219	BREMBATE	BG	6.923,89
1220	BREMBATE DI SOPRA	BG	20.344,26
1221	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	6.071,55
1222	BRUMANO	BG	277,93
1223	BRUSAPORTO	BG	4.486,63
1224	CALCINATE	BG	5.679,52
1225	CALCIO	BG	4.831,03
1226	CALUSCO D'ADDA	BG	7.921,12
1227	CALVENZANO	BG	11.668,16
1228	CAMERATA CORNELLO	BG	2.158,19
1229	CANONICA D'ADDA	BG	6.800,93
1230	CAPIZZONE	BG	1.777,39
1231	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	9.232,02
1232	CAPRINO BERGAMASCO	BG	5.910,22
1233	CARAVAGGIO	BG	21.559,31
1234	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG	15.047,31
1235	CARONA	BG	980,89
1236	CARVICO	BG	7.314,56
1237	CASAZZA	BG	12.709,50
1238	CASIRATE D'ADDA	BG	5.873,58
1239	CASNIGO	BG	14.294,02
1240	CASSIGLIO	BG	249,65
1241	CASTEL ROZZONE	BG	5.798,97
1242	CASTELLI CALEPIO	BG	8.313,25
1243	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	13.533,25
1244	CASTRO	BG	5.478,18
1245	CAVERNAGO	BG	4.474,86
1246	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	7.396,86
1247	CENATE SOPRA	BG	7.492,20
1248	CENATE SOTTO	BG	14.492,36
1249	CENE	BG	11.727,87
1250	CERETE	BG	2.213,87
1251	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	6.689,56
1252	CHIUDUNO	BG	6.728,44
1253	CISANO BERGAMASCO	BG	11.303,11
1254	CISERANO	BG	13.365,07
1255	CIVIDATE AL PIANO	BG	6.440,14
1256	CLUSONE	BG	11.062,45
1257	COLERE	BG	5.506,36
1258	COLOGNO AL SERIO	BG	20.061,84
1259	COLZATE	BG	6.100,55
1260	COMUN NUOVO	BG	8.443,63
1261	CORNA IMAGNA	BG	1.397,14
1262	CORNALBA	BG	657,12
1263	CORTENUOVA	BG	12.015,09

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
1264	COSTA DI MEZZATE	BG	10.408,45
1265	COSTA SERINA	BG	1.149,47
1266	COSTA VALLE IMAGNA	BG	3.754,71
1267	COSTA VOLPINO	BG	5.078,71
1268	COVO	BG	4.947,38
1269	CREDARO	BG	6.837,79
1270	CURNO	BG	26.456,43
1271	CUSIO	BG	1.401,28
1272	DALMINE	BG	42.494,50
1273	DOSSENA	BG	4.075,95
1274	ENDINE GAIANO	BG	11.311,41
1275	ENTRATICO	BG	7.602,42
1276	FARA GERA D'ADDA	BG	5.889,94
1277	FARA OLIVANA CON SOLA	BG	3.171,38
1278	FILAGO	BG	17.323,99
1279	FINO DEL MONTE	BG	2.608,97
1280	FIORANO AL SERIO	BG	12.883,97
1281	FONTANELLA	BG	4.017,41
1282	FONTENO	BG	3.475,29
1283	FOPPOLO	BG	1.001,52
1284	FORESTO SPARSO	BG	9.783,62
1285	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	4.579,31
1286	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG	342,25
1287	GANDELLINO	BG	2.810,42
1288	GANDINO	BG	7.734,26
1289	GANDOSSO	BG	3.534,36
1290	GAVERINA TERME	BG	3.640,09
1291	GAZZANIGA	BG	10.192,40
1292	GHISALBA	BG	10.543,56
1293	GORLAGO	BG	5.562,65
1294	GORLE	BG	19.943,01
1295	GORNO	BG	4.954,75
1296	GRASSOBBIO	BG	23.928,40
1297	GROMO	BG	2.156,96
1298	GRONE	BG	2.804,14
1299	GRUMELLO DEL MONTE	BG	12.495,49
1300	ISOLA DI FONDRA	BG	456,69
1301	ISSO	BG	5.740,99
1302	LALLIO	BG	24.605,21
1303	LEFFE	BG	17.687,05
1304	LENNA	BG	4.338,83
1305	LEVATE	BG	14.487,31
1306	LOCATELLO	BG	630,02
1307	LOVERE	BG	10.030,68
1308	LURANO	BG	4.478,13
1309	LUZZANA	BG	964,27
1310	MADONE	BG	8.071,08

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
1311	MAPELLO	BG	4.998,82
1312	MARTINENGO	BG	7.723,13
1313	MEDOLAGO	BG	11.614,55
1314	MEZZOLDO	BG	353,77
1315	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	2.516,85
1316	MOIO DE' CALVI	BG	1.339,26
1317	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	2.507,83
1318	MONTELLO	BG	7.678,47
1319	MORENGO	BG	3.273,66
1320	MORNICO AL SERIO	BG	5.268,06
1321	MOZZANICA	BG	14.018,76
1322	MOZZO	BG	16.390,16
1323	NEMBRO	BG	12.830,37
1324	OLMO AL BREMBO	BG	4.970,83
1325	OLTRE IL COLLE	BG	1.505,55
1326	OLTRESSENDA ALTA	BG	912,98
1327	ONETA	BG	1.548,64
1328	ONORE	BG	1.868,42
1329	ORIO AL SERIO	BG	18.005,22
1330	ORNICA	BG	1.137,56
1331	OSIO SOPRA	BG	4.119,45
1332	OSIO SOTTO	BG	14.603,83
1333	PAGAZZANO	BG	4.713,35
1334	PALADINA	BG	9.756,75
1335	PALAZZAGO	BG	8.449,68
1336	PALOSCO	BG	5.402,55
1337	PARRE	BG	9.047,55
1338	PARZANICA	BG	720,23
1339	PEDRENGO	BG	7.257,74
1340	PEIA	BG	11.348,17
1341	PIANICO	BG	4.406,28
1342	PIARIO	BG	2.238,42
1343	PIAZZA BREMBANA	BG	1.639,22
1344	PIAZZATORRE	BG	1.515,24
1345	PIAZZOLO	BG	547,98
1346	POGNANO	BG	9.891,08
1347	PONTE NOSSA	BG	6.874,03
1348	PONTE SAN PIETRO	BG	8.187,73
1349	PONTERANICA	BG	8.016,26
1350	PONTIDA	BG	9.962,25
1351	PONTIROLO NUOVO	BG	8.897,94
1352	PRADALUNGA	BG	4.913,36
1353	PREDORE	BG	6.072,30
1354	PREMOLO	BG	3.788,10
1355	PRESEZZO	BG	12.973,94
1356	PUMENENGO	BG	3.049,49
1357	RANICA	BG	16.992,00
1358	RANZANICO	BG	1.401,10
1359	RIVA DI SOLTO	BG	5.480,58
1360	ROGNO	BG	16.393,84
1361	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	13.460,83
1362	RONCOBELLO	BG	983,64
1363	RONCOLA	BG	716,74
1364	ROTA D'IMAGNA	BG	907,63
1365	ROVETTA	BG	3.531,35
1366	SAN GIOVANNI BIANCO	BG	10.171,86
1367	SAN PAOLO D'ARGON	BG	7.114,57
1368	SAN PELLEGRINO TERME	BG	16.431,13
1369	SANTA BRIGIDA	BG	748,04
1370	SANT'OMOBONO TERME	BG	10.184,47
1371	SARNICO	BG	9.780,27
1372	SCANZOROSCIATE	BG	14.539,34
1373	SCHILPARIO	BG	1.652,39
1374	SEDRINA	BG	3.964,67
1375	SELVINO	BG	4.697,43
1376	SERIATE	BG	22.151,48
1377	SERINA	BG	4.220,60
1378	SOLTO COLLINA	BG	1.432,29
1379	SOLZA	BG	4.276,65
1380	SONGAVAZZO	BG	1.259,10
1381	SORISOLE	BG	5.680,67
1382	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	6.007,66
1383	SOVERE	BG	3.830,65
1384	SPINONE AL LAGO	BG	4.905,46
1385	SPIRANO	BG	13.384,81
1386	STEZZANO	BG	11.105,23
1387	STROZZA	BG	3.218,17
1388	SUISIO	BG	13.978,36
1389	TALEGGIO	BG	830,57
1390	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	7.498,64
1391	TELGATE	BG	17.385,32
1392	TERNO D'ISOLA	BG	7.312,03
1393	TORRE BOLDONE	BG	10.103,75
1394	TORRE DE' BUSI	BG	5.226,16
1395	TORRE DE' ROVERI	BG	12.158,21
1396	TORRE PALLAVICINA	BG	931,24
1397	TRESCORE BALNEARIO	BG	10.138,62
1398	TREVIGLIO	BG	63.881,43
1399	TREVIOLO	BG	19.609,44
1400	UBIALE CLANEZZO	BG	4.356,90
1401	URGNANO	BG	9.042,95
1402	VAL BREMBILLA	BG	10.295,98
1403	VALBONDIONE	BG	3.036,23
1404	VALBREMBO	BG	4.716,62

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
1405	VALGOGLIO	BG	1.271,28
1406	VALLEVE	BG	661,19
1407	VALNEGRA	BG	606,10
1408	VALTORTA	BG	2.120,48
1409	VEDESETA	BG	505,43
1410	VERDELLINO	BG	13.009,74
1411	VERDELLO	BG	5.198,75
1412	VERTOVA	BG	19.291,07
1413	VIADANICA	BG	7.581,68
1414	VIGANO SAN MARTINO	BG	708,08
1415	VIGOLO	BG	2.120,73
1416	VILLA D'ADDA	BG	10.826,21
1417	VILLA D'ALMÈ	BG	8.702,59
1418	VILLA DI SERIO	BG	4.141,28
1419	VILLA D'OGNA	BG	11.342,14
1420	VILLONGO	BG	7.449,49
1421	VILMINORE DI SCALVE	BG	2.936,82
1422	ZANDOBBIO	BG	4.901,54
1423	ZANICA	BG	8.984,64
1424	ZOGNO	BG	8.166,80
1425	ACQUAFREDDA	BS	4.009,77
1426	ADRO	BS	8.914,11
1427	AGNOSINE	BS	14.665,56
1428	ALFIANELLO	BS	7.947,63
1429	ANFO	BS	4.161,21
1430	ANGOLO TERME	BS	6.301,73
1431	ARTOGNE	BS	6.046,77
1432	AZZANO MELLA	BS	3.875,64
1433	BAGNOLO MELLA	BS	12.511,37
1434	BAGOLINO	BS	10.963,40
1435	BARBARIGA	BS	5.569,64
1436	BARGHE	BS	1.074,58
1437	BASSANO BRESCIANO	BS	10.093,25
1438	BEDIZZOLE	BS	12.071,98
1439	BERLINGO	BS	3.166,68
1440	BERZO DEMO	BS	4.415,08
1441	BERZO INFERIORE	BS	7.026,27
1442	BIENNO	BS	13.005,85
1443	BIONE	BS	7.834,45
1444	BORGO SAN GIACOMO	BS	4.177,91
1445	BORGOSATOLLO	BS	6.620,47
1446	BORNO	BS	4.324,19
1447	BOTTICINO	BS	12.335,95
1448	BOVEGNO	BS	1.575,36
1449	BOVEZZO	BS	13.314,64
1450	BRANDICO	BS	1.171,01
1451	BRAONE	BS	1.188,46
1452	BRENO	BS	12.223,08

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
1453	BRESCIA	BS	339.357,96
1454	BRIONE	BS	1.066,47
1455	CAINO	BS	4.500,64
1456	CALCINATO	BS	17.001,31
1457	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS	3.367,35
1458	CALVISANO	BS	18.035,87
1459	CAPO DI PONTE	BS	6.331,90
1460	CAPOVALLE	BS	1.638,78
1461	CAPRIANO DEL COLLE	BS	4.861,01
1462	CAPRIOLO	BS	7.828,93
1463	CARPENEDOLO	BS	6.056,45
1464	CASTEGNATO	BS	9.609,91
1465	CASTEL MELLA	BS	9.752,52
1466	CASTELCOVATI	BS	5.106,73
1467	CASTENEDOLO	BS	11.973,77
1468	CASTO	BS	10.440,63
1469	CASTREZZATO	BS	5.060,55
1470	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	16.405,61
1471	CEDEGOLO	BS	13.979,76
1472	CELLATICA	BS	26.409,99
1473	CERVENO	BS	2.991,36
1474	CETO	BS	6.736,65
1475	CEVO	BS	5.516,07
1476	CHIARI	BS	28.274,52
1477	CIGOLE	BS	7.010,91
1478	CIMBERGO	BS	771,87
1479	CIVIDATE CAMUNO	BS	17.491,30
1480	COCCAGLIO	BS	7.920,56
1481	COLLEBEATO	BS	17.057,83
1482	COLLIO	BS	6.467,14
1483	COLOGNE	BS	12.458,30
1484	COMEZZANO-CIZZAGO	BS	3.703,11
1485	CONCESIO	BS	29.191,05
1486	CORTE FRANCA	BS	9.983,83
1487	CORTENO GOLGI	BS	8.184,38
1488	CORZANO	BS	2.714,92
1489	DARFO BOARIO TERME	BS	13.514,68
1490	DELLO	BS	6.277,92
1491	DESENZANO DEL GARDA	BS	65.062,59
1492	EDOLO	BS	26.676,78
1493	ERBUSCO	BS	12.031,97
1494	ESINE	BS	3.255,52
1495	FIESSE	BS	5.068,59
1496	FLERO	BS	9.799,83
1497	GAMBARA	BS	8.634,53
1498	GARDONE RIVIERA	BS	16.067,89
1499	GARDONE VAL TROMPIA	BS	12.885,75

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
1500	GARGNANO	BS	9.683,86
1501	GAVARDO	BS	6.521,37
1502	GHEDI	BS	16.769,03
1503	GIANICO	BS	4.817,66
1504	GOTTOLENGO	BS	5.703,42
1505	GUSSAGO	BS	17.573,82
1506	IDRO	BS	12.887,08
1507	INCUDINE	BS	1.072,17
1508	IRMA	BS	622,08
1509	ISEO	BS	18.671,73
1510	ISORELLA	BS	12.046,23
1511	LAVENONE	BS	4.681,30
1512	LENO	BS	12.564,55
1513	LIMONE SUL GARDA	BS	4.014,96
1514	LODRINO	BS	7.095,42
1515	LOGRATO	BS	8.288,05
1516	LONATO DEL GARDA	BS	19.345,61
1517	LONGHENA	BS	3.924,29
1518	LOSINE	BS	739,69
1519	LOZIO	BS	1.853,03
1520	LUMEZZANE	BS	59.611,98
1521	MACLODIO	BS	2.580,13
1522	MAGASA	BS	960,83
1523	MAIRANO	BS	3.380,97
1524	MALEGNO	BS	6.629,93
1525	MALONNO	BS	6.918,75
1526	MANERBA DEL GARDA	BS	16.456,12
1527	MANERBIO	BS	12.773,96
1528	MARCHENO	BS	12.738,07
1529	MARMENTINO	BS	1.273,76
1530	MARONE	BS	7.896,97
1531	MAZZANO	BS	10.712,57
1532	MILZANO	BS	4.438,47
1533	MONIGA DEL GARDA	BS	3.803,88
1534	MONNO	BS	614,16
1535	MONTE ISOLA	BS	5.177,14
1536	MONTICELLI BRUSATI	BS	17.373,70
1537	MONTICHIARI	BS	19.177,17
1538	MONTIRONE	BS	5.593,99
1539	MURA	BS	4.155,75
1540	MUSCOLINE	BS	2.999,93
1541	NAVE	BS	6.039,25
1542	NIARDO	BS	4.403,53
1543	NUVOLENTO	BS	10.978,78
1544	NUVOLERA	BS	5.785,07
1545	ODOLO	BS	17.168,24
1546	OFFLAGA	BS	8.154,81
1547	OME	BS	9.651,14
1548	ONO SAN PIETRO	BS	3.605,28
1549	ORZINUOVI	BS	11.273,16
1550	ORZIVECCHI	BS	4.870,64
1551	OSPITALETTO	BS	23.501,20
1552	OSSIMO	BS	3.257,06
1553	PADENGHE SUL GARDA	BS	30.761,12
1554	PADERNO FRANCIACORTA	BS	6.971,80
1555	PAISCO LOVENO	BS	1.875,28
1556	PAITONE	BS	7.274,37
1557	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS	22.940,20
1558	PARATICO	BS	11.323,48
1559	PASPARDO	BS	1.549,68
1560	PASSIRANO	BS	6.074,94
1561	PAVONE DEL MELLA	BS	8.711,62
1562	PERTICA ALTA	BS	2.798,61
1563	PERTICA BASSA	BS	1.696,16
1564	PEZZAZE	BS	5.087,61
1565	PIAN CAMUNO	BS	11.968,97
1566	PIANCOGNO	BS	4.430,91
1567	PISOGNE	BS	8.622,29
1568	POLAVENO	BS	3.645,56
1569	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	3.339,24
1570	POMPIANO	BS	12.311,95
1571	PONCARALE	BS	4.611,27
1572	PONTE DI LEGNO	BS	30.019,71
1573	PONTEVICO	BS	5.917,87
1574	PONTOGLIO	BS	4.610,10
1575	POZZOLENGO	BS	3.547,35
1576	PRALBOINO	BS	12.366,63
1577	PRESEGLIE	BS	6.968,32
1578	PREVALLE	BS	8.462,12
1579	PROVAGLIO D'ISEO	BS	6.059,83
1580	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	3.208,86
1581	PUEGNAGO SUL GARDA	BS	3.617,66
1582	QUINZANO D'OGLIO	BS	7.460,66
1583	REMEDELLO	BS	5.476,06
1584	REZZATO	BS	13.485,05
1585	ROCCAFRANCA	BS	3.925,71
1586	RODENGO SAIANO	BS	22.007,16
1587	ROÈ VOLCIANO	BS	11.987,65
1588	RONCADELLE	BS	11.923,94
1589	ROVATO	BS	16.801,42
1590	RUDIANO	BS	9.351,35
1591	SABBIO CHIESE	BS	18.351,15
1592	SALE MARASINO	BS	13.343,19
1593	SALÒ	BS	28.706,06
1594	SAN FELICE DEL BENACO	BS	16.031,90

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
1595	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	3.140,46
1596	SAN PAOLO	BS	7.434,59
1597	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	24.264,59
1598	SAREZZO	BS	23.203,29
1599	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	6.655,65
1600	SELLERO	BS	5.468,77
1601	SENIGA	BS	1.349,52
1602	SERLE	BS	3.250,28
1603	SIRMIONE	BS	31.274,91
1604	SOIANO DEL LAGO	BS	1.533,54
1605	SONICO	BS	3.657,92
1606	SULZANO	BS	7.073,25
1607	TAVERNOLE SUL MELLA	BS	5.742,22
1608	TEMÙ	BS	2.921,13
1609	TIGNALE	BS	1.937,17
1610	TORBOLE CASAGLIA	BS	5.139,80
1611	TOSCOLANO-MADERNO	BS	23.420,59
1612	TRAVAGLIATO	BS	9.919,72
1613	TREMOSINE SUL GARDA	BS	7.028,44
1614	TRENZANO	BS	3.648,04
1615	TREVISO BRESCIANO	BS	2.106,25
1616	URAGO D'OGLIO	BS	13.238,96
1617	VALLIO TERME	BS	3.860,18
1618	VALVESTINO	BS	610,63
1619	VEROLANUOVA	BS	5.879,44
1620	VEROLAVECCHIA	BS	3.382,02
1621	VESTONE	BS	12.205,40
1622	VEZZA D'OGLIO	BS	1.754,22
1623	VILLA CARCINA	BS	9.173,25
1624	VILLACHIARA	BS	1.482,92
1625	VILLANUOVA SUL CLISI	BS	5.852,68
1626	VIONE	BS	882,83
1627	VISANO	BS	3.895,59
1628	VOBARNO	BS	13.724,12
1629	ZONE	BS	2.915,56
1630	ALBAVILLA	CO	4.741,29
1631	ALBESE CON CASSANO	CO	12.764,02
1632	ALBIOLO	CO	2.384,90
1633	ALSERIO	CO	4.911,56
1634	ALTA VALLE INTELVI	CO	5.736,18
1635	ALZATE BRIANZA	CO	9.639,94
1636	ANZANO DEL PARCO	CO	11.092,84
1637	APPIANO GENTILE	CO	19.909,80
1638	ARGEGNO	CO	1.430,22
1639	AROSIO	CO	4.429,12
1640	ASSO	CO	6.584,94
1641	BARNI	CO	1.687,51

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
1642	BELLAGIO	CO	24.253,87
1643	BENE LARIO	CO	768,70
1644	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO	5.227,74
1645	BINAGO	CO	7.364,14
1646	BIZZARONE	CO	1.205,37
1647	BLESSAGNO	CO	898,83
1648	BLEVIO	CO	1.665,36
1649	BREGNANO	CO	3.843,79
1650	BRENNA	CO	7.811,10
1651	BRIENNO	CO	3.435,90
1652	BRUNATE	CO	2.135,84
1653	BULGAROGRASSO	CO	3.157,84
1654	CABIATE	CO	9.308,39
1655	CADORAGO	CO	5.849,49
1656	CAGLIO	CO	817,10
1657	CAMPIONE D'ITALIA	CO	21.535,32
1658	CANTÙ	CO	45.938,36
1659	CANZO	CO	9.016,77
1660	CAPIAGO INTIMIANO	CO	6.033,87
1661	CARATE URIO	CO	1.979,45
1662	CARBONATE	CO	14.559,74
1663	CARIMATE	CO	25.517,23
1664	CARLAZZO	CO	2.734,15
1665	CARUGO	CO	5.161,28
1666	CASLINO D'ERBA	CO	6.797,14
1667	CASNATE CON BERNATE	CO	28.599,48
1668	CASSINA RIZZARDI	CO	12.825,39
1669	CASTELMARTE	CO	4.268,30
1670	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	2.855,02
1671	CAVARGNA	CO	2.063,52
1672	CENTRO VALLE INTELVI	CO	7.021,24
1673	CERANO D'INTELVI	CO	2.316,00
1674	CERMENATE	CO	12.379,02
1675	CERNOBBIO	CO	10.051,18
1676	CIRIMIDO	CO	3.462,76
1677	CLAINO CON OSTENO	CO	1.802,28
1678	COLONNO	CO	3.724,17
1679	COLVERDE	CO	5.961,90
1680	COMO	CO	194.177,85
1681	CORRIDO	CO	1.049,37
1682	CREMIA	CO	3.369,79
1683	CUCCIAGO	CO	11.439,44
1684	CUSINO	CO	201,09
1685	DIZZASCO	CO	818,12
1686	DOMASO	CO	1.574,51
1687	DONGO	CO	12.998,72
1688	DOSSO DEL LIRO	CO	650,63

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
1689	ERBA	CO	42.355,06
1690	EUPILIO	CO	7.390,39
1691	FAGGETO LARIO	CO	937,36
1692	FALOPPIO	CO	2.827,06
1693	FENEGRÒ	CO	8.334,83
1694	FIGINO SERENZA	CO	9.911,24
1695	FINO MORNASCO	CO	9.111,99
1696	GARZENO	CO	5.412,16
1697	GERA LARIO	CO	2.131,40
1698	GRANDATE	CO	21.499,88
1699	GRANDOLA ED UNITI	CO	1.264,41
1700	GRAVEDONA ED UNITI	CO	11.641,52
1701	GRIANTE	CO	341,72
1702	GUANZATE	CO	10.792,50
1703	INVERIGO	CO	22.374,79
1704	LAGLIO	CO	1.871,23
1705	LAINO	CO	885,25
1706	LAMBRUGO	CO	10.532,27
1707	LASNIGO	CO	3.180,67
1708	LEZZENO	CO	1.835,31
1709	LIMIDO COMASCO	CO	3.964,24
1710	LIPOMO	CO	8.485,71
1711	LIVO	CO	2.175,60
1712	LOCATE VARESINO	CO	9.968,92
1713	LOMAZZO	CO	9.335,24
1714	LONGONE AL SEGRINO	CO	5.190,47
1715	LUISAGO	CO	11.039,49
1716	LURAGO D'ERBA	CO	10.836,99
1717	LURAGO MARINONE	CO	5.308,12
1718	LURATE CACCIVIO	CO	7.980,20
1719	MAGREGLIO	CO	1.633,00
1720	MARIANO COMENSE	CO	28.990,55
1721	MASLIANICO	CO	10.109,11
1722	MENAGGIO	CO	21.095,40
1723	MERONE	CO	9.270,24
1724	MOLTRASIO	CO	2.707,39
1725	MONGUZZO	CO	9.082,92
1726	MONTANO LUCINO	CO	11.406,96
1727	MONTEMEZZO	CO	1.561,59
1728	MONTORFANO	CO	12.616,88
1729	MOZZATE	CO	7.015,53
1730	MUSSO	CO	3.357,06
1731	NESSO	CO	839,50
1732	NOVEDRATE	CO	13.655,98
1733	OLGIATE COMASCO	CO	10.195,90
1734	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO	5.642,58
1735	ORSENIGO	CO	17.601,51
1736	PEGLIO	CO	769,58
1737	PIANELLO DEL LARIO	CO	1.001,83
1738	PIGRA	CO	3.676,69
1739	PLESIO	CO	1.015,15
1740	POGNANA LARIO	CO	3.812,83
1741	PONNA	CO	862,32
1742	PONTE LAMBRO	CO	8.220,48
1743	PORLEZZA	CO	4.891,09
1744	PROSERPIO	CO	4.343,95
1745	PUSIANO	CO	3.750,51
1746	REZZAGO	CO	400,31
1747	RODERO	CO	1.080,39
1748	RONAGO	CO	865,17
1749	ROVELLASCA	CO	9.861,85
1750	ROVELLO PORRO	CO	5.135,55
1751	SALA COMACINA	CO	843,77
1752	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	815,80
1753	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	12.904,14
1754	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO	1.581,67
1755	SAN SIRO	CO	2.864,06
1756	SCHIGNANO	CO	938,72
1757	SENNA COMASCO	CO	7.612,95
1758	SOLBIATE CON CAGNO	CO	4.340,77
1759	SORICO	CO	1.935,09
1760	SORMANO	CO	1.306,92
1761	STAZZONA	CO	1.598,75
1762	TAVERNERIO	CO	5.357,91
1763	TORNO	CO	1.204,71
1764	TREMEZZINA	CO	2.621,68
1765	TREZZONE	CO	243,63
1766	TURATE	CO	19.750,22
1767	UGGIATE-TREVANO	CO	3.087,54
1768	VAL REZZO	CO	518,86
1769	VALBRONA	CO	7.530,28
1770	VALMOREA	CO	1.845,22
1771	VALSOLDA	CO	1.785,99
1772	VELESO	CO	441,67
1773	VENIANO	CO	5.997,67
1774	VERCANA	CO	2.767,29
1775	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO	25.578,64
1776	VILLA GUARDIA	CO	10.241,29
1777	ZELBIO	CO	517,29
1778	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	3.026,42
1779	AGNADELLO	CR	3.837,37
1780	ANNICCO	CR	2.215,55
1781	AZZANELLO	CR	3.554,80
1782	BAGNOLO CREMASCO	CR	4.967,99
1783	BONEMERSE	CR	4.060,18

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
1784	BORDOLANO	CR	2.140,10
1785	CALVATONE	CR	1.890,55
1786	CAMISANO	CR	5.283,47
1787	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	3.286,25
1788	CAPERGNANICA	CR	4.002,16
1789	CAPPELLA CANTONE	CR	4.939,22
1790	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR	2.281,68
1791	CAPRALBA	CR	6.780,77
1792	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	14.958,99
1793	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR	3.575,90
1794	CASALETTO CEREDANO	CR	1.945,90
1795	CASALETTO DI SOPRA	CR	2.390,83
1796	CASALETTO VAPRIO	CR	5.223,61
1797	CASALMAGGIORE	CR	19.034,50
1798	CASALMORANO	CR	3.751,83
1799	CASTEL GABBIANO	CR	446,56
1800	CASTELDIDONE	CR	850,55
1801	CASTELLEONE	CR	11.697,07
1802	CASTELVERDE	CR	6.875,95
1803	CASTELVISCONTI	CR	1.126,28
1804	CELLA DATI	CR	3.661,52
1805	CHIEVE	CR	3.594,84
1806	CICOGNOLO	CR	5.981,56
1807	CINGIA DE' BOTTI	CR	1.376,28
1808	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	4.963,67
1809	CORTE DE' FRATI	CR	3.569,91
1810	CREDERA RUBBIANO	CR	4.508,33
1811	CREMA	CR	80.440,06
1812	CREMONA	CR	114.297,83
1813	CREMOSANO	CR	3.211,99
1814	CROTTA D'ADDA	CR	1.308,58
1815	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR	1.346,67
1816	DEROVERE	CR	1.320,21
1817	DOVERA	CR	5.353,00
1818	FIESCO	CR	1.184,19
1819	FORMIGARA	CR	2.735,96
1820	GABBIONETA-BINANUOVA	CR	2.664,12
1821	GADESCO-PIEVE DELMONA	CR	7.916,65
1822	GENIVOLTA	CR	2.128,30
1823	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	1.698,21
1824	GOMBITO	CR	1.318,37
1825	GRONTARDO	CR	1.568,89
1826	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	5.344,94
1827	GUSSOLA	CR	8.723,40
1828	ISOLA DOVARESE	CR	3.637,19
1829	IZANO	CR	8.825,31
1830	MADIGNANO	CR	10.284,98
1831	MALAGNINO	CR	4.671,07
1832	MARTIGNANA DI PO	CR	1.762,60
1833	MONTE CREMASCO	CR	3.482,89
1834	MONTODINE	CR	5.917,37
1835	MOSCAZZANO	CR	2.247,64
1836	MOTTA BALUFFI	CR	461,40
1837	OFFANENGO	CR	5.834,48
1838	OLMENETA	CR	892,30
1839	OSTIANO	CR	7.117,72
1840	PADERNO PONCHIELLI	CR	3.815,53
1841	PALAZZO PIGNANO	CR	8.829,60
1842	PANDINO	CR	9.934,87
1843	PERSICO DOSIMO	CR	8.798,11
1844	PESCAROLO ED UNITI	CR	3.885,48
1845	PESSINA CREMONESE	CR	998,66
1846	PIADENA DRIZZONA	CR	9.249,71
1847	PIANENGO	CR	5.803,96
1848	PIERANICA	CR	4.500,89
1849	PIEVE D'OLMI	CR	943,41
1850	PIEVE SAN GIACOMO	CR	1.658,23
1851	PIZZIGHETTONE	CR	8.553,53
1852	POZZAGLIO ED UNITI	CR	4.364,44
1853	QUINTANO	CR	2.110,32
1854	RICENGO	CR	2.608,85
1855	RIPALTA ARPINA	CR	1.888,47
1856	RIPALTA CREMASCA	CR	11.375,76
1857	RIPALTA GUERINA	CR	4.351,59
1858	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	3.164,80
1859	RIVOLTA D'ADDA	CR	7.980,26
1860	ROBECCO D'OGLIO	CR	3.143,74
1861	ROMANENGO	CR	3.170,34
1862	SALVIROLA	CR	3.619,17
1863	SAN BASSANO	CR	5.277,89
1864	SAN DANIELE PO	CR	2.377,53
1865	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	5.670,00
1866	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	2.428,34
1867	SCANDOLARA RAVARA	CR	876,72
1868	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR	2.102,54
1869	SERGNANO	CR	11.164,79
1870	SESTO ED UNITI	CR	6.463,26
1871	SOLAROLO RAINERIO	CR	4.123,73
1872	SONCINO	CR	23.562,60
1873	SORESINA	CR	11.568,24
1874	SOSPIRO	CR	6.320,54
1875	SPINADESCO	CR	6.933,30

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
1876	SPINEDA	CR	760,10
1877	SPINO D'ADDA	CR	6.463,19
1878	STAGNO LOMBARDO	CR	2.288,87
1879	TICENGO	CR	2.767,21
1880	TORLINO VIMERCATI	CR	2.074,91
1881	TORNATA	CR	2.609,81
1882	TORRE DE' PICENARDI	CR	5.141,73
1883	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	3.563,75
1884	TRESCORE CREMASCO	CR	6.028,68
1885	TRIGOLO	CR	2.495,98
1886	VAIANO CREMASCO	CR	7.645,19
1887	VAILATE	CR	7.486,04
1888	VESCOVATO	CR	3.185,70
1889	VOLONGO	CR	2.980,29
1890	VOLTIDO	CR	1.576,90
1891	ABBADIA LARIANA	LC	5.755,98
1892	AIRUNO	LC	10.883,13
1893	ANNONE DI BRIANZA	LC	10.488,90
1894	BALLABIO	LC	14.005,00
1895	BARZAGO	LC	10.493,40
1896	BARZANÒ	LC	14.957,11
1897	BARZIO	LC	11.615,09
1898	BELLANO	LC	8.226,06
1899	BOSISIO PARINI	LC	7.391,73
1900	BRIVIO	LC	14.954,06
1901	BULCIAGO	LC	12.916,02
1902	CALCO	LC	11.078,13
1903	CALOLZIOCORTE	LC	17.995,82
1904	CARENNO	LC	3.727,85
1905	CASARGO	LC	2.683,57
1906	CASATENOVO	LC	24.661,77
1907	CASSAGO BRIANZA	LC	20.337,94
1908	CASSINA VALSASSINA	LC	1.062,25
1909	CASTELLO DI BRIANZA	LC	12.806,41
1910	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	15.162,12
1911	CESANA BRIANZA	LC	11.746,17
1912	CIVATE	LC	18.055,35
1913	COLICO	LC	21.795,23
1914	COLLE BRIANZA	LC	10.036,89
1915	CORTENOVA	LC	11.925,19
1916	COSTA MASNAGA	LC	12.031,56
1917	CRANDOLA VALSASSINA	LC	355,96
1918	CREMELLA	LC	5.559,77
1919	CREMENO	LC	4.139,44
1920	DERVIO	LC	10.198,23
1921	DOLZAGO	LC	15.935,20
1922	DORIO	LC	3.882,27

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
1923	ELLO	LC	6.713,08
1924	ERVE	LC	2.458,32
1925	ESINO LARIO	LC	1.960,05
1926	GALBIATE	LC	18.478,40
1927	GARBAGNATE MONASTERO	LC	10.369,07
1928	GARLATE	LC	9.877,72
1929	IMBERSAGO	LC	10.177,21
1930	INTROBIO	LC	1.194,60
1931	LA VALLETTA BRIANZA	LC	20.362,11
1932	LECCO	LC	141.111,30
1933	LIERNA	LC	7.912,88
1934	LOMAGNA	LC	10.686,14
1935	MALGRATE	LC	18.979,70
1936	MANDELLO DEL LARIO	LC	22.090,40
1937	MARGNO	LC	1.353,62
1938	MERATE	LC	50.686,59
1939	MISSAGLIA	LC	17.248,10
1940	MOGGIO	LC	4.686,48
1941	MOLTENO	LC	16.608,77
1942	MONTE MARENZO	LC	11.908,24
1943	MONTEVECCHIA	LC	5.043,60
1944	MONTICELLO BRIANZA	LC	21.930,96
1945	MORTERONE	LC	151,83
1946	NIBIONNO	LC	10.806,46
1947	OGGIONO	LC	24.786,11
1948	OLGIATE MOLGORA	LC	5.718,32
1949	OLGINATE	LC	9.302,03
1950	OLIVETO LARIO	LC	1.492,64
1951	OSNAGO	LC	28.689,43
1952	PADERNO D'ADDA	LC	18.299,26
1953	PAGNONA	LC	2.976,49
1954	PARLASCO	LC	533,32
1955	PASTURO	LC	710,89
1956	PERLEDO	LC	1.576,76
1957	PESCATE	LC	5.541,46
1958	PREMANA	LC	7.925,00
1959	PRIMALUNA	LC	1.247,06
1960	ROBBIATE	LC	4.491,92
1961	ROGENO	LC	5.310,30
1962	SANTA MARIA HOÈ	LC	11.282,07
1963	SIRONE	LC	3.777,22
1964	SIRTORI	LC	14.951,62
1965	SUEGLIO	LC	250,92
1966	SUELLO	LC	9.113,46
1967	TACENO	LC	3.054,98
1968	VALGREGHENTINO	LC	11.190,59
1969	VALMADRERA	LC	27.883,89
1970	VALVARRONE	LC	3.722,77

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
1971	VARENNA	LC	2.197,66
1972	VERCURAGO	LC	12.898,91
1973	VERDERIO	LC	17.903,05
1974	VIGANÒ	LC	8.990,70
1975	ABBADIA CERRETO	LO	105,02
1976	BERTONICO	LO	1.747,50
1977	BOFFALORA D'ADDA	LO	3.328,37
1978	BORGHETTO LODIGIANO	LO	6.485,89
1979	BORGO SAN GIOVANNI	LO	2.791,13
1980	BREMBIO	LO	5.211,58
1981	CASALETTO LODIGIANO	LO	2.171,62
1982	CASALMAIOCCO	LO	4.455,89
1983	CASALPUSTERLENGO	LO	18.424,62
1984	CASELLE LANDI	LO	4.576,51
1985	CASELLE LURANI	LO	3.404,39
1986	CASTELGERUNDO	LO	3.079,99
1987	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	1.531,90
1988	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	12.413,24
1989	CASTIRAGA VIDARDO	LO	3.091,10
1990	CAVENAGO D'ADDA	LO	7.395,92
1991	CERVIGNANO D'ADDA	LO	1.749,94
1992	CODOGNO	LO	38.206,01
1993	COMAZZO	LO	1.877,52
1994	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	6.255,18
1995	CORNO GIOVINE	LO	4.816,02
1996	CORNOVECCHIO	LO	2.289,28
1997	CORTE PALASIO	LO	720,44
1998	CRESPIATICA	LO	1.519,95
1999	FOMBIO	LO	9.841,00
2000	GALGAGNANO	LO	1.531,87
2001	GRAFFIGNANA	LO	7.573,83
2002	GUARDAMIGLIO	LO	14.869,92
2003	LIVRAGA	LO	10.674,53
2004	LODI	LO	83.612,09
2005	LODI VECCHIO	LO	6.482,32
2006	MACCASTORNA	LO	396,07
2007	MAIRAGO	LO	3.514,51
2008	MALEO	LO	5.113,49
2009	MARUDO	LO	1.332,43
2010	MASSALENGO	LO	6.265,70
2011	MELETI	LO	1.767,24
2012	MERLINO	LO	5.465,36
2013	MONTANASO LOMBARDO	LO	21.946,93
2014	MULAZZANO	LO	2.672,94
2015	ORIO LITTA	LO	2.507,13
2016	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	12.589,73
2017	OSSAGO LODIGIANO	LO	3.558,59
2018	PIEVE FISSIRAGA	LO	13.967,36
2019	SALERANO SUL LAMBRO	LO	2.722,29
2020	SAN FIORANO	LO	4.483,80
2021	SAN MARTINO IN STRADA	LO	14.404,50
2022	SAN ROCCO AL PORTO	LO	9.211,54
2023	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	11.603,72
2024	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	4.337,11
2025	SECUGNAGO	LO	5.791,03
2026	SENNA LODIGIANA	LO	4.612,54
2027	SOMAGLIA	LO	10.794,66
2028	SORDIO	LO	3.498,42
2029	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	6.223,34
2030	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	4.646,45
2031	TURANO LODIGIANO	LO	2.330,28
2032	VALERA FRATTA	LO	1.425,89
2033	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	1.902,46
2034	ZELO BUON PERSICO	LO	7.017,55
2035	AGRATE BRIANZA	MB	44.107,28
2036	AICURZIO	MB	12.304,30
2037	ALBIATE	MB	9.714,14
2038	ARCORE	MB	55.974,10
2039	BARLASSINA	MB	11.815,77
2040	BELLUSCO	MB	12.501,02
2041	BERNAREGGIO	MB	17.608,61
2042	BESANA IN BRIANZA	MB	30.327,27
2043	BIASSONO	MB	20.718,10
2044	BOVISIO-MASCIAGO	MB	16.656,20
2045	BRIOSCO	MB	15.254,03
2046	BRUGHERIO	MB	82.783,81
2047	BURAGO DI MOLGORA	MB	23.435,83
2048	BUSNAGO	MB	8.954,27
2049	CAMPARADA	MB	9.993,41
2050	CAPONAGO	MB	18.988,86
2051	CARATE BRIANZA	MB	37.640,66
2052	CARNATE	MB	11.176,19
2053	CAVENAGO DI BRIANZA	MB	12.815,55
2054	CERIANO LAGHETTO	MB	7.839,99
2055	CESANO MADERNO	MB	31.853,89
2056	COGLIATE	MB	6.418,54
2057	CONCOREZZO	MB	33.055,35
2058	CORNATE D'ADDA	MB	11.279,14
2059	CORREZZANA	MB	11.834,41
2060	DESIO	MB	47.094,32
2061	GIUSSANO	MB	19.001,32
2062	LAZZATE	MB	9.637,22
2063	LENTATE SUL SEVESO	MB	18.386,72

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
2064	LESMO	MB	18.229,38
2065	LIMBIATE	MB	61.166,80
2066	LISSONE	MB	35.552,35
2067	MACHERIO	MB	6.730,86
2068	MEDA	MB	46.519,78
2069	MEZZAGO	MB	7.632,20
2070	MISINTO	MB	7.849,48
2071	MONZA	MB	313.059,66
2072	MUGGIÒ	MB	21.506,35
2073	NOVA MILANESE	MB	22.576,72
2074	ORNAGO	MB	10.951,68
2075	RENATE	MB	14.734,25
2076	RONCELLO	MB	4.645,37
2077	RONCO BRIANTINO	MB	9.623,85
2078	SEREGNO	MB	49.362,34
2079	SEVESO	MB	22.060,03
2080	SOVICO	MB	6.982,68
2081	SULBIATE	MB	21.221,81
2082	TRIUGGIO	MB	15.277,92
2083	USMATE VELATE	MB	18.136,66
2084	VAREDO	MB	25.372,77
2085	VEDANO AL LAMBRO	MB	24.301,89
2086	VEDUGGIO CON COLZANO	MB	20.820,43
2087	VERANO BRIANZA	MB	18.051,11
2088	VILLASANTA	MB	37.770,69
2089	VIMERCATE	MB	68.244,30
2090	ABBIATEGRASSO	MI	32.690,13
2091	ALBAIRATE	MI	24.852,41
2092	ARCONATE	MI	7.096,01
2093	ARESE	MI	66.016,72
2094	ARLUNO	MI	21.008,82
2095	ASSAGO	MI	50.799,43
2096	BARANZATE	MI	11.713,86
2097	BAREGGIO	MI	13.243,98
2098	BASIANO	MI	11.956,99
2099	BASIGLIO	MI	31.049,99
2100	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	8.225,06
2101	BERNATE TICINO	MI	11.603,17
2102	BESATE	MI	1.962,39
2103	BINASCO	MI	11.215,91
2104	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	17.220,85
2105	BOLLATE	MI	46.697,27
2106	BRESSO	MI	33.041,15
2107	BUBBIANO	MI	3.627,92
2108	BUCCINASCO	MI	67.853,54
2109	BUSCATE	MI	13.945,21
2110	BUSSERO	MI	20.562,31
2111	BUSTO GAROLFO	MI	22.947,60
2112	CALVIGNASCO	MI	5.536,19
2113	CAMBIAGO	MI	12.860,79
2114	CANEGRATE	MI	14.396,71
2115	CARPIANO	MI	23.651,63
2116	CARUGATE	MI	28.339,08
2117	CASARILE	MI	13.515,27
2118	CASOREZZO	MI	5.116,24
2119	CASSANO D'ADDA	MI	22.709,06
2120	CASSINA DE' PECCHI	MI	29.162,28
2121	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	11.822,49
2122	CASTANO PRIMO	MI	8.384,70
2123	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	77.544,84
2124	CERRO AL LAMBRO	MI	16.324,41
2125	CERRO MAGGIORE	MI	26.398,75
2126	CESANO BOSCONE	MI	58.736,59
2127	CESATE	MI	10.290,11
2128	CINISELLO BALSAMO	MI	96.754,05
2129	CISLIANO	MI	4.318,07
2130	COLOGNO MONZESE	MI	54.366,88
2131	COLTURANO	MI	2.516,49
2132	CORBETTA	MI	39.685,24
2133	CORMANO	MI	27.624,66
2134	CORNAREDO	MI	42.851,21
2135	CORSICO	MI	98.392,45
2136	CUGGIONO	MI	8.888,49
2137	CUSAGO	MI	31.354,89
2138	CUSANO MILANINO	MI	27.777,21
2139	DAIRAGO	MI	4.724,11
2140	DRESANO	MI	8.293,13
2141	GAGGIANO	MI	21.190,32
2142	GARBAGNATE MILANESE	MI	26.875,48
2143	GESSATE	MI	14.833,64
2144	GORGONZOLA	MI	30.448,85
2145	GREZZAGO	MI	12.517,66
2146	GUDO VISCONTI	MI	4.355,63
2147	INVERUNO	MI	17.008,56
2148	INZAGO	MI	18.682,00
2149	LACCHIARELLA	MI	20.881,85
2150	LAINATE	MI	77.034,74
2151	LEGNANO	MI	129.182,03
2152	LISCATE	MI	25.248,87
2153	LOCATE DI TRIULZI	MI	20.941,77
2154	MAGENTA	MI	61.909,99
2155	MAGNAGO	MI	16.848,87
2156	MARCALLO CON CASONE	MI	15.942,26
2157	MASATE	MI	3.265,19

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
2158	MEDIGLIA	MI	10.687,59
2159	MELEGNANO	MI	22.117,61
2160	MELZO	MI	41.965,59
2161	MESERO	MI	10.047,85
2162	MILANO	MI	2.114.693,71
2163	MORIMONDO	MI	6.567,84
2164	MOTTA VISCONTI	MI	4.957,13
2165	NERVIANO	MI	38.777,75
2166	NOSATE	MI	3.864,40
2167	NOVATE MILANESE	MI	54.409,89
2168	NOVIGLIO	MI	5.067,16
2169	OPERA	MI	36.707,51
2170	OSSONA	MI	12.760,04
2171	OZZERO	MI	9.525,62
2172	PADERNO DUGNANO	MI	107.762,72
2173	PANTIGLIATE	MI	6.204,25
2174	PARABIAGO	MI	62.761,60
2175	PAULLO	MI	9.024,69
2176	PERO	MI	17.408,94
2177	PESCHIERA BORROMEO	MI	89.544,89
2178	PESSANO CON BORNAGO	MI	22.225,33
2179	PIEVE EMANUELE	MI	30.164,81
2180	PIOLTELLO	MI	35.594,14
2181	POGLIANO MILANESE	MI	14.902,78
2182	POZZO D'ADDA	MI	8.147,44
2183	POZZUOLO MARTESANA	MI	11.675,39
2184	PREGNANA MILANESE	MI	10.848,39
2185	RESCALDINA	MI	43.886,53
2186	RHO	MI	125.083,22
2187	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	14.685,49
2188	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	9.753,13
2189	RODANO	MI	20.312,31
2190	ROSATE	MI	5.460,84
2191	ROZZANO	MI	46.719,56
2192	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	12.936,10
2193	SAN DONATO MILANESE	MI	124.798,65
2194	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	9.749,03
2195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	33.863,74
2196	SAN VITTORE OLONA	MI	8.380,83
2197	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	9.692,39
2198	SANTO STEFANO TICINO	MI	10.941,48
2199	SEDRIANO	MI	13.331,66
2200	SEGRATE	MI	149.035,54
2201	SENAGO	MI	18.509,41
2202	SESTO SAN GIOVANNI	MI	159.337,28
2203	SETTALA	MI	13.359,48

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
2204	SETTIMO MILANESE	MI	32.564,53
2205	SOLARO	MI	21.237,90
2206	TREZZANO ROSA	MI	12.904,44
2207	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	63.829,89
2208	TREZZO SULL'ADDA	MI	17.407,92
2209	TRIBIANO	MI	22.791,30
2210	TRUCCAZZANO	MI	9.543,21
2211	TURBIGO	MI	23.151,74
2212	VANZAGHELLO	MI	6.770,69
2213	VANZAGO	MI	8.466,54
2214	VAPRIO D'ADDA	MI	6.645,15
2215	VERMEZZO CON ZELO	MI	2.863,09
2216	VERNATE	MI	10.786,08
2217	VIGNATE	MI	18.556,18
2218	VILLA CORTESE	MI	7.868,16
2219	VIMODRONE	MI	74.949,25
2220	VITTUONE	MI	12.790,29
2221	VIZZOLO PREDABISSI	MI	5.458,80
2222	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	10.804,33
2223	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	7.817,82
2224	ASOLA	MN	10.614,90
2225	BAGNOLO SAN VITO	MN	13.896,43
2226	BORGO MANTOVANO	MN	16.680,37
2227	BORGO VIRGILIO	MN	25.949,03
2228	BORGOCARBONARA	MN	12.780,87
2229	BOZZOLO	MN	6.311,26
2230	CANNETO SULL'OGLIO	MN	11.378,48
2231	CASALMORO	MN	11.704,97
2232	CASALOLDO	MN	6.950,10
2233	CASALROMANO	MN	3.278,63
2234	CASTEL D'ARIO	MN	15.069,96
2235	CASTEL GOFFREDO	MN	27.872,81
2236	CASTELBELFORTE	MN	10.757,67
2237	CASTELLUCCHIO	MN	6.345,32
2238	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	26.606,24
2239	CAVRIANA	MN	4.612,64
2240	CERESARA	MN	6.318,03
2241	COMMESSAGGIO	MN	4.853,15
2242	CURTATONE	MN	24.276,64
2243	DOSOLO	MN	4.282,28
2244	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	23.993,39
2245	GAZZUOLO	MN	4.185,53
2246	GOITO	MN	13.288,95
2247	GONZAGA	MN	22.417,55
2248	GUIDIZZOLO	MN	12.762,44
2249	MAGNACAVALLO	MN	5.912,54
2250	MANTOVA	MN	287.450,45

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
2251	MARCARIA	MN	7.794,87
2252	MARIANA MANTOVANA	MN	1.402,87
2253	MARMIROLO	MN	6.136,13
2254	MEDOLE	MN	10.913,53
2255	MOGLIA	MN	12.557,62
2256	MONZAMBANO	MN	4.071,24
2257	MOTTEGGIANA	MN	15.601,10
2258	OSTIGLIA	MN	52.421,09
2259	PEGOGNAGA	MN	25.091,86
2260	PIUBEGA	MN	2.367,06
2261	POGGIO RUSCO	MN	18.099,03
2262	POMPONESCO	MN	7.179,70
2263	PONTI SUL MINCIO	MN	11.715,57
2264	PORTO MANTOVANO	MN	25.250,35
2265	QUINGENTOLE	MN	5.599,53
2266	QUISTELLO	MN	17.127,05
2267	REDONDESCO	MN	6.867,03
2268	RIVAROLO MANTOVANO	MN	7.453,22
2269	RODIGO	MN	11.362,15
2270	RONCOFERRARO	MN	15.206,97
2271	ROVERBELLA	MN	6.947,56
2272	SABBIONETA	MN	22.840,71
2273	SAN BENEDETTO PO	MN	30.449,01
2274	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN	8.356,36
2275	SAN GIORGIO BIGARELLO	MN	10.313,87
2276	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	5.695,06
2277	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	5.390,36
2278	SCHIVENOGLIA	MN	5.656,54
2279	SERMIDE E FELONICA	MN	47.468,70
2280	SERRAVALLE A PO	MN	7.173,86
2281	SOLFERINO	MN	8.270,79
2282	SUSTINENTE	MN	12.269,92
2283	SUZZARA	MN	55.245,64
2284	VIADANA	MN	17.009,82
2285	VILLIMPENTA	MN	16.221,47
2286	VOLTA MANTOVANA	MN	7.443,87
2287	ALAGNA	PV	670,39
2288	ALBAREDO ARNABOLDI	PV	620,30
2289	ALBONESE	PV	1.427,19
2290	ALBUZZANO	PV	4.458,45
2291	ARENA PO	PV	8.754,78
2292	BADIA PAVESE	PV	1.405,78
2293	BAGNARIA	PV	3.465,48
2294	BARBIANELLO	PV	1.111,39
2295	BASCAPÈ	PV	3.072,39
2296	BASTIDA PANCARANA	PV	935,38
2297	BATTUDA	PV	541,16
2298	BELGIOIOSO	PV	5.032,24
2299	BEREGUARDO	PV	7.849,39
2300	BORGARELLO	PV	3.323,79
2301	BORGO PRIOLO	PV	4.303,91
2302	BORGO SAN SIRO	PV	1.681,81
2303	BORGORATTO MORMOROLO	PV	2.586,99
2304	BORNASCO	PV	2.126,82
2305	BOSNASCO	PV	3.953,17
2306	BRALLO DI PREGOLA	PV	956,07
2307	BREME	PV	2.530,20
2308	BRESSANA BOTTARONE	PV	6.344,37
2309	BRONI	PV	9.350,01
2310	CALVIGNANO	PV	227,20
2311	CAMPOSPINOSO	PV	269,49
2312	CANDIA LOMELLINA	PV	2.727,05
2313	CANNETO PAVESE	PV	1.439,03
2314	CARBONARA AL TICINO	PV	3.118,69
2315	CASANOVA LONATI	PV	2.714,22
2316	CASATISMA	PV	5.320,48
2317	CASEI GEROLA	PV	6.751,32
2318	CASORATE PRIMO	PV	6.369,89
2319	CASSOLNOVO	PV	4.895,19
2320	CASTANA	PV	2.491,45
2321	CASTEGGIO	PV	9.159,77
2322	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV	3.224,33
2323	CASTELLO D'AGOGNA	PV	2.379,63
2324	CASTELNOVETTO	PV	706,68
2325	CAVA MANARA	PV	6.503,42
2326	CECIMA	PV	1.834,15
2327	CERANOVA	PV	1.504,77
2328	CERETTO LOMELLINA	PV	462,03
2329	CERGNAGO	PV	461,18
2330	CERTOSA DI PAVIA	PV	3.866,74
2331	CERVESINA	PV	2.290,46
2332	CHIGNOLO PO	PV	6.748,22
2333	CIGOGNOLA	PV	3.644,84
2334	CILAVEGNA	PV	8.465,34
2335	CODEVILLA	PV	8.113,39
2336	COLLI VERDI	PV	5.613,55
2337	CONFIENZA	PV	1.350,22
2338	COPIANO	PV	7.994,36
2339	CORANA	PV	2.454,87
2340	CORNALE E BASTIDA	PV	5.621,64
2341	CORTEOLONA E GENZONE	PV	17.643,66
2342	CORVINO SAN QUIRICO	PV	2.489,49
2343	COSTA DE' NOBILI	PV	380,14
2344	COZZO	PV	483,83

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
2345	CURA CARPIGNANO	PV	3.981,84
2346	DORNO	PV	4.622,27
2347	FERRERA ERBOGNONE	PV	24.959,29
2348	FILIGHERA	PV	3.634,87
2349	FORTUNAGO	PV	1.583,04
2350	FRASCAROLO	PV	3.529,26
2351	GALLIAVOLA	PV	288,82
2352	GAMBARANA	PV	338,84
2353	GAMBOLÒ	PV	8.138,82
2354	GARLASCO	PV	11.220,99
2355	GERENZAGO	PV	1.317,15
2356	GIUSSAGO	PV	4.978,17
2357	GODIASCO SALICE TERME	PV	7.545,65
2358	GOLFERENZO	PV	323,07
2359	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	2.967,49
2360	GROPELLO CAIROLI	PV	8.517,08
2361	INVERNO E MONTELEONE	PV	1.631,10
2362	LANDRIANO	PV	8.433,75
2363	LANGOSCO	PV	452,11
2364	LARDIRAGO	PV	2.689,10
2365	LINAROLO	PV	6.158,95
2366	LIRIO	PV	437,75
2367	LOMELLO	PV	2.794,34
2368	LUNGAVILLA	PV	5.212,86
2369	MAGHERNO	PV	1.575,95
2370	MARCIGNAGO	PV	2.466,32
2371	MARZANO	PV	2.023,33
2372	MEDE	PV	5.070,49
2373	MENCONICO	PV	2.642,69
2374	MEZZANA BIGLI	PV	3.288,23
2375	MEZZANA RABATTONE	PV	1.801,22
2376	MEZZANINO	PV	4.847,61
2377	MIRADOLO TERME	PV	4.675,55
2378	MONTALTO PAVESE	PV	2.816,56
2379	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	4.047,25
2380	MONTECALVO VERSIGGIA	PV	595,60
2381	MONTESCANO	PV	686,97
2382	MONTESEGALE	PV	3.034,80
2383	MONTICELLI PAVESE	PV	1.017,96
2384	MONTÙ BECCARIA	PV	3.705,62
2385	MORNICO LOSANA	PV	1.905,97
2386	MORTARA	PV	18.534,32
2387	NICORVO	PV	242,78
2388	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	2.831,39
2389	OLIVA GESSI	PV	1.109,56
2390	OTTOBIANO	PV	1.017,26

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
2391	PALESTRO	PV	2.026,07
2392	PANCARANA	PV	1.303,37
2393	PARONA	PV	14.814,57
2394	PAVIA	PV	201.097,46
2395	PIETRA DE' GIORGI	PV	1.173,26
2396	PIEVE ALBIGNOLA	PV	822,74
2397	PIEVE DEL CAIRO	PV	3.649,76
2398	PIEVE PORTO MORONE	PV	5.773,85
2399	PINAROLO PO	PV	711,14
2400	PIZZALE	PV	3.855,96
2401	PONTE NIZZA	PV	3.195,61
2402	PORTALBERA	PV	3.155,71
2403	REA	PV	3.150,33
2404	REDAVALLE	PV	3.069,01
2405	RETORBIDO	PV	6.039,46
2406	RIVANAZZANO TERME	PV	6.382,14
2407	ROBBIO	PV	6.254,58
2408	ROBECCO PAVESE	PV	2.344,56
2409	ROCCA DE' GIORGI	PV	1.273,04
2410	ROCCA SUSELLA	PV	1.022,67
2411	ROGNANO	PV	489,99
2412	ROMAGNESE	PV	4.892,57
2413	RONCARO	PV	1.711,81
2414	ROSASCO	PV	2.326,55
2415	ROVESCALA	PV	1.229,08
2416	SAN CIPRIANO PO	PV	1.700,57
2417	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	1.613,38
2418	SAN GENESIO ED UNITI	PV	17.425,15
2419	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	1.244,63
2420	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	9.730,50
2421	SAN ZENONE AL PO	PV	608,67
2422	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	15.166,18
2423	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV	7.212,69
2424	SANTA GIULETTA	PV	4.180,69
2425	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	2.557,02
2426	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	5.337,06
2427	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	637,57
2428	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	796,47
2429	SARTIRANA LOMELLINA	PV	3.741,19
2430	SCALDASOLE	PV	735,49
2431	SEMIANA	PV	225,60
2432	SILVANO PIETRA	PV	1.707,16
2433	SIZIANO	PV	7.678,72
2434	SOMMO	PV	1.997,85
2435	SPESSA	PV	372,74

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
2436	STRADELLA	PV	16.082,25
2437	SUARDI	PV	2.698,82
2438	TORRAZZA COSTE	PV	6.511,09
2439	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	1.744,23
2440	TORRE D'ARESE	PV	668,57
2441	TORRE DE' NEGRI	PV	687,13
2442	TORRE D'ISOLA	PV	12.699,56
2443	TORREVECCHIA PIA	PV	3.472,39
2444	TORRICELLA VERZATE	PV	4.311,77
2445	TRAVACÒ SICCOMARIO	PV	15.813,13
2446	TRIVOLZIO	PV	7.799,87
2447	TROMELLO	PV	3.144,52
2448	TROVO	PV	1.160,56
2449	VAL DI NIZZA	PV	1.959,05
2450	VALEGGIO	PV	259,49
2451	VALLE LOMELLINA	PV	2.089,69
2452	VALLE SALIMBENE	PV	7.109,71
2453	VARZI	PV	16.442,12
2454	VELEZZO LOMELLINA	PV	301,64
2455	VELLEZZO BELLINI	PV	4.212,93
2456	VERRETTO	PV	3.039,09
2457	VERRUA PO	PV	4.072,64
2458	VIDIGULFO	PV	4.845,03
2459	VIGEVANO	PV	66.969,53
2460	VILLA BISCOSSI	PV	1.186,01
2461	VILLANOVA D'ARDENGHI	PV	4.076,37
2462	VILLANTERIO	PV	5.261,36
2463	VISTARINO	PV	1.674,01
2464	VOGHERA	PV	84.296,57
2465	VOLPARA	PV	390,26
2466	ZAVATTARELLO	PV	6.432,42
2467	ZECCONE	PV	3.621,93
2468	ZEME	PV	3.344,39
2469	ZENEVREDO	PV	2.192,12
2470	ZERBO	PV	1.618,37
2471	ZERBOLÒ	PV	2.046,66
2472	ZINASCO	PV	2.110,94
2473	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO	2.519,52
2474	ALBOSAGGIA	SO	13.503,94
2475	ANDALO VALTELLINO	SO	3.133,98
2476	APRICA	SO	11.462,59
2477	ARDENNO	SO	13.201,23
2478	BEMA	SO	1.845,56
2479	BERBENNO DI VALTELLINA	SO	7.469,98
2480	BIANZONE	SO	935,64
2481	BORMIO	SO	26.191,54
2482	BUGLIO IN MONTE	SO	3.608,00
2483	CAIOLO	SO	3.231,53
2484	CAMPODOLCINO	SO	2.709,24
2485	CASPOGGIO	SO	637,17
2486	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	763,93
2487	CASTIONE ANDEVENNO	SO	7.574,57
2488	CEDRASCO	SO	3.934,04
2489	CERCINO	SO	2.310,35
2490	CHIAVENNA	SO	5.401,03
2491	CHIESA IN VALMALENCO	SO	3.767,40
2492	CHIURO	SO	8.403,21
2493	CINO	SO	2.974,98
2494	CIVO	SO	3.055,31
2495	COLORINA	SO	4.029,26
2496	COSIO VALTELLINO	SO	12.876,88
2497	DAZIO	SO	2.525,54
2498	DELEBIO	SO	10.803,63
2499	DUBINO	SO	7.005,47
2500	FAEDO VALTELLINO	SO	826,62
2501	FORCOLA	SO	2.940,18
2502	FUSINE	SO	1.037,63
2503	GEROLA ALTA	SO	6.798,73
2504	GORDONA	SO	4.128,92
2505	GROSIO	SO	34.456,35
2506	GROSOTTO	SO	11.711,19
2507	LANZADA	SO	20.505,50
2508	LIVIGNO	SO	28.324,74
2509	LOVERO	SO	11.954,98
2510	MADESIMO	SO	15.964,02
2511	MANTELLO	SO	3.290,57
2512	MAZZO DI VALTELLINA	SO	3.608,36
2513	MELLO	SO	3.910,32
2514	MESE	SO	2.369,99
2515	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	11.161,14
2516	MORBEGNO	SO	13.098,09
2517	NOVATE MEZZOLA	SO	1.580,86
2518	PEDESINA	SO	1.016,06
2519	PIANTEDO	SO	5.524,05
2520	PIATEDA	SO	16.242,78
2521	PIURO	SO	1.498,48
2522	POGGIRIDENTI	SO	5.331,69
2523	PONTE IN VALTELLINA	SO	7.083,35
2524	POSTALESIO	SO	4.983,82
2525	PRATA CAMPORTACCIO	SO	6.368,10
2526	RASURA	SO	2.079,81
2527	ROGOLO	SO	5.434,79
2528	SAMOLACO	SO	6.354,07
2529	SAN GIACOMO FILIPPO	SO	3.362,84

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
2530	SERNIO	SO	2.707,94
2531	SONDALO	SO	16.536,23
2532	SONDRIO	SO	44.610,83
2533	SPRIANA	SO	1.349,44
2534	TALAMONA	SO	12.557,22
2535	TARTANO	SO	364,18
2536	TEGLIO	SO	24.134,17
2537	TIRANO	SO	7.630,04
2538	TORRE DI SANTA MARIA	SO	1.731,37
2539	TOVO DI SANT'AGATA	SO	1.482,21
2540	TRAONA	SO	8.212,21
2541	TRESIVIO	SO	3.232,10
2542	VAL MASINO	SO	2.646,41
2543	VALDIDENTRO	SO	83.024,77
2544	VALDISOTTO	SO	22.306,72
2545	VALFURVA	SO	10.289,80
2546	VERCEIA	SO	4.424,09
2547	VERVIO	SO	2.613,75
2548	VILLA DI CHIAVENNA	SO	924,33
2549	VILLA DI TIRANO	SO	8.506,92
2550	AGRA	VA	3.117,72
2551	ALBIZZATE	VA	6.882,04
2552	ANGERA	VA	12.404,73
2553	ARCISATE	VA	12.503,56
2554	ARSAGO SEPRIO	VA	11.535,41
2555	AZZATE	VA	21.754,62
2556	AZZIO	VA	3.941,43
2557	BARASSO	VA	6.972,28
2558	BARDELLO	VA	3.740,14
2559	BEDERO VALCUVIA	VA	2.021,75
2560	BESANO	VA	2.292,93
2561	BESNATE	VA	8.548,21
2562	BESOZZO	VA	13.674,16
2563	BIANDRONNO	VA	11.303,05
2564	BISUSCHIO	VA	4.307,99
2565	BODIO LOMNAGO	VA	11.086,81
2566	BREBBIA	VA	8.640,76
2567	BREGANO	VA	468,27
2568	BRENTA	VA	5.631,11
2569	BREZZO DI BEDERO	VA	1.593,92
2570	BRINZIO	VA	3.099,86
2571	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA	948,67
2572	BRUNELLO	VA	9.701,61
2573	BRUSIMPIANO	VA	1.591,41
2574	BUGUGGIATE	VA	6.090,26
2575	BUSTO ARSIZIO	VA	90.428,20
2576	CADEGLIANO-VICONAGO	VA	2.443,50
2577	CADREZZATE CON OSMATE	VA	4.344,31
2578	CAIRATE	VA	10.679,90
2579	CANTELLO	VA	11.019,44
2580	CARAVATE	VA	5.707,27
2581	CARDANO AL CAMPO	VA	15.046,74
2582	CARNAGO	VA	4.765,84
2583	CARONNO PERTUSELLA	VA	22.363,42
2584	CARONNO VARESINO	VA	14.378,18
2585	CASALE LITTA	VA	10.127,87
2586	CASALZUIGNO	VA	3.900,78
2587	CASCIAGO	VA	18.821,08
2588	CASORATE SEMPIONE	VA	8.650,85
2589	CASSANO MAGNAGO	VA	29.083,68
2590	CASSANO VALCUVIA	VA	2.642,49
2591	CASTELLANZA	VA	38.385,20
2592	CASTELLO CABIAGLIO	VA	1.878,41
2593	CASTELSEPRIO	VA	7.495,50
2594	CASTELVECCANA	VA	11.226,95
2595	CASTIGLIONE OLONA	VA	7.337,78
2596	CASTRONNO	VA	9.390,41
2597	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	5.419,88
2598	CAZZAGO BRABBIA	VA	2.441,35
2599	CISLAGO	VA	8.797,22
2600	CITTIGLIO	VA	8.163,21
2601	CLIVIO	VA	2.077,03
2602	COCQUIO-TREVISAGO	VA	10.176,92
2603	COMABBIO	VA	6.180,75
2604	COMERIO	VA	12.102,22
2605	CREMENAGA	VA	787,61
2606	CROSIO DELLA VALLE	VA	4.555,91
2607	CUASSO AL MONTE	VA	4.334,50
2608	CUGLIATE-FABIASCO	VA	2.770,12
2609	CUNARDO	VA	2.252,48
2610	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	1.660,65
2611	CUVEGLIO	VA	7.149,51
2612	CUVIO	VA	7.585,47
2613	DAVERIO	VA	14.342,11
2614	DUMENZA	VA	1.400,63
2615	DUNO	VA	934,91
2616	FAGNANO OLONA	VA	10.670,82
2617	FERNO	VA	5.870,67
2618	FERRERA DI VARESE	VA	672,16
2619	GALLARATE	VA	136.165,17
2620	GALLIATE LOMBARDO	VA	6.797,75
2621	GAVIRATE	VA	28.238,07
2622	GAZZADA SCHIANNO	VA	15.046,96
2623	GEMONIO	VA	13.028,95

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
2624	GERENZANO	VA	9.774,19
2625	GERMIGNAGA	VA	10.627,28
2626	GOLASECCA	VA	10.850,34
2627	GORLA MAGGIORE	VA	16.950,38
2628	GORLA MINORE	VA	17.263,46
2629	GORNATE OLONA	VA	11.345,67
2630	GRANTOLA	VA	1.421,48
2631	INARZO	VA	3.429,78
2632	INDUNO OLONA	VA	11.449,37
2633	ISPRA	VA	5.482,23
2634	JERAGO CON ORAGO	VA	3.979,98
2635	LAVENA PONTE TRESA	VA	7.115,94
2636	LAVENO-MOMBELLO	VA	18.223,29
2637	LEGGIUNO	VA	11.076,54
2638	LONATE CEPPINO	VA	6.046,78
2639	LONATE POZZOLO	VA	18.794,39
2640	LOZZA	VA	5.744,44
2641	LUINO	VA	21.791,14
2642	LUVINATE	VA	7.030,10
2643	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	VA	31.290,76
2644	MALGESSO	VA	3.717,97
2645	MALNATE	VA	11.206,60
2646	MARCHIROLO	VA	3.673,90
2647	MARNATE	VA	11.122,06
2648	MARZIO	VA	901,53
2649	MASCIAGO PRIMO	VA	562,64
2650	MERCALLO	VA	3.752,24
2651	MESENZANA	VA	3.289,79
2652	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA	1.179,88
2653	MONVALLE	VA	8.266,39
2654	MORAZZONE	VA	12.957,77
2655	MORNAGO	VA	8.776,29
2656	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	6.819,83
2657	OLGIATE OLONA	VA	20.903,67
2658	ORIGGIO	VA	22.475,75
2659	ORINO	VA	2.943,94
2660	PORTO CERESIO	VA	3.394,71
2661	PORTO VALTRAVAGLIA	VA	9.652,18
2662	RANCIO VALCUVIA	VA	2.970,92
2663	RANCO	VA	1.752,75
2664	SALTRIO	VA	1.957,74
2665	SAMARATE	VA	14.666,87
2666	SANGIANO	VA	1.290,50
2667	SARONNO	VA	69.389,75
2668	SESTO CALENDE	VA	20.734,19
2669	SOLBIATE ARNO	VA	27.382,09
2670	SOLBIATE OLONA	VA	16.329,44
2671	SOMMA LOMBARDO	VA	19.656,09
2672	SUMIRAGO	VA	6.543,25
2673	TAINO	VA	7.779,65
2674	TERNATE	VA	20.055,77
2675	TRADATE	VA	25.028,62
2676	TRAVEDONA-MONATE	VA	4.327,59
2677	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	5.687,81
2678	UBOLDO	VA	17.528,50
2679	VALGANNA	VA	1.872,26
2680	VARANO BORGHI	VA	12.512,96
2681	VARESE	VA	184.048,15
2682	VEDANO OLONA	VA	7.866,52
2683	VENEGONO INFERIORE	VA	6.045,91
2684	VENEGONO SUPERIORE	VA	7.460,80
2685	VERGIATE	VA	11.688,73
2686	VIGGIÙ	VA	6.204,84
2687	VIZZOLA TICINO	VA	9.034,63
2688	ARENZANO	GE	54.875,55
2689	AVEGNO	GE	7.484,53
2690	BARGAGLI	GE	6.330,88
2691	BOGLIASCO	GE	11.003,78
2692	BORZONASCA	GE	3.892,21
2693	BUSALLA	GE	10.649,39
2694	CAMOGLI	GE	33.060,65
2695	CAMPO LIGURE	GE	3.758,44
2696	CAMPOMORONE	GE	8.355,37
2697	CARASCO	GE	4.825,00
2698	CASARZA LIGURE	GE	4.532,10
2699	CASELLA	GE	4.690,20
2700	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE	2.568,02
2701	CERANESI	GE	12.446,35
2702	CHIAVARI	GE	35.348,18
2703	CICAGNA	GE	8.191,30
2704	COGOLETO	GE	30.646,25
2705	COGORNO	GE	4.719,89
2706	COREGLIA LIGURE	GE	715,88
2707	CROCEFIESCHI	GE	799,99
2708	DAVAGNA	GE	7.324,50
2709	FASCIA	GE	890,64
2710	FAVALE DI MALVARO	GE	2.644,91
2711	FONTANIGORDA	GE	566,49
2712	GENOVA	GE	1.547.982,91
2713	GORRETO	GE	425,95
2714	ISOLA DEL CANTONE	GE	4.057,87
2715	LAVAGNA	GE	49.637,07
2716	LEIVI	GE	1.745,47
2717	LORSICA	GE	3.071,07

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
2718	LUMARZO	GE	4.946,21
2719	MASONE	GE	6.835,11
2720	MELE	GE	9.408,65
2721	MEZZANEGO	GE	2.014,06
2722	MIGNANEGO	GE	5.450,63
2723	MOCONESI	GE	6.452,80
2724	MONEGLIA	GE	17.411,46
2725	MONTEBRUNO	GE	1.306,96
2726	MONTOGGIO	GE	1.761,87
2727	NE	GE	3.286,44
2728	NEIRONE	GE	3.100,84
2729	ORERO	GE	3.116,67
2730	PIEVE LIGURE	GE	11.040,49
2731	PORTOFINO	GE	14.459,20
2732	PROPATA	GE	292,49
2733	RAPALLO	GE	91.451,25
2734	RECCO	GE	41.367,48
2735	REZZOAGLIO	GE	1.751,14
2736	RONCO SCRIVIA	GE	19.653,33
2737	RONDANINA	GE	260,40
2738	ROSSIGLIONE	GE	6.531,88
2739	ROVEGNO	GE	1.101,76
2740	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE	3.544,44
2741	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	78.350,06
2742	SANTO STEFANO D'AVETO	GE	1.759,49
2743	SANT'OLCESE	GE	5.522,08
2744	SAVIGNONE	GE	4.139,64
2745	SERRA RICCÒ	GE	6.686,11
2746	SESTRI LEVANTE	GE	56.652,80
2747	SORI	GE	20.622,28
2748	TIGLIETO	GE	740,93
2749	TORRIGLIA	GE	2.664,99
2750	TRIBOGNA	GE	3.870,79
2751	USCIO	GE	2.038,36
2752	VALBREVENNA	GE	980,77
2753	VOBBIA	GE	645,65
2754	ZOAGLI	GE	27.530,12
2755	AIROLE	IM	907,69
2756	APRICALE	IM	836,88
2757	AQUILA D'ARROSCIA	IM	1.316,27
2758	ARMO	IM	369,74
2759	AURIGO	IM	1.567,60
2760	BADALUCCO	IM	3.943,49
2761	BAJARDO	IM	516,53
2762	BORDIGHERA	IM	31.084,26
2763	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	1.482,78
2764	BORGOMARO	IM	1.072,66
2765	CAMPOROSSO	IM	5.309,31
2766	CARAVONICA	IM	1.425,39
2767	CASTEL VITTORIO	IM	496,47
2768	CASTELLARO	IM	7.501,95
2769	CERIANA	IM	1.528,01
2770	CERVO	IM	3.543,38
2771	CESIO	IM	646,86
2772	CHIUSANICO	IM	3.941,14
2773	CHIUSAVECCHIA	IM	4.189,22
2774	CIPRESSA	IM	2.841,33
2775	CIVEZZA	IM	820,77
2776	COSIO D'ARROSCIA	IM	894,58
2777	COSTARAINERA	IM	1.237,49
2778	DIANO ARENTINO	IM	864,08
2779	DIANO CASTELLO	IM	5.459,36
2780	DIANO MARINA	IM	33.872,98
2781	DIANO SAN PIETRO	IM	1.070,22
2782	DOLCEACQUA	IM	5.734,91
2783	DOLCEDO	IM	2.011,43
2784	IMPERIA	IM	33.876,18
2785	ISOLABONA	IM	929,06
2786	LUCINASCO	IM	624,89
2787	MENDATICA	IM	498,89
2788	MOLINI DI TRIORA	IM	1.745,81
2789	MONTALTO CARPASIO	IM	1.335,03
2790	MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM	212,74
2791	OLIVETTA SAN MICHELE	IM	1.051,07
2792	OSPEDALETTI	IM	27.921,88
2793	PERINALDO	IM	1.427,03
2794	PIETRABRUNA	IM	3.137,13
2795	PIEVE DI TECO	IM	6.136,13
2796	PIGNA	IM	6.623,04
2797	POMPEIANA	IM	2.920,51
2798	PONTEDASSIO	IM	4.198,22
2799	PORNASSIO	IM	1.498,23
2800	PRELÀ	IM	1.898,15
2801	RANZO	IM	1.031,72
2802	REZZO	IM	494,92
2803	RIVA LIGURE	IM	3.016,01
2804	ROCCHETTA NERVINA	IM	569,78
2805	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM	28.465,75
2806	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM	1.345,73
2807	SAN LORENZO AL MARE	IM	8.905,96
2808	SANREMO	IM	124.194,79
2809	SANTO STEFANO AL MARE	IM	14.422,65
2810	SEBORGA	IM	688,13
2811	SOLDANO	IM	687,44

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
2812	TAGGIA	IM	16.559,01
2813	TERZORIO	IM	1.238,61
2814	TRIORA	IM	1.156,56
2815	VALLEBONA	IM	817,45
2816	VALLECROSIA	IM	7.740,96
2817	VASIA	IM	3.396,68
2818	VENTIMIGLIA	IM	28.669,59
2819	VESSALICO	IM	557,27
2820	VILLA FARALDI	IM	2.120,98
2821	AMEGLIA	SP	22.232,03
2822	ARCOLA	SP	13.077,41
2823	BEVERINO	SP	7.595,53
2824	BOLANO	SP	7.047,14
2825	BONASSOLA	SP	11.149,31
2826	BORGHETTO DI VARA	SP	3.943,11
2827	BRUGNATO	SP	3.730,05
2828	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	2.424,56
2829	CARRO	SP	1.040,38
2830	CARRODANO	SP	1.638,36
2831	CASTELNUOVO MAGRA	SP	4.666,28
2832	DEIVA MARINA	SP	7.949,34
2833	FOLLO	SP	4.862,08
2834	FRAMURA	SP	1.617,58
2835	LA SPEZIA	SP	118.292,96
2836	LERICI	SP	25.153,34
2837	LEVANTO	SP	17.207,16
2838	LUNI	SP	6.664,47
2839	MAISSANA	SP	1.254,19
2840	MONTEROSSO AL MARE	SP	4.808,82
2841	PIGNONE	SP	3.840,87
2842	PORTOVENERE	SP	10.579,66
2843	RICCÒ DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	4.835,88
2844	RIOMAGGIORE	SP	3.975,60
2845	ROCCHETTA DI VARA	SP	3.440,74
2846	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	8.208,62
2847	SARZANA	SP	32.383,42
2848	SESTA GODANO	SP	2.877,95
2849	VARESE LIGURE	SP	4.948,71
2850	VERNAZZA	SP	1.142,16
2851	VEZZANO LIGURE	SP	6.995,92
2852	ZIGNAGO	SP	1.142,17
2853	ALASSIO	SV	74.842,68
2854	ALBENGA	SV	36.996,43
2855	ALBISOLA SUPERIORE	SV	18.221,97
2856	ALBISSOLA MARINA	SV	17.778,40
2857	ALTARE	SV	9.124,62
2858	ANDORA	SV	52.145,89
2859	ARNASCO	SV	2.215,61
2860	BALESTRINO	SV	1.609,22
2861	BARDINETO	SV	1.232,90
2862	BERGEGGI	SV	12.594,50
2863	BOISSANO	SV	4.925,21
2864	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	52.078,36
2865	BORGIO VEREZZI	SV	22.831,44
2866	BORMIDA	SV	1.902,57
2867	CAIRO MONTENOTTE	SV	26.595,47
2868	CALICE LIGURE	SV	3.010,31
2869	CALIZZANO	SV	1.958,16
2870	CARCARE	SV	12.348,00
2871	CASANOVA LERRONE	SV	3.025,60
2872	CASTELBIANCO	SV	1.326,04
2873	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV	811,52
2874	CELLE LIGURE	SV	32.242,26
2875	CENGIO	SV	17.589,68
2876	CERIALE	SV	27.933,75
2877	CISANO SUL NEVA	SV	4.032,51
2878	COSSERIA	SV	2.765,96
2879	DEGO	SV	8.450,00
2880	ERLI	SV	380,55
2881	FINALE LIGURE	SV	65.679,33
2882	GARLENDA	SV	2.134,05
2883	GIUSTENICE	SV	658,84
2884	GIUSVALLA	SV	1.913,69
2885	LAIGUEGLIA	SV	31.538,27
2886	LOANO	SV	50.182,63
2887	MAGLIOLO	SV	1.694,63
2888	MALLARE	SV	3.848,47
2889	MASSIMINO	SV	709,39
2890	MILLESIMO	SV	14.373,44
2891	MIOGLIA	SV	1.031,33
2892	MURIALDO	SV	2.959,47
2893	NASINO	SV	375,96
2894	NOLI	SV	30.515,85
2895	ONZO	SV	525,57
2896	ORCO FEGLINO	SV	2.185,77
2897	ORTOVERO	SV	1.891,52
2898	OSIGLIA	SV	922,38
2899	PALLARE	SV	1.124,61
2900	PIANA CRIXIA	SV	3.240,34
2901	PIETRA LIGURE	SV	55.823,37
2902	PLODIO	SV	2.397,28
2903	PONTINVREA	SV	1.429,31
2904	QUILIANO	SV	12.112,31
2905	RIALTO	SV	573,09

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
2906	ROCCAVIGNALE	SV	2.364,26
2907	SASSELLO	SV	4.272,27
2908	SAVONA	SV	98.435,50
2909	SPOTORNO	SV	40.244,65
2910	STELLA	SV	5.682,76
2911	STELLANELLO	SV	1.143,92
2912	TESTICO	SV	773,53
2913	TOIRANO	SV	3.479,58
2914	TOVO SAN GIACOMO	SV	4.613,99
2915	URBE	SV	1.816,25
2916	VADO LIGURE	SV	35.335,30
2917	VARAZZE	SV	69.177,23
2918	VENDONE	SV	1.508,91
2919	VEZZI PORTIO	SV	4.703,03
2920	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	8.862,58
2921	ZUCCARELLO	SV	1.562,98
2922	AGORDO	BL	21.680,58
2923	ALANO DI PIAVE	BL	6.878,86
2924	ALLEGHE	BL	3.423,60
2925	ALPAGO	BL	31.297,24
2926	ARSIÈ	BL	11.078,47
2927	AURONZO DI CADORE	BL	7.712,92
2928	BELLUNO	BL	83.017,41
2929	BORCA DI CADORE	BL	4.410,55
2930	BORGO VALBELLUNA	BL	19.479,95
2931	CALALZO DI CADORE	BL	13.014,03
2932	CANALE D'AGORDO	BL	1.564,18
2933	CENCENIGHE AGORDINO	BL	6.988,88
2934	CESIOMAGGIORE	BL	10.671,49
2935	CHIES D'ALPAGO	BL	7.098,94
2936	CIBIANA DI CADORE	BL	1.709,33
2937	COLLE SANTA LUCIA	BL	863,17
2938	COMELICO SUPERIORE	BL	4.496,04
2939	CORTINA D'AMPEZZO	BL	103.242,33
2940	DANTA DI CADORE	BL	3.840,51
2941	DOMEGGE DI CADORE	BL	15.798,29
2942	FALCADE	BL	5.436,00
2943	FELTRE	BL	19.476,89
2944	FONZASO	BL	12.163,15
2945	GOSALDO	BL	6.138,39
2946	LA VALLE AGORDINA	BL	6.736,38
2947	LAMON	BL	7.795,95
2948	LIMANA	BL	21.177,68
2949	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	BL	6.155,55
2950	LONGARONE	BL	31.172,81
2951	LORENZAGO DI CADORE	BL	804,45
2952	LOZZO DI CADORE	BL	8.339,09
2953	OSPITALE DI CADORE	BL	1.967,49
2954	PEDAVENA	BL	7.480,40
2955	PERAROLO DI CADORE	BL	4.060,73
2956	PIEVE DI CADORE	BL	20.576,07
2957	PONTE NELLE ALPI	BL	12.205,79
2958	QUERO VAS	BL	16.021,29
2959	RIVAMONTE AGORDINO	BL	3.123,71
2960	ROCCA PIETORE	BL	6.224,34
2961	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	4.725,89
2962	SAN NICOLÒ DI COMELICO	BL	4.460,47
2963	SAN PIETRO DI CADORE	BL	5.038,63
2964	SAN TOMASO AGORDINO	BL	6.472,08
2965	SAN VITO DI CADORE	BL	11.645,00
2966	SANTA GIUSTINA	BL	6.438,26
2967	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	9.884,32
2968	SEDICO	BL	5.948,93
2969	SELVA DI CADORE	BL	1.641,23
2970	SEREN DEL GRAPPA	BL	3.300,42
2971	SOSPIROLO	BL	9.693,15
2972	SOVERZENE	BL	7.397,96
2973	SOVRAMONTE	BL	5.274,49
2974	TAIBON AGORDINO	BL	6.867,79
2975	TAMBRE	BL	8.331,05
2976	VAL DI ZOLDO	BL	28.821,97
2977	VALLADA AGORDINA	BL	3.899,00
2978	VALLE DI CADORE	BL	6.910,15
2979	VIGO DI CADORE	BL	6.187,43
2980	VODO CADORE	BL	952,51
2981	VOLTAGO AGORDINO	BL	5.990,70
2982	ZOPPÈ DI CADORE	BL	300,10
2983	ABANO TERME	PD	32.959,07
2984	AGNA	PD	7.048,38
2985	ALBIGNASEGO	PD	10.099,52
2986	ANGUILLARA VENETA	PD	11.896,25
2987	ARQUÀ PETRARCA	PD	6.287,82
2988	ARRE	PD	7.032,59
2989	ARZERGRANDE	PD	12.726,54
2990	BAGNOLI DI SOPRA	PD	16.469,27
2991	BAONE	PD	13.143,84
2992	BARBONA	PD	3.187,54
2993	BATTAGLIA TERME	PD	5.708,63
2994	BOARA PISANI	PD	4.695,66
2995	BORGO VENETO	PD	6.394,05
2996	BORGORICCO	PD	4.084,40
2997	BOVOLENTA	PD	6.716,30
2998	BRUGINE	PD	2.823,98
2999	CADONEGHE	PD	8.974,56
3000	CAMPO SAN MARTINO	PD	6.333,75

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
3001	CAMPODARSEGO	PD	11.810,22
3002	CAMPODORO	PD	4.480,42
3003	CAMPOSAMPIERO	PD	15.111,47
3004	CANDIANA	PD	5.604,10
3005	CARCERI	PD	7.701,81
3006	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	8.871,43
3007	CARTURA	PD	2.470,76
3008	CASALE DI SCODOSIA	PD	15.096,67
3009	CASALSERUGO	PD	6.584,04
3010	CASTELBALDO	PD	2.354,86
3011	CERVARESE SANTA CROCE	PD	4.057,49
3012	CINTO EUGANEO	PD	3.235,95
3013	CITTADELLA	PD	26.934,60
3014	CODEVIGO	PD	3.216,14
3015	CONSELVE	PD	10.104,44
3016	CORREZZOLA	PD	3.377,66
3017	CURTAROLO	PD	6.273,61
3018	DUE CARRARE	PD	6.480,44
3019	ESTE	PD	21.547,10
3020	FONTANIVA	PD	5.232,16
3021	GALLIERA VENETA	PD	6.086,15
3022	GALZIGNANO TERME	PD	10.227,68
3023	GAZZO	PD	3.081,87
3024	GRANTORTO	PD	10.547,20
3025	GRANZE	PD	2.448,60
3026	LEGNARO	PD	4.722,39
3027	LIMENA	PD	9.998,27
3028	LOREGGIA	PD	3.142,68
3029	LOZZO ATESTINO	PD	6.372,64
3030	MASERÀ DI PADOVA	PD	3.907,89
3031	MASI	PD	1.077,54
3032	MASSANZAGO	PD	2.696,11
3033	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	4.810,93
3034	MERLARA	PD	7.079,86
3035	MESTRINO	PD	9.219,23
3036	MONSELICE	PD	19.899,89
3037	MONTAGNANA	PD	10.723,48
3038	MONTEGROTTO TERME	PD	17.750,40
3039	NOVENTA PADOVANA	PD	26.201,18
3040	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	3.386,84
3041	PADOVA	PD	374.314,79
3042	PERNUMIA	PD	12.059,65
3043	PIACENZA D'ADIGE	PD	3.419,75
3044	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	5.053,94
3045	PIOMBINO DESE	PD	4.447,92
3046	PIOVE DI SACCO	PD	14.922,00
3047	POLVERARA	PD	2.243,38
3048	PONSO	PD	4.001,76
3049	PONTE SAN NICOLÒ	PD	18.668,82
3050	PONTELONGO	PD	12.896,79
3051	POZZONOVO	PD	10.504,83
3052	ROVOLON	PD	3.497,06
3053	RUBANO	PD	15.064,43
3054	SACCOLONGO	PD	8.309,21
3055	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD	5.136,61
3056	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	8.585,09
3057	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	5.853,92
3058	SAN PIETRO IN GU	PD	21.930,94
3059	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	4.215,16
3060	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	3.164,41
3061	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	3.527,60
3062	SANT'ELENA	PD	6.206,53
3063	SANT'URBANO	PD	5.341,88
3064	SAONARA	PD	5.934,36
3065	SELVAZZANO DENTRO	PD	24.552,90
3066	SOLESINO	PD	3.572,59
3067	STANGHELLA	PD	4.251,92
3068	TEOLO	PD	9.388,39
3069	TERRASSA PADOVANA	PD	5.208,22
3070	TOMBOLO	PD	7.713,77
3071	TORREGLIA	PD	4.105,49
3072	TREBASELEGHE	PD	14.617,95
3073	TRIBANO	PD	15.236,92
3074	URBANA	PD	3.585,56
3075	VEGGIANO	PD	14.931,49
3076	VESCOVANA	PD	2.799,47
3077	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	1.595,90
3078	VIGODARZERE	PD	7.210,91
3079	VIGONZA	PD	22.301,30
3080	VILLA DEL CONTE	PD	4.944,98
3081	VILLA ESTENSE	PD	2.960,87
3082	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	3.794,36
3083	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	2.511,20
3084	VO'	PD	4.139,30
3085	ADRIA	RO	28.853,36
3086	ARIANO NEL POLESINE	RO	11.173,82
3087	ARQUÀ POLESINE	RO	4.363,19
3088	BADIA POLESINE	RO	9.272,99
3089	BAGNOLO DI PO	RO	7.571,44
3090	BERGANTINO	RO	7.962,99
3091	BOSARO	RO	852,73
3092	CALTO	RO	8.581,60
3093	CANARO	RO	3.922,61

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
3094	CANDA	RO	9.216,93
3095	CASTELGUGLIELMO	RO	7.168,88
3096	CASTELMASSA	RO	26.421,03
3097	CASTELNOVO BARIANO	RO	2.686,79
3098	CENESELLI	RO	12.322,60
3099	CEREGNANO	RO	11.706,20
3100	CORBOLA	RO	5.185,47
3101	COSTA DI ROVIGO	RO	5.798,70
3102	CRESPINO	RO	6.325,34
3103	FICAROLO	RO	14.701,46
3104	FIESSO UMBERTIANO	RO	11.138,60
3105	FRASSINELLE POLESINE	RO	1.961,96
3106	FRATTA POLESINE	RO	2.299,98
3107	GAIBA	RO	6.762,34
3108	GAVELLO	RO	5.166,18
3109	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	11.653,36
3110	GUARDA VENETA	RO	2.189,60
3111	LENDINARA	RO	10.197,34
3112	LOREO	RO	2.532,18
3113	LUSIA	RO	8.493,26
3114	MELARA	RO	12.787,40
3115	OCCHIOBELLO	RO	19.669,91
3116	PAPOZZE	RO	3.436,45
3117	PETTORAZZA GRIMANI	RO	1.778,97
3118	PINCARA	RO	7.501,83
3119	POLESELLA	RO	8.106,39
3120	PONTECCHIO POLESINE	RO	1.227,39
3121	PORTO TOLLE	RO	41.822,44
3122	PORTO VIRO	RO	12.917,88
3123	ROSOLINA	RO	11.601,43
3124	ROVIGO	RO	104.197,95
3125	SALARA	RO	6.466,32
3126	SAN BELLINO	RO	1.814,26
3127	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	7.246,64
3128	STIENTA	RO	11.509,41
3129	TAGLIO DI PO	RO	5.833,77
3130	TRECENTA	RO	13.590,47
3131	VILLADOSE	RO	9.856,71
3132	VILLAMARZANA	RO	2.145,49
3133	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	1.369,98
3134	VILLANOVA MARCHESANA	RO	1.789,34
3135	ALTIVOLE	TV	2.821,19
3136	ARCADE	TV	7.287,93
3137	ASOLO	TV	6.834,34
3138	BORSO DEL GRAPPA	TV	5.197,74
3139	BREDA DI PIAVE	TV	6.033,37
3140	CAERANO DI SAN MARCO	TV	4.153,30
3141	CAPPELLA MAGGIORE	TV	9.892,03
3142	CARBONERA	TV	15.187,33
3143	CASALE SUL SILE	TV	5.365,65
3144	CASIER	TV	19.741,82
3145	CASTELCUCCO	TV	1.578,24
3146	CASTELFRANCO VENETO	TV	29.293,82
3147	CASTELLO DI GODEGO	TV	3.662,59
3148	CAVASO DEL TOMBA	TV	8.028,41
3149	CESSALTO	TV	10.342,52
3150	CHIARANO	TV	7.843,15
3151	CIMADOLMO	TV	7.649,67
3152	CISON DI VALMARINO	TV	9.602,06
3153	CODOGNÈ	TV	3.079,77
3154	COLLE UMBERTO	TV	8.636,94
3155	CONEGLIANO	TV	61.556,21
3156	CORDIGNANO	TV	6.940,33
3157	CORNUDA	TV	8.755,63
3158	CROCETTA DEL MONTELLO	TV	5.653,67
3159	FARRA DI SOLIGO	TV	5.518,74
3160	FOLLINA	TV	11.701,09
3161	FONTANELLE	TV	4.018,73
3162	FONTE	TV	4.502,05
3163	FREGONA	TV	12.163,24
3164	GAIARINE	TV	5.027,24
3165	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	4.573,38
3166	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	9.069,71
3167	GORGO AL MONTICANO	TV	11.698,70
3168	ISTRANA	TV	4.240,79
3169	LORIA	TV	7.395,61
3170	MANSUÈ	TV	16.554,31
3171	MARENO DI PIAVE	TV	3.542,75
3172	MASER	TV	8.554,08
3173	MASERADA SUL PIAVE	TV	4.271,78
3174	MEDUNA DI LIVENZA	TV	9.829,19
3175	MIANE	TV	8.499,34
3176	MOGLIANO VENETO	TV	49.671,50
3177	MONASTIER DI TREVISO	TV	6.543,06
3178	MONFUMO	TV	3.125,33
3179	MONTEBELLUNA	TV	21.602,48
3180	MORGANO	TV	6.320,41
3181	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	18.813,53
3182	MOTTA DI LIVENZA	TV	9.421,92
3183	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	4.782,03
3184	ODERZO	TV	19.725,73
3185	ORMELLE	TV	10.063,59
3186	ORSAGO	TV	9.011,42

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
3187	PAESE	TV	9.551,99
3188	PEDEROBBA	TV	6.466,76
3189	PIEVE DEL GRAPPA	TV	11.772,39
3190	PIEVE DI SOLIGO	TV	8.214,08
3191	PONTE DI PIAVE	TV	4.688,53
3192	PONZANO VENETO	TV	7.180,03
3193	PORTOBUFFOLÈ	TV	7.293,19
3194	POSSAGNO	TV	5.626,66
3195	POVEGLIANO	TV	1.838,52
3196	PREGANZIOL	TV	6.947,98
3197	QUINTO DI TREVISO	TV	5.068,26
3198	REFRONTOLO	TV	1.829,91
3199	RESANA	TV	4.742,28
3200	REVINE LAGO	TV	6.791,18
3201	RIESE PIO X	TV	5.742,40
3202	RONCADE	TV	11.864,81
3203	SALGAREDA	TV	3.766,63
3204	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	9.557,68
3205	SAN FIOR	TV	3.268,93
3206	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	8.770,38
3207	SAN POLO DI PIAVE	TV	2.732,45
3208	SAN VENDEMIANO	TV	12.032,82
3209	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	3.280,70
3210	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	4.873,67
3211	SARMEDE	TV	5.217,23
3212	SEGUSINO	TV	10.650,28
3213	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV	5.004,12
3214	SILEA	TV	13.654,14
3215	SPRESIANO	TV	4.896,48
3216	SUSEGANA	TV	15.854,67
3217	TARZO	TV	6.721,09
3218	TREVIGNANO	TV	6.536,38
3219	TREVISO	TV	193.056,68
3220	VALDOBBIADENE	TV	17.471,96
3221	VAZZOLA	TV	4.377,81
3222	VEDELAGO	TV	9.271,67
3223	VIDOR	TV	7.341,69
3224	VILLORBA	TV	19.257,59
3225	VITTORIO VENETO	TV	20.132,82
3226	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	5.378,72
3227	ZENSON DI PIAVE	TV	9.398,88
3228	ZERO BRANCO	TV	4.893,32
3229	ANNONE VENETO	VE	5.925,34
3230	CAMPAGNA LUPIA	VE	3.857,17
3231	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	5.167,10
3232	CAMPONOGARA	VE	7.003,16
3233	CAORLE	VE	65.990,42
3234	CAVALLINO-TREPORTI	VE	28.280,20
3235	CAVARZERE	VE	17.090,52
3236	CEGGIA	VE	5.106,94
3237	CHIOGGIA	VE	68.100,40
3238	CINTO CAOMAGGIORE	VE	4.197,72
3239	CONA	VE	2.871,55
3240	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	9.048,90
3241	DOLO	VE	10.622,20
3242	ERACLEA	VE	7.768,49
3243	FIESSO D'ARTICO	VE	3.971,61
3244	FOSSALTA DI PIAVE	VE	10.529,80
3245	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	3.590,58
3246	FOSSÒ	VE	3.327,04
3247	GRUARO	VE	8.680,19
3248	JESOLO	VE	80.166,01
3249	MARCON	VE	10.896,97
3250	MARTELLAGO	VE	18.155,79
3251	MEOLO	VE	7.263,30
3252	MIRA	VE	22.915,22
3253	MIRANO	VE	40.184,72
3254	MUSILE DI PIAVE	VE	5.457,47
3255	NOALE	VE	11.893,85
3256	NOVENTA DI PIAVE	VE	9.267,84
3257	PIANIGA	VE	10.697,09
3258	PORTOGRUARO	VE	53.625,82
3259	PRAMAGGIORE	VE	7.269,69
3260	QUARTO D'ALTINO	VE	10.521,82
3261	SALZANO	VE	10.791,12
3262	SAN DONÀ DI PIAVE	VE	33.200,24
3263	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	31.959,61
3264	SAN STINO DI LIVENZA	VE	9.442,37
3265	SANTA MARIA DI SALA	VE	7.967,57
3266	SCORZÈ	VE	8.952,00
3267	SPINEA	VE	21.765,96
3268	STRA	VE	4.184,62
3269	TEGLIO VENETO	VE	2.163,63
3270	TORRE DI MOSTO	VE	4.784,32
3271	VENEZIA	VE	792.644,96
3272	VIGONOVO	VE	3.879,00
3273	AGUGLIARO	VI	3.224,92
3274	ALBETTONE	VI	5.017,24
3275	ALONTE	VI	8.910,50
3276	ALTAVILLA VICENTINA	VI	17.646,10
3277	ALTISSIMO	VI	4.512,86
3278	ARCUGNANO	VI	14.116,85
3279	ARSIERO	VI	10.454,18
3280	ARZIGNANO	VI	52.137,89

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
3281	ASIAGO	VI	19.360,59
3282	ASIGLIANO VENETO	VI	3.485,15
3283	BARBARANO MOSSANO	VI	9.336,45
3284	BASSANO DEL GRAPPA	VI	73.742,00
3285	BOLZANO VICENTINO	VI	6.327,34
3286	BREGANZE	VI	4.654,24
3287	BRENDOLA	VI	5.217,04
3288	BRESSANVIDO	VI	4.898,50
3289	BROGLIANO	VI	14.302,81
3290	CALDOGNO	VI	6.476,92
3291	CALTRANO	VI	4.313,04
3292	CALVENE	VI	2.447,00
3293	CAMISANO VICENTINO	VI	10.658,63
3294	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	8.355,99
3295	CARRÈ	VI	13.520,04
3296	CARTIGLIANO	VI	15.452,37
3297	CASSOLA	VI	8.062,58
3298	CASTEGNERO	VI	9.537,73
3299	CASTELGOMBERTO	VI	9.082,72
3300	CHIAMPO	VI	10.340,73
3301	CHIUPPANO	VI	11.706,29
3302	COGOLLO DEL CENGIO	VI	7.263,11
3303	COLCERESA	VI	11.109,93
3304	CORNEDO VICENTINO	VI	9.315,62
3305	COSTABISSARA	VI	15.107,31
3306	CREAZZO	VI	19.501,26
3307	CRESPADORO	VI	1.949,06
3308	DUEVILLE	VI	8.836,19
3309	ENEGO	VI	2.932,01
3310	FARA VICENTINO	VI	8.627,89
3311	FOZA	VI	1.896,52
3312	GALLIO	VI	12.419,73
3313	GAMBELLARA	VI	14.722,11
3314	GAMBUGLIANO	VI	2.918,50
3315	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	13.346,74
3316	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	14.642,12
3317	ISOLA VICENTINA	VI	5.682,98
3318	LAGHI	VI	232,32
3319	LASTEBASSE	VI	319,64
3320	LONGARE	VI	4.920,05
3321	LONIGO	VI	16.629,41
3322	LUGO DI VICENZA	VI	5.035,26
3323	LUSIANA CONCO	VI	12.530,06
3324	MALO	VI	12.164,54
3325	MARANO VICENTINO	VI	6.748,26
3326	MAROSTICA	VI	15.558,96
3327	MONTE DI MALO	VI	5.760,74
3328	MONTEBELLO	VI	8.218,23

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
	VICENTINO		
3329	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	32.391,83
3330	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	12.253,19
3331	MONTEGALDA	VI	9.741,03
3332	MONTEGALDELLA	VI	1.507,05
3333	MONTEVIALE	VI	12.501,80
3334	MONTICELLO CONTE OTTO	VI	7.734,78
3335	MONTORSO VICENTINO	VI	13.171,88
3336	MUSSOLENTE	VI	4.921,14
3337	NANTO	VI	2.453,26
3338	NOGAROLE VICENTINO	VI	3.115,33
3339	NOVE	VI	9.844,61
3340	NOVENTA VICENTINA	VI	5.858,50
3341	ORGIANO	VI	4.453,37
3342	PEDEMONTE	VI	1.241,12
3343	PIANEZZE	VI	8.748,10
3344	PIOVENE ROCCHETTE	VI	6.999,09
3345	POJANA MAGGIORE	VI	8.848,05
3346	POSINA	VI	2.643,43
3347	POVE DEL GRAPPA	VI	15.131,47
3348	POZZOLEONE	VI	11.038,87
3349	QUINTO VICENTINO	VI	8.196,18
3350	RECOARO TERME	VI	11.355,36
3351	ROANA	VI	20.924,97
3352	ROMANO D'EZZELINO	VI	11.261,96
3353	ROSÀ	VI	18.546,66
3354	ROSSANO VENETO	VI	4.600,78
3355	ROTZO	VI	1.313,87
3356	SALCEDO	VI	3.542,88
3357	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	6.340,06
3358	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	14.286,94
3359	SANDRIGO	VI	7.085,57
3360	SANTORSO	VI	6.276,46
3361	SARCEDO	VI	9.672,93
3362	SAREGO	VI	4.446,22
3363	SCHIAVON	VI	8.113,45
3364	SCHIO	VI	39.007,39
3365	SOLAGNA	VI	5.552,45
3366	SOSSANO	VI	11.858,62
3367	SOVIZZO	VI	7.080,94
3368	TEZZE SUL BRENTA	VI	13.628,37
3369	THIENE	VI	38.602,61
3370	TONEZZA DEL CIMONE	VI	1.110,13
3371	TORREBELVICINO	VI	4.174,83
3372	TORRI DI QUARTESOLO	VI	10.272,33
3373	TRISSINO	VI	7.571,90
3374	VAL LIONA	VI	4.653,80

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
3375	VALBRENTA	VI	15.388,27
3376	VALDAGNO	VI	60.118,96
3377	VALDASTICO	VI	4.762,26
3378	VALLI DEL PASUBIO	VI	2.810,77
3379	VELO D'ASTICO	VI	10.065,58
3380	VICENZA	VI	161.427,09
3381	VILLAGA	VI	5.650,01
3382	VILLAVERLA	VI	4.739,67
3383	ZANÈ	VI	12.268,73
3384	ZERMEGHEDO	VI	9.473,11
3385	ZOVENCEDO	VI	2.521,66
3386	ZUGLIANO	VI	3.590,52
3387	AFFI	VR	9.765,77
3388	ALBAREDO D'ADIGE	VR	4.204,35
3389	ANGIARI	VR	10.563,27
3390	ARCOLE	VR	3.447,22
3391	BADIA CALAVENA	VR	5.792,67
3392	BARDOLINO	VR	20.105,92
3393	BELFIORE	VR	2.220,63
3394	BEVILACQUA	VR	5.219,44
3395	BONAVIGO	VR	4.911,00
3396	BOSCHI SANT'ANNA	VR	2.441,92
3397	BOSCO CHIESANUOVA	VR	8.223,62
3398	BOVOLONE	VR	13.481,31
3399	BRENTINO BELLUNO	VR	5.830,44
3400	BRENZONE SUL GARDA	VR	10.766,14
3401	BUSSOLENGO	VR	17.247,87
3402	BUTTAPIETRA	VR	4.242,59
3403	CALDIERO	VR	5.625,58
3404	CAPRINO VERONESE	VR	4.769,12
3405	CASALEONE	VR	4.459,66
3406	CASTAGNARO	VR	3.265,85
3407	CASTEL D'AZZANO	VR	6.100,15
3408	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	10.687,62
3409	CAVAION VERONESE	VR	3.539,92
3410	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	2.029,13
3411	CEREA	VR	11.757,17
3412	CERRO VERONESE	VR	5.086,41
3413	COLOGNA VENETA	VR	14.489,44
3414	COLOGNOLA AI COLLI	VR	6.354,44
3415	CONCAMARISE	VR	2.297,93
3416	COSTERMANO SUL GARDA	VR	24.306,10
3417	DOLCÈ	VR	30.856,06
3418	ERBÈ	VR	912,53
3419	ERBEZZO	VR	2.747,14
3420	FERRARA DI MONTE BALDO	VR	593,84
3421	FUMANE	VR	11.196,74

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
3422	GARDA	VR	19.144,34
3423	GAZZO VERONESE	VR	6.096,53
3424	GREZZANA	VR	7.990,83
3425	ILLASI	VR	14.738,57
3426	ISOLA DELLA SCALA	VR	15.769,92
3427	ISOLA RIZZA	VR	2.405,87
3428	LAVAGNO	VR	8.762,30
3429	LAZISE	VR	11.135,64
3430	LEGNAGO	VR	35.039,70
3431	MALCESINE	VR	6.574,80
3432	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	7.747,84
3433	MEZZANE DI SOTTO	VR	5.617,21
3434	MINERBE	VR	13.208,79
3435	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	5.686,98
3436	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	5.466,35
3437	MOZZECANE	VR	4.926,65
3438	NEGRAR DI VALPOLICELLA	VR	24.652,33
3439	NOGARA	VR	9.444,31
3440	NOGAROLE ROCCA	VR	13.254,47
3441	OPPEANO	VR	12.252,16
3442	PALÙ	VR	1.017,02
3443	PASTRENGO	VR	8.389,20
3444	PESCANTINA	VR	11.014,32
3445	PESCHIERA DEL GARDA	VR	25.568,22
3446	POVEGLIANO VERONESE	VR	3.244,19
3447	PRESSANA	VR	1.838,20
3448	RIVOLI VERONESE	VR	14.276,93
3449	RONCÀ	VR	2.036,00
3450	RONCO ALL'ADIGE	VR	4.583,83
3451	ROVERCHIARA	VR	6.974,60
3452	ROVERÈ VERONESE	VR	3.262,31
3453	ROVEREDO DI GUÀ	VR	1.092,87
3454	SALIZZOLE	VR	3.013,72
3455	SAN BONIFACIO	VR	13.071,00
3456	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	2.464,88
3457	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	15.546,60
3458	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	12.189,67
3459	SAN MAURO DI SALINE	VR	1.449,54
3460	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	8.939,79
3461	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	23.571,86
3462	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR	2.039,95
3463	SANGUINETTO	VR	9.464,64
3464	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	6.769,79
3465	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	9.203,23
3466	SELVA DI PROGNO	VR	1.490,66

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
3467	SOAVE	VR	11.526,19
3468	SOMMACAMPAGNA	VR	14.155,55
3469	SONA	VR	15.451,22
3470	SORGÀ	VR	5.804,75
3471	TERRAZZO	VR	2.293,20
3472	TORRI DEL BENACO	VR	31.879,02
3473	TREGNAGO	VR	5.447,12
3474	TREVENZUOLO	VR	10.409,04
3475	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	15.752,67
3476	VELO VERONESE	VR	1.775,36
3477	VERONA	VR	579.149,92
3478	VERONELLA	VR	3.709,24
3479	VESTENANOVA	VR	7.253,00
3480	VIGASIO	VR	3.247,25
3481	VILLA BARTOLOMEA	VR	8.990,21
3482	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	22.276,48
3483	ZEVIO	VR	10.334,13
3484	ZIMELLA	VR	8.200,15
3485	ALTO RENO TERME	BO	30.346,88
3486	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	24.001,79
3487	ARGELATO	BO	57.460,93
3488	BARICELLA	BO	12.922,15
3489	BENTIVOGLIO	BO	44.497,84
3490	BOLOGNA	BO	916.147,15
3491	BORGO TOSSIGNANO	BO	10.456,34
3492	BUDRIO	BO	19.143,60
3493	CALDERARA DI RENO	BO	39.916,64
3494	CAMUGNANO	BO	15.506,29
3495	CASALECCHIO DI RENO	BO	86.761,71
3496	CASALFIUMANESE	BO	5.240,20
3497	CASTEL D'AIANO	BO	2.461,00
3498	CASTEL DEL RIO	BO	2.082,97
3499	CASTEL DI CASIO	BO	14.681,23
3500	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	10.513,62
3501	CASTEL MAGGIORE	BO	69.507,42
3502	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	28.661,93
3503	CASTELLO D'ARGILE	BO	16.647,95
3504	CASTENASO	BO	29.695,79
3505	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	9.799,04
3506	CREVALCORE	BO	22.395,35
3507	DOZZA	BO	10.115,08
3508	FONTANELICE	BO	1.542,95
3509	GAGGIO MONTANO	BO	13.069,11
3510	GALLIERA	BO	10.259,55
3511	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	30.779,90
3512	GRIZZANA MORANDI	BO	11.108,16
3513	IMOLA	BO	167.044,11

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
3514	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	3.246,76
3515	LOIANO	BO	10.828,29
3516	MALALBERGO	BO	18.392,83
3517	MARZABOTTO	BO	7.602,08
3518	MEDICINA	BO	14.609,15
3519	MINERBIO	BO	37.617,12
3520	MOLINELLA	BO	24.125,89
3521	MONGHIDORO	BO	4.981,06
3522	MONTE SAN PIETRO	BO	35.790,38
3523	MONTERENZIO	BO	6.254,91
3524	MONZUNO	BO	4.755,89
3525	MORDANO	BO	9.768,64
3526	OZZANO DELL'EMILIA	BO	6.940,10
3527	PIANORO	BO	22.252,69
3528	PIEVE DI CENTO	BO	17.675,86
3529	SALA BOLOGNESE	BO	31.857,71
3530	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO	13.347,55
3531	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	30.826,26
3532	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	58.466,98
3533	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	34.587,94
3534	SAN PIETRO IN CASALE	BO	18.881,46
3535	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	14.471,37
3536	SASSO MARCONI	BO	44.047,14
3537	VALSAMOGGIA	BO	29.854,21
3538	VERGATO	BO	10.452,40
3539	ZOLA PREDOSA	BO	40.589,24
3540	BAGNO DI ROMAGNA	FC	10.136,50
3541	BERTINORO	FC	8.036,21
3542	BORGHI	FC	2.695,08
3543	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FC	8.180,02
3544	CESENA	FC	133.086,56
3545	CESENATICO	FC	36.573,74
3546	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC	3.401,80
3547	DOVADOLA	FC	2.358,40
3548	FORLÌ	FC	166.634,77
3549	FORLIMPOPOLI	FC	9.878,10
3550	GALEATA	FC	10.414,73
3551	GAMBETTOLA	FC	7.196,30
3552	GATTEO	FC	5.107,63
3553	LONGIANO	FC	12.253,01
3554	MELDOLA	FC	6.280,21
3555	MERCATO SARACENO	FC	5.594,45
3556	MODIGLIANA	FC	18.292,44
3557	MONTIANO	FC	1.082,56
3558	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC	1.502,88
3559	PREDAPPIO	FC	6.007,72

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
3560	PREMILCUORE	FC	2.469,17
3561	ROCCA SAN CASCIANO	FC	5.246,70
3562	RONCOFREDDO	FC	2.820,64
3563	SAN MAURO PASCOLI	FC	5.435,77
3564	SANTA SOFIA	FC	8.928,59
3565	SARSINA	FC	12.337,45
3566	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	6.397,28
3567	SOGLIANO AL RUBICONE	FC	9.621,24
3568	TREDOZIO	FC	2.959,28
3569	VERGHERETO	FC	4.449,28
3570	ARGENTA	FE	16.914,69
3571	BONDENO	FE	52.284,61
3572	CENTO	FE	57.649,63
3573	CODIGORO	FE	11.228,78
3574	COMACCHIO	FE	86.540,14
3575	COPPARO	FE	11.933,47
3576	FERRARA	FE	501.197,08
3577	FISCAGLIA	FE	15.532,58
3578	GORO	FE	3.757,14
3579	JOLANDA DI SAVOIA	FE	2.867,19
3580	LAGOSANTO	FE	4.584,29
3581	MASI TORELLO	FE	7.761,59
3582	MESOLA	FE	5.004,06
3583	OSTELLATO	FE	9.193,96
3584	POGGIO RENATICO	FE	5.861,12
3585	PORTOMAGGIORE	FE	9.770,72
3586	RIVA DEL PO	FE	9.768,42
3587	TERRE DEL RENO	FE	35.943,89
3588	TRESIGNANA	FE	11.504,53
3589	VIGARANO MAINARDA	FE	12.129,53
3590	VOGHIERA	FE	3.060,41
3591	BASTIGLIA	MO	19.065,92
3592	BOMPORTO	MO	13.147,64
3593	CAMPOGALLIANO	MO	38.687,06
3594	CAMPOSANTO	MO	28.477,58
3595	CARPI	MO	231.720,01
3596	CASTELFRANCO EMILIA	MO	17.947,49
3597	CASTELNUOVO RANGONE	MO	38.782,04
3598	CASTELVETRO DI MODENA	MO	36.275,37
3599	CAVEZZO	MO	39.104,60
3600	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	32.987,51
3601	FANANO	MO	5.189,43
3602	FINALE EMILIA	MO	71.374,96
3603	FIORANO MODENESE	MO	105.269,22
3604	FIUMALBO	MO	3.171,21
3605	FORMIGINE	MO	93.293,18
3606	FRASSINORO	MO	6.907,23
3607	GUIGLIA	MO	10.321,28
3608	LAMA MOCOGNO	MO	7.956,64
3609	MARANELLO	MO	56.234,09
3610	MARANO SUL PANARO	MO	6.467,04
3611	MEDOLLA	MO	34.587,99
3612	MIRANDOLA	MO	126.249,33
3613	MODENA	MO	568.630,28
3614	MONTECRETO	MO	2.399,77
3615	MONTEFIORINO	MO	11.472,38
3616	MONTESE	MO	9.841,27
3617	NONANTOLA	MO	25.461,98
3618	NOVI DI MODENA	MO	34.790,46
3619	PALAGANO	MO	7.564,30
3620	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	20.545,60
3621	PIEVEPELAGO	MO	4.593,46
3622	POLINAGO	MO	8.374,04
3623	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO	19.871,05
3624	RAVARINO	MO	8.521,06
3625	RIOLUNATO	MO	2.984,82
3626	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	19.584,81
3627	SAN FELICE SUL PANARO	MO	35.749,59
3628	SAN POSSIDONIO	MO	27.121,67
3629	SAN PROSPERO	MO	12.827,80
3630	SASSUOLO	MO	136.437,54
3631	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	8.227,36
3632	SERRAMAZZONI	MO	14.703,42
3633	SESTOLA	MO	20.419,30
3634	SOLIERA	MO	51.558,27
3635	SPILAMBERTO	MO	8.695,63
3636	VIGNOLA	MO	21.182,60
3637	ZOCCA	MO	6.819,73
3638	AGAZZANO	PC	10.078,22
3639	ALSENO	PC	8.301,53
3640	ALTA VAL TIDONE	PC	16.324,46
3641	BESENZONE	PC	730,97
3642	BETTOLA	PC	7.191,20
3643	BOBBIO	PC	8.477,00
3644	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	6.923,16
3645	CADEO	PC	7.063,70
3646	CALENDASCO	PC	14.448,21
3647	CAORSO	PC	7.193,17
3648	CARPANETO PIACENTINO	PC	9.009,78
3649	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	22.323,94
3650	CASTELL'ARQUATO	PC	13.392,46
3651	CASTELVETRO PIACENTINO	PC	6.360,09
3652	CERIGNALE	PC	1.406,95

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
3653	COLI	PC	2.331,67
3654	CORTE BRUGNATELLA	PC	2.628,57
3655	CORTEMAGGIORE	PC	5.596,61
3656	FARINI	PC	8.202,97
3657	FERRIERE	PC	2.977,48
3658	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	25.413,15
3659	GAZZOLA	PC	3.740,30
3660	GOSSOLENGO	PC	5.589,91
3661	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	3.341,46
3662	GROPPARELLO	PC	5.447,18
3663	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	6.187,31
3664	MONTICELLI D'ONGINA	PC	4.631,91
3665	MORFASSO	PC	2.461,28
3666	OTTONE	PC	847,09
3667	PIACENZA	PC	233.563,15
3668	PIANELLO VAL TIDONE	PC	3.897,50
3669	PIOZZANO	PC	1.801,77
3670	PODENZANO	PC	12.245,12
3671	PONTE DELL'OLIO	PC	6.872,60
3672	PONTENURE	PC	7.976,63
3673	RIVERGARO	PC	16.557,87
3674	ROTTOFRENO	PC	10.540,17
3675	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	4.778,90
3676	SAN PIETRO IN CERRO	PC	1.101,20
3677	SARMATO	PC	6.847,60
3678	TRAVO	PC	4.306,92
3679	VERNASCA	PC	9.098,90
3680	VIGOLZONE	PC	18.057,83
3681	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	8.429,06
3682	ZERBA	PC	222,09
3683	ZIANO PIACENTINO	PC	7.874,79
3684	ALBARETO	PR	6.957,75
3685	BARDI	PR	6.987,10
3686	BEDONIA	PR	18.643,77
3687	BERCETO	PR	5.017,00
3688	BORE	PR	5.965,99
3689	BORGO VAL DI TARO	PR	13.703,22
3690	BUSSETO	PR	14.420,61
3691	CALESTANO	PR	10.675,06
3692	COLLECCHIO	PR	39.091,06
3693	COLORNO	PR	10.154,84
3694	COMPIANO	PR	1.937,83
3695	CORNIGLIO	PR	12.207,24
3696	FELINO	PR	7.759,20
3697	FIDENZA	PR	38.394,11
3698	FONTANELLATO	PR	12.308,75
3699	FONTEVIVO	PR	19.247,87
3700	FORNOVO DI TARO	PR	8.513,34
3701	LANGHIRANO	PR	39.211,79
3702	LESIGNANO DE' BAGNI	PR	10.061,04
3703	MEDESANO	PR	8.659,20
3704	MONCHIO DELLE CORTI	PR	3.661,24
3705	MONTECHIARUGOLO	PR	29.420,19
3706	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	16.510,23
3707	NOCETO	PR	20.082,71
3708	PALANZANO	PR	8.616,10
3709	PARMA	PR	304.681,12
3710	PELLEGRINO PARMENSE	PR	4.994,25
3711	POLESINE ZIBELLO	PR	23.992,15
3712	ROCCABIANCA	PR	7.791,57
3713	SALA BAGANZA	PR	22.591,85
3714	SALSOMAGGIORE TERME	PR	36.626,22
3715	SAN SECONDO PARMENSE	PR	7.241,23
3716	SISSA TRECASALI	PR	11.167,56
3717	SOLIGNANO	PR	7.597,80
3718	SORAGNA	PR	15.478,89
3719	SORBOLO MEZZANI	PR	18.965,10
3720	TERENZO	PR	1.075,20
3721	TIZZANO VAL PARMA	PR	13.342,50
3722	TORNOLO	PR	9.942,51
3723	TORRILE	PR	11.208,86
3724	TRAVERSETOLO	PR	16.988,37
3725	VALMOZZOLA	PR	4.103,04
3726	VARANO DE' MELEGARI	PR	15.811,47
3727	VARSI	PR	5.685,48
3728	ALFONSINE	RA	14.507,00
3729	BAGNACAVALLO	RA	23.245,10
3730	BAGNARA DI ROMAGNA	RA	2.216,63
3731	BRISIGHELLA	RA	7.805,31
3732	CASOLA VALSENIO	RA	10.617,44
3733	CASTEL BOLOGNESE	RA	6.703,11
3734	CERVIA	RA	84.091,24
3735	CONSELICE	RA	8.875,77
3736	COTIGNOLA	RA	12.841,11
3737	FAENZA	RA	74.812,61
3738	FUSIGNANO	RA	12.303,95
3739	LUGO	RA	62.645,97
3740	MASSA LOMBARDA	RA	14.711,28
3741	RAVENNA	RA	161.392,51
3742	RIOLO TERME	RA	5.005,39
3743	RUSSI	RA	11.076,31
3744	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA	15.701,29
3745	SOLAROLO	RA	7.110,17
3746	ALBINEA	RE	33.999,78

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
3747	BAGNOLO IN PIANO	RE	6.731,06
3748	BAISO	RE	16.603,11
3749	BIBBIANO	RE	9.361,49
3750	BORETTO	RE	14.245,82
3751	BRESCELLO	RE	17.530,28
3752	CADELBOSCO DI SOPRA	RE	5.607,56
3753	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	12.479,03
3754	CAMPEGINE	RE	4.979,36
3755	CANOSSA	RE	22.613,80
3756	CARPINETI	RE	11.551,67
3757	CASALGRANDE	RE	25.256,37
3758	CASINA	RE	15.987,56
3759	CASTELLARANO	RE	48.550,27
3760	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	7.962,28
3761	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	13.678,51
3762	CAVRIAGO	RE	27.807,69
3763	CORREGGIO	RE	92.618,29
3764	FABBRICO	RE	13.446,40
3765	GATTATICO	RE	6.212,54
3766	GUALTIERI	RE	17.855,25
3767	GUASTALLA	RE	52.171,33
3768	LUZZARA	RE	24.118,91
3769	MONTECCHIO EMILIA	RE	20.422,36
3770	NOVELLARA	RE	41.141,64
3771	POVIGLIO	RE	15.228,84
3772	QUATTRO CASTELLA	RE	24.172,01
3773	REGGIO NELL'EMILIA	RE	207.680,41
3774	REGGIOLO	RE	26.936,16
3775	RIO SALICETO	RE	11.077,30
3776	ROLO	RE	27.582,66
3777	RUBIERA	RE	40.872,72
3778	SAN MARTINO IN RIO	RE	24.349,97
3779	SAN POLO D'ENZA	RE	5.400,83
3780	SANT'ILARIO D'ENZA	RE	12.738,77
3781	SCANDIANO	RE	26.308,14
3782	TOANO	RE	8.331,03
3783	VENTASSO	RE	45.161,41
3784	VETTO	RE	13.336,06
3785	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	18.771,91
3786	VIANO	RE	8.638,31
3787	VILLA MINOZZO	RE	17.704,87
3788	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	30.768,43
3789	CASTELDELCI	RN	2.950,87
3790	CATTOLICA	RN	23.491,93
3791	CORIANO	RN	12.864,43
3792	GEMMANO	RN	1.009,91
3793	MAIOLO	RN	4.074,68
3794	MISANO ADRIATICO	RN	14.060,31
3795	MONDAINO	RN	1.333,32
3796	MONTEFIORE CONCA	RN	1.954,31
3797	MONTEGRIDOLFO	RN	2.097,91
3798	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	RN	14.284,15
3799	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	7.662,13
3800	NOVAFELTRIA	RN	6.185,14
3801	PENNABILLI	RN	6.756,95
3802	POGGIO TORRIANA	RN	3.882,41
3803	RICCIONE	RN	78.274,35
3804	RIMINI	RN	153.450,46
3805	SALUDECIO	RN	7.974,20
3806	SAN CLEMENTE	RN	4.683,29
3807	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	RN	15.347,77
3808	SAN LEO	RN	9.528,81
3809	SANT'AGATA FELTRIA	RN	10.973,41
3810	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	18.260,05
3811	TALAMELLO	RN	4.266,54
3812	VERUCCHIO	RN	9.222,31
3813	ANGHIARI	AR	6.184,37
3814	AREZZO	AR	83.594,68
3815	BADIA TEDALDA	AR	2.637,49
3816	BIBBIENA	AR	25.301,89
3817	BUCINE	AR	13.876,70
3818	CAPOLONA	AR	4.316,92
3819	CAPRESE MICHELANGELO	AR	7.765,67
3820	CASTEL FOCOGNANO	AR	9.575,41
3821	CASTEL SAN NICCOLÒ	AR	12.379,21
3822	CASTELFRANCO PIANDISCÒ	AR	9.679,58
3823	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	6.702,89
3824	CASTIGLION FIORENTINO	AR	14.179,42
3825	CAVRIGLIA	AR	13.019,03
3826	CHITIGNANO	AR	4.631,00
3827	CHIUSI DELLA VERNA	AR	11.923,86
3828	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	20.846,46
3829	CORTONA	AR	44.319,57
3830	FOIANO DELLA CHIANA	AR	14.051,47
3831	LATERINA PERGINE VALDARNO	AR	4.170,86
3832	LORO CIUFFENNA	AR	6.621,05
3833	LUCIGNANO	AR	11.617,05
3834	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	4.835,47
3835	MONTE SAN SAVINO	AR	7.364,09
3836	MONTEMIGNAIO	AR	1.050,71
3837	MONTERCHI	AR	5.365,46
3838	MONTEVARCHI	AR	24.825,10
3839	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	3.939,18

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
3840	PIEVE SANTO STEFANO	AR	9.098,13
3841	POPPI	AR	10.785,10
3842	PRATOVECCHIO STIA	AR	16.907,09
3843	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR	19.601,11
3844	SANSEPOLCRO	AR	16.084,16
3845	SESTINO	AR	4.091,91
3846	SUBBIANO	AR	7.095,54
3847	TALLA	AR	7.438,42
3848	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR	7.368,16
3849	BAGNO A RIPOLI	FI	55.363,23
3850	BARBERINO DI MUGELLO	FI	9.776,47
3851	BARBERINO TAVARNELLE	FI	22.974,03
3852	BORGO SAN LORENZO	FI	14.185,30
3853	CALENZANO	FI	55.180,35
3854	CAMPI BISENZIO	FI	34.870,07
3855	CAPRAIA E LIMITE	FI	4.371,76
3856	CASTELFIORENTINO	FI	12.271,99
3857	CERRETO GUIDI	FI	8.976,88
3858	CERTALDO	FI	14.054,33
3859	DICOMANO	FI	5.509,00
3860	EMPOLI	FI	39.976,85
3861	FIESOLE	FI	41.745,56
3862	FIGLINE E INCISA VALDARNO	FI	21.889,20
3863	FIRENZE	FI	1.365.602,11
3864	FIRENZUOLA	FI	13.594,03
3865	FUCECCHIO	FI	17.268,93
3866	GAMBASSI TERME	FI	17.149,66
3867	GREVE IN CHIANTI	FI	22.259,94
3868	IMPRUNETA	FI	26.071,08
3869	LASTRA A SIGNA	FI	13.362,18
3870	LONDA	FI	2.926,21
3871	MARRADI	FI	11.498,91
3872	MONTAIONE	FI	44.386,06
3873	MONTELUPO FIORENTINO	FI	12.211,24
3874	MONTESPERTOLI	FI	8.954,66
3875	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	5.903,03
3876	PELAGO	FI	5.420,50
3877	PONTASSIEVE	FI	30.354,68
3878	REGGELLO	FI	12.880,42
3879	RIGNANO SULL'ARNO	FI	6.958,22
3880	RUFINA	FI	12.030,19
3881	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	16.449,51
3882	SAN GODENZO	FI	3.850,31
3883	SCANDICCI	FI	45.508,60
3884	SCARPERIA E SAN PIERO	FI	9.161,14
3885	SESTO FIORENTINO	FI	84.413,88

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
3886	SIGNA	FI	13.316,61
3887	VAGLIA	FI	6.843,32
3888	VICCHIO	FI	6.018,61
3889	VINCI	FI	16.282,78
3890	ARCIDOSSO	GR	8.536,00
3891	CAMPAGNATICO	GR	5.941,79
3892	CAPALBIO	GR	7.795,16
3893	CASTEL DEL PIANO	GR	4.258,53
3894	CASTELL'AZZARA	GR	11.581,53
3895	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	78.125,98
3896	CINIGIANO	GR	12.211,48
3897	CIVITELLA PAGANICO	GR	10.223,07
3898	FOLLONICA	GR	20.680,22
3899	GAVORRANO	GR	4.549,20
3900	GROSSETO	GR	109.818,79
3901	ISOLA DEL GIGLIO	GR	2.996,88
3902	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	8.773,14
3903	MANCIANO	GR	6.849,72
3904	MASSA MARITTIMA	GR	9.177,94
3905	MONTE ARGENTARIO	GR	32.264,37
3906	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	10.937,65
3907	MONTIERI	GR	10.288,52
3908	ORBETELLO	GR	28.423,83
3909	PITIGLIANO	GR	8.871,39
3910	ROCCALBEGNA	GR	6.098,51
3911	ROCCASTRADA	GR	7.859,24
3912	SANTA FIORA	GR	9.019,24
3913	SCANSANO	GR	11.908,64
3914	SCARLINO	GR	22.757,80
3915	SEGGIANO	GR	4.908,79
3916	SEMPRONIANO	GR	3.299,16
3917	SORANO	GR	4.565,43
3918	BIBBONA	LI	7.086,86
3919	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	10.971,70
3920	CAMPO NELL'ELBA	LI	38.483,46
3921	CAPOLIVERI	LI	22.394,51
3922	CAPRAIA ISOLA	LI	1.354,58
3923	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	16.552,22
3924	CECINA	LI	47.450,57
3925	COLLESALVETTI	LI	25.285,20
3926	LIVORNO	LI	341.648,28
3927	MARCIANA	LI	26.776,26
3928	MARCIANA MARINA	LI	19.846,20
3929	PIOMBINO	LI	74.256,37
3930	PORTO AZZURRO	LI	7.065,68
3931	PORTOFERRAIO	LI	24.363,37
3932	RIO	LI	18.763,21

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
3933	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	50.307,29
3934	SAN VINCENZO	LI	29.023,35
3935	SASSETTA	LI	4.772,06
3936	SUVERETO	LI	11.533,26
3937	ALTOPASCIO	LU	12.104,79
3938	BAGNI DI LUCCA	LU	11.563,59
3939	BARGA	LU	32.254,23
3940	BORGO A MOZZANO	LU	27.397,03
3941	CAMAIORE	LU	58.823,58
3942	CAMPORGIANO	LU	8.466,45
3943	CAPANNORI	LU	79.725,69
3944	CAREGGINE	LU	7.655,63
3945	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	23.699,11
3946	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	11.722,72
3947	COREGLIA ANTELMINELLI	LU	9.634,85
3948	FABBRICHE DI VERGEMOLI	LU	8.856,92
3949	FORTE DEI MARMI	LU	87.023,55
3950	FOSCIANDORA	LU	5.733,16
3951	GALLICANO	LU	19.778,53
3952	LUCCA	LU	141.262,88
3953	MASSAROSA	LU	22.898,92
3954	MINUCCIANO	LU	16.602,62
3955	MOLAZZANA	LU	4.621,43
3956	MONTECARLO	LU	2.623,29
3957	PESCAGLIA	LU	17.245,00
3958	PIAZZA AL SERCHIO	LU	13.344,24
3959	PIETRASANTA	LU	83.832,55
3960	PIEVE FOSCIANA	LU	8.943,31
3961	PORCARI	LU	13.001,06
3962	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	8.238,16
3963	SERAVEZZA	LU	14.519,22
3964	SILLANO GIUNCUGNANO	LU	11.148,36
3965	STAZZEMA	LU	17.960,48
3966	VAGLI SOTTO	LU	3.046,43
3967	VIAREGGIO	LU	198.323,95
3968	VILLA BASILICA	LU	5.176,61
3969	VILLA COLLEMANDINA	LU	7.321,68
3970	AULLA	MS	31.089,22
3971	BAGNONE	MS	21.728,41
3972	CARRARA	MS	171.242,67
3973	CASOLA IN LUNIGIANA	MS	7.980,03
3974	COMANO	MS	9.995,40
3975	FILATTIERA	MS	13.880,58
3976	FIVIZZANO	MS	25.021,70
3977	FOSDINOVO	MS	3.468,45
3978	LICCIANA NARDI	MS	24.938,94

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
3979	MASSA	MS	205.012,84
3980	MONTIGNOSO	MS	11.163,49
3981	MULAZZO	MS	12.589,82
3982	PODENZANA	MS	1.690,43
3983	PONTREMOLI	MS	28.631,32
3984	TRESANA	MS	12.834,16
3985	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	32.680,55
3986	ZERI	MS	11.005,55
3987	BIENTINA	PI	6.465,37
3988	BUTI	PI	4.567,42
3989	CALCI	PI	10.518,67
3990	CALCINAIA	PI	6.722,97
3991	CAPANNOLI	PI	4.125,52
3992	CASALE MARITTIMO	PI	1.983,40
3993	CASCIANA TERME LARI	PI	10.727,24
3994	CASCINA	PI	45.607,91
3995	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	10.629,42
3996	CASTELLINA MARITTIMA	PI	4.049,10
3997	CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	PI	12.560,62
3998	CHIANNI	PI	6.776,93
3999	CRESPINA LORENZANA	PI	7.834,78
4000	FAUGLIA	PI	4.087,35
4001	GUARDISTALLO	PI	5.090,61
4002	LAJATICO	PI	8.582,17
4003	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	4.393,42
4004	MONTESCUDAIO	PI	2.617,07
4005	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	3.661,10
4006	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	11.057,25
4007	ORCIANO PISANO	PI	1.220,96
4008	PALAIA	PI	4.725,12
4009	PECCIOLI	PI	14.404,10
4010	PISA	PI	233.859,77
4011	POMARANCE	PI	9.064,48
4012	PONSACCO	PI	10.561,56
4013	PONTEDERA	PI	33.803,05
4014	RIPARBELLA	PI	3.657,44
4015	SAN GIULIANO TERME	PI	22.371,33
4016	SAN MINIATO	PI	28.741,28
4017	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI	32.092,53
4018	SANTA LUCE	PI	2.451,04
4019	SANTA MARIA A MONTE	PI	7.831,77
4020	TERRICCIOLA	PI	15.836,35
4021	VECCHIANO	PI	9.317,95
4022	VICOPISANO	PI	10.052,44
4023	VOLTERRA	PI	27.921,12
4024	CANTAGALLO	PO	8.734,22

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
4025	CARMIGNANO	PO	10.782,80
4026	MONTEMURLO	PO	42.010,24
4027	POGGIO A CAIANO	PO	10.033,71
4028	PRATO	PO	221.624,79
4029	VAIANO	PO	10.052,56
4030	VERNIO	PO	7.484,97
4031	ABETONE CUTIGLIANO	PT	15.488,21
4032	AGLIANA	PT	24.379,34
4033	BUGGIANO	PT	6.130,11
4034	CHIESINA UZZANESE	PT	5.722,82
4035	LAMPORECCHIO	PT	5.073,09
4036	LARCIANO	PT	7.623,01
4037	MARLIANA	PT	5.842,38
4038	MASSA E COZZILE	PT	4.840,03
4039	MONSUMMANO TERME	PT	15.069,34
4040	MONTALE	PT	11.127,04
4041	MONTECATINI-TERME	PT	45.586,13
4042	PESCIA	PT	23.867,45
4043	PIEVE A NIEVOLE	PT	6.365,45
4044	PISTOIA	PT	161.033,57
4045	PONTE BUGGIANESE	PT	7.553,60
4046	QUARRATA	PT	22.543,13
4047	SAMBUCA PISTOIESE	PT	4.089,13
4048	SAN MARCELLO PITEGLIO	PT	19.004,29
4049	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	8.866,84
4050	UZZANO	PT	3.540,17
4051	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	5.596,34
4052	ASCIANO	SI	6.396,34
4053	BUONCONVENTO	SI	6.888,81
4054	CASOLE D'ELSA	SI	5.778,82
4055	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	4.278,04
4056	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	19.557,30
4057	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	18.166,64
4058	CETONA	SI	6.331,28
4059	CHIANCIANO TERME	SI	21.583,78
4060	CHIUSDINO	SI	4.527,05
4061	CHIUSI	SI	11.783,91
4062	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	12.321,81
4063	GAIOLE IN CHIANTI	SI	17.388,33
4064	MONTALCINO	SI	19.656,88
4065	MONTEPULCIANO	SI	21.306,81
4066	MONTERIGGIONI	SI	23.452,31
4067	MONTERONI D'ARBIA	SI	13.026,59
4068	MONTICIANO	SI	8.279,96
4069	MURLO	SI	4.725,19
4070	PIANCASTAGNAIO	SI	12.215,34
4071	PIENZA	SI	7.564,47
4072	POGGIBONSI	SI	28.542,55
4073	RADDA IN CHIANTI	SI	4.658,16
4074	RADICOFANI	SI	4.679,83
4075	RADICONDOLI	SI	4.269,81
4076	RAPOLANO TERME	SI	5.574,47
4077	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	2.247,31
4078	SAN GIMIGNANO	SI	15.408,35
4079	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	4.122,91
4080	SARTEANO	SI	22.378,29
4081	SIENA	SI	201.188,50
4082	SINALUNGA	SI	8.961,12
4083	SOVICILLE	SI	6.917,28
4084	TORRITA DI SIENA	SI	4.951,18
4085	TREQUANDA	SI	5.453,73
4086	ASSISI	PG	41.653,85
4087	BASTIA UMBRA	PG	29.189,06
4088	BETTONA	PG	6.978,51
4089	BEVAGNA	PG	6.483,14
4090	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG	12.571,03
4091	CANNARA	PG	9.066,66
4092	CASCIA	PG	11.751,29
4093	CASTEL RITALDI	PG	5.686,11
4094	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	12.014,32
4095	CERRETO DI SPOLETO	PG	8.412,84
4096	CITERNA	PG	5.294,97
4097	CITTÀ DELLA PIEVE	PG	11.534,69
4098	CITTÀ DI CASTELLO	PG	45.176,98
4099	COLLAZZONE	PG	10.247,53
4100	CORCIANO	PG	36.278,88
4101	COSTACCIARO	PG	2.789,40
4102	DERUTA	PG	8.406,09
4103	FOLIGNO	PG	49.580,46
4104	FOSSATO DI VICO	PG	11.277,76
4105	FRATTA TODINA	PG	6.164,98
4106	GIANO DELL'UMBRIA	PG	11.115,87
4107	GUALDO CATTANEO	PG	7.954,51
4108	GUALDO TADINO	PG	23.656,91
4109	GUBBIO	PG	31.794,72
4110	LISCIANO NICCONE	PG	2.876,97
4111	MAGIONE	PG	11.520,94
4112	MARSCIANO	PG	51.765,50
4113	MASSA MARTANA	PG	16.350,70
4114	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	6.136,28
4115	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG	2.766,65
4116	MONTEFALCO	PG	4.990,06
4117	MONTELEONE DI SPOLETO	PG	2.837,15
4118	MONTONE	PG	2.519,36

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
4119	NOCERA UMBRA	PG	5.358,40
4120	NORCIA	PG	16.385,27
4121	PACIANO	PG	1.998,34
4122	PANICALE	PG	13.304,24
4123	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	9.238,35
4124	PERUGIA	PG	157.925,47
4125	PIEGARO	PG	24.667,95
4126	PIETRALUNGA	PG	7.157,68
4127	POGGIODOMO	PG	2.135,85
4128	PRECI	PG	8.031,25
4129	SAN GIUSTINO	PG	7.645,08
4130	SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	3.118,52
4131	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG	2.274,94
4132	SCHEGGINO	PG	2.707,38
4133	SELLANO	PG	2.270,00
4134	SIGILLO	PG	9.165,49
4135	SPELLO	PG	21.592,06
4136	SPOLETO	PG	60.759,78
4137	TODI	PG	24.751,11
4138	TORGIANO	PG	8.964,53
4139	TREVI	PG	8.177,57
4140	TUORO SUL TRASIMENO	PG	9.276,51
4141	UMBERTIDE	PG	25.530,91
4142	VALFABBRICA	PG	10.242,74
4143	VALLO DI NERA	PG	4.603,38
4144	VALTOPINA	PG	2.401,87
4145	ACQUASPARTA	TR	6.629,13
4146	ALLERONA	TR	2.872,75
4147	ALVIANO	TR	2.688,29
4148	AMELIA	TR	7.656,89
4149	ARRONE	TR	2.249,19
4150	ATTIGLIANO	TR	3.454,15
4151	AVIGLIANO UMBRO	TR	11.405,54
4152	BASCHI	TR	8.779,56
4153	CALVI DELL'UMBRIA	TR	4.391,93
4154	CASTEL GIORGIO	TR	3.398,98
4155	CASTEL VISCARDO	TR	4.852,95
4156	FABRO	TR	11.681,16
4157	FERENTILLO	TR	3.241,52
4158	FICULLE	TR	2.565,91
4159	GIOVE	TR	3.160,22
4160	GUARDEA	TR	1.496,34
4161	LUGNANO IN TEVERINA	TR	2.162,75
4162	MONTECASTRILLI	TR	5.062,72
4163	MONTECCHIO	TR	5.648,01
4164	MONTEFRANCO	TR	3.279,76
4165	MONTEGABBIONE	TR	2.790,87
4166	MONTELEONE D'ORVIETO	TR	6.169,18
4167	NARNI	TR	42.173,32
4168	ORVIETO	TR	27.150,63
4169	OTRICOLI	TR	8.993,83
4170	PARRANO	TR	1.308,16
4171	PENNA IN TEVERINA	TR	1.495,30
4172	POLINO	TR	650,29
4173	PORANO	TR	3.309,40
4174	SAN GEMINI	TR	17.134,56
4175	SAN VENANZO	TR	9.680,50
4176	STRONCONE	TR	3.797,26
4177	TERNI	TR	301.426,57
4178	AGUGLIANO	AN	4.034,21
4179	ANCONA	AN	116.755,03
4180	ARCEVIA	AN	7.694,27
4181	BARBARA	AN	9.182,64
4182	BELVEDERE OSTRENSE	AN	12.833,98
4183	CAMERANO	AN	7.475,16
4184	CAMERATA PICENA	AN	1.983,80
4185	CASTELBELLINO	AN	3.730,53
4186	CASTELFIDARDO	AN	27.016,00
4187	CASTELLEONE DI SUASA	AN	4.748,22
4188	CASTELPLANIO	AN	9.591,80
4189	CERRETO D'ESI	AN	12.179,59
4190	CHIARAVALLE	AN	15.364,86
4191	CORINALDO	AN	6.079,72
4192	CUPRAMONTANA	AN	9.602,74
4193	FABRIANO	AN	39.838,22
4194	FALCONARA MARITTIMA	AN	39.282,77
4195	FILOTTRANO	AN	8.432,19
4196	GENGA	AN	13.103,45
4197	JESI	AN	52.956,82
4198	LORETO	AN	13.246,79
4199	MAIOLATI SPONTINI	AN	10.971,15
4200	MERGO	AN	3.543,17
4201	MONSANO	AN	13.971,23
4202	MONTE ROBERTO	AN	5.431,51
4203	MONTE SAN VITO	AN	10.215,63
4204	MONTECAROTTO	AN	10.981,59
4205	MONTEMARCIANO	AN	8.182,67
4206	MORRO D'ALBA	AN	5.212,27
4207	NUMANA	AN	31.050,70
4208	OFFAGNA	AN	1.582,13
4209	OSIMO	AN	48.945,16
4210	OSTRA	AN	5.371,14
4211	OSTRA VETERE	AN	4.181,09
4212	POGGIO SAN MARCELLO	AN	1.978,74

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
4213	POLVERIGI	AN	2.463,89
4214	ROSORA	AN	2.050,79
4215	SAN MARCELLO	AN	2.058,04
4216	SAN PAOLO DI JESI	AN	2.952,40
4217	SANTA MARIA NUOVA	AN	7.037,57
4218	SASSOFERRATO	AN	6.243,66
4219	SENIGALLIA	AN	81.790,04
4220	SERRA DE' CONTI	AN	2.900,26
4221	SERRA SAN QUIRICO	AN	8.888,52
4222	SIROLO	AN	4.005,11
4223	STAFFOLO	AN	3.411,01
4224	TRECASTELLI	AN	5.282,00
4225	ACQUASANTA TERME	AP	9.756,77
4226	ACQUAVIVA PICENA	AP	2.890,36
4227	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	2.918,58
4228	ARQUATA DEL TRONTO	AP	1.935,99
4229	ASCOLI PICENO	AP	68.536,69
4230	CARASSAI	AP	3.284,96
4231	CASTEL DI LAMA	AP	4.148,10
4232	CASTIGNANO	AP	2.401,80
4233	CASTORANO	AP	1.560,95
4234	COLLI DEL TRONTO	AP	1.765,83
4235	COMUNANZA	AP	6.500,24
4236	COSSIGNANO	AP	2.093,36
4237	CUPRA MARITTIMA	AP	6.352,13
4238	FOLIGNANO	AP	6.068,41
4239	FORCE	AP	2.347,25
4240	GROTTAMMARE	AP	19.130,01
4241	MALTIGNANO	AP	1.633,81
4242	MASSIGNANO	AP	1.319,14
4243	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	3.307,49
4244	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	2.361,41
4245	MONTEDINOVE	AP	1.686,89
4246	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	12.588,92
4247	MONTEGALLO	AP	3.520,83
4248	MONTEMONACO	AP	953,30
4249	MONTEPRANDONE	AP	11.171,93
4250	OFFIDA	AP	5.204,22
4251	PALMIANO	AP	816,25
4252	RIPATRANSONE	AP	6.458,21
4253	ROCCAFLUVIONE	AP	3.420,79
4254	ROTELLA	AP	2.342,68
4255	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	55.826,29
4256	SPINETOLI	AP	9.224,65
4257	VENAROTTA	AP	3.845,59
4258	ALTIDONA	FM	2.030,41
4259	AMANDOLA	FM	3.252,75
4260	BELMONTE PICENO	FM	629,54
4261	CAMPOFILONE	FM	1.298,11
4262	FALERONE	FM	3.689,04
4263	FERMO	FM	47.411,32
4264	FRANCAVILLA D'ETE	FM	1.347,17
4265	GROTTAZZOLINA	FM	8.363,04
4266	LAPEDONA	FM	768,80
4267	MAGLIANO DI TENNA	FM	3.535,47
4268	MASSA FERMANA	FM	804,22
4269	MONSAMPIETRO MORICO	FM	1.553,58
4270	MONTAPPONE	FM	2.056,79
4271	MONTE GIBERTO	FM	599,39
4272	MONTE RINALDO	FM	1.231,66
4273	MONTE SAN PIETRANGELI	FM	4.363,20
4274	MONTE URANO	FM	5.562,42
4275	MONTE VIDON COMBATTE	FM	1.506,00
4276	MONTE VIDON CORRADO	FM	872,32
4277	MONTEFALCONE APPENNINO	FM	1.723,59
4278	MONTEFORTINO	FM	1.348,70
4279	MONTEGIORGIO	FM	6.921,61
4280	MONTEGRANARO	FM	12.088,47
4281	MONTELEONE DI FERMO	FM	1.251,22
4282	MONTELPARO	FM	3.168,45
4283	MONTERUBBIANO	FM	2.620,46
4284	MONTOTTONE	FM	2.181,59
4285	MORESCO	FM	3.310,16
4286	ORTEZZANO	FM	1.186,63
4287	PEDASO	FM	2.138,38
4288	PETRITOLI	FM	6.130,14
4289	PONZANO DI FERMO	FM	1.302,14
4290	PORTO SAN GIORGIO	FM	20.061,97
4291	PORTO SANT'ELPIDIO	FM	19.147,75
4292	RAPAGNANO	FM	2.380,25
4293	SANTA VITTORIA IN MATENANO	FM	1.921,75
4294	SANT'ELPIDIO A MARE	FM	18.893,22
4295	SERVIGLIANO	FM	3.064,61
4296	SMERILLO	FM	847,74
4297	TORRE SAN PATRIZIO	FM	2.334,64
4298	APIRO	MC	7.336,87
4299	APPIGNANO	MC	8.013,43
4300	BELFORTE DEL CHIENTI	MC	6.067,95
4301	BOLOGNOLA	MC	464,21
4302	CALDAROLA	MC	4.806,92
4303	CAMERINO	MC	14.125,86
4304	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC	592,91
4305	CASTELRAIMONDO	MC	9.221,34

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
4306	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	4.436,62
4307	CESSAPALOMBO	MC	3.963,04
4308	CINGOLI	MC	10.014,52
4309	CIVITANOVA MARCHE	MC	44.093,95
4310	COLMURANO	MC	1.877,20
4311	CORRIDONIA	MC	12.972,60
4312	ESANATOGLIA	MC	5.482,60
4313	FIASTRA	MC	1.022,47
4314	FIUMINATA	MC	1.994,94
4315	GAGLIOLE	MC	1.614,14
4316	GUALDO	MC	3.008,87
4317	LORO PICENO	MC	3.874,63
4318	MACERATA	MC	45.750,05
4319	MATELICA	MC	13.624,69
4320	MOGLIANO	MC	5.611,43
4321	MONTE CAVALLO	MC	483,32
4322	MONTE SAN GIUSTO	MC	9.663,19
4323	MONTE SAN MARTINO	MC	1.021,00
4324	MONTECASSIANO	MC	7.432,41
4325	MONTECOSARO	MC	4.781,23
4326	MONTEFANO	MC	6.659,78
4327	MONTELUPONE	MC	6.235,91
4328	MORROVALLE	MC	7.068,54
4329	MUCCIA	MC	1.951,05
4330	PENNA SAN GIOVANNI	MC	2.352,70
4331	PETRIOLO	MC	8.101,46
4332	PIEVE TORINA	MC	2.239,61
4333	PIORACO	MC	5.045,67
4334	POGGIO SAN VICINO	MC	687,61
4335	POLLENZA	MC	5.917,53
4336	PORTO RECANATI	MC	16.259,50
4337	POTENZA PICENA	MC	13.656,33
4338	RECANATI	MC	19.097,45
4339	RIPE SAN GINESIO	MC	2.552,62
4340	SAN GINESIO	MC	7.340,22
4341	SAN SEVERINO MARCHE	MC	14.739,61
4342	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	2.733,55
4343	SARNANO	MC	9.692,18
4344	SEFRO	MC	621,18
4345	SERRAPETRONA	MC	1.144,20
4346	SERRAVALLE DI CHIENTI	MC	3.424,97
4347	TOLENTINO	MC	24.853,87
4348	TREIA	MC	11.655,82
4349	URBISAGLIA	MC	2.332,73
4350	USSITA	MC	2.228,83
4351	VALFORNACE	MC	1.605,70
4352	VISSO	MC	3.662,68

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
4353	ACQUALAGNA	PU	10.916,27
4354	APECCHIO	PU	4.949,43
4355	BELFORTE ALL'ISAURO	PU	3.932,30
4356	BORGO PACE	PU	4.297,12
4357	CAGLI	PU	13.959,14
4358	CANTIANO	PU	6.460,58
4359	CARPEGNA	PU	5.091,42
4360	CARTOCETO	PU	5.596,83
4361	COLLI AL METAURO	PU	9.832,22
4362	FANO	PU	76.238,77
4363	FERMIGNANO	PU	7.793,05
4364	FOSSOMBRONE	PU	14.400,55
4365	FRATTE ROSA	PU	3.667,25
4366	FRONTINO	PU	4.284,71
4367	FRONTONE	PU	6.273,72
4368	GABICCE MARE	PU	12.381,91
4369	GRADARA	PU	4.829,84
4370	ISOLA DEL PIANO	PU	4.251,96
4371	LUNANO	PU	7.357,84
4372	MACERATA FELTRIA	PU	11.343,68
4373	MERCATELLO SUL METAURO	PU	1.648,61
4374	MERCATINO CONCA	PU	6.510,59
4375	MOMBAROCCIO	PU	10.754,97
4376	MONDAVIO	PU	13.350,84
4377	MONDOLFO	PU	13.955,07
4378	MONTE CERIGNONE	PU	4.071,11
4379	MONTE GRIMANO TERME	PU	1.618,39
4380	MONTE PORZIO	PU	6.683,10
4381	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	7.621,65
4382	MONTECICCARDO	PU	1.461,11
4383	MONTECOPIOLO	PU	4.255,52
4384	MONTEFELCINO	PU	6.389,14
4385	MONTELABBATE	PU	6.478,21
4386	PEGLIO	PU	3.236,66
4387	PERGOLA	PU	11.327,28
4388	PESARO	PU	107.194,16
4389	PETRIANO	PU	2.297,13
4390	PIANDIMELETO	PU	3.514,02
4391	PIETRARUBBIA	PU	5.277,95
4392	PIOBBICO	PU	4.777,13
4393	SAN COSTANZO	PU	22.417,39
4394	SAN LORENZO IN CAMPO	PU	7.399,63
4395	SANT'ANGELO IN VADO	PU	6.246,83
4396	SANT'IPPOLITO	PU	4.667,90
4397	SASSOCORVARO AUDITORE	PU	14.506,17
4398	SASSOFELTRIO	PU	1.632,32
4399	SERRA SANT'ABBONDIO	PU	5.309,17

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
4400	TAVOLETO	PU	3.458,24
4401	TAVULLIA	PU	5.291,50
4402	TERRE ROVERESCHE	PU	18.224,81
4403	URBANIA	PU	12.010,51
4404	URBINO	PU	28.774,39
4405	VALLEFOGLIA	PU	10.571,78
4406	ACQUAFONDATA	FR	2.637,49
4407	ACUTO	FR	1.921,19
4408	ALATRI	FR	29.368,65
4409	ALVITO	FR	2.585,49
4410	AMASENO	FR	3.429,78
4411	ANAGNI	FR	28.803,22
4412	AQUINO	FR	3.621,34
4413	ARCE	FR	2.845,15
4414	ARNARA	FR	1.331,45
4415	ARPINO	FR	2.972,68
4416	ATINA	FR	13.003,32
4417	AUSONIA	FR	2.367,65
4418	BELMONTE CASTELLO	FR	625,55
4419	BOVILLE ERNICA	FR	3.956,39
4420	BROCCOSTELLA	FR	2.173,59
4421	CAMPOLI APPENNINO	FR	1.300,99
4422	CASALATTICO	FR	2.501,24
4423	CASALVIERI	FR	12.453,69
4424	CASSINO	FR	60.140,93
4425	CASTELLIRI	FR	3.891,35
4426	CASTELNUOVO PARANO	FR	771,77
4427	CASTRO DEI VOLSCI	FR	2.702,51
4428	CASTROCIELO	FR	3.226,95
4429	CECCANO	FR	13.640,57
4430	CEPRANO	FR	9.332,55
4431	CERVARO	FR	4.278,49
4432	COLFELICE	FR	1.828,43
4433	COLLE SAN MAGNO	FR	646,31
4434	COLLEPARDO	FR	1.318,02
4435	CORENO AUSONIO	FR	1.841,30
4436	ESPERIA	FR	2.110,78
4437	FALVATERRA	FR	1.296,74
4438	FERENTINO	FR	15.846,59
4439	FILETTINO	FR	1.284,72
4440	FIUGGI	FR	12.127,27
4441	FONTANA LIRI	FR	10.460,94
4442	FONTECHIARI	FR	688,79
4443	FROSINONE	FR	44.665,51
4444	FUMONE	FR	1.385,33
4445	GALLINARO	FR	667,50
4446	GIULIANO DI ROMA	FR	1.760,00
4447	GUARCINO	FR	1.306,93
4448	ISOLA DEL LIRI	FR	6.534,75
4449	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	17.092,77
4450	MOROLO	FR	2.934,33
4451	PALIANO	FR	5.497,01
4452	PASTENA	FR	3.926,98
4453	PATRICA	FR	3.050,80
4454	PESCOSOLIDO	FR	824,09
4455	PICINISCO	FR	1.209,95
4456	PICO	FR	3.417,46
4457	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	10.647,17
4458	PIGLIO	FR	6.350,48
4459	PIGNATARO INTERAMNA	FR	4.482,66
4460	POFI	FR	1.952,60
4461	PONTECORVO	FR	6.583,02
4462	POSTA FIBRENO	FR	2.445,45
4463	RIPI	FR	2.743,96
4464	ROCCA D'ARCE	FR	4.299,91
4465	ROCCASECCA	FR	4.962,30
4466	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR	1.362,23
4467	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR	5.201,62
4468	SAN GIORGIO A LIRI	FR	3.099,04
4469	SAN GIOVANNI INCARICO	FR	2.612,57
4470	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR	1.778,28
4471	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR	3.329,86
4472	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	2.573,20
4473	SANT'APOLLINARE	FR	4.761,34
4474	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR	4.725,06
4475	SANTOPADRE	FR	4.173,12
4476	SERRONE	FR	2.423,26
4477	SETTEFRATI	FR	1.728,51
4478	SGURGOLA	FR	1.684,91
4479	SORA	FR	20.538,56
4480	STRANGOLAGALLI	FR	1.373,50
4481	SUPINO	FR	3.374,83
4482	TERELLE	FR	1.865,26
4483	TORRE CAJETANI	FR	620,34
4484	TORRICE	FR	2.604,56
4485	TREVI NEL LAZIO	FR	3.350,69
4486	TRIVIGLIANO	FR	1.131,09
4487	VALLECORSA	FR	5.135,90
4488	VALLEMAIO	FR	844,29
4489	VALLEROTONDA	FR	1.416,78
4490	VEROLI	FR	7.091,82
4491	VICALVI	FR	1.767,15
4492	VICO NEL LAZIO	FR	1.315,29

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
4493	VILLA LATINA	FR	1.824,03
4494	VILLA SANTA LUCIA	FR	4.513,94
4495	VILLA SANTO STEFANO	FR	1.492,86
4496	VITICUSO	FR	984,19
4497	APRILIA	LT	41.550,11
4498	BASSIANO	LT	2.441,00
4499	CAMPODIMELE	LT	3.268,08
4500	CASTELFORTE	LT	15.201,85
4501	CISTERNA DI LATINA	LT	36.944,72
4502	CORI	LT	10.700,87
4503	FONDI	LT	26.106,69
4504	FORMIA	LT	37.024,55
4505	GAETA	LT	51.242,93
4506	ITRI	LT	8.049,26
4507	LATINA	LT	115.159,42
4508	LENOLA	LT	2.533,66
4509	MAENZA	LT	2.513,16
4510	MINTURNO	LT	25.407,37
4511	MONTE SAN BIAGIO	LT	5.019,65
4512	NORMA	LT	5.462,70
4513	PONTINIA	LT	9.906,86
4514	PONZA	LT	3.500,45
4515	PRIVERNO	LT	11.273,11
4516	PROSSEDI	LT	934,05
4517	ROCCA MASSIMA	LT	5.662,80
4518	ROCCAGORGA	LT	4.128,50
4519	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	1.664,62
4520	SABAUDIA	LT	45.446,16
4521	SAN FELICE CIRCEO	LT	6.501,30
4522	SANTI COSMA E DAMIANO	LT	3.728,54
4523	SERMONETA	LT	7.625,87
4524	SEZZE	LT	17.039,23
4525	SONNINO	LT	4.650,48
4526	SPERLONGA	LT	8.108,84
4527	SPIGNO SATURNIA	LT	2.056,09
4528	TERRACINA	LT	7.037,82
4529	VENTOTENE	LT	2.569,66
4530	ACCUMOLI	RI	1.873,40
4531	AMATRICE	RI	7.493,34
4532	ANTRODOCO	RI	5.939,21
4533	ASCREA	RI	2.217,03
4534	BELMONTE IN SABINA	RI	2.230,27
4535	BORBONA	RI	1.794,77
4536	BORGO VELINO	RI	1.120,76
4537	BORGOROSE	RI	5.941,33
4538	CANTALICE	RI	5.554,39
4539	CANTALUPO IN SABINA	RI	1.980,38
4540	CASAPROTA	RI	1.158,95
4541	CASPERIA	RI	1.939,24
4542	CASTEL DI TORA	RI	1.850,88
4543	CASTEL SANT'ANGELO	RI	1.465,97
4544	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	1.229,09
4545	CITTADUCALE	RI	7.143,44
4546	CITTAREALE	RI	8.193,56
4547	COLLALTO SABINO	RI	3.222,13
4548	COLLE DI TORA	RI	1.515,19
4549	COLLEGIOVE	RI	2.395,98
4550	COLLEVECCHIO	RI	2.079,71
4551	COLLI SUL VELINO	RI	1.036,40
4552	CONCERVIANO	RI	1.653,63
4553	CONFIGNI	RI	1.994,33
4554	CONTIGLIANO	RI	3.525,46
4555	COTTANELLO	RI	14.275,25
4556	FARA IN SABINA	RI	17.038,09
4557	FIAMIGNANO	RI	4.891,27
4558	FORANO	RI	6.838,60
4559	FRASSO SABINO	RI	1.196,66
4560	GRECCIO	RI	3.180,65
4561	LABRO	RI	2.692,50
4562	LEONESSA	RI	9.753,49
4563	LONGONE SABINO	RI	1.146,92
4564	MAGLIANO SABINA	RI	8.082,66
4565	MARCETELLI	RI	1.626,70
4566	MICIGLIANO	RI	806,07
4567	MOMPEO	RI	2.479,52
4568	MONTASOLA	RI	6.713,03
4569	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	4.362,45
4570	MONTEBUONO	RI	3.399,82
4571	MONTELEONE SABINO	RI	2.239,95
4572	MONTENERO SABINO	RI	2.572,50
4573	MONTOPOLI DI SABINA	RI	6.091,59
4574	MORRO REATINO	RI	2.107,71
4575	NESPOLO	RI	3.313,24
4576	ORVINIO	RI	3.298,31
4577	PAGANICO SABINO	RI	1.446,45
4578	PESCOROCCHIANO	RI	13.695,04
4579	PETRELLA SALTO	RI	11.722,35
4580	POGGIO BUSTONE	RI	2.007,79
4581	POGGIO CATINO	RI	4.188,79
4582	POGGIO MIRTETO	RI	5.752,36
4583	POGGIO MOIANO	RI	10.386,06
4584	POGGIO NATIVO	RI	2.780,20
4585	POGGIO SAN LORENZO	RI	2.519,19
4586	POSTA	RI	1.707,75

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
4587	POZZAGLIA SABINA	RI	2.420,12
4588	RIETI	RI	167.261,38
4589	RIVODUTRI	RI	1.214,21
4590	ROCCA SINIBALDA	RI	3.524,20
4591	ROCCANTICA	RI	1.732,63
4592	SALISANO	RI	2.572,99
4593	SCANDRIGLIA	RI	2.528,12
4594	SELCI	RI	1.825,36
4595	STIMIGLIANO	RI	1.503,80
4596	TARANO	RI	1.837,82
4597	TOFFIA	RI	1.522,78
4598	TORRI IN SABINA	RI	4.600,47
4599	TORRICELLA IN SABINA	RI	1.966,28
4600	TURANIA	RI	1.402,30
4601	VACONE	RI	1.675,03
4602	VARCO SABINO	RI	2.308,13
4603	AFFILE	RM	1.463,40
4604	AGOSTA	RM	1.634,10
4605	ALBANO LAZIALE	RM	33.946,80
4606	ALLUMIERE	RM	7.126,98
4607	ANGUILLARA SABAZIA	RM	27.007,98
4608	ANTICOLI CORRADO	RM	3.614,55
4609	ANZIO	RM	71.808,78
4610	ARCINAZZO ROMANO	RM	1.746,12
4611	ARDEA	RM	31.363,09
4612	ARICCIA	RM	37.636,22
4613	ARSOLI	RM	2.482,46
4614	ARTENA	RM	6.890,93
4615	BELLEGRA	RM	4.568,57
4616	BRACCIANO	RM	23.328,95
4617	CAMERATA NUOVA	RM	1.256,87
4618	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	14.970,46
4619	CANALE MONTERANO	RM	3.912,98
4620	CANTERANO	RM	3.795,78
4621	CAPENA	RM	16.125,93
4622	CAPRANICA PRENESTINA	RM	1.370,41
4623	CARPINETO ROMANO	RM	3.893,83
4624	CASAPE	RM	3.102,85
4625	CASTEL GANDOLFO	RM	5.368,41
4626	CASTEL MADAMA	RM	8.445,80
4627	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	919,55
4628	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	17.899,61
4629	CAVE	RM	9.908,60
4630	CERRETO LAZIALE	RM	977,23
4631	CERVARA DI ROMA	RM	834,75
4632	CERVETERI	RM	27.554,83
4633	CIAMPINO	RM	49.515,47

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
4634	CICILIANO	RM	988,44
4635	CINETO ROMANO	RM	3.886,16
4636	CIVITAVECCHIA	RM	175.566,30
4637	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	1.302,10
4638	COLLEFERRO	RM	28.821,88
4639	COLONNA	RM	4.760,55
4640	FIANO ROMANO	RM	21.008,04
4641	FILACCIANO	RM	1.136,70
4642	FIUMICINO	RM	104.197,86
4643	FONTE NUOVA	RM	20.152,19
4644	FORMELLO	RM	13.954,34
4645	FRASCATI	RM	40.263,52
4646	GALLICANO NEL LAZIO	RM	4.811,51
4647	GAVIGNANO	RM	1.481,59
4648	GENAZZANO	RM	5.380,58
4649	GENZANO DI ROMA	RM	42.413,96
4650	GERANO	RM	1.382,65
4651	GORGA	RM	2.098,01
4652	GROTTAFERRATA	RM	29.188,85
4653	GUIDONIA MONTECELIO	RM	91.180,56
4654	JENNE	RM	1.215,74
4655	LABICO	RM	6.409,09
4656	LADISPOLI	RM	39.991,12
4657	LANUVIO	RM	21.020,18
4658	LARIANO	RM	9.671,24
4659	LICENZA	RM	2.763,71
4660	MAGLIANO ROMANO	RM	5.688,43
4661	MANDELA	RM	2.806,34
4662	MANZIANA	RM	9.454,22
4663	MARANO EQUO	RM	1.795,86
4664	MARCELLINA	RM	5.453,59
4665	MARINO	RM	52.435,21
4666	MAZZANO ROMANO	RM	2.634,20
4667	MENTANA	RM	19.229,89
4668	MONTE COMPATRI	RM	9.731,83
4669	MONTE PORZIO CATONE	RM	11.686,14
4670	MONTEFLAVIO	RM	1.553,67
4671	MONTELANICO	RM	1.818,80
4672	MONTELIBRETTI	RM	6.529,29
4673	MONTEROTONDO	RM	34.666,59
4674	MONTORIO ROMANO	RM	1.721,85
4675	MORICONE	RM	1.958,39
4676	MORLUPO	RM	10.406,79
4677	NAZZANO	RM	1.253,99
4678	NEMI	RM	3.580,50
4679	NEROLA	RM	1.550,23
4680	NETTUNO	RM	51.643,60
4681	OLEVANO ROMANO	RM	9.714,32

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
4682	PALESTRINA	RM	17.427,00
4683	PALOMBARA SABINA	RM	7.740,11
4684	PERCILE	RM	2.029,09
4685	PISONIANO	RM	1.964,52
4686	POLI	RM	2.635,11
4687	POMEZIA	RM	102.243,74
4688	PONZANO ROMANO	RM	1.384,07
4689	RIANO	RM	6.837,10
4690	RIGNANO FLAMINIO	RM	9.698,29
4691	RIOFREDDO	RM	1.312,32
4692	ROCCA CANTERANO	RM	3.331,11
4693	ROCCA DI CAVE	RM	907,49
4694	ROCCA DI PAPA	RM	13.125,18
4695	ROCCA PRIORA	RM	12.039,03
4696	ROCCA SANTO STEFANO	RM	1.600,97
4697	ROCCAGIOVINE	RM	3.059,43
4698	ROIATE	RM	4.432,18
4699	ROMA	RM	5.408.911,01
4700	ROVIANO	RM	2.139,90
4701	SACROFANO	RM	8.032,41
4702	SAMBUCI	RM	3.777,23
4703	SAN CESAREO	RM	13.346,81
4704	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM	3.795,33
4705	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM	3.181,83
4706	SAN VITO ROMANO	RM	3.116,80
4707	SANTA MARINELLA	RM	31.254,62
4708	SANT'ANGELO ROMANO	RM	5.040,75
4709	SANT'ORESTE	RM	3.652,72
4710	SARACINESCO	RM	2.533,54
4711	SEGNI	RM	8.345,76
4712	SUBIACO	RM	19.671,35
4713	TIVOLI	RM	64.277,19
4714	TOLFA	RM	10.425,07
4715	TORRITA TIBERINA	RM	1.845,89
4716	TREVIGNANO ROMANO	RM	7.509,79
4717	VALLEPIETRA	RM	838,70
4718	VALLINFREDA	RM	2.289,68
4719	VALMONTONE	RM	18.179,95
4720	VELLETRI	RM	42.463,36
4721	VICOVARO	RM	5.554,36
4722	VIVARO ROMANO	RM	2.692,12
4723	ZAGAROLO	RM	19.672,15
4724	ACQUAPENDENTE	VT	7.102,45
4725	ARLENA DI CASTRO	VT	822,57
4726	BAGNOREGIO	VT	8.220,25
4727	BARBARANO ROMANO	VT	1.683,52
4728	BASSANO IN TEVERINA	VT	3.250,18
4729	BASSANO ROMANO	VT	3.808,75
4730	BLERA	VT	1.964,64
4731	BOLSENA	VT	5.993,73
4732	BOMARZO	VT	1.860,81
4733	CALCATA	VT	1.460,95
4734	CANEPINA	VT	3.844,45
4735	CANINO	VT	3.071,21
4736	CAPODIMONTE	VT	1.942,70
4737	CAPRANICA	VT	5.754,18
4738	CAPRAROLA	VT	7.268,18
4739	CARBOGNANO	VT	2.136,80
4740	CASTEL SANT'ELIA	VT	2.113,06
4741	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	2.100,58
4742	CELLENO	VT	3.122,69
4743	CELLERE	VT	6.568,39
4744	CIVITA CASTELLANA	VT	25.278,98
4745	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	2.079,36
4746	CORCHIANO	VT	2.432,50
4747	FABRICA DI ROMA	VT	8.271,08
4748	FALERIA	VT	1.351,09
4749	FARNESE	VT	2.111,42
4750	GALLESE	VT	3.935,68
4751	GRADOLI	VT	1.739,28
4752	GRAFFIGNANO	VT	3.923,20
4753	GROTTE DI CASTRO	VT	5.193,71
4754	ISCHIA DI CASTRO	VT	2.062,19
4755	LATERA	VT	7.943,68
4756	LUBRIANO	VT	1.473,92
4757	MARTA	VT	2.325,84
4758	MONTALTO DI CASTRO	VT	57.232,63
4759	MONTE ROMANO	VT	8.407,25
4760	MONTEFIASCONE	VT	14.397,08
4761	MONTEROSI	VT	2.815,00
4762	NEPI	VT	8.202,90
4763	ONANO	VT	1.078,35
4764	ORIOLO ROMANO	VT	3.274,44
4765	ORTE	VT	12.340,14
4766	PIANSANO	VT	3.800,07
4767	PROCENO	VT	1.965,41
4768	RONCIGLIONE	VT	12.965,55
4769	SAN LORENZO NUOVO	VT	3.318,86
4770	SORIANO NEL CIMINO	VT	7.907,89
4771	SUTRI	VT	6.274,80
4772	TARQUINIA	VT	29.501,14
4773	TESSENNANO	VT	1.426,24
4774	TUSCANIA	VT	8.137,00
4775	VALENTANO	VT	2.718,44
4776	VALLERANO	VT	6.379,35

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
4777	VASANELLO	VT	4.987,26
4778	VEJANO	VT	1.510,12
4779	VETRALLA	VT	17.348,05
4780	VIGNANELLO	VT	3.593,94
4781	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	1.445,98
4782	VITERBO	VT	79.394,22
4783	VITORCHIANO	VT	4.234,88
4784	ACCIANO	AQ	4.507,69
4785	AIELLI	AQ	1.886,45
4786	ALFEDENA	AQ	1.745,65
4787	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	1.699,42
4788	ATELETA	AQ	1.731,73
4789	AVEZZANO	AQ	29.974,69
4790	BALSORANO	AQ	1.671,00
4791	BARETE	AQ	2.659,70
4792	BARISCIANO	AQ	8.396,90
4793	BARREA	AQ	1.570,53
4794	BISEGNA	AQ	681,03
4795	BUGNARA	AQ	7.247,74
4796	CAGNANO AMITERNO	AQ	8.494,92
4797	CALASCIO	AQ	629,96
4798	CAMPO DI GIOVE	AQ	2.196,62
4799	CAMPOTOSTO	AQ	6.805,54
4800	CANISTRO	AQ	1.043,33
4801	CANSANO	AQ	1.978,16
4802	CAPESTRANO	AQ	7.395,21
4803	CAPISTRELLO	AQ	5.327,77
4804	CAPITIGNANO	AQ	3.439,91
4805	CAPORCIANO	AQ	2.874,52
4806	CAPPADOCIA	AQ	2.147,48
4807	CARAPELLE CALVISIO	AQ	776,09
4808	CARSOLI	AQ	5.567,21
4809	CASTEL DEL MONTE	AQ	6.109,03
4810	CASTEL DI IERI	AQ	5.238,70
4811	CASTEL DI SANGRO	AQ	4.911,13
4812	CASTELLAFIUME	AQ	1.215,18
4813	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	3.708,28
4814	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	4.074,54
4815	CELANO	AQ	8.302,93
4816	CERCHIO	AQ	1.142,97
4817	CIVITA D'ANTINO	AQ	1.708,58
4818	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	2.985,86
4819	CIVITELLA ROVETO	AQ	2.738,00
4820	COCULLO	AQ	4.016,64
4821	COLLARMELE	AQ	4.739,10
4822	COLLELONGO	AQ	4.887,19
4823	COLLEPIETRO	AQ	1.582,54

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
4824	CORFINIO	AQ	5.803,29
4825	FAGNANO ALTO	AQ	4.668,40
4826	FONTECCHIO	AQ	4.870,61
4827	FOSSA	AQ	2.627,63
4828	GAGLIANO ATERNO	AQ	4.037,01
4829	GIOIA DEI MARSI	AQ	5.857,39
4830	GORIANO SICOLI	AQ	4.567,32
4831	INTRODACQUA	AQ	3.316,53
4832	L'AQUILA	AQ	226.605,26
4833	LECCE NEI MARSI	AQ	1.951,69
4834	LUCO DEI MARSI	AQ	2.598,67
4835	LUCOLI	AQ	1.251,60
4836	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	3.054,95
4837	MASSA D'ALBE	AQ	1.180,33
4838	MOLINA ATERNO	AQ	2.375,40
4839	MONTEREALE	AQ	23.807,84
4840	MORINO	AQ	4.771,26
4841	NAVELLI	AQ	5.158,87
4842	OCRE	AQ	4.064,67
4843	OFENA	AQ	4.612,65
4844	OPI	AQ	1.610,42
4845	ORICOLA	AQ	7.478,08
4846	ORTONA DEI MARSI	AQ	4.555,51
4847	ORTUCCHIO	AQ	2.254,49
4848	OVINDOLI	AQ	11.735,12
4849	PACENTRO	AQ	1.443,56
4850	PERETO	AQ	2.215,69
4851	PESCASSEROLI	AQ	5.150,13
4852	PESCINA	AQ	10.332,84
4853	PESCOCOSTANZO	AQ	2.925,83
4854	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	1.610,20
4855	PIZZOLI	AQ	2.255,06
4856	POGGIO PICENZE	AQ	5.576,91
4857	PRATA D'ANSIDONIA	AQ	4.114,03
4858	PRATOLA PELIGNA	AQ	5.611,20
4859	PREZZA	AQ	1.616,24
4860	RAIANO	AQ	7.285,61
4861	RIVISONDOLI	AQ	2.774,59
4862	ROCCA DI BOTTE	AQ	1.402,13
4863	ROCCA DI CAMBIO	AQ	1.285,54
4864	ROCCA DI MEZZO	AQ	19.042,77
4865	ROCCA PIA	AQ	2.354,33
4866	ROCCACASALE	AQ	4.206,18
4867	ROCCARASO	AQ	11.584,37
4868	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	1.784,03
4869	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	742,49
4870	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	2.939,50

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
4871	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	794,49
4872	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	1.548,32
4873	SANTE MARIE	AQ	1.702,75
4874	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ	4.610,43
4875	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	2.419,26
4876	SCANNO	AQ	7.260,30
4877	SCONTRONE	AQ	1.160,56
4878	SCOPPITO	AQ	2.653,34
4879	SCURCOLA MARSICANA	AQ	10.918,12
4880	SECINARO	AQ	1.600,49
4881	SULMONA	AQ	30.887,85
4882	TAGLIACOZZO	AQ	8.750,69
4883	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	3.446,76
4884	TORNIMPARTE	AQ	5.412,79
4885	TRASACCO	AQ	3.202,30
4886	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	3.718,41
4887	VILLA SANT'ANGELO	AQ	2.314,45
4888	VILLALAGO	AQ	3.491,63
4889	VILLAVALLELONGA	AQ	1.447,31
4890	VILLETTA BARREA	AQ	966,56
4891	VITTORITO	AQ	3.500,28
4892	ALTINO	CH	1.950,19
4893	ARCHI	CH	3.797,77
4894	ARI	CH	941,98
4895	ARIELLI	CH	4.893,21
4896	ATESSA	CH	21.808,59
4897	BOMBA	CH	4.607,08
4898	BORRELLO	CH	3.175,27
4899	BUCCHIANICO	CH	2.802,16
4900	CANOSA SANNITA	CH	1.412,28
4901	CARPINETO SINELLO	CH	2.492,92
4902	CARUNCHIO	CH	900,90
4903	CASACANDITELLA	CH	3.383,55
4904	CASALANGUIDA	CH	1.633,89
4905	CASALBORDINO	CH	4.120,13
4906	CASALINCONTRADA	CH	2.289,70
4907	CASOLI	CH	4.151,17
4908	CASTEL FRENTANO	CH	2.964,01
4909	CASTELGUIDONE	CH	3.403,99
4910	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	4.228,46
4911	CELENZA SUL TRIGNO	CH	2.383,30
4912	CHIETI	CH	104.079,84
4913	CIVITALUPARELLA	CH	1.533,91
4914	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	1.473,45
4915	COLLEDIMACINE	CH	2.159,77
4916	COLLEDIMEZZO	CH	795,29
4917	CRECCHIO	CH	2.221,18
4918	CUPELLO	CH	4.168,47
4919	DOGLIOLA	CH	1.010,38
4920	FALLO	CH	1.556,66
4921	FARA FILIORUM PETRI	CH	6.556,76
4922	FARA SAN MARTINO	CH	8.153,73
4923	FILETTO	CH	3.907,51
4924	FOSSACESIA	CH	2.772,10
4925	FRAINE	CH	2.529,57
4926	FRANCAVILLA AL MARE	CH	29.791,34
4927	FRESAGRANDINARIA	CH	4.414,19
4928	FRISA	CH	2.598,97
4929	FURCI	CH	1.818,49
4930	GAMBERALE	CH	2.222,15
4931	GESSOPALENA	CH	6.348,31
4932	GISSI	CH	23.801,39
4933	GIULIANO TEATINO	CH	885,29
4934	GUARDIAGRELE	CH	8.364,16
4935	GUILMI	CH	2.152,70
4936	LAMA DEI PELIGNI	CH	3.855,75
4937	LANCIANO	CH	28.745,62
4938	LENTELLA	CH	742,68
4939	LETTOPALENA	CH	780,29
4940	LISCIA	CH	714,10
4941	MIGLIANICO	CH	4.253,06
4942	MONTAZZOLI	CH	5.636,40
4943	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH	839,92
4944	MONTEFERRANTE	CH	3.491,64
4945	MONTELAPIANO	CH	4.466,70
4946	MONTENERODOMO	CH	717,86
4947	MONTEODORISIO	CH	10.411,09
4948	MOZZAGROGNA	CH	2.523,72
4949	ORSOGNA	CH	2.802,93
4950	ORTONA	CH	36.625,59
4951	PAGLIETA	CH	8.148,53
4952	PALENA	CH	1.868,31
4953	PALMOLI	CH	1.125,42
4954	PALOMBARO	CH	2.983,24
4955	PENNADOMO	CH	2.739,79
4956	PENNAPIEDIMONTE	CH	3.510,51
4957	PERANO	CH	3.775,29
4958	PIETRAFERRAZZANA	CH	174,66
4959	PIZZOFERRATO	CH	2.860,83
4960	POGGIOFIORITO	CH	3.564,23
4961	POLLUTRI	CH	4.510,45
4962	PRETORO	CH	3.882,92
4963	QUADRI	CH	4.502,87
4964	RAPINO	CH	4.504,55

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
4965	RIPA TEATINA	CH	2.199,10
4966	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	1.844,17
4967	ROCCAMONTEPIANO	CH	1.408,39
4968	ROCCASCALEGNA	CH	4.999,91
4969	ROCCASPINALVETI	CH	4.816,82
4970	ROIO DEL SANGRO	CH	1.808,69
4971	ROSELLO	CH	1.240,01
4972	SAN BUONO	CH	1.515,66
4973	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	2.271,93
4974	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	12.359,44
4975	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	1.277,54
4976	SAN SALVO	CH	17.054,70
4977	SAN VITO CHIETINO	CH	3.522,57
4978	SANTA MARIA IMBARO	CH	5.703,54
4979	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	1.783,26
4980	SCERNI	CH	3.087,89
4981	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	7.046,22
4982	TARANTA PELIGNA	CH	3.021,07
4983	TOLLO	CH	2.745,39
4984	TORINO DI SANGRO	CH	3.891,70
4985	TORNARECCIO	CH	1.643,44
4986	TORREBRUNA	CH	2.877,02
4987	TORREVECCHIA TEATINA	CH	2.742,39
4988	TORRICELLA PELIGNA	CH	2.914,34
4989	TREGLIO	CH	2.530,00
4990	TUFILLO	CH	1.889,46
4991	VACRI	CH	860,77
4992	VASTO	CH	33.975,72
4993	VILLA SANTA MARIA	CH	1.770,81
4994	VILLALFONSINA	CH	1.058,72
4995	VILLAMAGNA	CH	1.564,96
4996	ABBATEGGIO	PE	1.625,91
4997	ALANNO	PE	5.449,91
4998	BOLOGNANO	PE	3.176,61
4999	BRITTOLI	PE	4.317,55
5000	BUSSI SUL TIRINO	PE	21.621,54
5001	CAPPELLE SUL TAVO	PE	1.900,64
5002	CARAMANICO TERME	PE	2.119,48
5003	CARPINETO DELLA NORA	PE	1.301,12
5004	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	2.882,73
5005	CATIGNANO	PE	1.086,41
5006	CEPAGATTI	PE	7.767,64
5007	CITTÀ SANT'ANGELO	PE	17.594,31
5008	CIVITAQUANA	PE	1.212,08
5009	CIVITELLA CASANOVA	PE	6.858,12
5010	COLLECORVINO	PE	2.937,18
5011	CORVARA	PE	813,30
5012	CUGNOLI	PE	3.051,60
5013	ELICE	PE	1.659,33
5014	FARINDOLA	PE	2.918,10
5015	LETTOMANOPPELLO	PE	1.708,73
5016	LORETO APRUTINO	PE	8.105,49
5017	MANOPPELLO	PE	4.419,42
5018	MONTEBELLO DI BERTONA	PE	4.821,97
5019	MONTESILVANO	PE	40.795,38
5020	MOSCUFO	PE	1.776,00
5021	NOCCIANO	PE	1.081,42
5022	PENNE	PE	9.998,80
5023	PESCARA	PE	119.290,82
5024	PESCOSANSONESCO	PE	1.673,91
5025	PIANELLA	PE	10.117,42
5026	PICCIANO	PE	921,31
5027	PIETRANICO	PE	2.206,39
5028	POPOLI	PE	24.857,34
5029	ROCCAMORICE	PE	853,12
5030	ROSCIANO	PE	2.443,78
5031	SALLE	PE	1.724,60
5032	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE	1.740,21
5033	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE	579,06
5034	SCAFA	PE	3.835,57
5035	SERRAMONACESCA	PE	4.405,25
5036	SPOLTORE	PE	12.371,47
5037	TOCCO DA CASAURIA	PE	7.718,47
5038	TORRE DE' PASSERI	PE	10.728,14
5039	TURRIVALIGNANI	PE	4.944,94
5040	VICOLI	PE	1.508,21
5041	VILLA CELIERA	PE	3.128,12
5042	ALBA ADRIATICA	TE	10.570,47
5043	ANCARANO	TE	9.951,53
5044	ARSITA	TE	6.462,34
5045	ATRI	TE	12.494,69
5046	BASCIANO	TE	4.471,45
5047	BELLANTE	TE	3.712,14
5048	BISENTI	TE	3.694,67
5049	CAMPLI	TE	2.977,19
5050	CANZANO	TE	3.369,95
5051	CASTEL CASTAGNA	TE	1.968,32
5052	CASTELLALTO	TE	4.933,53
5053	CASTELLI	TE	13.401,22
5054	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	5.997,24
5055	CASTILENTI	TE	4.269,11
5056	CELLINO ATTANASIO	TE	6.021,00
5057	CERMIGNANO	TE	3.962,39
5058	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	4.488,16

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
5059	COLLEDARA	TE	8.569,14
5060	COLONNELLA	TE	23.748,98
5061	CONTROGUERRA	TE	6.034,64
5062	CORROPOLI	TE	6.005,26
5063	CORTINO	TE	3.970,12
5064	CROGNALETO	TE	2.214,63
5065	FANO ADRIANO	TE	3.336,72
5066	GIULIANOVA	TE	24.647,08
5067	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	6.002,48
5068	MARTINSICURO	TE	9.483,26
5069	MONTEFINO	TE	2.520,66
5070	MONTORIO AL VOMANO	TE	12.988,35
5071	MORRO D'ORO	TE	4.569,86
5072	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	11.783,78
5073	NERETO	TE	4.217,03
5074	NOTARESCO	TE	4.720,38
5075	PENNA SANT'ANDREA	TE	4.917,76
5076	PIETRACAMELA	TE	15.282,84
5077	PINETO	TE	10.816,67
5078	ROCCA SANTA MARIA	TE	3.322,50
5079	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	21.733,70
5080	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	6.204,82
5081	SANT'OMERO	TE	9.324,38
5082	SILVI	TE	17.784,19
5083	TERAMO	TE	41.681,09
5084	TORANO NUOVO	TE	1.256,78
5085	TORRICELLA SICURA	TE	4.700,78
5086	TORTORETO	TE	12.921,23
5087	TOSSICIA	TE	8.188,38
5088	VALLE CASTELLANA	TE	6.467,60
5089	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	834,61
5090	BARANELLO	CB	2.753,94
5091	BOJANO	CB	5.378,45
5092	BONEFRO	CB	2.565,36
5093	BUSSO	CB	3.044,06
5094	CAMPOBASSO	CB	65.339,83
5095	CAMPOCHIARO	CB	3.206,73
5096	CAMPODIPIETRA	CB	2.410,42
5097	CAMPOLIETO	CB	1.004,58
5098	CAMPOMARINO	CB	12.522,77
5099	CASACALENDA	CB	2.254,24
5100	CASALCIPRANO	CB	1.613,99
5101	CASTELBOTTACCIO	CB	2.918,76
5102	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	2.316,20
5103	CASTELMAURO	CB	5.120,38
5104	CASTROPIGNANO	CB	1.835,23
5105	CERCEMAGGIORE	CB	2.354,49

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
5106	CERCEPICCOLA	CB	1.661,76
5107	CIVITACAMPOMARANO	CB	4.043,69
5108	COLLE D'ANCHISE	CB	957,94
5109	COLLETORTO	CB	1.850,43
5110	DURONIA	CB	2.151,88
5111	FERRAZZANO	CB	2.228,37
5112	FOSSALTO	CB	1.186,56
5113	GAMBATESA	CB	1.567,01
5114	GILDONE	CB	1.160,20
5115	GUARDIALFIERA	CB	1.475,18
5116	GUARDIAREGIA	CB	3.065,77
5117	GUGLIONESI	CB	4.666,23
5118	JELSI	CB	1.746,82
5119	LARINO	CB	10.401,64
5120	LIMOSANO	CB	907,05
5121	LUCITO	CB	1.852,67
5122	LUPARA	CB	573,88
5123	MACCHIA VALFORTORE	CB	2.096,29
5124	MAFALDA	CB	1.316,48
5125	MATRICE	CB	840,91
5126	MIRABELLO SANNITICO	CB	1.766,63
5127	MOLISE	CB	339,00
5128	MONACILIONI	CB	1.714,06
5129	MONTAGANO	CB	2.631,67
5130	MONTECILFONE	CB	1.683,26
5131	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	3.238,82
5132	MONTELONGO	CB	819,55
5133	MONTEMITRO	CB	1.680,82
5134	MONTENERO DI BISACCIA	CB	6.595,80
5135	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	1.112,43
5136	MORRONE DEL SANNIO	CB	713,10
5137	ORATINO	CB	1.273,66
5138	PALATA	CB	1.243,15
5139	PETACCIATO	CB	3.607,50
5140	PETRELLA TIFERNINA	CB	1.549,54
5141	PIETRACATELLA	CB	1.271,17
5142	PIETRACUPA	CB	1.624,58
5143	PORTOCANNONE	CB	7.276,41
5144	PROVVIDENTI	CB	499,48
5145	RICCIA	CB	5.915,38
5146	RIPABOTTONI	CB	2.958,85
5147	RIPALIMOSANI	CB	3.066,57
5148	ROCCAVIVARA	CB	2.210,01
5149	ROTELLO	CB	1.276,84
5150	SALCITO	CB	882,28
5151	SAN BIASE	CB	1.314,19
5152	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	1.238,66

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
5153	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	996,99
5154	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	2.227,89
5155	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	1.384,02
5156	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	2.427,03
5157	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	4.312,70
5158	SAN MASSIMO	CB	1.754,61
5159	SAN POLO MATESE	CB	678,81
5160	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	4.281,31
5161	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	499,81
5162	SANT'ELIA A PIANISI	CB	1.659,87
5163	SEPINO	CB	1.746,07
5164	SPINETE	CB	1.232,97
5165	TAVENNA	CB	929,72
5166	TERMOLI	CB	42.927,25
5167	TORELLA DEL SANNIO	CB	920,04
5168	TORO	CB	1.710,74
5169	TRIVENTO	CB	4.340,48
5170	TUFARA	CB	2.118,15
5171	URURI	CB	2.713,40
5172	VINCHIATURO	CB	3.238,70
5173	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	1.498,44
5174	AGNONE	IS	6.680,46
5175	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	1.327,02
5176	BELMONTE DEL SANNIO	IS	1.985,06
5177	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	1.593,83
5178	CAPRACOTTA	IS	7.446,33
5179	CAROVILLI	IS	1.401,40
5180	CARPINONE	IS	1.730,34
5181	CASTEL DEL GIUDICE	IS	2.457,97
5182	CASTEL SAN VINCENZO	IS	4.180,59
5183	CASTELPETROSO	IS	1.761,47
5184	CASTELPIZZUTO	IS	660,85
5185	CASTELVERRINO	IS	1.522,99
5186	CERRO AL VOLTURNO	IS	1.837,10
5187	CHIAUCI	IS	462,16
5188	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	738,81
5189	COLLI A VOLTURNO	IS	1.297,45
5190	CONCA CASALE	IS	375,24
5191	FILIGNANO	IS	2.354,73
5192	FORLÌ DEL SANNIO	IS	1.975,92
5193	FORNELLI	IS	1.576,43
5194	FROSOLONE	IS	3.074,18
5195	ISERNIA	IS	22.540,96
5196	LONGANO	IS	1.074,91
5197	MACCHIA D'ISERNIA	IS	955,80
5198	MACCHIAGODENA	IS	1.901,13
5199	MIRANDA	IS	1.240,83
5200	MONTAQUILA	IS	6.180,00
5201	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS	716,10
5202	MONTERODUNI	IS	1.600,43
5203	PESCHE	IS	1.147,69
5204	PESCOLANCIANO	IS	836,30
5205	PESCOPENNATARO	IS	966,30
5206	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	1.131,94
5207	PIETRABBONDANTE	IS	3.630,81
5208	PIZZONE	IS	559,46
5209	POGGIO SANNITA	IS	3.246,64
5210	POZZILLI	IS	11.394,83
5211	RIONERO SANNITICO	IS	846,88
5212	ROCCAMANDOLFI	IS	1.058,78
5213	ROCCASICURA	IS	584,49
5214	ROCCHETTA A VOLTURNO	IS	1.629,77
5215	SAN PIETRO AVELLANA	IS	3.934,05
5216	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS	783,01
5217	SANT'AGAPITO	IS	2.252,40
5218	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	935,13
5219	SANT'ELENA SANNITA	IS	489,04
5220	SCAPOLI	IS	1.353,94
5221	SESSANO DEL MOLISE	IS	3.408,98
5222	SESTO CAMPANO	IS	4.688,77
5223	VASTOGIRARDI	IS	1.557,20
5224	VENAFRO	IS	7.483,01
5225	AIELLO DEL SABATO	AV	2.712,97
5226	ALTAVILLA IRPINA	AV	3.538,77
5227	ANDRETTA	AV	3.577,34
5228	AQUILONIA	AV	2.405,83
5229	ARIANO IRPINO	AV	19.089,56
5230	ATRIPALDA	AV	10.139,29
5231	AVELLA	AV	4.135,35
5232	AVELLINO	AV	107.733,27
5233	BAGNOLI IRPINO	AV	4.610,93
5234	BAIANO	AV	5.429,85
5235	BISACCIA	AV	9.868,07
5236	BONITO	AV	1.986,66
5237	CAIRANO	AV	2.173,55
5238	CALABRITTO	AV	1.770,27
5239	CALITRI	AV	8.097,40
5240	CANDIDA	AV	632,21
5241	CAPOSELE	AV	3.546,45
5242	CAPRIGLIA IRPINA	AV	1.490,10
5243	CARIFE	AV	1.029,94
5244	CASALBORE	AV	1.784,60

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
5245	CASSANO IRPINO	AV	606,41
5246	CASTEL BARONIA	AV	915,65
5247	CASTELFRANCI	AV	3.981,59
5248	CASTELVETERE SUL CALORE	AV	1.711,41
5249	CERVINARA	AV	3.833,34
5250	CESINALI	AV	2.086,04
5251	CHIANCHE	AV	4.791,94
5252	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV	6.963,39
5253	CONTRADA	AV	1.388,07
5254	CONZA DELLA CAMPANIA	AV	3.511,70
5255	DOMICELLA	AV	1.175,55
5256	FLUMERI	AV	2.220,93
5257	FONTANAROSA	AV	3.013,92
5258	FORINO	AV	3.058,77
5259	FRIGENTO	AV	3.149,13
5260	GESUALDO	AV	2.690,34
5261	GRECI	AV	3.014,63
5262	GROTTAMINARDA	AV	4.916,55
5263	GROTTOLELLA	AV	1.118,91
5264	GUARDIA LOMBARDI	AV	6.696,23
5265	LACEDONIA	AV	18.225,92
5266	LAPIO	AV	1.557,98
5267	LAURO	AV	20.624,09
5268	LIONI	AV	6.291,04
5269	LUOGOSANO	AV	3.864,55
5270	MANOCALZATI	AV	1.950,77
5271	MARZANO DI NOLA	AV	2.359,33
5272	MELITO IRPINO	AV	1.235,32
5273	MERCOGLIANO	AV	7.388,55
5274	MIRABELLA ECLANO	AV	5.528,34
5275	MONTAGUTO	AV	2.636,21
5276	MONTECALVO IRPINO	AV	4.963,61
5277	MONTEFALCIONE	AV	1.913,37
5278	MONTEFORTE IRPINO	AV	6.054,99
5279	MONTEFREDANE	AV	1.525,11
5280	MONTEFUSCO	AV	8.084,56
5281	MONTELLA	AV	5.872,77
5282	MONTEMARANO	AV	1.477,42
5283	MONTEMILETTO	AV	2.577,79
5284	MONTEVERDE	AV	1.571,38
5285	MONTORO	AV	12.688,75
5286	MORRA DE SANCTIS	AV	8.594,64
5287	MOSCHIANO	AV	2.653,65
5288	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	2.043,67
5289	NUSCO	AV	2.958,69
5290	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	1.048,16
5291	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	944,01
5292	PAROLISE	AV	2.884,82
5293	PATERNOPOLI	AV	4.643,42
5294	PETRURO IRPINO	AV	411,08
5295	PIETRADEFUSI	AV	3.486,84
5296	PIETRASTORNINA	AV	1.391,34
5297	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	2.077,71
5298	PRATOLA SERRA	AV	2.404,99
5299	QUADRELLE	AV	761,62
5300	QUINDICI	AV	6.091,43
5301	ROCCA SAN FELICE	AV	589,32
5302	ROCCABASCERANA	AV	1.443,61
5303	ROTONDI	AV	5.359,67
5304	SALZA IRPINA	AV	3.328,62
5305	SAN MANGO SUL CALORE	AV	3.266,82
5306	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	3.017,22
5307	SAN MICHELE DI SERINO	AV	1.038,29
5308	SAN NICOLA BARONIA	AV	1.370,84
5309	SAN POTITO ULTRA	AV	5.167,98
5310	SAN SOSSIO BARONIA	AV	2.903,34
5311	SANTA LUCIA DI SERINO	AV	956,03
5312	SANTA PAOLINA	AV	913,60
5313	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	12.074,89
5314	SANT'ANGELO A SCALA	AV	526,02
5315	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV	5.036,52
5316	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	5.625,57
5317	SANTO STEFANO DEL SOLE	AV	1.316,87
5318	SAVIGNANO IRPINO	AV	1.995,85
5319	SCAMPITELLA	AV	3.047,73
5320	SENERCHIA	AV	3.337,49
5321	SERINO	AV	4.678,13
5322	SIRIGNANO	AV	1.834,60
5323	SOLOFRA	AV	6.886,22
5324	SORBO SERPICO	AV	1.540,99
5325	SPERONE	AV	2.216,74
5326	STURNO	AV	2.328,16
5327	SUMMONTE	AV	2.313,63
5328	TAURANO	AV	1.068,93
5329	TAURASI	AV	2.276,10
5330	TEORA	AV	8.178,09
5331	TORELLA DEI LOMBARDI	AV	3.275,80
5332	TORRE LE NOCELLE	AV	684,50
5333	TORRIONI	AV	526,61
5334	TREVICO	AV	5.972,62
5335	TUFO	AV	7.243,13
5336	VALLATA	AV	2.477,56

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
5337	VALLESACCARDA	AV	3.536,80
5338	VENTICANO	AV	3.370,33
5339	VILLAMAINA	AV	904,24
5340	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	4.788,38
5341	VOLTURARA IRPINA	AV	1.957,85
5342	ZUNGOLI	AV	5.046,25
5343	AIROLA	BN	4.664,05
5344	AMOROSI	BN	9.093,06
5345	APICE	BN	3.231,30
5346	APOLLOSA	BN	1.891,84
5347	ARPAIA	BN	4.367,21
5348	ARPAISE	BN	6.529,14
5349	BASELICE	BN	2.299,29
5350	BENEVENTO	BN	126.691,19
5351	BONEA	BN	6.620,39
5352	BUCCIANO	BN	1.605,72
5353	BUONALBERGO	BN	1.093,83
5354	CALVI	BN	1.356,64
5355	CAMPOLATTARO	BN	2.796,61
5356	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	1.259,08
5357	CASALDUNI	BN	677,58
5358	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	804,45
5359	CASTELPAGANO	BN	1.569,45
5360	CASTELPOTO	BN	3.302,88
5361	CASTELVENERE	BN	2.406,05
5362	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	2.159,65
5363	CAUTANO	BN	1.068,17
5364	CEPPALONI	BN	8.099,25
5365	CERRETO SANNITA	BN	25.032,81
5366	CIRCELLO	BN	5.139,16
5367	COLLE SANNITA	BN	4.554,99
5368	CUSANO MUTRI	BN	3.939,58
5369	DUGENTA	BN	1.659,10
5370	DURAZZANO	BN	1.679,61
5371	FAICCHIO	BN	1.801,66
5372	FOGLIANISE	BN	2.562,59
5373	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	3.321,17
5374	FORCHIA	BN	821,07
5375	FRAGNETO L'ABATE	BN	939,01
5376	FRAGNETO MONFORTE	BN	3.153,38
5377	FRASSO TELESINO	BN	14.120,10
5378	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	4.795,75
5379	GUARDIA SANFRAMONDI	BN	3.252,10
5380	LIMATOLA	BN	4.456,23
5381	MELIZZANO	BN	5.156,57
5382	MOIANO	BN	4.172,41
5383	MOLINARA	BN	5.701,64
5384	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	5.204,40
5385	MONTESARCHIO	BN	7.144,53
5386	MORCONE	BN	4.926,65
5387	PADULI	BN	2.982,54
5388	PAGO VEIANO	BN	1.389,99
5389	PANNARANO	BN	1.529,38
5390	PAOLISI	BN	2.712,83
5391	PAUPISI	BN	1.027,60
5392	PESCO SANNITA	BN	2.484,62
5393	PIETRAROJA	BN	529,02
5394	PIETRELCINA	BN	3.793,17
5395	PONTE	BN	1.384,85
5396	PONTELANDOLFO	BN	2.530,34
5397	PUGLIANELLO	BN	1.158,12
5398	REINO	BN	3.233,13
5399	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	12.887,11
5400	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	5.816,23
5401	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	2.689,99
5402	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	1.575,68
5403	SAN LORENZELLO	BN	5.656,37
5404	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	1.307,44
5405	SAN LUPO	BN	760,93
5406	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	2.788,69
5407	SAN MARTINO SANNITA	BN	920,51
5408	SAN NAZZARO	BN	626,41
5409	SAN NICOLA MANFREDI	BN	1.725,41
5410	SAN SALVATORE TELESINO	BN	5.653,99
5411	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	1.666,83
5412	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	6.842,58
5413	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	2.150,96
5414	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN	2.368,48
5415	SASSINORO	BN	872,23
5416	SOLOPACA	BN	1.946,23
5417	TELESE TERME	BN	6.739,28
5418	TOCCO CAUDIO	BN	1.443,14
5419	TORRECUSO	BN	1.724,61
5420	VITULANO	BN	2.081,97
5421	AILANO	CE	1.526,27
5422	ALIFE	CE	2.918,59
5423	ALVIGNANO	CE	3.507,89
5424	ARIENZO	CE	5.639,86
5425	AVERSA	CE	27.048,77
5426	BAIA E LATINA	CE	1.245,04
5427	BELLONA	CE	2.417,86

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
5428	CAIANELLO	CE	1.505,67
5429	CAIAZZO	CE	4.233,40
5430	CALVI RISORTA	CE	3.995,15
5431	CAMIGLIANO	CE	1.116,61
5432	CANCELLO ED ARNONE	CE	524,15
5433	CAPODRISE	CE	3.994,85
5434	CAPRIATI A VOLTURNO	CE	1.447,63
5435	CAPUA	CE	11.863,74
5436	CARINARO	CE	4.104,01
5437	CARINOLA	CE	6.752,86
5438	CASAGIOVE	CE	17.372,44
5439	CASAL DI PRINCIPE	CE	7.068,48
5440	CASALUCE	CE	3.427,93
5441	CASAPESENNA	CE	1.755,49
5442	CASAPULLA	CE	6.637,65
5443	CASERTA	CE	190.682,45
5444	CASTEL CAMPAGNANO	CE	2.289,28
5445	CASTEL DI SASSO	CE	672,26
5446	CASTEL MORRONE	CE	2.782,39
5447	CASTEL VOLTURNO	CE	14.870,66
5448	CASTELLO DEL MATESE	CE	1.265,35
5449	CELLOLE	CE	11.325,50
5450	CERVINO	CE	1.625,08
5451	CESA	CE	2.675,49
5452	CIORLANO	CE	4.710,68
5453	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	1.293,15
5454	CURTI	CE	2.905,52
5455	DRAGONI	CE	1.254,31
5456	FALCIANO DEL MASSICO	CE	2.941,08
5457	FONTEGRECA	CE	686,57
5458	FORMICOLA	CE	1.105,27
5459	FRANCOLISE	CE	2.711,79
5460	FRIGNANO	CE	3.383,51
5461	GALLO MATESE	CE	2.096,04
5462	GALLUCCIO	CE	2.245,51
5463	GIANO VETUSTO	CE	419,62
5464	GIOIA SANNITICA	CE	2.904,29
5465	GRAZZANISE	CE	2.049,21
5466	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	5.362,03
5467	LETINO	CE	1.116,19
5468	LIBERI	CE	1.333,24
5469	LUSCIANO	CE	9.685,43
5470	MACERATA CAMPANIA	CE	4.759,78
5471	MADDALONI	CE	21.615,25
5472	MARCIANISE	CE	25.997,94
5473	MARZANO APPIO	CE	2.513,80
5474	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	3.489,00
5475	MONDRAGONE	CE	22.324,80
5476	ORTA DI ATELLA	CE	11.720,91
5477	PARETE	CE	9.308,09
5478	PASTORANO	CE	3.706,23
5479	PIANA DI MONTE VERNA	CE	2.327,43
5480	PIEDIMONTE MATESE	CE	11.674,25
5481	PIETRAMELARA	CE	2.325,29
5482	PIETRAVAIRANO	CE	8.859,55
5483	PIGNATARO MAGGIORE	CE	4.995,02
5484	PONTELATONE	CE	1.169,80
5485	PORTICO DI CASERTA	CE	2.851,44
5486	PRATA SANNITA	CE	1.305,24
5487	PRATELLA	CE	1.493,88
5488	PRESENZANO	CE	33.510,71
5489	RAVISCANINA	CE	649,78
5490	RECALE	CE	2.944,86
5491	RIARDO	CE	2.605,23
5492	ROCCA D'EVANDRO	CE	6.400,75
5493	ROCCAMONFINA	CE	1.784,77
5494	ROCCAROMANA	CE	1.111,74
5495	ROCCHETTA E CROCE	CE	478,99
5496	RUVIANO	CE	1.808,87
5497	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	3.776,94
5498	SAN FELICE A CANCELLO	CE	7.646,02
5499	SAN GREGORIO MATESE	CE	3.328,44
5500	SAN MARCELLINO	CE	2.306,39
5501	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	3.760,56
5502	SAN NICOLA LA STRADA	CE	8.850,01
5503	SAN PIETRO INFINE	CE	1.419,30
5504	SAN POTITO SANNITICO	CE	1.297,04
5505	SAN PRISCO	CE	7.121,95
5506	SAN TAMMARO	CE	3.842,18
5507	SANTA MARIA A VICO	CE	5.290,01
5508	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	38.626,58
5509	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	1.257,39
5510	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	1.202,75
5511	SANT'ARPINO	CE	7.269,88
5512	SESSA AURUNCA	CE	24.814,10
5513	SPARANISE	CE	6.303,08
5514	SUCCIVO	CE	3.555,33
5515	TEANO	CE	14.638,81
5516	TEVEROLA	CE	4.442,92
5517	TORA E PICCILLI	CE	975,21
5518	TRENTOLA-DUCENTA	CE	8.927,45
5519	VAIRANO PATENORA	CE	3.214,43
5520	VALLE AGRICOLA	CE	3.048,70
5521	VALLE DI MADDALONI	CE	1.759,01

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
5522	VILLA DI BRIANO	CE	3.586,76
5523	VILLA LITERNO	CE	4.550,90
5524	VITULAZIO	CE	5.132,78
5525	ACERRA	NA	24.583,59
5526	AFRAGOLA	NA	56.224,94
5527	AGEROLA	NA	5.575,96
5528	ANACAPRI	NA	9.327,51
5529	ARZANO	NA	29.232,71
5530	BACOLI	NA	34.171,57
5531	BARANO D'ISCHIA	NA	1.946,92
5532	BOSCOREALE	NA	10.963,29
5533	BOSCOTRECASE	NA	5.804,27
5534	BRUSCIANO	NA	4.666,10
5535	CAIVANO	NA	35.626,92
5536	CALVIZZANO	NA	9.095,20
5537	CAMPOSANO	NA	2.222,20
5538	CAPRI	NA	50.264,22
5539	CARBONARA DI NOLA	NA	1.109,85
5540	CARDITO	NA	13.799,35
5541	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	21.671,67
5542	CASAMARCIANO	NA	12.984,65
5543	CASAMICCIOLA TERME	NA	9.761,80
5544	CASANDRINO	NA	9.333,50
5545	CASAVATORE	NA	11.358,69
5546	CASOLA DI NAPOLI	NA	1.874,18
5547	CASORIA	NA	53.092,90
5548	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	289.605,14
5549	CASTELLO DI CISTERNA	NA	3.298,95
5550	CERCOLA	NA	10.956,35
5551	CICCIANO	NA	4.976,92
5552	CIMITILE	NA	4.583,39
5553	COMIZIANO	NA	5.011,33
5554	CRISPANO	NA	4.303,23
5555	ERCOLANO	NA	93.567,70
5556	FORIO	NA	10.876,36
5557	FRATTAMAGGIORE	NA	25.991,67
5558	FRATTAMINORE	NA	7.329,43
5559	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	76.660,15
5560	GRAGNANO	NA	9.218,52
5561	GRUMO NEVANO	NA	8.171,23
5562	ISCHIA	NA	23.285,23
5563	LACCO AMENO	NA	40.507,10
5564	LETTERE	NA	3.385,14
5565	LIVERI	NA	4.705,82
5566	MARANO DI NAPOLI	NA	37.950,70
5567	MARIGLIANELLA	NA	2.139,36
5568	MARIGLIANO	NA	14.218,11

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
5569	MASSA DI SOMMA	NA	1.983,20
5570	MASSA LUBRENSE	NA	7.314,22
5571	MELITO DI NAPOLI	NA	16.440,22
5572	META	NA	5.251,14
5573	MONTE DI PROCIDA	NA	10.107,10
5574	MUGNANO DI NAPOLI	NA	22.166,60
5575	NAPOLI	NA	3.276.296,88
5576	NOLA	NA	64.561,36
5577	OTTAVIANO	NA	12.328,14
5578	PALMA CAMPANIA	NA	7.987,12
5579	PIANO DI SORRENTO	NA	21.515,24
5580	PIMONTE	NA	2.756,13
5581	POGGIOMARINO	NA	15.542,55
5582	POLLENA TROCCHIA	NA	5.602,34
5583	POMIGLIANO D'ARCO	NA	39.199,47
5584	POMPEI	NA	34.970,14
5585	PORTICI	NA	131.038,25
5586	POZZUOLI	NA	384.019,98
5587	PROCIDA	NA	10.921,48
5588	QUALIANO	NA	8.282,10
5589	QUARTO	NA	20.525,85
5590	ROCCARAINOLA	NA	3.969,93
5591	SAN GENNARO VESUVIANO	NA	4.712,63
5592	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	136.625,72
5593	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	9.858,74
5594	SAN PAOLO BEL SITO	NA	7.246,17
5595	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	6.872,82
5596	SAN VITALIANO	NA	2.942,90
5597	SANTA MARIA LA CARITÀ	NA	4.961,47
5598	SANT'AGNELLO	NA	6.256,25
5599	SANT'ANASTASIA	NA	10.656,13
5600	SANT'ANTIMO	NA	19.266,80
5601	SANT'ANTONIO ABATE	NA	8.233,11
5602	SAVIANO	NA	5.116,18
5603	SCISCIANO	NA	1.864,43
5604	SERRARA FONTANA	NA	2.122,65
5605	SOMMA VESUVIANA	NA	21.985,52
5606	SORRENTO	NA	56.531,83
5607	STRIANO	NA	6.079,41
5608	TERZIGNO	NA	8.078,68
5609	TORRE ANNUNZIATA	NA	120.874,25
5610	TORRE DEL GRECO	NA	348.074,57
5611	TRECASE	NA	3.664,68
5612	TUFINO	NA	1.880,05
5613	VICO EQUENSE	NA	10.514,91
5614	VILLARICCA	NA	26.033,40
5615	VISCIANO	NA	1.739,11

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
5616	VOLLA	NA	11.500,49
5617	ACERNO	SA	3.633,13
5618	AGROPOLI	SA	22.865,72
5619	ALBANELLA	SA	4.143,70
5620	ALFANO	SA	1.048,21
5621	ALTAVILLA SILENTINA	SA	4.563,37
5622	AMALFI	SA	9.254,58
5623	ANGRI	SA	14.321,13
5624	AQUARA	SA	2.130,82
5625	ASCEA	SA	4.372,82
5626	ATENA LUCANA	SA	4.536,03
5627	ATRANI	SA	6.366,85
5628	AULETTA	SA	1.352,81
5629	BARONISSI	SA	11.728,50
5630	BATTIPAGLIA	SA	32.872,64
5631	BELLIZZI	SA	7.078,43
5632	BELLOSGUARDO	SA	3.486,93
5633	BRACIGLIANO	SA	3.665,52
5634	BUCCINO	SA	3.695,93
5635	BUONABITACOLO	SA	1.584,82
5636	CAGGIANO	SA	2.418,72
5637	CALVANICO	SA	1.372,64
5638	CAMEROTA	SA	3.052,14
5639	CAMPAGNA	SA	6.714,04
5640	CAMPORA	SA	524,24
5641	CANNALONGA	SA	659,91
5642	CAPACCIO PAESTUM	SA	14.486,54
5643	CASAL VELINO	SA	7.841,76
5644	CASALBUONO	SA	2.881,69
5645	CASALETTO SPARTANO	SA	1.146,93
5646	CASELLE IN PITTARI	SA	1.596,83
5647	CASTEL SAN GIORGIO	SA	8.295,83
5648	CASTEL SAN LORENZO	SA	1.800,55
5649	CASTELCIVITA	SA	1.618,51
5650	CASTELLABATE	SA	14.631,31
5651	CASTELNUOVO CILENTO	SA	1.514,43
5652	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	7.387,37
5653	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	559,51
5654	CAVA DE' TIRRENI	SA	45.384,55
5655	CELLE DI BULGHERIA	SA	1.427,82
5656	CENTOLA	SA	4.989,05
5657	CERASO	SA	1.893,78
5658	CETARA	SA	4.161,23
5659	CICERALE	SA	1.059,00
5660	COLLIANO	SA	2.854,46
5661	CONCA DEI MARINI	SA	5.989,90
5662	CONTRONE	SA	1.628,16
5663	CONTURSI TERME	SA	2.567,65
5664	CORBARA	SA	2.027,86
5665	CORLETO MONFORTE	SA	1.863,86
5666	CUCCARO VETERE	SA	677,11
5667	EBOLI	SA	21.196,47
5668	FELITTO	SA	5.365,34
5669	FISCIANO	SA	7.725,21
5670	FURORE	SA	4.342,17
5671	FUTANI	SA	3.206,46
5672	GIFFONI SEI CASALI	SA	2.774,97
5673	GIFFONI VALLE PIANA	SA	9.647,64
5674	GIOI	SA	741,97
5675	GIUNGANO	SA	1.216,41
5676	ISPANI	SA	1.312,56
5677	LAUREANA CILENTO	SA	1.132,61
5678	LAURINO	SA	2.326,85
5679	LAURITO	SA	2.472,39
5680	LAVIANO	SA	5.952,16
5681	LUSTRA	SA	759,40
5682	MAGLIANO VETERE	SA	6.406,55
5683	MAIORI	SA	8.563,17
5684	MERCATO SAN SEVERINO	SA	16.688,15
5685	MINORI	SA	5.002,46
5686	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	1.205,89
5687	MONTANO ANTILIA	SA	1.278,90
5688	MONTE SAN GIACOMO	SA	899,62
5689	MONTECORICE	SA	3.486,75
5690	MONTECORVINO PUGLIANO	SA	7.805,59
5691	MONTECORVINO ROVELLA	SA	6.506,91
5692	MONTEFORTE CILENTO	SA	731,10
5693	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	4.741,38
5694	MORIGERATI	SA	3.206,79
5695	NOCERA INFERIORE	SA	38.961,67
5696	NOCERA SUPERIORE	SA	10.083,54
5697	NOVI VELIA	SA	1.855,84
5698	OGLIASTRO CILENTO	SA	2.596,01
5699	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	3.035,25
5700	OLIVETO CITRA	SA	3.986,76
5701	OMIGNANO	SA	1.675,31
5702	ORRIA	SA	2.075,89
5703	OTTATI	SA	900,87
5704	PADULA	SA	4.108,53
5705	PAGANI	SA	15.180,22
5706	PALOMONTE	SA	2.016,54
5707	PELLEZZANO	SA	4.057,28
5708	PERDIFUMO	SA	3.511,24
5709	PERITO	SA	717,55

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
5710	PERTOSA	SA	1.242,31
5711	PETINA	SA	850,76
5712	PIAGGINE	SA	1.861,94
5713	PISCIOTTA	SA	3.164,07
5714	POLLA	SA	5.488,18
5715	POLLICA	SA	5.589,69
5716	PONTECAGNANO FAIANO	SA	15.754,01
5717	POSITANO	SA	8.380,88
5718	POSTIGLIONE	SA	3.685,26
5719	PRAIANO	SA	9.094,00
5720	PRIGNANO CILENTO	SA	1.097,27
5721	RAVELLO	SA	4.445,80
5722	RICIGLIANO	SA	3.212,62
5723	ROCCADASPIDE	SA	6.059,74
5724	ROCCAGLORIOSA	SA	1.302,00
5725	ROCCAPIEMONTE	SA	5.260,74
5726	ROFRANO	SA	5.857,44
5727	ROMAGNANO AL MONTE	SA	1.107,52
5728	ROSCIGNO	SA	2.866,06
5729	RUTINO	SA	668,73
5730	SACCO	SA	3.450,18
5731	SALA CONSILINA	SA	9.587,70
5732	SALENTO	SA	1.051,82
5733	SALERNO	SA	738.028,05
5734	SALVITELLE	SA	4.139,64
5735	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	3.838,30
5736	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	2.542,19
5737	SAN GREGORIO MAGNO	SA	3.500,05
5738	SAN MANGO PIEMONTE	SA	822,15
5739	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	3.444,93
5740	SAN MAURO CILENTO	SA	2.112,51
5741	SAN MAURO LA BRUCA	SA	2.194,68
5742	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	1.324,52
5743	SAN RUFO	SA	1.665,47
5744	SAN VALENTINO TORIO	SA	5.109,52
5745	SANTA MARINA	SA	4.538,87
5746	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	4.272,74
5747	SANT'ARSENIO	SA	6.443,32
5748	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	4.227,76
5749	SANTOMENNA	SA	8.771,19
5750	SANZA	SA	2.131,23
5751	SAPRI	SA	4.659,18
5752	SARNO	SA	11.376,37
5753	SASSANO	SA	2.173,11
5754	SCAFATI	SA	41.085,06
5755	SCALA	SA	2.398,21
5756	SERRAMEZZANA	SA	1.899,43
5757	SERRE	SA	4.889,07
5758	SESSA CILENTO	SA	1.623,83
5759	SIANO	SA	5.871,36
5760	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	2.764,70
5761	STELLA CILENTO	SA	3.536,01
5762	STIO	SA	839,89
5763	TEGGIANO	SA	5.031,86
5764	TORCHIARA	SA	1.176,49
5765	TORRACA	SA	844,70
5766	TORRE ORSAIA	SA	1.932,32
5767	TORTORELLA	SA	586,56
5768	TRAMONTI	SA	3.810,17
5769	TRENTINARA	SA	1.154,44
5770	VALLE DELL'ANGELO	SA	1.726,41
5771	VALLO DELLA LUCANIA	SA	7.446,77
5772	VALVA	SA	464,21
5773	VIBONATI	SA	4.707,13
5774	VIETRI SUL MARE	SA	7.066,49
5775	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	12.399,54
5776	ADELFIA	BA	6.848,88
5777	ALBEROBELLO	BA	9.375,49
5778	ALTAMURA	BA	45.379,58
5779	BARI	BA	470.880,88
5780	BINETTO	BA	1.107,21
5781	BITETTO	BA	6.066,80
5782	BITONTO	BA	33.007,88
5783	BITRITTO	BA	6.636,19
5784	CAPURSO	BA	7.276,19
5785	CASAMASSIMA	BA	11.572,41
5786	CASSANO DELLE MURGE	BA	8.640,52
5787	CASTELLANA GROTTE	BA	16.295,46
5788	CELLAMARE	BA	3.622,86
5789	CONVERSANO	BA	25.274,07
5790	CORATO	BA	37.377,73
5791	GIOIA DEL COLLE	BA	16.823,30
5792	GIOVINAZZO	BA	14.090,34
5793	GRAVINA IN PUGLIA	BA	26.574,94
5794	GRUMO APPULA	BA	11.927,30
5795	LOCOROTONDO	BA	8.470,34
5796	MODUGNO	BA	88.962,34
5797	MOLA DI BARI	BA	20.285,77
5798	MOLFETTA	BA	56.557,24
5799	MONOPOLI	BA	30.835,83
5800	NOCI	BA	15.630,35
5801	NOICATTARO	BA	13.216,92
5802	PALO DEL COLLE	BA	16.263,09

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
5803	POGGIORSINI	BA	1.568,31
5804	POLIGNANO A MARE	BA	10.387,94
5805	PUTIGNANO	BA	24.549,79
5806	RUTIGLIANO	BA	11.447,32
5807	RUVO DI PUGLIA	BA	21.149,96
5808	SAMMICHELE DI BARI	BA	4.729,89
5809	SANNICANDRO DI BARI	BA	3.792,85
5810	SANTERAMO IN COLLE	BA	10.814,52
5811	TERLIZZI	BA	16.019,03
5812	TORITTO	BA	4.012,37
5813	TRIGGIANO	BA	19.639,08
5814	TURI	BA	8.398,73
5815	VALENZANO	BA	9.964,64
5816	BRINDISI	BR	100.908,58
5817	CAROVIGNO	BR	14.439,82
5818	CEGLIE MESSAPICA	BR	13.286,06
5819	CELLINO SAN MARCO	BR	4.982,94
5820	CISTERNINO	BR	7.732,97
5821	ERCHIE	BR	5.155,68
5822	FASANO	BR	33.516,90
5823	FRANCAVILLA FONTANA	BR	16.285,08
5824	LATIANO	BR	10.646,00
5825	MESAGNE	BR	22.766,51
5826	ORIA	BR	9.008,39
5827	OSTUNI	BR	32.784,57
5828	SAN DONACI	BR	3.659,45
5829	SAN MICHELE SALENTINO	BR	3.258,61
5830	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	6.324,91
5831	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	9.313,31
5832	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	15.510,01
5833	TORCHIAROLO	BR	3.409,54
5834	TORRE SANTA SUSANNA	BR	7.354,62
5835	VILLA CASTELLI	BR	4.881,94
5836	ANDRIA	BT	74.768,98
5837	BARLETTA	BT	66.314,45
5838	BISCEGLIE	BT	26.636,51
5839	CANOSA DI PUGLIA	BT	22.661,75
5840	MARGHERITA DI SAVOIA	BT	14.913,86
5841	MINERVINO MURGE	BT	5.673,24
5842	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BT	6.524,90
5843	SPINAZZOLA	BT	3.200,79
5844	TRANI	BT	52.950,37
5845	TRINITAPOLI	BT	5.630,78
5846	ACCADIA	FG	2.460,82
5847	ALBERONA	FG	1.782,29
5848	ANZANO DI PUGLIA	FG	6.025,56

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
5849	APRICENA	FG	13.611,19
5850	ASCOLI SATRIANO	FG	5.735,03
5851	BICCARI	FG	2.805,71
5852	BOVINO	FG	12.261,94
5853	CAGNANO VARANO	FG	3.325,96
5854	CANDELA	FG	5.216,62
5855	CARAPELLE	FG	2.421,10
5856	CARLANTINO	FG	1.115,69
5857	CARPINO	FG	4.368,69
5858	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG	5.303,60
5859	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG	2.302,90
5860	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	1.608,77
5861	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	1.072,86
5862	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	2.750,46
5863	CELENZA VALFORTORE	FG	1.067,86
5864	CELLE DI SAN VITO	FG	3.708,66
5865	CERIGNOLA	FG	35.245,07
5866	CHIEUTI	FG	1.982,13
5867	DELICETO	FG	20.858,28
5868	FAETO	FG	8.839,18
5869	FOGGIA	FG	204.235,32
5870	ISCHITELLA	FG	3.406,52
5871	ISOLE TREMITI	FG	5.338,00
5872	LESINA	FG	7.225,67
5873	LUCERA	FG	18.227,38
5874	MANFREDONIA	FG	47.637,33
5875	MATTINATA	FG	3.773,53
5876	MONTE SANT'ANGELO	FG	8.521,97
5877	MONTELEONE DI PUGLIA	FG	1.846,83
5878	MOTTA MONTECORVINO	FG	3.295,36
5879	ORDONA	FG	2.269,96
5880	ORSARA DI PUGLIA	FG	11.885,04
5881	ORTA NOVA	FG	7.999,96
5882	PANNI	FG	2.900,13
5883	PESCHICI	FG	4.106,98
5884	PIETRAMONTECORVINO	FG	3.108,38
5885	POGGIO IMPERIALE	FG	4.918,65
5886	RIGNANO GARGANICO	FG	4.929,37
5887	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG	6.266,02
5888	RODI GARGANICO	FG	4.928,42
5889	ROSETO VALFORTORE	FG	3.152,67
5890	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	18.674,28
5891	SAN MARCO IN LAMIS	FG	9.330,57
5892	SAN MARCO LA CATOLA	FG	1.821,38
5893	SAN NICANDRO GARGANICO	FG	6.238,14

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
5894	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	2.782,40
5895	SAN SEVERO	FG	40.743,64
5896	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	46.809,05
5897	SERRACAPRIOLA	FG	2.395,35
5898	STORNARA	FG	2.751,99
5899	STORNARELLA	FG	2.907,34
5900	TORREMAGGIORE	FG	9.024,45
5901	TROIA	FG	6.790,96
5902	VICO DEL GARGANO	FG	4.435,21
5903	VIESTE	FG	10.401,28
5904	VOLTURARA APPULA	FG	4.548,38
5905	VOLTURINO	FG	9.390,62
5906	ZAPPONETA	FG	1.178,66
5907	ALESSANO	LE	3.298,81
5908	ALEZIO	LE	2.472,84
5909	ALLISTE	LE	3.308,94
5910	ANDRANO	LE	2.271,73
5911	ARADEO	LE	7.316,86
5912	ARNESANO	LE	2.085,67
5913	BAGNOLO DEL SALENTO	LE	855,65
5914	BOTRUGNO	LE	1.294,75
5915	CALIMERA	LE	9.628,61
5916	CAMPI SALENTINA	LE	13.712,18
5917	CANNOLE	LE	887,04
5918	CAPRARICA DI LECCE	LE	9.325,47
5919	CARMIANO	LE	5.957,69
5920	CARPIGNANO SALENTINO	LE	2.442,29
5921	CASARANO	LE	15.185,18
5922	CASTRI DI LECCE	LE	1.938,28
5923	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE	1.772,02
5924	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	5.268,45
5925	CASTRO	LE	2.713,04
5926	CAVALLINO	LE	12.101,14
5927	COLLEPASSO	LE	2.670,60
5928	COPERTINO	LE	12.722,92
5929	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE	2.813,85
5930	CORSANO	LE	2.290,38
5931	CURSI	LE	1.786,73
5932	CUTROFIANO	LE	4.341,72
5933	DISO	LE	1.943,67
5934	GAGLIANO DEL CAPO	LE	1.814,23
5935	GALATINA	LE	20.839,20
5936	GALATONE	LE	11.383,28
5937	GALLIPOLI	LE	21.060,98
5938	GIUGGIANELLO	LE	1.063,02
5939	GIURDIGNANO	LE	1.330,32
5940	GUAGNANO	LE	4.285,92
5941	LECCE	LE	167.473,32
5942	LEQUILE	LE	5.044,23
5943	LEVERANO	LE	6.409,01
5944	LIZZANELLO	LE	6.246,06
5945	MAGLIE	LE	9.881,18
5946	MARTANO	LE	4.159,14
5947	MARTIGNANO	LE	1.057,76
5948	MATINO	LE	4.575,87
5949	MELENDUGNO	LE	11.762,82
5950	MELISSANO	LE	2.492,09
5951	MELPIGNANO	LE	10.588,14
5952	MIGGIANO	LE	2.594,29
5953	MINERVINO DI LECCE	LE	2.191,07
5954	MONTERONI DI LECCE	LE	6.117,89
5955	MONTESANO SALENTINO	LE	2.094,63
5956	MORCIANO DI LEUCA	LE	2.315,62
5957	MURO LECCESE	LE	2.173,33
5958	NARDÒ	LE	29.053,62
5959	NEVIANO	LE	3.362,71
5960	NOCIGLIA	LE	3.105,36
5961	NOVOLI	LE	4.505,18
5962	ORTELLE	LE	1.547,91
5963	OTRANTO	LE	7.827,33
5964	PALMARIGGI	LE	862,97
5965	PARABITA	LE	6.063,93
5966	PATÙ	LE	733,76
5967	POGGIARDO	LE	4.508,06
5968	PORTO CESAREO	LE	6.792,80
5969	PRESICCE-ACQUARICA	LE	5.231,03
5970	RACALE	LE	5.861,14
5971	RUFFANO	LE	8.366,15
5972	SALICE SALENTINO	LE	4.775,18
5973	SALVE	LE	6.161,39
5974	SAN CASSIANO	LE	2.153,21
5975	SAN CESARIO DI LECCE	LE	4.270,92
5976	SAN DONATO DI LECCE	LE	3.009,38
5977	SAN PIETRO IN LAMA	LE	11.251,92
5978	SANARICA	LE	1.215,76
5979	SANNICOLA	LE	3.413,32
5980	SANTA CESAREA TERME	LE	2.108,77
5981	SCORRANO	LE	3.066,19
5982	SECLÌ	LE	1.572,83
5983	SOGLIANO CAVOUR	LE	1.758,59
5984	SOLETO	LE	2.869,12
5985	SPECCHIA	LE	2.532,67
5986	SPONGANO	LE	2.936,10
5987	SQUINZANO	LE	7.748,17
5988	STERNATIA	LE	4.285,28

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
5989	SUPERSANO	LE	1.838,31
5990	SURANO	LE	1.028,94
5991	SURBO	LE	5.373,40
5992	TAURISANO	LE	6.296,87
5993	TAVIANO	LE	10.833,20
5994	TIGGIANO	LE	1.220,01
5995	TREPUZZI	LE	7.309,00
5996	TRICASE	LE	9.880,68
5997	TUGLIE	LE	3.635,28
5998	UGENTO	LE	9.917,34
5999	UGGIANO LA CHIESA	LE	2.425,02
6000	VEGLIE	LE	5.498,40
6001	VERNOLE	LE	4.479,04
6002	ZOLLINO	LE	3.481,02
6003	AVETRANA	TA	3.707,56
6004	CAROSINO	TA	3.586,29
6005	CASTELLANETA	TA	12.294,20
6006	CRISPIANO	TA	7.258,05
6007	FAGGIANO	TA	2.662,37
6008	FRAGAGNANO	TA	2.624,33
6009	GINOSA	TA	25.586,22
6010	GROTTAGLIE	TA	27.224,59
6011	LATERZA	TA	6.493,03
6012	LEPORANO	TA	6.536,99
6013	LIZZANO	TA	4.806,49
6014	MANDURIA	TA	19.922,48
6015	MARTINA FRANCA	TA	32.820,16
6016	MARUGGIO	TA	5.171,38
6017	MASSAFRA	TA	22.532,28
6018	MONTEIASI	TA	2.078,63
6019	MONTEMESOLA	TA	1.972,60
6020	MONTEPARANO	TA	8.797,31
6021	MOTTOLA	TA	7.070,53
6022	PALAGIANELLO	TA	4.687,83
6023	PALAGIANO	TA	7.185,14
6024	PULSANO	TA	11.600,87
6025	ROCCAFORZATA	TA	6.792,51
6026	SAN GIORGIO IONICO	TA	9.018,54
6027	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	5.427,45
6028	SAVA	TA	8.588,54
6029	STATTE	TA	9.858,33
6030	TARANTO	TA	354.200,75
6031	TORRICELLA	TA	3.012,58
6032	ACCETTURA	MT	3.675,14
6033	ALIANO	MT	4.942,29
6034	BERNALDA	MT	7.510,21
6035	CALCIANO	MT	10.354,80
6036	CIRIGLIANO	MT	4.216,22
6037	COLOBRARO	MT	6.534,37
6038	CRACO	MT	5.345,16
6039	FERRANDINA	MT	8.734,41
6040	GARAGUSO	MT	5.766,54
6041	GORGOGLIONE	MT	8.250,43
6042	GRASSANO	MT	2.746,85
6043	GROTTOLE	MT	22.056,74
6044	IRSINA	MT	2.593,42
6045	MATERA	MT	68.385,19
6046	MIGLIONICO	MT	2.322,59
6047	MONTALBANO JONICO	MT	4.680,94
6048	MONTESCAGLIOSO	MT	7.025,18
6049	NOVA SIRI	MT	6.814,76
6050	OLIVETO LUCANO	MT	4.851,90
6051	PISTICCI	MT	12.432,46
6052	POLICORO	MT	13.064,02
6053	POMARICO	MT	2.259,25
6054	ROTONDELLA	MT	4.577,23
6055	SALANDRA	MT	8.386,16
6056	SAN GIORGIO LUCANO	MT	4.429,36
6057	SAN MAURO FORTE	MT	9.973,10
6058	SCANZANO JONICO	MT	4.840,64
6059	STIGLIANO	MT	12.750,61
6060	TRICARICO	MT	5.239,00
6061	TURSI	MT	5.069,26
6062	VALSINNI	MT	2.002,69
6063	ABRIOLA	PZ	1.574,91
6064	ACERENZA	PZ	5.660,39
6065	ALBANO DI LUCANIA	PZ	6.319,88
6066	ANZI	PZ	3.188,78
6067	ARMENTO	PZ	2.122,11
6068	ATELLA	PZ	4.354,01
6069	AVIGLIANO	PZ	11.673,22
6070	BALVANO	PZ	6.184,79
6071	BANZI	PZ	7.872,46
6072	BARAGIANO	PZ	1.650,51
6073	BARILE	PZ	2.739,88
6074	BELLA	PZ	4.060,70
6075	BRIENZA	PZ	1.924,49
6076	BRINDISI MONTAGNA	PZ	2.514,88
6077	CALVELLO	PZ	4.704,25
6078	CALVERA	PZ	2.936,84
6079	CAMPOMAGGIORE	PZ	2.710,67
6080	CANCELLARA	PZ	7.912,47
6081	CARBONE	PZ	4.424,77
6082	CASTELGRANDE	PZ	6.651,82
6083	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	2.748,99
6084	CASTELLUCCIO	PZ	1.720,87

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
	SUPERIORE		
6085	CASTELMEZZANO	PZ	2.752,90
6086	CASTELSARACENO	PZ	4.110,34
6087	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ	4.838,31
6088	CERSOSIMO	PZ	4.270,69
6089	CHIAROMONTE	PZ	3.690,87
6090	CORLETO PERTICARA	PZ	12.267,75
6091	EPISCOPIA	PZ	2.933,18
6092	FARDELLA	PZ	5.744,49
6093	FILIANO	PZ	3.420,76
6094	FORENZA	PZ	8.831,70
6095	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	3.006,19
6096	GALLICCHIO	PZ	5.765,96
6097	GENZANO DI LUCANIA	PZ	3.723,72
6098	GINESTRA	PZ	2.643,71
6099	GRUMENTO NOVA	PZ	2.135,19
6100	GUARDIA PERTICARA	PZ	7.545,62
6101	LAGONEGRO	PZ	6.380,45
6102	LATRONICO	PZ	6.411,75
6103	LAURENZANA	PZ	5.012,65
6104	LAURIA	PZ	10.421,48
6105	LAVELLO	PZ	11.093,69
6106	MARATEA	PZ	6.188,12
6107	MARSICO NUOVO	PZ	4.518,18
6108	MARSICOVETERE	PZ	4.226,48
6109	MASCHITO	PZ	5.273,10
6110	MELFI	PZ	40.370,62
6111	MISSANELLO	PZ	820,29
6112	MOLITERNO	PZ	3.601,72
6113	MONTEMILONE	PZ	2.576,43
6114	MONTEMURRO	PZ	3.390,66
6115	MURO LUCANO	PZ	3.909,23
6116	NEMOLI	PZ	2.220,05
6117	NOEPOLI	PZ	5.288,10
6118	OPPIDO LUCANO	PZ	2.251,15
6119	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	2.967,35
6120	PATERNO	PZ	2.672,25
6121	PESCOPAGANO	PZ	9.913,73
6122	PICERNO	PZ	3.779,63
6123	PIETRAGALLA	PZ	9.564,23
6124	PIETRAPERTOSA	PZ	1.693,45
6125	PIGNOLA	PZ	3.630,76
6126	POTENZA	PZ	144.107,88
6127	RAPOLLA	PZ	7.331,19
6128	RAPONE	PZ	4.739,35
6129	RIONERO IN VULTURE	PZ	28.172,35
6130	RIPACANDIDA	PZ	6.137,75

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
6131	RIVELLO	PZ	2.341,50
6132	ROCCANOVA	PZ	4.576,71
6133	ROTONDA	PZ	1.663,77
6134	RUOTI	PZ	2.161,47
6135	RUVO DEL MONTE	PZ	4.596,56
6136	SAN CHIRICO NUOVO	PZ	4.854,08
6137	SAN CHIRICO RAPARO	PZ	4.455,52
6138	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ	5.313,43
6139	SAN FELE	PZ	11.443,30
6140	SAN MARTINO D'AGRI	PZ	3.393,20
6141	SAN PAOLO ALBANESE	PZ	5.309,74
6142	SAN SEVERINO LUCANO	PZ	5.062,83
6143	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ	3.306,83
6144	SANT'ARCANGELO	PZ	3.319,53
6145	SARCONI	PZ	1.033,01
6146	SASSO DI CASTALDA	PZ	1.628,66
6147	SATRIANO DI LUCANIA	PZ	2.988,78
6148	SAVOIA DI LUCANIA	PZ	990,15
6149	SENISE	PZ	3.359,35
6150	SPINOSO	PZ	2.656,13
6151	TEANA	PZ	3.737,31
6152	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	6.820,74
6153	TITO	PZ	5.646,68
6154	TOLVE	PZ	2.458,48
6155	TRAMUTOLA	PZ	3.509,04
6156	TRECCHINA	PZ	4.856,34
6157	TRIVIGNO	PZ	4.826,73
6158	VAGLIO BASILICATA	PZ	3.953,48
6159	VENOSA	PZ	6.292,36
6160	VIETRI DI POTENZA	PZ	7.415,55
6161	VIGGIANELLO	PZ	2.993,43
6162	VIGGIANO	PZ	7.951,53
6163	ACQUAFORMOSA	CS	1.742,95
6164	ACQUAPPESA	CS	3.109,49
6165	ACRI	CS	22.323,13
6166	AIELLO CALABRO	CS	7.576,79
6167	AIETA	CS	1.357,16
6168	ALBIDONA	CS	1.899,11
6169	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	5.969,03
6170	ALTILIA	CS	713,73
6171	ALTOMONTE	CS	4.354,22
6172	AMANTEA	CS	15.399,99
6173	AMENDOLARA	CS	2.706,84
6174	APRIGLIANO	CS	2.179,88
6175	BELMONTE CALABRO	CS	7.073,94
6176	BELSITO	CS	779,67
6177	BELVEDERE MARITTIMO	CS	7.998,75

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
6178	BIANCHI	CS	1.050,85
6179	BISIGNANO	CS	7.601,17
6180	BOCCHIGLIERO	CS	10.577,94
6181	BONIFATI	CS	5.373,94
6182	BUONVICINO	CS	1.717,70
6183	CALOPEZZATI	CS	2.900,49
6184	CALOVETO	CS	1.078,25
6185	CAMPANA	CS	6.397,43
6186	CANNA	CS	1.205,43
6187	CARIATI	CS	6.242,32
6188	CAROLEI	CS	2.516,02
6189	CARPANZANO	CS	4.280,84
6190	CASALI DEL MANCO	CS	8.666,11
6191	CASSANO ALL'IONIO	CS	11.345,45
6192	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	2.302,04
6193	CASTROLIBERO	CS	12.687,21
6194	CASTROREGIO	CS	6.656,92
6195	CASTROVILLARI	CS	16.048,49
6196	CELICO	CS	2.345,37
6197	CELLARA	CS	924,32
6198	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	2.740,70
6199	CERISANO	CS	3.197,54
6200	CERVICATI	CS	566,92
6201	CERZETO	CS	2.095,74
6202	CETRARO	CS	8.500,53
6203	CIVITA	CS	2.171,11
6204	CLETO	CS	1.161,87
6205	COLOSIMI	CS	869,08
6206	CORIGLIANO-ROSSANO	CS	62.335,77
6207	COSENZA	CS	332.768,98
6208	CROPALATI	CS	3.072,33
6209	CROSIA	CS	8.959,73
6210	DIAMANTE	CS	8.832,20
6211	DIPIGNANO	CS	3.059,48
6212	DOMANICO	CS	619,63
6213	FAGNANO CASTELLO	CS	3.351,06
6214	FALCONARA ALBANESE	CS	3.048,14
6215	FIGLINE VEGLIATURO	CS	3.325,80
6216	FIRMO	CS	4.171,78
6217	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	3.342,68
6218	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	2.473,53
6219	FRASCINETO	CS	3.909,55
6220	FUSCALDO	CS	4.536,29
6221	GRIMALDI	CS	1.504,04
6222	GRISOLIA	CS	2.819,46
6223	GUARDIA PIEMONTESE	CS	1.739,48
6224	LAGO	CS	2.024,49

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
6225	LAINO BORGO	CS	1.487,07
6226	LAINO CASTELLO	CS	1.768,37
6227	LAPPANO	CS	2.885,48
6228	LATTARICO	CS	2.616,62
6229	LONGOBARDI	CS	1.657,77
6230	LONGOBUCCO	CS	8.666,47
6231	LUNGRO	CS	12.504,85
6232	LUZZI	CS	6.613,02
6233	MAIERÀ	CS	1.070,46
6234	MALITO	CS	7.088,48
6235	MALVITO	CS	1.366,08
6236	MANDATORICCIO	CS	3.090,64
6237	MANGONE	CS	1.459,92
6238	MARANO MARCHESATO	CS	1.185,40
6239	MARANO PRINCIPATO	CS	1.483,74
6240	MARZI	CS	785,26
6241	MENDICINO	CS	4.573,10
6242	MONGRASSANO	CS	1.442,74
6243	MONTALTO UFFUGO	CS	9.451,68
6244	MONTEGIORDANO	CS	6.047,60
6245	MORANO CALABRO	CS	3.168,99
6246	MORMANNO	CS	14.838,61
6247	MOTTAFOLLONE	CS	985,22
6248	NOCARA	CS	4.230,53
6249	ORIOLO	CS	17.850,94
6250	ORSOMARSO	CS	646,18
6251	PALUDI	CS	3.687,40
6252	PANETTIERI	CS	3.204,15
6253	PAOLA	CS	25.120,43
6254	PAPASIDERO	CS	4.001,01
6255	PARENTI	CS	1.611,58
6256	PATERNO CALABRO	CS	919,32
6257	PEDIVIGLIANO	CS	2.124,12
6258	PIANE CRATI	CS	820,39
6259	PIETRAFITTA	CS	1.178,14
6260	PIETRAPAOLA	CS	1.599,39
6261	PLATACI	CS	1.540,23
6262	PRAIA A MARE	CS	8.390,81
6263	RENDE	CS	71.186,69
6264	ROCCA IMPERIALE	CS	4.428,58
6265	ROGGIANO GRAVINA	CS	3.716,81
6266	ROGLIANO	CS	5.800,35
6267	ROSE	CS	2.909,68
6268	ROSETO CAPO SPULICO	CS	5.107,49
6269	ROTA GRECA	CS	1.330,47
6270	ROVITO	CS	1.755,33
6271	SAN BASILE	CS	1.963,89
6272	SAN BENEDETTO ULLANO	CS	1.204,63

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
6273	SAN COSMO ALBANESE	CS	854,28
6274	SAN DEMETRIO CORONE	CS	3.373,94
6275	SAN DONATO DI NINEA	CS	3.417,64
6276	SAN FILI	CS	3.798,75
6277	SAN GIORGIO ALBANESE	CS	1.269,63
6278	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	20.467,69
6279	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	3.343,68
6280	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	3.253,03
6281	SAN LUCIDO	CS	3.617,91
6282	SAN MARCO ARGENTANO	CS	5.393,10
6283	SAN MARTINO DI FINITA	CS	812,88
6284	SAN NICOLA ARCELLA	CS	3.261,90
6285	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	886,35
6286	SAN PIETRO IN GUARANO	CS	2.805,11
6287	SAN SOSTI	CS	1.592,95
6288	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	2.509,18
6289	SANGINETO	CS	4.167,33
6290	SANTA CATERINA ALBANESE	CS	828,33
6291	SANTA DOMENICA TALAO	CS	906,96
6292	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	9.194,85
6293	SANTA SOFIA D'EPIRO	CS	1.864,51
6294	SANT'AGATA DI ESARO	CS	1.401,64
6295	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	1.014,16
6296	SARACENA	CS	2.485,15
6297	SCALA COELI	CS	4.810,86
6298	SCALEA	CS	14.434,19
6299	SCIGLIANO	CS	1.611,73
6300	SERRA D'AIELLO	CS	2.474,66
6301	SPEZZANO ALBANESE	CS	4.248,68
6302	SPEZZANO DELLA SILA	CS	6.041,52
6303	TARSIA	CS	10.760,19
6304	TERRANOVA DA SIBARI	CS	3.977,93
6305	TERRAVECCHIA	CS	6.697,30
6306	TORANO CASTELLO	CS	2.749,35
6307	TORTORA	CS	6.629,08
6308	TREBISACCE	CS	8.345,96
6309	VACCARIZZO ALBANESE	CS	1.164,63
6310	VERBICARO	CS	2.278,69
6311	VILLAPIANA	CS	6.873,43
6312	ZUMPANO	CS	1.638,95
6313	ALBI	CZ	2.454,55
6314	AMARONI	CZ	4.650,77
6315	AMATO	CZ	1.233,82
6316	ANDALI	CZ	1.111,44
6317	ARGUSTO	CZ	3.572,55
6318	BADOLATO	CZ	3.819,05
6319	BELCASTRO	CZ	1.004,41
6320	BORGIA	CZ	5.473,12
6321	BOTRICELLO	CZ	4.433,31
6322	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	3.957,79
6323	CARDINALE	CZ	5.403,74
6324	CARLOPOLI	CZ	1.716,04
6325	CATANZARO	CZ	196.087,22
6326	CENADI	CZ	2.652,73
6327	CENTRACHE	CZ	3.697,86
6328	CERVA	CZ	1.351,29
6329	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	3.647,09
6330	CICALA	CZ	1.195,22
6331	CONFLENTI	CZ	1.435,80
6332	CORTALE	CZ	6.550,30
6333	CROPANI	CZ	5.859,36
6334	CURINGA	CZ	5.343,45
6335	DAVOLI	CZ	4.479,84
6336	DECOLLATURA	CZ	2.626,85
6337	FALERNA	CZ	4.399,11
6338	FEROLETO ANTICO	CZ	1.188,84
6339	FOSSATO SERRALTA	CZ	482,78
6340	GAGLIATO	CZ	5.103,09
6341	GASPERINA	CZ	1.807,62
6342	GIMIGLIANO	CZ	2.308,41
6343	GIRIFALCO	CZ	4.257,50
6344	GIZZERIA	CZ	4.972,56
6345	GUARDAVALLE	CZ	2.007,76
6346	ISCA SULLO IONIO	CZ	2.764,67
6347	JACURSO	CZ	2.713,61
6348	LAMEZIA TERME	CZ	58.599,45
6349	MAGISANO	CZ	1.699,07
6350	MAIDA	CZ	3.847,69
6351	MARCEDUSA	CZ	576,83
6352	MARCELLINARA	CZ	2.402,86
6353	MARTIRANO	CZ	815,74
6354	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	2.522,82
6355	MIGLIERINA	CZ	7.077,28
6356	MONTAURO	CZ	3.260,30
6357	MONTEPAONE	CZ	5.530,02
6358	MOTTA SANTA LUCIA	CZ	515,78
6359	NOCERA TERINESE	CZ	5.554,60
6360	OLIVADI	CZ	839,20
6361	PALERMITI	CZ	1.087,52
6362	PENTONE	CZ	1.255,01
6363	PETRIZZI	CZ	907,23
6364	PETRONÀ	CZ	1.783,08

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
6365	PIANOPOLI	CZ	2.388,55
6366	PLATANIA	CZ	2.747,34
6367	SAN FLORO	CZ	866,64
6368	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	11.700,43
6369	SAN PIETRO A MAIDA	CZ	3.048,49
6370	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	1.607,97
6371	SAN SOSTENE	CZ	1.789,29
6372	SAN VITO SULLO IONIO	CZ	1.704,87
6373	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ	2.402,55
6374	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ	5.874,27
6375	SATRIANO	CZ	4.292,08
6376	SELLIA	CZ	1.064,82
6377	SELLIA MARINA	CZ	5.142,10
6378	SERRASTRETTA	CZ	2.628,00
6379	SERSALE	CZ	2.005,04
6380	SETTINGIANO	CZ	7.904,15
6381	SIMERI CRICHI	CZ	5.731,54
6382	SORBO SAN BASILE	CZ	2.325,65
6383	SOVERATO	CZ	15.691,23
6384	SOVERIA MANNELLI	CZ	2.316,71
6385	SOVERIA SIMERI	CZ	1.007,03
6386	SQUILLACE	CZ	4.054,14
6387	STALETTÌ	CZ	7.776,85
6388	TAVERNA	CZ	2.862,41
6389	TIRIOLO	CZ	4.410,87
6390	TORRE DI RUGGIERO	CZ	6.758,41
6391	VALLEFIORITA	CZ	3.870,75
6392	ZAGARISE	CZ	1.472,80
6393	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	3.119,27
6394	CACCURI	KR	1.495,35
6395	CARFIZZI	KR	6.285,70
6396	CASABONA	KR	4.304,42
6397	CASTELSILANO	KR	858,64
6398	CERENZIA	KR	978,85
6399	CIRÒ	KR	12.181,19
6400	CIRÒ MARINA	KR	7.645,09
6401	COTRONEI	KR	3.146,25
6402	CROTONE	KR	43.777,59
6403	CRUCOLI	KR	1.939,15
6404	CUTRO	KR	10.918,05
6405	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	16.575,47
6406	MELISSA	KR	4.345,67
6407	MESORACA	KR	3.311,19
6408	PALLAGORIO	KR	1.974,10
6409	PETILIA POLICASTRO	KR	5.622,19
6410	ROCCA DI NETO	KR	2.061,84
6411	ROCCABERNARDA	KR	1.941,47

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
6412	SAN MAURO MARCHESATO	KR	2.067,99
6413	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	9.939,23
6414	SANTA SEVERINA	KR	4.195,41
6415	SAVELLI	KR	5.458,85
6416	SCANDALE	KR	2.089,89
6417	STRONGOLI	KR	6.731,18
6418	UMBRIATICO	KR	721,24
6419	VERZINO	KR	1.678,33
6420	AFRICO	RC	11.493,03
6421	AGNANA CALABRA	RC	2.068,86
6422	ANOIA	RC	1.229,38
6423	ANTONIMINA	RC	2.388,85
6424	ARDORE	RC	3.736,05
6425	BAGALADI	RC	1.358,65
6426	BAGNARA CALABRA	RC	7.202,67
6427	BENESTARE	RC	2.157,46
6428	BIANCO	RC	3.880,97
6429	BIVONGI	RC	4.691,65
6430	BOVA	RC	9.428,00
6431	BOVA MARINA	RC	1.986,33
6432	BOVALINO	RC	5.835,93
6433	BRANCALEONE	RC	6.431,29
6434	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	8.388,29
6435	CALANNA	RC	5.802,94
6436	CAMINI	RC	1.857,79
6437	CAMPO CALABRO	RC	12.593,57
6438	CANDIDONI	RC	1.213,15
6439	CANOLO	RC	3.359,35
6440	CARAFFA DEL BIANCO	RC	6.650,15
6441	CARDETO	RC	3.374,83
6442	CARERI	RC	1.896,72
6443	CASIGNANA	RC	5.970,21
6444	CAULONIA	RC	7.341,22
6445	CIMINÀ	RC	1.900,73
6446	CINQUEFRONDI	RC	3.888,80
6447	CITTANOVA	RC	7.096,46
6448	CONDOFURI	RC	4.106,79
6449	COSOLETO	RC	3.865,10
6450	DELIANUOVA	RC	2.350,87
6451	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	1.014,28
6452	FERRUZZANO	RC	6.829,77
6453	FIUMARA	RC	5.092,03
6454	GALATRO	RC	19.515,85
6455	GERACE	RC	5.877,05
6456	GIFFONE	RC	6.505,93
6457	GIOIA TAURO	RC	10.349,44
6458	GIOIOSA IONICA	RC	5.736,15

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
6459	GROTTERIA	RC	1.899,92
6460	LAGANADI	RC	4.555,36
6461	LAUREANA DI BORRELLO	RC	3.034,53
6462	LOCRI	RC	12.012,56
6463	MAMMOLA	RC	5.410,04
6464	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	5.222,37
6465	MAROPATI	RC	5.745,75
6466	MARTONE	RC	2.757,95
6467	MELICUCCÀ	RC	3.409,27
6468	MELICUCCO	RC	3.006,65
6469	MELITO DI PORTO SALVO	RC	9.648,60
6470	MOLOCHIO	RC	1.973,40
6471	MONASTERACE	RC	1.758,68
6472	MONTEBELLO JONICO	RC	4.326,49
6473	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	4.830,04
6474	OPPIDO MAMERTINA	RC	4.479,69
6475	PALIZZI	RC	1.430,20
6476	PALMI	RC	15.650,31
6477	PAZZANO	RC	2.773,92
6478	PLACANICA	RC	5.413,43
6479	PLATÌ	RC	1.929,08
6480	POLISTENA	RC	6.867,77
6481	PORTIGLIOLA	RC	1.261,86
6482	REGGIO DI CALABRIA	RC	199.311,10
6483	RIACE	RC	1.396,12
6484	RIZZICONI	RC	5.431,16
6485	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	7.704,25
6486	ROCCELLA IONICA	RC	7.180,61
6487	ROGHUDI	RC	3.278,17
6488	ROSARNO	RC	9.438,50
6489	SAMO	RC	4.825,72
6490	SAN FERDINANDO	RC	4.977,02
6491	SAN GIORGIO MORGETO	RC	1.843,24
6492	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	1.850,50
6493	SAN LORENZO	RC	5.555,74
6494	SAN LUCA	RC	1.972,17
6495	SAN PIETRO DI CARIDÀ	RC	2.436,60
6496	SAN PROCOPIO	RC	7.025,97
6497	SAN ROBERTO	RC	3.613,79
6498	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	4.723,05
6499	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	4.873,57
6500	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	4.700,59
6501	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC	2.259,04
6502	SANT'ILARIO DELLO IONIO	RC	2.871,62
6503	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	17.149,90
6504	SCIDO	RC	5.835,98
6505	SCILLA	RC	3.090,01
6506	SEMINARA	RC	11.714,25
6507	SERRATA	RC	3.589,93
6508	SIDERNO	RC	15.407,91
6509	SINOPOLI	RC	9.270,90
6510	STAITI	RC	1.795,51
6511	STIGNANO	RC	1.501,42
6512	STILO	RC	3.590,85
6513	TAURIANOVA	RC	6.882,06
6514	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	2.378,48
6515	VARAPODIO	RC	1.940,68
6516	VILLA SAN GIOVANNI	RC	10.131,36
6517	ACQUARO	VV	1.035,34
6518	ARENA	VV	1.511,98
6519	BRIATICO	VV	1.853,83
6520	BROGNATURO	VV	491,17
6521	CAPISTRANO	VV	724,15
6522	CESSANITI	VV	2.979,99
6523	DASÀ	VV	1.085,70
6524	DINAMI	VV	1.821,61
6525	DRAPIA	VV	6.453,22
6526	FABRIZIA	VV	4.417,26
6527	FILADELFIA	VV	3.000,31
6528	FILANDARI	VV	1.615,68
6529	FILOGASO	VV	792,70
6530	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	2.503,85
6531	FRANCICA	VV	1.236,21
6532	GEROCARNE	VV	8.618,68
6533	IONADI	VV	2.421,94
6534	JOPPOLO	VV	4.643,36
6535	LIMBADI	VV	2.870,07
6536	MAIERATO	VV	4.111,86
6537	MILETO	VV	5.099,77
6538	MONGIANA	VV	621,66
6539	MONTEROSSO CALABRO	VV	7.617,55
6540	NARDODIPACE	VV	5.140,99
6541	NICOTERA	VV	4.137,81
6542	PARGHELIA	VV	2.233,12
6543	PIZZO	VV	7.317,53
6544	PIZZONI	VV	947,31
6545	POLIA	VV	842,60
6546	RICADI	VV	7.460,85
6547	ROMBIOLO	VV	3.234,47
6548	SAN CALOGERO	VV	3.198,38
6549	SAN COSTANTINO CALABRO	VV	1.343,36
6550	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	1.332,42

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
6551	SAN NICOLA DA CRISSA	VV	1.423,03
6552	SANT'ONOFRIO	VV	10.033,31
6553	SERRA SAN BRUNO	VV	4.902,98
6554	SIMBARIO	VV	412,54
6555	SORIANELLO	VV	1.584,31
6556	SORIANO CALABRO	VV	10.853,93
6557	SPADOLA	VV	698,83
6558	SPILINGA	VV	3.127,25
6559	STEFANACONI	VV	1.599,14
6560	TROPEA	VV	9.213,19
6561	VALLELONGA	VV	648,35
6562	VAZZANO	VV	3.696,59
6563	VIBO VALENTIA	VV	24.268,05
6564	ZACCANOPOLI	VV	919,90
6565	ZAMBRONE	VV	2.389,18
6566	ZUNGRI	VV	1.366,76
TOTALE REGIONI R.S.O.			89.241.487,33

ALLEGATO C

Riparto delle risorse aggiuntive, pari a 100 milioni di euro, del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020

(Art. 1, commi 848 e 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Comuni delle regioni Siciliana e Sardegna

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
1	AGRIGENTO	AG	67.386,50
2	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	5.261,00
3	ARAGONA	AG	7.787,45
4	BIVONA	AG	6.613,83
5	BURGIO	AG	4.899,49
6	CALAMONACI	AG	2.385,89
7	CALTABELLOTTA	AG	6.319,98
8	CAMASTRA	AG	2.953,23
9	CAMMARATA	AG	9.973,56
10	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	16.593,72
11	CANICATTÌ	AG	22.320,65
12	CASTELTERMINI	AG	12.900,67
13	CASTROFILIPPO	AG	4.761,43
14	CATTOLICA ERACLEA	AG	5.493,63
15	CIANCIANA	AG	5.790,88
16	COMITINI	AG	1.538,18
17	FAVARA	AG	29.581,77
18	GROTTE	AG	6.218,39
19	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	2.939,52
20	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	13.069,67
21	LICATA	AG	33.245,77
22	LUCCA SICULA	AG	1.629,62
23	MENFI	AG	20.349,50
24	MONTALLEGRO	AG	2.523,12
25	MONTEVAGO	AG	5.496,31
26	NARO	AG	7.666,54
27	PALMA DI MONTECHIARO	AG	32.412,55
28	PORTO EMPEDOCLE	AG	17.019,51
29	RACALMUTO	AG	5.380,74
30	RAFFADALI	AG	13.663,41
31	RAVANUSA	AG	10.204,18
32	REALMONTE	AG	5.614,30
33	RIBERA	AG	25.789,27
34	SAMBUCA DI SICILIA	AG	6.294,33
35	SAN BIAGIO PLATANI	AG	5.448,44
36	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	8.087,42
37	SANTA ELISABETTA	AG	4.757,69
38	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	9.807,39
39	SANT'ANGELO MUXARO	AG	2.929,88
40	SANTO STEFANO QUISQUINA	AG	4.210,57
41	SCIACCA	AG	46.005,67
42	SICULIANA	AG	7.468,88
43	VILLAFRANCA SICULA	AG	2.709,44
44	ACQUAVIVA PLATANI	CL	2.320,86
45	BOMPENSIERE	CL	1.288,63
46	BUTERA	CL	9.061,14
47	CALTANISSETTA	CL	84.228,93
48	CAMPOFRANCO	CL	4.508,14
49	DELIA	CL	4.873,95
50	GELA	CL	130.968,58
51	MARIANOPOLI	CL	2.292,29
52	MAZZARINO	CL	7.069,71
53	MILENA	CL	3.477,09
54	MONTEDORO	CL	1.880,69
55	MUSSOMELI	CL	8.817,80
56	NISCEMI	CL	28.182,08
57	RESUTTANO	CL	2.444,35
58	RIESI	CL	5.104,05
59	SAN CATALDO	CL	24.395,56
60	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CL	5.534,20
61	SERRADIFALCO	CL	8.640,35
62	SOMMATINO	CL	4.420,16
63	SUTERA	CL	3.178,19
64	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	3.967,13
65	VILLALBA	CL	2.875,99
66	ACI BONACCORSI	CT	5.308,68
67	ACI CASTELLO	CT	23.376,60
68	ACI CATENA	CT	30.009,16
69	ACI SANT'ANTONIO	CT	10.749,27
70	ACIREALE	CT	72.888,35
71	ADRANO	CT	16.045,45
72	BELPASSO	CT	26.006,90
73	BIANCAVILLA	CT	24.862,64
74	BRONTE	CT	27.194,83
75	CALATABIANO	CT	8.132,58
76	CALTAGIRONE	CT	46.492,79
77	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	5.651,73
78	CASTEL DI IUDICA	CT	10.653,30

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
79	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	8.661,13
80	CATANIA	CT	610.456,79
81	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	9.243,73
82	GIARRE	CT	51.572,00
83	GRAMMICHELE	CT	11.386,28
84	GRAVINA DI CATANIA	CT	31.676,28
85	LICODIA EUBEA	CT	5.654,09
86	LINGUAGLOSSA	CT	11.131,89
87	MALETTO	CT	5.181,45
88	MANIACE	CT	4.687,72
89	MASCALI	CT	24.318,68
90	MASCALUCIA	CT	30.483,44
91	MAZZARRONE	CT	5.690,05
92	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	12.944,58
93	MILO	CT	2.383,59
94	MINEO	CT	8.065,75
95	MIRABELLA IMBACCARI	CT	9.396,37
96	MISTERBIANCO	CT	47.014,98
97	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT	11.486,42
98	NICOLOSI	CT	7.634,90
99	PALAGONIA	CT	9.967,52
100	PATERNÒ	CT	32.620,79
101	PEDARA	CT	15.655,68
102	PIEDIMONTE ETNEO	CT	5.595,44
103	RADDUSA	CT	4.654,63
104	RAGALNA	CT	4.294,03
105	RAMACCA	CT	17.560,15
106	RANDAZZO	CT	12.288,17
107	RIPOSTO	CT	18.524,10
108	SAN CONO	CT	2.327,86
109	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT	35.053,31
110	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	11.067,33
111	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	7.945,64
112	SAN PIETRO CLARENZA	CT	5.907,86
113	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	3.593,16
114	SANTA VENERINA	CT	10.041,66
115	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT	10.967,18
116	SANT'ALFIO	CT	2.879,08
117	SCORDIA	CT	10.551,10
118	TRECASTAGNI	CT	9.942,98
119	TREMESTIERI ETNEO	CT	15.296,25
120	VALVERDE	CT	4.981,73
121	VIAGRANDE	CT	8.606,95
122	VIZZINI	CT	9.676,71
123	ZAFFERANA ETNEA	CT	14.937,03
124	AGIRA	EN	10.555,79

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
125	AIDONE	EN	8.666,87
126	ASSORO	EN	6.885,74
127	BARRAFRANCA	EN	8.231,47
128	CALASCIBETTA	EN	4.132,69
129	CATENANUOVA	EN	5.653,71
130	CENTURIPE	EN	4.467,78
131	CERAMI	EN	4.029,16
132	ENNA	EN	46.010,09
133	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	5.773,08
134	LEONFORTE	EN	15.198,15
135	NICOSIA	EN	13.818,33
136	NISSORIA	EN	2.941,42
137	PIAZZA ARMERINA	EN	29.934,04
138	PIETRAPERZIA	EN	10.289,35
139	REGALBUTO	EN	7.058,56
140	SPERLINGA	EN	1.945,90
141	TROINA	EN	13.619,25
142	VALGUARNERA CAROPEPE	EN	6.612,91
143	VILLAROSA	EN	7.591,38
144	ACQUEDOLCI	ME	4.610,84
145	ALCARA LI FUSI	ME	2.943,83
146	ALÌ	ME	2.331,56
147	ALÌ TERME	ME	7.292,95
148	ANTILLO	ME	2.567,25
149	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	53.966,93
150	BASICÒ	ME	1.340,80
151	BROLO	ME	7.896,46
152	CAPIZZI	ME	2.356,06
153	CAPO D'ORLANDO	ME	18.482,32
154	CAPRI LEONE	ME	5.202,42
155	CARONIA	ME	5.637,93
156	CASALVECCHIO SICULO	ME	1.603,65
157	CASTEL DI LUCIO	ME	2.788,29
158	CASTELL'UMBERTO	ME	6.510,30
159	CASTELMOLA	ME	3.415,60
160	CASTROREALE	ME	4.492,54
161	CESARÒ	ME	3.884,84
162	CONDRÒ	ME	1.211,46
163	FALCONE	ME	4.413,48
164	FICARRA	ME	2.404,57
165	FIUMEDINISI	ME	2.415,17
166	FLORESTA	ME	2.385,88
167	FONDACHELLI-FANTINA	ME	3.746,49
168	FORZA D'AGRÒ	ME	1.492,76
169	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME	7.870,88
170	FRAZZANÒ	ME	1.317,80
171	FURCI SICULO	ME	6.075,28

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
172	FURNARI	ME	6.095,95
173	GAGGI	ME	3.054,70
174	GALATI MAMERTINO	ME	4.407,09
175	GALLODORO	ME	1.513,29
176	GIARDINI-NAXOS	ME	21.741,31
177	GIOIOSA MAREA	ME	10.514,29
178	GRANITI	ME	2.035,87
179	GUALTIERI SICAMINÒ	ME	3.578,84
180	ITALA	ME	2.571,22
181	LENI	ME	1.815,15
182	LETOJANNI	ME	5.451,10
183	LIBRIZZI	ME	3.318,64
184	LIMINA	ME	2.292,23
185	LIPARI	ME	35.996,14
186	LONGI	ME	2.186,44
187	MALFA	ME	2.861,33
188	MALVAGNA	ME	1.240,01
189	MANDANICI	ME	1.777,24
190	MAZZARRÀ SANT'ANDREA	ME	3.641,53
191	MERÌ	ME	2.335,12
192	MESSINA	ME	332.867,21
193	MILAZZO	ME	52.875,61
194	MILITELLO ROSMARINO	ME	2.332,04
195	MIRTO	ME	2.049,65
196	MISTRETTA	ME	8.028,55
197	MOIO ALCANTARA	ME	1.574,73
198	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	5.867,72
199	MONGIUFFI MELIA	ME	1.775,04
200	MONTAGNAREALE	ME	2.666,77
201	MONTALBANO ELICONA	ME	4.360,78
202	MOTTA CAMASTRA	ME	1.691,15
203	MOTTA D'AFFERMO	ME	1.535,55
204	NASO	ME	6.240,22
205	NIZZA DI SICILIA	ME	7.540,23
206	NOVARA DI SICILIA	ME	2.908,77
207	OLIVERI	ME	3.569,59
208	PACE DEL MELA	ME	10.515,24
209	PAGLIARA	ME	2.143,75
210	PATTI	ME	18.555,12
211	PETTINEO	ME	2.450,87
212	PIRAINO	ME	7.763,80
213	RACCUJA	ME	3.035,82
214	REITANO	ME	1.287,83
215	ROCCAFIORITA	ME	1.062,46
216	ROCCALUMERA	ME	6.793,14
217	ROCCAVALDINA	ME	2.105,76
218	ROCCELLA VALDEMONE	ME	2.028,05
219	RODÌ MILICI	ME	2.947,10
220	ROMETTA	ME	9.811,88
221	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	10.140,26
222	SAN FRATELLO	ME	1.394,94
223	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	3.053,35
224	SAN PIER NICETO	ME	4.075,37
225	SAN PIERO PATTI	ME	4.827,62
226	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	5.884,23
227	SAN TEODORO	ME	2.070,01
228	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME	2.351,74
229	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	8.268,36
230	SANTA MARINA SALINA	ME	5.302,75
231	SANTA TERESA DI RIVA	ME	12.466,94
232	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	17.757,38
233	SANT'ALESSIO SICULO	ME	5.662,13
234	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	6.471,72
235	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME	6.807,76
236	SAPONARA	ME	6.878,64
237	SAVOCA	ME	3.740,48
238	SCALETTA ZANCLEA	ME	2.876,56
239	SINAGRA	ME	4.971,92
240	SPADAFORA	ME	6.738,59
241	TAORMINA	ME	49.605,46
242	TERME VIGLIATORE	ME	9.007,52
243	TORREGROTTA	ME	7.319,82
244	TORRENOVA	ME	5.369,55
245	TORTORICI	ME	4.776,63
246	TRIPI	ME	1.377,44
247	TUSA	ME	5.326,60
248	UCRIA	ME	1.345,30
249	VALDINA	ME	2.109,12
250	VENETICO	ME	5.500,44
251	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	12.463,91
252	ALIA	PA	4.641,64
253	ALIMENA	PA	4.768,14
254	ALIMINUSA	PA	1.525,14
255	ALTAVILLA MILICIA	PA	6.096,11
256	ALTOFONTE	PA	9.137,74
257	BAGHERIA	PA	45.196,72
258	BALESTRATE	PA	6.727,48
259	BAUCINA	PA	3.040,70
260	BELMONTE MEZZAGNO	PA	7.241,66
261	BISACQUINO	PA	8.857,75
262	BLUFI	PA	1.880,91
263	BOLOGNETTA	PA	9.130,64
264	BOMPIETRO	PA	4.028,94
265	BORGETTO	PA	8.688,37

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
266	CACCAMO	PA	7.816,15
267	CALTAVUTURO	PA	7.228,93
268	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	1.365,96
269	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	7.550,68
270	CAMPOFIORITO	PA	1.774,92
271	CAMPOREALE	PA	9.146,02
272	CAPACI	PA	19.946,96
273	CARINI	PA	14.623,98
274	CASTELBUONO	PA	16.004,95
275	CASTELDACCIA	PA	13.787,78
276	CASTELLANA SICULA	PA	6.350,70
277	CASTRONOVO DI SICILIA	PA	9.112,21
278	CEFALÀ DIANA	PA	2.021,59
279	CEFALÙ	PA	21.364,73
280	CERDA	PA	3.908,87
281	CHIUSA SCLAFANI	PA	2.782,64
282	CIMINNA	PA	6.391,86
283	CINISI	PA	14.874,40
284	COLLESANO	PA	6.933,69
285	CONTESSA ENTELLINA	PA	3.633,14
286	CORLEONE	PA	14.167,32
287	FICARAZZI	PA	5.861,34
288	GANGI	PA	9.254,39
289	GERACI SICULO	PA	4.166,70
290	GIARDINELLO	PA	2.131,34
291	GIULIANA	PA	2.109,34
292	GODRANO	PA	1.671,82
293	GRATTERI	PA	1.936,52
294	ISNELLO	PA	2.402,76
295	ISOLA DELLE FEMMINE	PA	7.159,18
296	LASCARI	PA	5.404,58
297	LERCARA FRIDDI	PA	8.955,53
298	MARINEO	PA	6.058,65
299	MEZZOJUSO	PA	3.952,97
300	MISILMERI	PA	16.350,08
301	MONREALE	PA	38.278,20
302	MONTELEPRE	PA	5.333,04
303	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA	8.159,12
304	PALAZZO ADRIANO	PA	2.497,51
305	PALERMO	PA	1.034.897,88
306	PARTINICO	PA	28.113,16
307	PETRALIA SOPRANA	PA	6.097,58
308	PETRALIA SOTTANA	PA	8.667,76
309	PIANA DEGLI ALBANESI	PA	11.048,54
310	POLIZZI GENEROSA	PA	6.364,87
311	POLLINA	PA	5.145,35
312	PRIZZI	PA	7.354,20

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
313	ROCCAMENA	PA	3.663,94
314	ROCCAPALUMBA	PA	3.211,63
315	SAN CIPIRELLO	PA	3.951,65
316	SAN GIUSEPPE JATO	PA	6.933,41
317	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	3.684,27
318	SANTA CRISTINA GELA	PA	1.612,20
319	SANTA FLAVIA	PA	8.534,11
320	SCIARA	PA	2.244,30
321	SCILLATO	PA	1.648,11
322	SCLAFANI BAGNI	PA	2.283,91
323	TERMINI IMERESE	PA	38.112,92
324	TERRASINI	PA	10.448,29
325	TORRETTA	PA	3.579,12
326	TRABIA	PA	14.331,68
327	TRAPPETO	PA	3.694,60
328	USTICA	PA	4.668,71
329	VALLEDOLMO	PA	7.250,05
330	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	3.569,12
331	VICARI	PA	4.415,03
332	VILLABATE	PA	18.741,57
333	VILLAFRATI	PA	2.788,72
334	ACATE	RG	7.690,92
335	CHIARAMONTE GULFI	RG	12.988,00
336	COMISO	RG	28.853,84
337	GIARRATANA	RG	4.587,33
338	ISPICA	RG	25.397,64
339	MODICA	RG	88.641,38
340	MONTEROSSO ALMO	RG	5.080,80
341	POZZALLO	RG	16.670,96
342	RAGUSA	RG	162.569,79
343	SANTA CROCE CAMERINA	RG	11.411,63
344	SCICLI	RG	29.917,71
345	VITTORIA	RG	51.540,67
346	AUGUSTA	SR	39.717,40
347	AVOLA	SR	34.167,68
348	BUCCHERI	SR	3.948,19
349	BUSCEMI	SR	2.374,54
350	CANICATTINI BAGNI	SR	7.548,58
351	CARLENTINI	SR	15.665,77
352	CASSARO	SR	1.570,70
353	FERLA	SR	6.894,80
354	FLORIDIA	SR	16.880,74
355	FRANCOFONTE	SR	15.288,81
356	LENTINI	SR	28.543,25
357	MELILLI	SR	35.891,71
358	NOTO	SR	23.724,67
359	PACHINO	SR	16.903,32

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
360	PALAZZOLO ACREIDE	SR	16.395,43
361	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR	3.326,01
362	PRIOLO GARGALLO	SR	43.657,59
363	ROSOLINI	SR	23.655,26
364	SIRACUSA	SR	215.383,02
365	SOLARINO	SR	6.989,99
366	SORTINO	SR	10.454,09
367	ALCAMO	TP	50.058,44
368	BUSETO PALIZZOLO	TP	7.611,32
369	CALATAFIMI-SEGESTA	TP	11.727,89
370	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	13.054,02
371	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	19.883,76
372	CASTELVETRANO	TP	40.764,72
373	CUSTONACI	TP	8.306,58
374	ERICE	TP	30.465,72
375	FAVIGNANA	TP	14.693,29
376	GIBELLINA	TP	6.183,73
377	MARSALA	TP	84.978,13
378	MAZARA DEL VALLO	TP	57.511,27
379	PACECO	TP	14.467,92
380	PANTELLERIA	TP	20.234,51
381	PARTANNA	TP	13.682,44
382	PETROSINO	TP	6.432,17
383	POGGIOREALE	TP	2.209,40
384	SALAPARUTA	TP	2.702,34
385	SALEMI	TP	16.738,65
386	SAN VITO LO CAPO	TP	20.437,59
387	SANTA NINFA	TP	7.151,64
388	TRAPANI	TP	120.280,68
389	VALDERICE	TP	17.219,41
390	VITA	TP	4.225,70
391	ASSEMINI	CA	41.864,84
392	CAGLIARI	CA	340.209,52
393	CAPOTERRA	CA	38.402,86
394	DECIMOMANNU	CA	11.073,15
395	ELMAS	CA	20.573,42
396	MARACALAGONIS	CA	8.798,40
397	MONSERRATO	CA	27.366,33
398	PULA	CA	28.084,06
399	QUARTU SANT'ELENA	CA	100.064,05
400	QUARTUCCIU	CA	16.020,99
401	SARROCH	CA	20.821,59
402	SELARGIUS	CA	26.730,55
403	SESTU	CA	28.588,46
404	SETTIMO SAN PIETRO	CA	18.108,36
405	SINNAI	CA	16.379,37
406	UTA	CA	16.152,10

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
407	VILLA SAN PIETRO	CA	9.542,19
408	ARITZO	NU	5.470,03
409	ARZANA	NU	5.454,44
410	ATZARA	NU	5.000,85
411	AUSTIS	NU	2.274,26
412	BARI SARDO	NU	9.674,77
413	BAUNEI	NU	8.056,45
414	BELVÌ	NU	2.810,74
415	BIRORI	NU	2.159,65
416	BITTI	NU	7.271,63
417	BOLOTANA	NU	5.069,35
418	BORORE	NU	3.992,88
419	BORTIGALI	NU	2.489,28
420	CARDEDU	NU	3.205,74
421	DESULO	NU	4.241,13
422	DORGALI	NU	27.774,39
423	DUALCHI	NU	1.310,41
424	ELINI	NU	1.856,51
425	FONNI	NU	9.428,18
426	GADONI	NU	2.123,79
427	GAIRO	NU	3.578,81
428	GALTELLÌ	NU	5.934,87
429	GAVOI	NU	6.603,58
430	GIRASOLE	NU	4.450,14
431	ILBONO	NU	3.526,78
432	IRGOLI	NU	6.905,76
433	JERZU	NU	4.227,58
434	LANUSEI	NU	11.947,83
435	LEI	NU	1.530,08
436	LOCERI	NU	5.355,30
437	LOCULI	NU	2.757,92
438	LODÈ	NU	3.763,57
439	LODINE	NU	1.432,44
440	LOTZORAI	NU	3.634,50
441	LULA	NU	3.271,36
442	MACOMER	NU	27.335,84
443	MAMOIADA	NU	4.831,16
444	MEANA SARDO	NU	4.312,82
445	NORAGUGUME	NU	1.299,95
446	NUORO	NU	73.401,76
447	OLIENA	NU	8.538,40
448	OLLOLAI	NU	2.886,06
449	OLZAI	NU	2.843,96
450	ONANÌ	NU	2.063,26
451	ONIFAI	NU	2.390,62
452	ONIFERI	NU	2.144,17
453	ORANI	NU	5.036,86
454	ORGOSOLO	NU	8.522,53

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
455	OROSEI	NU	17.574,81
456	OROTELLI	NU	4.025,08
457	ORTUERI	NU	2.750,71
458	ORUNE	NU	9.476,70
459	OSIDDA	NU	1.936,19
460	OSINI	NU	3.258,38
461	OTTANA	NU	11.717,76
462	OVODDA	NU	8.668,00
463	PERDASDEFOGU	NU	4.304,01
464	POSADA	NU	5.659,66
465	SARULE	NU	4.008,45
466	SILANUS	NU	5.394,83
467	SINDIA	NU	4.716,21
468	SINISCOLA	NU	23.614,17
469	SORGONO	NU	2.730,23
470	TALANA	NU	3.986,64
471	TERTENIA	NU	7.275,88
472	TETI	NU	2.485,73
473	TIANA	NU	2.767,94
474	TONARA	NU	4.046,08
475	TORPÈ	NU	4.967,42
476	TORTOLÌ	NU	27.528,95
477	TRIEI	NU	3.229,73
478	ULASSAI	NU	4.243,38
479	URZULEI	NU	3.469,93
480	USSASSAI	NU	1.205,99
481	VILLAGRANDE STRISAILI	NU	13.263,57
482	ABBASANTA	OR	5.675,74
483	AIDOMAGGIORE	OR	2.979,20
484	ALBAGIARA	OR	1.223,28
485	ALES	OR	6.965,05
486	ALLAI	OR	2.110,70
487	ARBOREA	OR	8.861,41
488	ARDAULI	OR	2.569,14
489	ASSOLO	OR	1.760,85
490	ASUNI	OR	789,55
491	BARADILI	OR	765,50
492	BARATILI SAN PIETRO	OR	3.164,90
493	BARESSA	OR	3.362,90
494	BAULADU	OR	1.534,34
495	BIDONÌ	OR	1.061,18
496	BONARCADO	OR	3.967,35
497	BORONEDDU	OR	1.310,29
498	BOSA	OR	21.961,75
499	BUSACHI	OR	4.791,73
500	CABRAS	OR	28.900,71
501	CUGLIERI	OR	6.886,47
502	CURCURIS	OR	1.142,37

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
503	FLUSSIO	OR	1.479,33
504	FORDONGIANUS	OR	3.892,02
505	GHILARZA	OR	12.364,23
506	GONNOSCODINA	OR	1.442,64
507	GONNOSNÒ	OR	2.430,37
508	GONNOSTRAMATZA	OR	3.250,85
509	LACONI	OR	6.294,06
510	MAGOMADAS	OR	1.748,75
511	MARRUBIU	OR	7.706,79
512	MASULLAS	OR	2.011,37
513	MILIS	OR	5.414,82
514	MODOLO	OR	1.452,02
515	MOGORELLA	OR	1.621,92
516	MOGORO	OR	7.360,72
517	MONTRESTA	OR	1.284,26
518	MORGONGIORI	OR	4.277,76
519	NARBOLIA	OR	5.420,08
520	NEONELI	OR	2.229,35
521	NORBELLO	OR	6.308,96
522	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR	2.351,84
523	NURACHI	OR	4.603,83
524	NURECI	OR	1.578,19
525	OLLASTRA	OR	3.794,45
526	ORISTANO	OR	81.232,68
527	PALMAS ARBOREA	OR	3.945,83
528	PAU	OR	2.562,97
529	PAULILATINO	OR	8.274,77
530	POMPU	OR	807,71
531	RIOLA SARDO	OR	7.931,25
532	RUINAS	OR	1.750,36
533	SAGAMA	OR	988,30
534	SAMUGHEO	OR	6.342,73
535	SAN NICOLÒ D'ARCIDANO	OR	5.889,69
536	SAN VERO MILIS	OR	9.780,70
537	SANTA GIUSTA	OR	7.250,63
538	SANTU LUSSURGIU	OR	8.246,12
539	SCANO DI MONTIFERRO	OR	4.790,14
540	SEDILO	OR	4.754,49
541	SENEGHE	OR	4.636,07
542	SENIS	OR	1.628,26
543	SENNARIOLO	OR	1.078,56
544	SIAMAGGIORE	OR	2.010,23
545	SIAMANNA	OR	2.170,91
546	SIAPICCIA	OR	959,69
547	SIMALA	OR	949,45
548	SIMAXIS	OR	5.134,39
549	SINI	OR	2.430,55

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
550	SIRIS	OR	750,24
551	SODDÌ	OR	986,84
552	SOLARUSSA	OR	4.640,19
553	SORRADILE	OR	2.865,64
554	SUNI	OR	4.525,82
555	TADASUNI	OR	954,78
556	TERRALBA	OR	18.529,80
557	TINNURA	OR	1.643,77
558	TRAMATZA	OR	3.350,47
559	TRESNURAGHES	OR	2.959,98
560	ULÀ TIRSO	OR	1.677,25
561	URAS	OR	4.363,21
562	USELLUS	OR	2.012,45
563	VILLA SANT'ANTONIO	OR	1.474,61
564	VILLA VERDE	OR	1.524,64
565	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	817,37
566	VILLAURBANA	OR	3.274,08
567	ZEDDIANI	OR	4.587,30
568	ZERFALIU	OR	2.354,41
569	AGGIUS	SS	6.975,58
570	AGLIENTU	SS	6.431,56
571	ALÀ DEI SARDI	SS	5.379,27
572	ALGHERO	SS	103.262,78
573	ANELA	SS	2.195,42
574	ARDARA	SS	2.702,38
575	ARZACHENA	SS	44.795,52
576	BADESI	SS	7.609,93
577	BANARI	SS	3.838,28
578	BENETUTTI	SS	7.285,72
579	BERCHIDDA	SS	10.337,79
580	BESSUDE	SS	1.303,07
581	BONNANARO	SS	3.313,05
582	BONO	SS	5.016,86
583	BONORVA	SS	16.525,06
584	BORTIGIADAS	SS	3.908,50
585	BORUTTA	SS	1.774,62
586	BOTTIDDA	SS	2.954,04
587	BUDDUSÒ	SS	9.521,13
588	BUDONI	SS	16.346,12
589	BULTEI	SS	2.548,48
590	BULZI	SS	2.034,40
591	BURGOS	SS	2.645,53
592	CALANGIANUS	SS	10.331,53
593	CARGEGHE	SS	2.346,93
594	CASTELSARDO	SS	18.645,38
595	CHEREMULE	SS	1.922,80
596	CHIARAMONTI	SS	3.099,49
597	CODRONGIANOS	SS	3.294,31

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
598	COSSOINE	SS	2.849,78
599	ERULA	SS	1.771,74
600	ESPORLATU	SS	1.736,60
601	FLORINAS	SS	3.255,89
602	GIAVE	SS	2.976,11
603	GOLFO ARANCI	SS	11.457,73
604	ILLORAI	SS	3.377,90
605	ITTIREDDU	SS	2.793,77
606	ITTIRI	SS	11.156,22
607	LA MADDALENA	SS	21.093,65
608	LAERRU	SS	2.076,93
609	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS	12.097,91
610	LUOGOSANTO	SS	4.168,81
611	LURAS	SS	7.935,11
612	MARA	SS	1.407,10
613	MARTIS	SS	1.977,38
614	MONTELEONE ROCCA DORIA	SS	844,59
615	MONTI	SS	4.658,64
616	MORES	SS	4.567,15
617	MUROS	SS	2.756,31
618	NUGHEDU SAN NICOLÒ	SS	2.724,70
619	NULE	SS	3.148,50
620	NULVI	SS	5.522,57
621	OLBIA	SS	139.696,05
622	OLMEDO	SS	9.513,56
623	OSCHIRI	SS	14.832,12
624	OSILO	SS	8.722,42
625	OSSI	SS	9.175,99
626	OZIERI	SS	28.992,04
627	PADRIA	SS	2.749,64
628	PADRU	SS	5.920,30
629	PALAU	SS	18.413,29
630	PATTADA	SS	5.129,15
631	PERFUGAS	SS	6.025,00
632	PLOAGHE	SS	8.084,13
633	PORTO TORRES	SS	38.646,96
634	POZZOMAGGIORE	SS	3.160,55
635	PUTIFIGARI	SS	2.566,82
636	ROMANA	SS	2.446,06
637	SAN TEODORO	SS	22.657,24
638	SANTA MARIA COGHINAS	SS	2.371,06
639	SANTA TERESA GALLURA	SS	22.003,26
640	SANT'ANTONIO DI GALLURA	SS	2.972,81
641	SASSARI	SS	347.436,41
642	SEDINI	SS	5.887,07
643	SEMESTENE	SS	1.091,30
644	SENNORI	SS	17.738,81

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
645	SILIGO	SS	3.758,34
646	SORSO	SS	36.195,20
647	STINTINO	SS	8.070,38
648	TELTI	SS	4.770,50
649	TEMPIO PAUSANIA	SS	30.729,92
650	TERGU	SS	3.758,21
651	THIESI	SS	10.718,81
652	TISSI	SS	6.154,55
653	TORRALBA	SS	3.490,00
654	TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA	SS	7.563,98
655	TULA	SS	5.136,37
656	URI	SS	5.883,58
657	USINI	SS	5.081,15
658	VALLEDORIA	SS	10.758,20
659	VIDDALBA	SS	4.627,79
660	VILLANOVA MONTELEONE	SS	5.907,55
661	ARBUS	SU	15.616,25
662	ARMUNGIA	SU	2.679,12
663	BALLAO	SU	2.124,35
664	BARRALI	SU	1.989,53
665	BARUMINI	SU	5.599,24
666	BUGGERRU	SU	4.780,67
667	BURCEI	SU	4.883,19
668	CALASETTA	SU	7.808,81
669	CARBONIA	SU	88.906,85
670	CARLOFORTE	SU	19.395,03
671	CASTIADAS	SU	7.773,03
672	COLLINAS	SU	2.591,94
673	DECIMOPUTZU	SU	7.393,82
674	DOLIANOVA	SU	13.793,97
675	DOMUS DE MARIA	SU	7.526,71
676	DOMUSNOVAS	SU	9.654,68
677	DONORI	SU	4.062,60
678	ESCALAPLANO	SU	4.128,28
679	ESCOLCA	SU	3.138,29
680	ESTERZILI	SU	1.422,20
681	FLUMINIMAGGIORE	SU	9.127,52
682	FURTEI	SU	3.115,97
683	GENONI	SU	2.124,10
684	GENURI	SU	594,53
685	GERGEI	SU	2.914,82
686	GESICO	SU	1.743,75
687	GESTURI	SU	3.023,71
688	GIBA	SU	7.683,52
689	GONI	SU	1.090,55
690	GONNESA	SU	11.020,53
691	GONNOSFANADIGA	SU	16.847,44

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
692	GUAMAGGIORE	SU	2.478,49
693	GUASILA	SU	3.890,96
694	GUSPINI	SU	21.739,29
695	IGLESIAS	SU	51.331,27
696	ISILI	SU	6.795,62
697	LAS PLASSAS	SU	1.562,31
698	LUNAMATRONA	SU	3.345,19
699	MANDAS	SU	4.454,64
700	MASAINAS	SU	1.871,96
701	MONASTIR	SU	11.191,33
702	MURAVERA	SU	12.228,10
703	MUSEI	SU	3.661,59
704	NARCAO	SU	10.993,67
705	NURAGUS	SU	1.947,34
706	NURALLAO	SU	2.340,68
707	NURAMINIS	SU	4.739,90
708	NURRI	SU	4.722,69
709	NUXIS	SU	3.492,28
710	ORROLI	SU	8.474,31
711	ORTACESUS	SU	3.838,50
712	PABILLONIS	SU	5.954,36
713	PAULI ARBAREI	SU	2.323,24
714	PERDAXIUS	SU	2.446,88
715	PIMENTEL	SU	2.819,92
716	PISCINAS	SU	1.543,56
717	PORTOSCUSO	SU	17.898,97
718	SADALI	SU	2.912,30
719	SAMASSI	SU	8.324,33
720	SAMATZAI	SU	2.245,85
721	SAN BASILIO	SU	1.791,50
722	SAN GAVINO MONREALE	SU	14.228,04
723	SAN GIOVANNI SUERGIU	SU	7.573,00
724	SAN NICOLÒ GERREI	SU	2.248,73
725	SAN SPERATE	SU	10.243,86
726	SAN VITO	SU	5.781,60
727	SANLURI	SU	19.226,66
728	SANTADI	SU	8.043,08
729	SANT'ANDREA FRIUS	SU	3.929,30
730	SANT'ANNA ARRESI	SU	8.290,01
731	SANT'ANTIOCO	SU	22.708,78
732	SARDARA	SU	7.769,16
733	SEGARIU	SU	3.584,23
734	SELEGAS	SU	4.053,46
735	SENORBÌ	SU	10.665,65
736	SERDIANA	SU	4.864,54
737	SERRAMANNA	SU	15.151,92
738	SERRENTI	SU	7.259,32
739	SERRI	SU	2.370,33

N.	COMUNE	PROV.	IMPORTO
740	SETZU	SU	959,19
741	SEUI	SU	7.137,13
742	SEULO	SU	2.325,67
743	SIDDI	SU	2.753,58
744	SILIQUA	SU	7.532,90
745	SILIUS	SU	2.200,42
746	SIURGUS DONIGALA	SU	5.267,00
747	SOLEMINIS	SU	2.849,09
748	SUELLI	SU	4.275,22
749	TEULADA	SU	12.938,86
750	TRATALIAS	SU	4.875,35
751	TUILI	SU	2.404,87
752	TURRI	SU	1.734,98
753	USSANA	SU	6.886,17
754	USSARAMANNA	SU	1.517,38
755	VALLERMOSA	SU	4.409,43
756	VILLACIDRO	SU	26.080,49
757	VILLAMAR	SU	5.390,81
758	VILLAMASSARGIA	SU	9.632,29
759	VILLANOVA TULO	SU	3.536,60
760	VILLANOVAFORRU	SU	4.289,42
761	VILLANOVAFRANCA	SU	4.982,17
762	VILLAPERUCCIO	SU	3.755,35
763	VILLAPUTZU	SU	8.362,40
764	VILLASALTO	SU	5.939,04
765	VILLASIMIUS	SU	16.808,00
766	VILLASOR	SU	15.019,99
767	VILLASPECIOSA	SU	5.899,01
			10.758.512,67

20A03881

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 giugno 2020.

Ammissione alle agevolazioni previste per il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «SuperP2G», relativo al bando «ERANET COFUND EN SGplusRegSys» Call 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 132 del 18 novembre 2019, recante: «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 6 del 9 gennaio 2020, recante: «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), protocollo n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, ecc.);

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, registrazione n. 839, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2017;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sui P.G. 01 dei capitoli 7245 e 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, dell'importo complessivo di euro 9.520.456,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate, di cui euro 95.205,00 per la copertura delle relative spese per attività di valutazione e monitoraggio;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 775970 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto *Eranet Cofund EN SGplusRegSys* «*A European joint programming initiative to develop integrated, regional, smart Energy systems enabling regions and local communities to realise their high sustainable Energy ambitions*» e il *Consortium Agreement* tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto *Eranet Cofund EN SGplusRegSys*, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando internazionale *EN SGplusRegSys Call 2018* comprensivo delle *Guide for Proposers*, pubblicato dalla *Eranet Cofund EN SGplusRegSys* il 23 maggio 2018 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo *Annex* nazionale;

Considerato che per il bando *EN SGplusRegSys Call 2018*, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 2 agosto 2018, protocollo n. 2040;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee* del 4 e 5 febbraio 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo SuperP2G - «*SP2G Synergies utilizing renewable power regionally by means of P2G (SP2G)*» avente come obiettivo «Il progetto è volto allo sviluppo di strumenti di supporto alla valutazione tecnico-economica di impianti power-to-gas (P2G) su scala regionale e nazionale»;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo SuperP2G - «*SP2G Synergies utilizing renewable power regionally by means of P2G (SP2G)*»;

Vista la nota MIUR protocollo n. 4986 del 18 marzo 2019, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della *Call*, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale e la suddivisione fra fondi FIRST e IGRUE e le successive note protocollo n. 7750, del 16 aprile 2019, protocollo n. 19367, del 28 ottobre 2019 e del 4 febbraio 2020, protocollo n. 1532 di aggiornamento;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2009 del 22 ottobre 2019, reg UCB n. 1492 del 6 novembre 2019, con il quale è stato nominato il prof. Cesare Pianese per la valutazione delle attività *in itinere*;

Atteso che il prof. Cesare Pianese ha approvato, in data 20 maggio 2020 e trasmesso in data 21 maggio 2020, protocollo n. 8236, il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale SuperP2G – «*SP2G Synergies utilizing renewable power regionally by means of P2G (SP2G)*», di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta a € 255.588,50 figurano i seguenti proponenti italiani:

Consiglio nazionale delle ricerche;

Alma Mater Studiorum Università di Bologna;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «SuperP2G»;

Atteso che il MIUR, ora MUR, partecipa alla Call 2018 lanciata dalla *Eranet Cofund EN SGplusRegSys* con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2017 cap. 7345 per il contributo alla spesa, come da nota del direttore generale in data 6 marzo 2018, protocollo n. 3714 e a valere sul conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) come da nota MIUR protocollo n. 4986 del 18 marzo 2019 e successive note protocollo n. 7750, del 16 aprile 2019, protocollo n. 19367, del 28 ottobre 2019 e del 4 febbraio 2020, protocollo n. 1532 di aggiornamento;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA – COR ID n. 1954792 dell'8 giugno 2020 e n. 1954809 dell'8 giugno 2020;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf n. 5677032 del 21 maggio 2020 e n. 5677048 del 21 maggio 2020;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «SuperP2G» presentato dal Consiglio nazionale delle ricerche, C.F. 80054330586 e dall'*Alma Mater Studiorum* Università di Bologna, C.F. 80007010376, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° novembre 2019 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato Capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto SuperP2G è pari a euro 149.706,30.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in € 47.005,87 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Consiglio nazionale delle ricerche e € 39.657,61 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario *Alma Mater Studiorum* Università di Bologna, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2017, giusta riparto con decreto n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2017, cap. 7345, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MUR si impegna a trasferire al beneficiario Consiglio nazionale delle ricerche il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 34.194,13 e al beneficiario *Alma Mater Studiorum* Università di Bologna il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 28.848,69, ove detti importi vengano versati dal coordinatore della *Eranet Cofund EN SGplusRegSys* sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa SuperP2G, così come previsto dal contratto 775970 fra la Commissione europea e i partner dell'*Eranet Cofund EN SGplusRegSys*, tra i quali il MIUR, ora MUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla *Eranet Cofund* e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale ed alla quota comunitaria dell'agevolazione. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. I beneficiari Consiglio nazionale delle ricerche e *Alma Mater Studiorum* Università di Bologna si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2020, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 1499

AVVERTENZA:

gli allegati del decreto realtivi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

20A03971

DECRETO 18 giugno 2020.

Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «iCUPE» relativo al bando «ERA PLANET 2016». (Decreto n. 868/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), che all'art 4, comma 1, prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 3, comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», che, all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto interministeriale del 9 settembre 2015, n. 684, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015, foglio n. 4179, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2015;

Visto il decreto dirigenziale n. 3429 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2015, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2015, dell'importo complessivo di euro 9.130.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale elencate;

Vista la nota MIUR prot. n. 18078 del 30 ottobre 2017 che riporta gli importi aggiornati dell'allocazione delle risorse necessarie per la copertura della partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a valere sul piano di riparto FIRST per l'anno 2015 e sul piano di riparto FAR 2012;

Visto il bando internazionale pubblicato il 13 settembre 2016 *dall'Eranet Cofund «ERA-PLANET: The European Network for Observing our Changing Planet»* comprensivo delle *National eligibility rules,* in breve «ERA-PLANET 2016», e che descrive i criteri e le ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Considerato che per il bando ERA-PLANET 2016 di cui trattasi non è stato possibile emanare l'avviso integrativo;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla *Eranet Cofund* nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee* del 9 settembre 2016, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo *«iCUPE- Integrative and Comprehensive Understanding on Polar Environments»,* avente come obiettivo quello di fornire nuovi spunti e dati osservativi sulle grandi sfide globali con un *focus* sul polare. Il lavoro è motivato dal fatto che il ruolo delle regioni polari aumenterà in termini di megatrend come la globalizzazione, le nuove rotte di trasporto, la demografia e l'uso delle risorse naturali, e ciò porterà come conseguenza ad un aumento della concentrazione di sostanze inquinanti trasportate a livello regionale e globale-regionali e trasportate;

Vista la nota prot. MIUR n. 19373 del 21 novembre 2017 con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, tra i quali è presente il progetto dal titolo *«iCUPE- Integrative and Comprehensive Understanding on Polar Environments»,* il cui costo complessivo è pari a euro 1.832.799,00, indicando anche gli importi del finanziamento nazionale, a valere sul FIRST 2015, destinato ai predetti progetti;

Viste le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, con particolare riguardo alla nomina dell'esperto tecnico scientifico;

Visto il decreto direttoriale n. 1221 del 21 giugno 2019, reg UCB n. 1142 del 10 luglio 2019, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Vittorio Verda;

Atteso che il prof. Vittorio Verda, con relazione del 19 maggio 2020, acquisita al prot. MIUR al n. 8160 del 20 maggio 2020, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «iCUPE», di durata trentasei mesi, così come prorogato, il cui costo complessivo è di euro 1.832.799,00, figura il seguente proponente italiano:

CNR IIA - Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche;

Preso atto della richiesta di proroga di dodici mesi pervenuta dal CNR IIA - Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche, che ha ricevuto l'autorizzazione da parte della struttura di gestione internazionale, ed è stata autorizzata con nota prot. MUR n. 8573 del 27 maggio 2020;

Visto il *Consortium Agreement*, con il quale vengono stabiliti i diritti e gli obblighi assunti dai partecipanti internazionali fino al termine delle attività progettuali;

Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2016 lanciata dalla *Eranet Cofund* con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2015 per il contributo alla spesa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le

regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Acquisita, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), la visura *Deggendorf* n. 5905929 del 4 giugno 2020;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR ID n. 1937642;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo *«iCUPE- Integrative and Comprehensive Understanding on Polar Environments»* è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2017 e la sua durata è di quarantotto mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'Esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «iCUPE» è pari a euro 265.572,58.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in a euro 265.572,58, nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario, CNR IIA - Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2015, giusta riparto con decreto interministeriale n. 684/2015.

3. Le erogazioni dei contributi nazionali sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2015, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte sal-

ve eventuali proroghe approvate dalla iniziativa di programmazione congiunta *Eranet Cofund* e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria»,* nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, a valere sui due predetti Fondi e subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2015.

2. Il beneficiario, CNR IIA - Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei beneficiari alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1544

AVVERTENZA:

gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

20A03842

DECRETO 26 giugno 2020.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «ARTISANEFOOD» nell'ambito del programma PRIMA Call 2018. (Decreto n. 932/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019), recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, delle Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n, 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Visto il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019, registrato al n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, n. 1-31 di riparto del FIRST 2018;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7345, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7630 del 12 maggio 2020, reg UCB n. 506 del 14 maggio 2020;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea *PRIMA* «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale *PRIMA Call* 2018, comprensivo delle *Guide Lines for Applicants*, pubblicato dalla iniziativa *PRIMA* in data 6 febbraio 2018, con scadenza il 17/04/2018 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2018 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa;

Considerato che per l'Iniziativa *PRIMA* 2018 di cui trattasi non è stato possibile procedere alla emanazione dell'avviso integrativo;

Vista la decisione finale dell'iniziativa *PRIMA* con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*ArtiSaneFood - Innovative Bio-interventions and Risk Modelling Approaches for Ensuring Microbial Safety and Quality of Mediterranean Artisanal Fermented Foods*», avente come obiettivo finale lo sviluppo di strategie di processo e sistemi di controllo al fine di ridurre e gestire i rischi derivanti dai principali patogeni tossinfettivi nelle produzioni artigianali a base di carne e latte, con un costo complessivo pari a euro 481.553,66;

Vista la nota n. 473 dell'11 gennaio 2019, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando *PRIMA* 2018 e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo *ArtiSaneFood*;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593/2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate

dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 1196 del 20 giugno 2019, reg UCB n. 1164 del 17 luglio 2019, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Maurizio Ciani e di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof. Maurizio Ciani ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Preso atto che nel capitolato approvato i costi esposti per la esecuzione delle attività scientifiche del progetto, pari a euro 481.553,66, risultano in misura inferiore rispetto a quanto indicato nella domanda di finanziamento a suo tempo presentata dal proponente e che, per effetto di quanto evidenziato, l'importo dell'agevolazione concessa è rideterminato, rispetto a quanto indicato nella nota prot. MIUR n. 473 dell'11 gennaio 2019, utilizzando la percentuale sui costi ammissibili prevista dal bando per questa tipologia di ricerca e beneficiario;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*ArtiSaneFood*» figura il seguente proponente:

«*Alma Mater Studiorum*» Università di Bologna;

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso da «*Alma Mater Studiorum*» Università di Bologna;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il COR. n. 2087238 del 22 giugno 2020;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf* n. 6156007 del 20 giugno 2020;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*ArtiSaneFood*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° giugno 2019 e la sua durata è di 36 mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 337.087,56 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2018, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, n. 1-31.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma *PRIMA* e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1582

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione.

20A03880

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 giugno 2020.

Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1, comma 506, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina siano innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»;

Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 12 maggio 1992, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633 del 1972;

Visto l'art. 1, comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2016 ai sensi del citato art. 34 del decreto n. 633 del 1972, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento nonché, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, quelle applicabili nell'anno 2016 agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2016, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016, concernente modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con i decreti del 30 dicembre 1997 e del 23 dicembre 2005, ed, in particolare, l'art. 1, comma 2, che ha determinato, per il solo anno 2016, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina;

Visto l'art. 1, comma 45, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2017 ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, sono innalzate, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, le percentuali di compensazione applicabili nell'anno 2017 agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 gennaio 2017, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, contenente la proroga dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2018, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2018, contenente la proroga dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2019, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2019, contenente la proroga dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina;

Considerato che, al fine di rispettare, per il 2020, il limite di 20 milioni di euro di minori entrate derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per gli animali vivi delle specie bovina e suina, tali percentuali possono essere fissate, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento e che, conseguentemente, le misure contenute nell'art. 1, comma 2, del citato decreto del 26 gennaio 2016 possono essere applicate anche nell'anno 2020;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Proroga di talune percentuali di compensazione

1. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 26 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016, e successive modificazioni, le parole «Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020».

Art. 2.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2020

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2020, Ufficio di controllo degli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. ne n. 857

20A03972

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 luglio 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Bevespi Aerosphere», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 59/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 maggio 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° aprile al 30 aprile 2020 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 9-12 giugno 2020;

Determina:

La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

BEVESPI AEROSPHERE,

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 luglio 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

BEVESPI AEROSPHERE.

Codice ATC - Principio attivo: R03AL07 glicopirronio bromuro/formoterolo.

Titolare: Astrazeneca AB.

Cod. procedura: EMEA/H/C/4245/IB/01/G.

GUUE: 29 maggio 2020.

Indicazioni terapeutiche

«Bevespi Aerosphere» è indicato come terapia broncodilatatrice di mantenimento per attenuare i sintomi di pazienti adulti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

Per uso inalatorio.

Istruzioni per l'uso: al momento dell'erogazione di «Bevespi Aerosphere», un volume di sospensione è erogato ad alta velocità dal contenitore pressurizzato. Quando il paziente inala attraverso il boccaglio e aziona contemporaneamente l'inalatore, la sostanza entra nelle vie aeree con l'aria inspirata.

Nota: i pazienti devono essere istruiti sulla tecnica inalatoria corretta. È importante istruire il paziente a:

leggere attentamente le istruzioni per l'uso contenute nel foglio illustrativo allegato ad ogni inalatore;

non usare l'inalatore se l'agente essiccante, contenuto nell'involucro, è fuoriuscito dalla confezione;

caricare l'inalatore agitandolo ed effettuando un'erogazione in aria quattro volte prima di usarlo per la prima volta e due volte quando non è stato utilizzato da più di sette giorni, è stato esposto a basse temperature o è caduto.

Per ottenere una deposizione adeguata dei principi attivi nei polmoni, l'erogazione deve essere coordinata con l'inalazione.

I pazienti che hanno difficoltà a sincronizzare l'erogazione con l'inspirazione possono usare «Bevespi Aerosphere» con un distanziatore che garantisce la somministrazione corretta del prodotto. È stata dimostrata la compatibilità con il dispositivo distanziatore AeroChamber Plus Flow-Vu (vedere paragrafo 5.2).

Confezioni autorizzate:

EU/1/18/1339/002 - A.I.C. n.: 047476027 /E in base 32: 1F8V9V - 7.2 Mcg/5.0 Mcg - sospensione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio - inalatore (alluminio/plastica) - 3 (3x1) inalatori (360 (3x120) erogazioni) (confezione multipla).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle regioni: pneumologo, internista, geriatra e allergologo (RRL).

20A03867

DETERMINA 8 luglio 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Budesonide/Formoterolo Teva Pharma B.V.», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 60/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di Direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, Dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, Dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 maggio 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° aprile al 30 aprile 2020 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio pocedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 9 - 12 giugno 2020;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

BUDESONIDE/FORMOTEROLO TEVA PHARMA B.V.,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del D.L. n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

BUDESONIDE/FORMOTEROLO TEVA PHARMA B.V.

Codice ATC - Principio attivo: R03AK07 - budesonide/formoterolo fumarato diidrato

Titolare: Teva Pharma B.V.

Cod. procedura EMEA/H/C/004882/0000.

GUUE 29 maggio 2020.

Indicazioni terapeutiche

Confezioni da 001 a 003.

««Budesonide/Formoterolo Teva Pharma B.V.»» è indicato esclusivamente negli adulti di età pari o superiore ai diciotto anni.

Asma

««Budesonide/Formoterolo Teva Pharma B.V.»» è indicato per il regolare trattamento dell'asma quando è appropriato l'uso di un'associazione (corticosteroide per via inalatoria e β2-adrenocettori agonisti a lunga durata d'azione):

in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con β2- adrenocettori agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno»,

o

in pazienti già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria sia con β2-adrenocettori agonisti a lunga durata d'azione.

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Trattamento sintomatico di pazienti con BPCO, volume espiratorio forzato in 1 secondo (FEV_1) < 70% del normale (post-broncodilatatore) e anamnesi di riacutizzazioni ripetute, con sintomi significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d'azione.

Confezioni da 004 a 006

««Budesonide/Formoterolo Teva Pharma B.V.»» è indicato esclusivamente negli adulti di età pari o superiore ai diciotto anni.

Asma

«Budesonide/Formoterolo Teva Pharma B.V.» è indicato per il regolare trattamento dell'asma quando è appropriato l'uso di un'associazione (corticosteroide per via inalatoria e β2-adrenocettori agonisti a lunga durata d'azione):

in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con β2- adrenocettori agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno»

o

in pazienti già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria sia con β2- adrenocettori agonisti a lunga durata d'azione.

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Trattamento sintomatico di pazienti con BPCO, volume espiratorio forzato in 1 secondo ($FEV_{1)}$ < 70% del normale (post-broncodilatatore) e anamnesi di riacutizzazioni ripetute, con sintomi significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d'azione.

Modo di somministrazione

Confezioni da 001 a 003

Uso inalatorio.

L'inalatore Spiromax è azionato dalla respirazione e dal flusso inspiratorio, il che significa che i principi attivi vengono erogati nelle vie respiratorie quando il paziente inala attraverso il boccaglio. È stato dimostrato che i pazienti con asma da moderata a severa sono in grado di generare un flusso inspiratorio sufficiente affinché Spiromax eroghi la dose terapeutica (vedere paragrafo 5.1).

Per ottenere un trattamento efficace, «Budesonide/Formoterolo Teva Pharma B.V.» deve essere utilizzato correttamente. Per questa ragione, i pazienti devono essere invitati a leggere attentamente il foglio illustrativo e a seguire le istruzioni per l'uso descritte in dettaglio al suo interno.

L'uso di «Budesonide/Formoterolo Teva Pharma B.V.» segue tre passaggi, aprire, respirare e chiudere, descritti di seguito.

Aprire: tenere lo Spiromax con il cappuccio protettivo in basso e aprire il cappuccio piegandolo verso il basso finché non risulta completamente aperto e si avverte un clic.

Respirare: posizionare il boccaglio tra i denti chiudendolo fra le labbra; non mordere il boccaglio dell'inalatore. Inspirare vigorosamente e profondamente attraverso il boccaglio. Rimuovere lo Spiromax dalla bocca e trattenere il respiro per 10 secondi o finché possibile per il paziente.

Chiudere: espirare delicatamente e richiudere il cappuccio protettivo.

È anche importante consigliare ai pazienti di non agitare l'inalatore prima dell'uso, a non espirare attraverso lo Spiromax e a non ostruire le prese d'aria quando si stanno preparando alla fase del «Respirare».

Si deve inoltre consigliare ai pazienti di sciacquarsi la bocca con acqua dopo l'inalazione (vedere paragrafo 4.4).

Il paziente potrebbe avvertire un certo sapore dovuto all'eccipiente lattosio quando utilizza «Budesonide/Formoterolo Teva Pharma B.V.»

Confezioni da 004 a 006

Uso inalatorio.

L'inalatore Spiromax è azionato dalla respirazione e dal flusso inspiratorio, il che significa che i principi attivi vengono erogati nelle vie respiratorie quando il paziente inala attraverso il boccaglio. È stato dimostrato che i pazienti con asma da moderata a severa sono in grado di generare un flusso inspiratorio sufficiente affinché Spiromax eroghi la dose terapeutica (vedere paragrafo 5.1).

Per ottenere un trattamento efficace, «Budesonide/Formoterolo Teva Pharma B.V.» deve essere utilizzato correttamente. Per questa ragione, i pazienti devono essere invitati a leggere attentamente il foglio illustrativo e a seguire le istruzioni per l'uso descritte in dettaglio al suo interno.

L'uso di «Budesonide/Formoterolo Teva Pharma B.V.» segue tre passaggi, aprire, respirare e chiudere, descritti di seguito.

Aprire: tenere lo Spiromax con il cappuccio protettivo in basso e aprire il cappuccio piegandolo verso il basso finché non risulta completamente aperto e si avverte un clic.

Respirare: posizionare il boccaglio tra i denti chiudendolo fra le labbra; non mordere il boccaglio dell'inalatore. Inspirare vigorosamente e profondamente attraverso il boccaglio.

Rimuovere lo Spiromax dalla bocca e trattenere il respiro per 10 secondi o finché possibile per il paziente.

Chiudere: espirare delicatamente e richiudere il cappuccio protettivo.

È anche importante consigliare ai pazienti di non agitare l'inalatore prima dell'uso, non espirare attraverso lo Spiromax e non ostruire le prese d'aria quando si stanno preparando alla fase del «Respirare».

Si deve inoltre consigliare ai pazienti di sciacquarsi la bocca con acqua dopo l'inalazione (vedere paragrafo 4.4).

Il paziente potrebbe avvertire un certo sapore dovuto all'eccipiente lattosio quando utilizza «Budesonide/Formoterolo Teva Pharma B.V.»

Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1403/001 - A.I.C. n. 048725016/E in base 32: 1GGZ0S - 160 mcg/4,5 mcg - Polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore - 1 inalatore (120 dosi);

EU/1/19/1403/002 - A.I.C. n. 048725028/E In base 32: 1GGZ14 - 160 mcg/4,5 mcg - Polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore - 2 inalatori (2 x 120 dosi);

EU/1/19/1403/003 - A.I.C. n. 048725030/E in base 32: 1GGZ16 - 160 mcg/4,5 mcg - Polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore - 3 inalatori (3 x 120 dosi);

EU/1/19/1403/004 - A.I.C. n. 048725042 /E in base 32: 1GGZ1L - 320 mcg/9 mcg - Polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore - 1 inalatore (60 dosi);

EU/1/19/1403/005 - A.I.C. n. 048725055 /E in base 32: 1GGZ1Z - 320 mcg/ 9 mcg - Polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore - 2 inalatori (2 x 60 dosi);

EU/1/19/1403/006 - A.I.C. n. 048725067 /E In base 32: 1GGZ2C - 320 mcg/9 mcg - Polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore - 3 inalatori (3 x 60 dosi).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura proposto:

medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR).

20A03841

DETERMINA 8 luglio 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Cinacalcet Accordpharma», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 61/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'ufficio procedure centralizzate;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 maggio 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° aprile al 30 aprile 2020 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 9 - 12 giugno 2020;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano generico/equivalente di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

CINACALCET ACCORDPHARMA,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe «C (nn)» di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 luglio 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico/Equivalente di nuova registrazione.

CINACALCET ACCORDPHARMA;

codice ATC - principio attivo: H05BX01 - cinacalcet;

titolare: Accord Healthcare, S.L.U.;

cod. procedura EMEA/H/C/005236/0000

GUUE 29 maggio 2020.

Indicazioni terapeutiche.

Iperparatiroidismo secondario:

adulti: trattamento dell'iperparatiroidismo secondario (HPT) in pazienti adulti affetti da compromissione renale in stadio terminale (*end-stage renal disease* ESRD) in terapia dialitica di mantenimento;

popolazione pediatrica: trattamento dell'iperparatiroidismo secondario (HPT) nei bambini di età superiore o uguale ai 3 anni con malattia renale in fase terminale (ESRD) in terapia dialitica di mantenimento in cui il valore di HPT secondario non è adeguatamente controllato con la terapia standard (vedere paragrafo 4.4).

«Cinacalcet Accordpharma» può essere usato come parte di un regime terapeutico che includa, secondo necessità, chelanti del fosfato e/o steroli della vitamina D (vedere paragrafo 5.1).

Carcinoma paratiroideo e iperparatiroidismo primario negli adulti:

riduzione dell'ipercalcemia in pazienti adulti con:

carcinoma paratiroideo;

iperparatiroidismo primario, nei quali la paratiroidectomia sarebbe indicata sulla base dei valori sierici di calcio (in accordo con le relative linee guida di trattamento), ma nei quali l'intervento chirurgico non è clinicamente appropriato o è controindicato.

Modo di somministrazione.

Per uso orale. Le compresse devono essere assunte intere e non devono essere masticate, frantumate o divise.

Si raccomanda di assumere cinacalcet durante i pasti o subito dopo il pasto, dato che gli studi clinici hanno dimostrato che la biodisponibilità del cinacalcet è maggiore se assunto con il cibo (vedere paragrafo 5.2).

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1429/001 - A.I.C. n. 048667012/E in base 32: 1GF6D4 - 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) - 14 compresse;

EU/1/20/1429/002 - A.I.C. n. 048667024/E in base 32: 1GF6DJ - 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) - 28 compresse;

EU/1/20/1429/003 - A.I.C. n. 048667036/E in base 32: 1GF6DW - 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) - 84 compresse;

EU/1/20/1429/004 - A.I.C. n. 048667048/E in base 32: 1GF6F8 - 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;

EU/1/20/1429/005 - A.I.C. n. 048667051/E in base 32: 1GF6FC - 60 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) - 14 compresse;

EU/1/20/1429/006 - A.I.C. n. 048667063/E in base 32: 1GF6FR - 60 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) - 28 compresse;

EU/1/20/1429/007 - A.I.C. n. 048667075/E in base 32: 1GF6G3 - 60 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) - 84 compresse;

EU/1/20/1429/008 - A.I.C. n. 048667087/E in base 32: 1GF6GH - 60 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;

EU/1/20/1429/009 - A.I.C. n. 048667099/E in base 32: 1GF6GV - 90 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) - 14 compresse;

EU/1/20/1429/010 - A.I.C. n. 048667101/E in base 32: 1GF6GX - 90 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) - 28 compresse;

EU/1/20/1429/011 - A.I.C. n. 048667113/E in base 32: 1GF6H9 - 90 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) - 84 compresse;

EU/1/20/1429/012 - A.I.C. n. 048667125/E in base 32: 1GF6HP - 90 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti oncologo, endocrinologo, nefrologo, internista, pediatra (RRL).

20A03840

DETERMINA 8 luglio 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Descovy», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 62/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia

italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, Dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott. ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189, già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 maggio 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1 aprile al 30 aprile 2020 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 9 – 12 giugno 2020;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

DESCOVY,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 luglio 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni:

DESCOVY.

Codice ATC - Principio attivo: J05AR17 emtricitabina / tenofovir alafenamide.

Titolare: Gilead Sciences Ireland UC.

Codice procedura: EMEA/H/C/004094/IAIN/0047/G.

GUUE: 29 maggio 2020.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Confezione 005

«Descovy» è indicato in associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a dodici anni, con peso corporeo di almeno 35 *kg)* con infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) (vedere paragrafi 4.2 e 5.1).

Confezione 006

«Descovy» è indicato in associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a dodici anni, con peso corporeo di almeno 35 *kg)* con infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) (vedere paragrafi 4.2 e 5.1).

Modo di somministrazione

Confezione 005

La terapia deve essere avviata da un medico con esperienza nel campo dell'infezione da HIV.

Le compresse di «Descovy» devono essere assunte una volta al giorno, per via orale, con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2). La compressa rivestita con film non deve essere masticata, frantumata o divisa.

Confezione 006

La terapia deve essere avviata da un medico con esperienza nel campo dell'infezione da HIV.

Le compresse di «Descovy» devono essere assunte una volta al giorno, per via orale, con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2). La compressa rivestita con film non deve essere masticata, frantumata o divisa.

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1099/005 - A.I.C. n. 044865057/E in base 32: 1BT5K1 - 200 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (Hdpe) - 60 (2×30) compresse;

EU/1/16/1099/006 - A.I.C. n. 044865069/E in base 32: 1BT5KF - 200 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (Hdpe) - 60 (2×30) compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti infettivologo (RNRL).

20A03839

DETERMINA 8 luglio 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Glivec», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 63/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determinazione n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189, già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 maggio 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° aprile al 30 aprile 2020 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 9 - 12 giugno 2020;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

GLIVEC,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, la collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 luglio 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni:

GLIVEC.

Codice ATC - Principio Attivo: L01XE01 - Imatinib.

Titolare: Novartis Europharm Limited.

Codice procedura: EMEA/H/C/406/IA/0114/G.

GUUE: 29 maggio 2020.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Glivec» è indicato per il trattamento di:

pazienti adulti e pediatrici con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia (bcr-abl) positivo (Ph+) di nuova diagnosi, per i quali il trapianto di midollo osseo non è considerato come trattamento di prima linea;

pazienti adulti e pediatrici con LMC Ph+ in fase cronica dopo il fallimento della terapia con interferone-alfa, o in fase accelerata o in crisi blastica;

pazienti adulti e pediatrici con leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) di nuova diagnosi integrato con chemioterapia;

pazienti adulti con LLA Ph+ recidivante o refrattaria come monoterapia;

pazienti adulti con malattie mielodisplastiche/mieloproliferative (MDS/MPD) associate a riarrangiamenti del gene del recettore per il fattore di crescita di origine piastrinica (PDGFR);

pazienti adulti con sindrome ipereosinofila avanzata (HES) e/o con leucemia eosinofila cronica (LEC) con riarrangiamento FIP1L1-PDGFRα.

L'effetto di «Glivec» sull'esito del trapianto di midollo osseo non è stato determinato.

«Glivec» è indicato per:

il trattamento di pazienti adulti con tumori stromali del tratto gastro-intestinale (GIST) maligni non operabili e/o metastatici, positivi al Kit (CD 117);

il trattamento adiuvante di pazienti adulti con un significativo rischio di recidiva dopo resezione di GIST positivi al Kit (CD 117). I pazienti con un rischio di recidiva basso o molto basso non dovrebbero ricevere il trattamento adiuvante;

il trattamento di pazienti adulti con dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) non resecabile e pazienti adulti con DFSP recidivante e/o metastatico non eleggibili per la chirurgia.

Nei pazienti adulti e pediatrici, l'efficacia di «Glivec» si basa sui valori globali di risposta ematologica e citogenetica e di sopravvivenza libera da progressione nella LMC, su valori di risposta ematologica e citogenetica nella LLA Ph+, MDS/MPD, su valori di risposta ematologica nelle HES/LEC e su valori di risposta obiettiva nei pazienti adulti con GIST e DFSP non operabili e/o metastatici e di sopravvivenza libera da recidive nel trattamento adiuvante di GIST. L'esperienza con «Glivec» in pazienti con MDS/MPD associata a riarrangiamenti del gene PDGFR è molto limitata (vedere paragrafo 5.1). Non ci sono sperimentazioni cliniche controllate che dimostrano un beneficio clinico o un aumento della sopravvivenza per queste patologie, ad eccezione di quelle condotte nella LMC di nuova diagnosi in fase cronica.

Modo di somministrazione

La terapia deve essere iniziata da un medico esperto nel trattamento di pazienti con tumori ematologici e sarcomi maligni, come appropriato.

Per dosaggi diversi da 400 mg o 800 mg è disponibile una compressa divisibile da 100 mg (vedere le raccomandazioni sul dosaggio sotto riportate). Per dosaggi uguali o superiori a 400 mg è disponibile una compressa non divisibile da 400 mg (vedere le raccomandazioni sul dosaggio sotto riportate).

La dose prescritta deve essere somministrata per via orale, durante un pasto e con un abbondante bicchiere d'acqua per ridurre il rischio di irritazioni gastrointestinali. Dosi di 400 mg e di 600 mg devono essere somministrate in un'unica somministrazione giornaliera, mentre una dose giornaliera di 800 mg deve essere somministrata come 400 mg due volte al giorno, al mattino e alla sera.

Per i pazienti che non riescono ad deglutire le compresse rivestite con film, le compresse possono essere sciolte in un bicchiere di acqua non gassata o succo di mela. Il numero di compresse necessario deve essere posto in volume appropriato di bevanda (circa 50 ml per una compressa da 100 mg e 200 ml per una compressa da 400 *mg)* e mescolato con un cucchiaio. La sospensione deve essere somministrata subito dopo la completa dissoluzione della(e) compressa(e).

Confezioni autorizzate:

EU/1/01/198/014 - A.I.C. n. 035372147/E in base 32: 11RH3M - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (Pvdc/Alu) - 60 compresse;

EU/1/01/198/015 - A.I.C. n. 035372150/E in base 32: 11RH3Q - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (Pvdc/Alu) - 120 compresse;

EU/1/01/198/016 - A.I.C. n. 035372162/E in base 32: 11RH42 - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (Pvdc/Alu) - 180 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Obbligo di condurre misure post-autorizzative

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Eseguire un registro osservazionale per raccogliere dati di efficacia e di sicurezza in pazienti pediatrici con Leucemia Linfoblastica Acuta Ph+ (LLA) di nuova diagnosi trattati con chemioterapia + imatinib ± HSCT. Presentazione del rapporto finale dello studio	30/06/2022

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista ematologo, oncologo, internista e pediatra (RNRL).

20A03838

DETERMINA 8 luglio 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Lokelma», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 64/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012, convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 maggio 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° aprile al 30 aprile 2020 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 9 - 12 giugno 2020;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

LOKELMA,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del deccreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 luglio 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

LOKELMA.

Codice ATC - principio attivo: V03AE10 - ciclosilicato di sodio e zirconio.

Titolare: Astrazeneca AB.

Codice procedura: EMEA/H/C/004029/IAIN/0014/G.

G.U.U.E.: 29 maggio 2020.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Lokelma» è indicato per il trattamento dell'iperkaliemia nei pazienti adulti (vedere paragrafo 4.4 e 5.1).

Modo di somministrazione.

Per uso orale.

L'intero contenuto della bustina deve essere svuotato in un bicchiere contenente circa 45 ml di acqua e mescolato bene. La polvere non si scioglierà. Il liquido insapore deve essere bevuto mentre è ancora torbido. Se la polvere si deposita sul fondo del bicchiere, mescolare nuovamente. Bisogna accertarsi di aver preso tutto il contenuto.

La sospensione può essere assunta con o senza cibo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/17/1173/007 - A.I.C.: 046335079 /E in base 32: 1D6137 - 5 g polvere per sospensione orale - uso orale - bustina (PET/LDPE/AL/EAA/LLDPE) - 3 bustine;

EU/1/17/1173/008 - A.I.C.: 046335081 /E In base 32: 1D6139 - 5 g polvere per sospensione orale - uso orale - bustina (PET/LDPE/AL/EAA/LLDPE) - 28 bustine;

EU/1/17/1173/009 - A.I.C.: 046335093 /E in base 32: 1D613P - 5 g polvere per sospensione orale - uso orale - bustina (PET/LDPE/AL/EAA/LLDPE) - 30 bustine;

EU/1/17/1173/010 - A.I.C.: 046335105 /E in base 32: 1D6141 - 10 g polvere per sospensione orale - uso orale - bustina (PET/LDPE/AL/EAA/LLDPE) - 3 bustine;

EU/1/17/1173/011 - A.I.C.: 046335117 /E in base 32: 1D614F - 10 g polvere per sospensione orale - uso orale - bustina (PET/LDPE/AL/EAA/LLDPE) - 28 bustine;

EU/1/17/1173/012 - A.I.C.: 046335129 /E in base 32: 1D614T - 10 g polvere per sospensione orale - uso orale - bustina (PET/LDPE/AL/EAA/LLDPE) - 30 bustine.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti internista, nefrologo, cardiologo (RRL).

20A03837

DETERMINA 8 luglio 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Nilemdo», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 65/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) No. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) No. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di Direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, Dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, Dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 08 novembre 2012 n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 maggio 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° aprile al 30 aprile 2020 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 9 - 12 giugno 2020;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

NILEMDO,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco, il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

NILEMDO

Codice ATC - Principio Attivo: C10AX acido bempedoico

Titolare: Daiichi Sankyo Europe GMBH

Cod. Procedura EMEA/H/C/004958/0000

GUUE 29 maggio 2020

—

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Nilemdo» è indicato negli adulti affetti da ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non familiare) o dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta:

in associazione a una statina o con una statina in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti nei pazienti non in grado di raggiungere gli obiettivi di LDL-C con la dose massima tollerata di una statina (vedere paragrafi 4.2, 4.3 e 4.4) oppure,

in monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o nei quali ne è controindicato l'uso.

Modo di somministrazione

Ogni compressa rivestita con film deve essere assunta per via orale con o senza cibo e deve essere deglutita intera.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1425/001 - A.I.C. n. 048721017/E in base 32: 1GGV3T - 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/Alluminio) - 10 compresse;

EU/1/20/1425/002 - A.I.C. n. 048721029/E in base 32: 1GGV45 - 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/Alluminio) - 28 compresse;

EU/1/20/1425/003 - A.I.C. n. 048721031/E in base 32: 1GGV47 - 180 MG - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/Alluminio) - 30 compresse;

EU/1/20/1425/004 - A.I.C. n. 048721043/E in base 32: 1GGV4M - 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/Alluminio) - 90 compresse;

EU/1/20/1425/005 - A.I.C. n. 048721056/E in base 32: 1GGV50 - 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/Alluminio) - 98 compresse;

EU/1/20/1425/006 A.I.C.: 048721068 /E In base 32: 1GGV5D - 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/Alluminio) - 100 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura proposto:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, endocrinologo, internista (RRL) fino a 90 compresse;

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, endocrinologo, internista (RNRL) per le confezioni da 98 e da 100 compresse.

20A03836

DETERMINA 8 luglio 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Ruxience», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 66/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di Direzione dell'ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determinazione n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 maggio 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° aprile al 30 aprile 2020 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 9-12 giugno 2020;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano biosimilare di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

RUXIENCE,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter* del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 luglio 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Biosimilare di nuova registrazione: RUXIENCE.

Codice ATC - Principio attivo: L01XC02 - Rituximab.

Titolare: Pfizer Europe MA EEIG.

Codice procedura EMEA/H/C/004696/0000.

GUUE 29 maggio 2020.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Ruxience» è indicato negli adulti per le seguenti indicazioni:

Linfoma non-Hodgkin (LNH).

«Ruxience» è indicato per il trattamento di pazienti affetti da linfoma follicolare con stadio III-IV stadio precedentemente non trattati, in associazione a chemioterapia.

La terapia di mantenimento con «Ruxience» è indicata per il trattamento di pazienti con linfoma follicolare che rispondono a terapia di induzione.

«Ruxience» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con linfoma follicolare con stadio III-IV che sono chemioresistenti o sono in seconda o successiva recidiva dopo chemioterapia.

«Ruxience» è indicato per il trattamento di pazienti affetti da linfoma non-Hodgkin diffuso a grandi cellule B CD20 positivo, in associazione a chemioterapia CHOP (ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina, prednisolone).

Leucemia linfatica cronica (LLC).

«Ruxience» in associazione a chemioterapia è indicato per il trattamento di pazienti con leucemia linfatica cronica (LLC) precedentemente non trattata e recidivata/refrattaria. Sono disponibili solo dati limitati sull'efficacia e la sicurezza per pazienti precedentemente trattati con anticorpi monoclonali, incluso rituximab, o per pazienti refrattari a un trattamento precedente con rituximab più chemioterapia.

Vedere paragrafo 5.1 per ulteriori informazioni.

Artrite reumatoide.

«Ruxience» in associazione a metotrexato è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado severo in pazienti adulti che hanno mostrato un'inadeguata risposta o un'intolleranza ad altri farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD), comprendenti uno o più inibitori del fattore di necrosi tumorale (TNF).

«Ruxience» ha mostrato di ridurre la percentuale di progressione del danno articolare, come valutato mediante raggi X e di migliorare le funzioni fisiche, quando somministrato in associazione a metotrexato.

Granulomatosi con poliangite e poliangite microscopica.

«Ruxience» in associazione con glucocorticoidi è indicato per il trattamento di pazienti adulti con granulomatosi con poliangite (di Wegener) (GPA) e poliangite microscopica (MPA) attiva di grado severo.

Pemfigo volgare.

«Ruxience» è indicato per il trattamento di pazienti affetti da pemfigo volgare (PV) da moderato a grave.

Modo di somministrazione.

«Ruxience» deve essere somministrato sotto lo stretto controllo di un operatore sanitario esperto e in un ambiente con immediata disponibilità di apparecchiature per la rianimazione (vedere paragrafo 4.4).

Premedicazione e trattamento profilattico.

La premedicazione con un farmaco antipiretico ed un antistaminico, ad esempio paracetamolo e difenidramina, deve sempre essere assunta prima di ogni somministrazione di «Ruxience».

In pazienti affetti da linfoma non-Hodgkin e leucemia linfatica cronica (LLC), la premedicazione con glucocorticoidi deve essere presa in considerazione se «Ruxience» non è somministrato in associazione con chemioterapia contenente glucocorticoidi.

Per i pazienti con LLC si raccomanda la profilassi con adeguata idratazione e somministrazione di uricostatici iniziando quarantotto ore prima dell'inizio della terapia per ridurre il rischio di sindrome da lisi tumorale. Per i pazienti con LLC la cui conta dei linfociti è > 25 x 10^9/L si raccomanda di somministrare prednisone/prednisolone 100 mg per via endovenosa immediatamente prima dell'infusione di «Ruxience» per diminuire la percentuale e la gravità delle reazioni acute da infusione e/o la sindrome da rilascio di citochine.

In pazienti affetti da artrite reumatoide, granulomatosi con poliangite (di Wegener) o poliangite microscopica in remissione patologica o pemfigo volgare, la premedicazione con 100 mg di metilprednisolone per via endovenosa deve essere completata trenta minuti prima dell'in-

fusione di «Ruxience», al fine di ridurre l'incidenza e la gravità delle reazioni correlate all'infusione (IRR).

In pazienti affetti da granulomatosi con poliangite (di Wegener) o poliangite microscopica è raccomandata la somministrazione di metilprednisolone per via endovenosa alla dose di 1000 mg/die da uno a tre giorni prima della prima infusione di «Ruxience» (l'ultima dose di metilprednisolone può essere somministrata nello stesso giorno della prima infusione di «Ruxience»). Questa deve essere seguita da prednisone per via orale alla dose di 1 mg/kg/die (non si devono superare gli 80 mg/die e la riduzione a scalare della dose deve avvenire quanto più rapidamente possibile secondo la condizione clinica) durante e dopo la fase di induzione di 4 settimane del trattamento con «Ruxience».

Per i pazienti affetti da GPA/MPA o PV, durante e successivamente al trattamento con «Ruxience», si raccomanda la profilassi per la polmonite da Pneumocystis jirovecii (PCP), come appropriato in accordo alle linee guida locali sulla pratica clinica.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1431/001 - A.I.C.: 048720015 /E - in base 32: 1GGU4H - 100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml (10 mg/ml) - 1 flaconcino;

EU/1/20/1431/002 - A.I.C.: 048720027 /E - in base 32: 1GGU4V - 500 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 50 ml (10 mg/ml) - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.

Indicazioni non oncologiche.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che a tutti i medici che possono prescrivere «Ruxience» sia fornito quanto segue:

riassunto delle caratteristiche del prodotto;

opuscolo informativo per il medico;

opuscolo con le istruzioni per il paziente;

scheda di allerta per il paziente.

L'opuscolo informativo per il medico su «Ruxience» deve contenere i seguenti elementi chiave:

la necessità di uno stretto controllo durante la somministrazione in un ambiente in cui le apparecchiature per la rianimazione siano immediatamente disponibili;

la necessità di effettuare una valutazione, prima del trattamento con «Ruxience», per le infezioni, per l'immunosoppressione, per il trattamento attuale o precedente che agisce sul sistema immunitario e la storia recente di vaccinazione, o le vaccinazioni previste;

la necessità di monitorare i pazienti per le infezioni, in particolare la PML, durante e dopo il trattamento con «Ruxience»;

informazioni dettagliate sul rischio di PML, la necessità di una diagnosi tempestiva di PML e di misure appropriate per diagnosticare la PML;

la necessità di informare i pazienti sul rischio di infezioni e PML, inclusi i sintomi di cui devono essere a conoscenza e la necessità di contattare immediatamente il medico se si manifesta uno qualsiasi di questi sintomi;

la necessità di fornire ai pazienti la Scheda di allerta per il paziente ad ogni infusione.

L'opuscolo con le istruzioni per il paziente su «Ruxience» deve contenere i seguenti elementi chiave:

informazioni dettagliate sul rischio di infezioni e PML;

informazioni sui segni e sintomi di infezioni, in particolare PML, e la necessità di contattare immediatamente il medico se si manifesta uno qualsiasi di questi segni e sintomi;

l'importanza di condividere queste informazioni con il proprio partner o con chi si prende cura del paziente;

informazioni sulla scheda di allerta per il paziente.

La scheda di allerta per il paziente per «Ruxience» il cui uso è associato alle indicazioni nononcologiche deve contenere i seguenti elementi chiave:

la necessità di portare con sé la scheda in ogni momento e di mostrarla a tutti gli operatori sanitari che trattano la patologia;

l'avvertenza al rischio di infezioni e PML, inclusi i sintomi;

la necessità per i pazienti di contattare l'operatore sanitario se si manifestano sintomi.

Indicazioni oncologiche.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che a tutti i medici che possono prescrivere «Ruxience» sia fornito quanto segue:

riassunto delle caratteristiche del prodotto;

opuscolo informativo per il medico.

L'opuscolo informativo per il medico su «Ruxience» deve contenere i seguenti elementi chiave: informazioni relative al fatto che il medicinale deve essere somministrato esclusivamente per via endovenosa, al fine di evitare errori nella via di somministrazione.

L'opuscolo informativo per il medico, l'opuscolo con le istruzioni per il paziente e la scheda di allerta per il paziente devono essere concordate con le autorità nazionali competenti prima della distribuzione.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

20A03835

DETERMINA 10 luglio 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Deferasirox Accord», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 76/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell' 8 novembre 2012;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata Determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott. ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la Determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 gennaio 2020 riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11-13 marzo 2020;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 23 aprile 2020 (protocollo MGR/0045901/P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Deferasirox Accord» (deferasirox);

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

DEFERASIROX ACCORD,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente Determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 luglio 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico di nuova autorizzazione

DEFERASIROX ACCORD

Codice ATC - Principio attivo: V03AC03 - Deferasirox

Titolare: ACCORD HEALTHCARE, S.L.U.

Cod. Procedura EMEA/H/C/005156/0000

GUUE 28/02/2020

Indicazioni terapeutiche

«Deferasirox Accord» è indicato per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni (≥7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) in pazienti con beta talassemia major di età pari e superiore a 6 anni.

««Deferasirox Accord»» è indicato anche per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a emotrasfusioni quando la terapia con deferoxamina è controindicata o inadeguata nei seguenti gruppi di pazienti:

in pazienti pediatrici con beta talassemia major con sovraccarico di ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni (≥7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) di età compresa tra 2 e 5 anni,

in pazienti adulti e pediatrici con beta talassemia major con sovraccarico di ferro dovuto a emotrasfusioni non frequenti (<7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) di età pari e superiore a 2 anni,

in pazienti adulti e pediatrici con altre anemie di età pari e superiore a 2 anni.

«Deferasirox Accord» è indicato anche per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro che richiede terapia chelante quando la terapia con deferoxamina è controindicata o inadeguata in pazienti con sindromi talassemiche non trasfusione-dipendenti di età pari e superiore a 10 anni.

Modo di somministrazione

Il trattamento con deferasirox deve essere iniziato e mantenuto da medici esperti nel trattamento del sovraccarico cronico di ferro.

«Deferasirox Accord» è disponibile solo sotto forma di compresse rivestite con film. Tutti i riferimenti alla formulazione dispersibile nel riassunto delle caratteristiche del prodotto indicano le compresse dispersibili di riferimento.

Per uso orale.

Le compresse rivestite con film devono essere deglutite intere con un pò di acqua. Per i pazienti che non riescono a ingerire le compresse intere, le compresse rivestite con film possono essere frantumate e somministrate spargendo la dose completa su cibo morbido, ad esempio yogurt o passata di mela (purea di mela). La dose deve essere consumata immediatamente e completamente, e non conservata per un utilizzo futuro.

Le compresse rivestite con film devono essere assunte una volta al giorno, preferibilmente ogni giorno alla stessa ora, e possono essere assunte a stomaco vuoto o con un pasto leggero (vedere paragrafi 4.5 e 5.2).

Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1412/001 A.I.C.: 048432013 /E in base 32: 1G60WF

90 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 28x1 compresse (dose unitaria)

EU/1/19/1412/002 A.I.C.: 048432025 /E in base 32: 1G60WT

90 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 30x1 compresse (dose unitaria)

EU/1/19/1412/003 A.I.C.: 048432037 /E in base 32: 1G60X5

90 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 56x1 compresse (dose unitaria)

EU/1/19/1412/004 A.I.C.: 048432049 /E in base 32: 1G60XK

90 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 90x1 compresse (dose unitaria)

EU/1/19/1412/005 A.I.C.: 048432052 /E in base 32: 1G60XN

180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 28x1 tablets compresse (dose unitaria)

EU/1/19/1412/006 A.I.C.: 048432064 /E in base 32: 1G60Y0

180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 30x1 compresse (dose unitaria)

EU/1/19/1412/007 A.I.C.: 048432076 /E in base 32: 1G60YD

180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 56x1 compresse (dose unitaria)

EU/1/19/1412/008 A.I.C.: 048432088 /E in base 32: 1G60YS

180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 90x1 tablets compresse (dose unitaria)

EU/1/19/1412/009 A.I.C.: 048432090 /E in base 32: 1G60YU

360 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 28x1 compresse (dose unitaria)

EU/1/19/1412/010 A.I.C.: 048432102 /E in base 32: 1G60Z6

360 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 30x1 compresse (dose unitaria)

EU/1/19/1412/011 A.I.C.: 048432114 /E in base 32: 1G60ZL

360 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 56x1 compresse (dose unitaria)

EU/1/19/1412/012 A.I.C.: 048432126 /E in base 32: 1G60ZY

360 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 90x1 compresse (dose unitaria)

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve informare l'Agenzia europea dei medicinali ed il CHMP in merito ai risultati del programma di sorveglianza in ogni Stato membro.

Come previsto dai requisiti di legge, le seguenti reazioni avverse gravi devono essere segnalate in modo rapido all'autorità competente appropriata così come riassunte nei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza:

Aumento degli enzimi epatici >10xULN

Innalzamento grave della creatinina

Risultati delle biopsie renali, se disponibili

Cataratte

Perdita dei capelli

Calcoli biliari

Prima del lancio di «Deferasirox Accord» in ogni Stato membro il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'Autorità nazionale competente il contenuto e il formato del programma educazionale, incluse le comunicazioni ai media, le modalità di distribuzione, e ogni altro aspetto del materiale

Il programma educazionale ha lo scopo di informare gli operatori sanitari e i pazienti la fine di minimizzare i rischi di:

mancato rispetto della posologia e del monitoraggio biologico

errori terapeutici [dovuti al passaggio tra le formulazioni (compresse dispersibili e compresse rivestite con film/ granulato)] disponibili in commercio da parte di diversi titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che, al lancio, in ogni Stato membro dove «Deferasirox Accord» è commercializzato, tutti gli operatori sanitari e i pazienti che sono potenziali prescrittori, dispensatori e utilizzatori di «Deferasirox Accord» siano dotati del seguente pacchetto educazionale per tutte le formulazioni disponibili (esempio, compresse dispersibili, compresse rivestitie con film e granulato) e per tutte le indicazioni:

Materiale educazionale per il medico

Pacchetto informativo per il paziente

Dopo il lancio devono essere effettuate ulteriori distribuzioni periodiche, in particolare dopo modifiche sostanziali delle informazioni di sicurezza del prodotto che giustifichino aggiornamenti del materiale educazionale.

Il materiale educazionale per il medico deve comprendere:

Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto

La guida per gli operatori sanitari

La Guida per gli operatori sanitari deve comprende i seguenti elementi chiave:

Descrizione delle formulazioni disponibili in commercio di deferasirox (esempio, compresse dispersibili, compresse rivestitie con film e granulato)

Diverso regime posologico

Diverse condizioni di somministrazione

Tabella di conversione delle dosi quando si cambia da una formulazione all'altra

Le dosi raccomandate e le regole per l'inizio del trattamento

La necessità di monitorare la ferritina sierica mensilmente

Che in alcuni pazienti deferasirox causa aumenti della creatinina sierica

La necessità di monitorare la creatinina sierica

Due volte prima di iniziare il trattamento

Ogni settimana durante il primo mese dopo l'inizio del trattamento e dopo la modifica della terapia

Successivamente una volta al mese

La necessità di ridurre di 10 mg/kg la dose se l'aumento della creatinina sierica:

Adulti: >33% al di sopra del basale e clearance della creatinina < del limite inferiore dell'intervallo di normalità (LLN) (90 ml/min)

Pazienti pediatrici: sia > del limite superiore dell'intervallo di normalità (ULN) sia la clearance della creatinina scende < LLN in due visite consecutive

La necessità di interrompere il trattamento dopo una riduzione della dose se l'aumento della creatinina sierica:

Adulti e pazienti pediatrici: rimane >33% al di sopra del basale o la clearance della creatinina < LLN (90 ml/min)

La necessità di considerare una biopsia renale:

Quando la creatinina sierica è elevata e se sono state notate altre anomalie (come proteinuria, evidenze della sindrome di Fanconi).

L'importanza di misurare la clearance della creatinina

Breve panoramica dei metodi utilizzati per la misurazione della clearance della creatinina

Che un aumento delle transaminasi sieriche può insorgere in pazienti trattati con «Deferasirox Accord»

La necessità di esami per la funzione epatica prima della prescrizione, quindi mensilmente o più frequentemente, se indicato clinicamente

Non prescrivere a pazienti con grave malattia epatica preesistente

La necessità di interrompere il trattamento se si è osservato un aumento persistente e progressive degli enzimi epatici.

La necessità di esami uditivi ed oftalmici ogni anno

La necessità di una tabella di riferimento che evidenzia i valori della creatinina sierica, della clearance della creatinina, della proteinuria, degli enzimi epatici, della ferritina prima dell'inizio del trattamento, come:

Prima dell'inizio del trattamento	
Creatinina sierica Giorno - X	Valore 1
Creatinina sierica Giorno - Y	Valore 2

X e Y sono i giorni (da determinare) di quando devono essere effettuate le determinazioni prima dell'inizio della terapia.

Un'avvertenza sul rischio di un eccesso di chelazione e sulla necessità di un controllo rigoroso dei livelli di ferritina sierica e della funzione renale ed epatica.

Le regole per l'aggiustamento e l'interruzione della dose di trattamento quando viene raggiunta la concentrazione di ferritina sierica +/- ferro epatico desiderata.

Raccomandazioni per il trattamento delle sindromi talassemiche non trasfusione-dipendenti (NTDT):

Informazione che un solo ciclo di trattamento è proposto per i pazienti con NTDT

Un'avvertenza sulla necessità di un controllo più rigoroso della concentrazione del ferro epatico e della ferritina sierica nella popolazione pediatrica

Un'avvertenza sulle conseguenze di sicurezza attualmente non note di un trattamento a lungo termine nella popolazione pediatrica

Il pacchetto informativo per il paziente deve contenere:

Il foglio illustrativo per il paziente

La guida per il paziente

La guida per il paziente deve contenere i seguenti elementi chiave:

Informazione sulla necessità di effettuare controlli regolari, e quando devono essere effettuati, della creatinina sierica, clearance della creatinina, della proteinuria, degli enzimi epatici, della ferritina

Informazione che nel caso intervengano anomalie renali significative può essere considerata la biopsia renale

Disponibilità di diverse formulazioni orali (esempio, compresse dispersibili, compresse rivestite con film e granulato) e le principali differenze associate a queste formulazioni (come diverso regime posologico, diverse condizioni di somministrazione in particolare con il cibo).

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo (RNRL).

20A03808

DETERMINA 10 luglio 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Vaxchora», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 77/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 del 8 novembre 2012;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determinazione n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189, già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 maggio 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) di medicinali dal 1° aprile al 30 aprile 2020 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Vista la lettera pervenuta via posta elettronica certificata all'Ufficio procedure centralizzate il 3 giugno 2020 prot. n. 0077331/A, con la quale la ditta titolare Emergent Netherlands B.V. chiede a questa Agenzia di autorizzare il medicinale «Vaxchora» (vaccino anticolerico vivo, ricombinante, orale), in via del tutto eccezionale, in virtù della carenza sul territorio nazionale del vaccino anticolerico inattivato, orale «Dukoral» (autorizzato con decisione della Commissione del 28 aprile 2004 n. 1789), nelle more della approvazione del materiale educazionale previsto dalla decisione comunitaria di autorizzazione all'immissione in commercio n. 2136 del 1° aprile 2020;

Vista la dichiarazione del rappresentante legale della ditta titolare Emergent Netherlands B.V. allegata alla suddetta richiesta del 3 giugno 2020, con la quale la ditta titolare si impegna a commercializzare e distribuire il medicinale «Vaxchora» solo e soltanto dopo formale approvazione da parte dell'Ufficio misure di gestione del rischio di questa Agenzia del materiale educazionale e del piano di distribuzione dello stesso;

Vista la comunicazione di inizio carenza del medicinale «Dukoral» della ditta titolare Valneva Sweden AB, prot. n. 113983 del 14 ottobre 2019, e la successiva comunicazione di prolungamento dello stato di carenza, prot. n. 63237 dell'8 giugno 2020;

Visto il parere sul regime fornitura e sulla classificazione ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica di AIFA in data 9 – 12 giugno 2020;

Determina:

La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e regime di fornitura:

VAXCHORA,

descritta in dettaglio nell'allegato che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 luglio 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

VAXCHORA

Codice ATC - principio attivo: J07AE02 Vaccino anticolerico (vivo, ricombinante, orale)

Titolare: EMERGENT NETHERLANDS B.V.

Cod. Procedura EMEA/H/C/003876/0000

GUUE 29/05/2020

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Vaxchora» è indicato per l'immunizzazione attiva contro la malattia causata dal Vibrio cholerae sierogruppo O1 in adulti e bambini di età pari o superiore a 6 anni.

Questo vaccino deve essere utilizzato secondo le raccomandazioni ufficiali.

Modo di somministrazione

Uso orale.

Per le istruzioni sulla ricostituzione di «Vaxchora» prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Evitare di consumare cibi o bevande nei 60 minuti che precedono e seguono l'assunzione orale di «Vaxchora».

Il vaccino ricostituito forma una sospensione lievemente torbida che può contenere particelle bianche. Dopo la ricostituzione bere la sospensione entro 15 minuti. Bere l'intero contenuto della tazza in una sola volta. È possibile che nella tazza rimangano dei residui. Lavare la tazza con acqua calda e sapone.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1423/001 A.I.C.: 048696013 /E in base 32: 1GG2QF

1 dose - polvere effervescente e polvere per sospensione orale - uso orale - principio attivo: bustina (carta/LDPE/alluminio/LDPE); tampone: bustina (carta/alluminio/LDPE) - 1 confezione da 2 bustine

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima di commercializzare «Vaxchora» in ciascuno Stato Membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (MAH) deve concordare con l'autorità nazionale competente il contenuto e il formato del programma educativo, inclusi mezzi di comunicazione, modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del programma.

Il programma educativo è finalizzato a ridurre al minimo il rischio di errori relativi al medicinale durante la ricostituzione e l'uso del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che in ogni Stato membro in cui «Vaxchora» viene commercializzato, tutti gli operatori sanitari e i pazienti/chi assiste il paziente, che si prevede prescriveranno e utilizzeranno «Vaxchora», abbiano accesso al seguente pacchetto educativo:

materiale educativo per i medici

pacchetto informativo per il paziente

Materiale educativo per i medici:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

Guida per gli operatori sanitari

Guida per il paziente

Messaggi chiave della guida per gli operatori sanitari:

esiste un rischio significativo di errori terapeutici durante la ricostituzione e l'uso di «Vaxchora»

il paziente/chi assiste il paziente deve essere informato al riguardo e deve seguire le istruzioni per la ricostituzione, come consigliato

gli operatori sanitari devono spiegare ai pazienti e a chi li assiste come ricostituire e somministrare «Vaxchora»

descrizione dettagliata delle procedure di somministrazione di «Vaxchora».

Pacchetto informativo per il paziente:

foglio informativo per il paziente

guida per il paziente/chi assiste il paziente

Messaggi chiave della guida per il paziente/chi assiste il paziente:

è importante ricostituire e somministrare «Vaxchora» secondo le istruzioni

descrizione dettagliata delle modalità usate per l'auto-somministrazione di «Vaxchora»

importanza di segnalare gli errori terapeutici.

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR).

20A03809

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Drullub»

Estratto determina n. 740/2020 del 10 luglio 2020

Medicinale: DRULLUB.

Titolare AIC: Sigillata Limited.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/ AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045573019 (in base dieci);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/ AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045573021 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo:

prasugrel (come bromidrato);

eccipienti:

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina;

mannitolo;

ipromellosa;

idrossipropilcellulosa basso-sostituita;

glicerolo dibeenato;

saccarosio stearato.

rivestimento della compressa (5 mg*):*

alcool polivinilico parzialmente idrolizzato;

titanio diossido (E171);

macrogol/polietilen glicole 3350;

talco

ferro ossido giallo (E172);

ferro ossido rosso (E172);

ferro ossido nero (E172);

rivestimento della compressa (10 mg*):*

alcool polivinilico parzialmente idrolizzato;

titanio diossido (E171);

macrogol/polietilen glicole 3350;

talco;

ferro ossido giallo (E172);

ferro ossido rosso (E172).

Produttore principio attivo

Pliva Croatia Ltd.

Tapi Croatia, Production SM

Prudnička cesta 54

Prigorje Brdovečko 10291 - Croatia

Pliva Croatia Ltd.

Tapi Croatia

Production PbF

Prilaz baruna Filipovica 25

Zagreb 10000 - Croatia

Produttore prodotto finito, confezionamento primario e secondario

Pliva Hrvatska d.o.o. (Pliva Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovića 25 - 10000 - Zagreb

Indicazioni terapeutiche:

«Drullub», somministrato in associazione con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi di origine aterotrombotica in pazienti adulti con sindrome coronarica acuta (ACS) (cioè angina instabile, infarto miocardico senza sopraslivellamento del tratto ST [UA/NSTEMI] o infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST [STEMI]) sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI) primario o ritardato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Drullub» (prasugrel) in è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03827

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzocobbe»

Estratto determina n. 739/2020 del 10 luglio 2020

Medicinale: DORZOCOBBE.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Confezioni:

«20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in MDPE da 5 ml con contagocce - A.I.C. n. 047051014 (in base 10);

«20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi in MDPE da 5 ml con contagocce - A.I.C. n. 047051026 (in base 10);

«20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi in MDPE da 5 ml con contagocce - A.I.C. n. 047051038 (in base 10).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo:

ogni ml contiene 20 mg di dorzolamide (come cloridrato) e 5 mg di timololo (come maleato);

eccipienti:

mannitolo;

sodio citrato;

idrossietilcellulosa;

sodio idrossido (per la regolazione del *pH)*;

benzalconio cloruro;

acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore principio attivo

Dorzolamide

Assia Chemical Industries Ltd.
Teva-Tech Site
Neot-Hovav Eco-Industrial Park
Emek Sara, Be'er Sheva 8412316 - Israele

Crystal Pharma S.A.U.
Parque Tecnologico De Boecillo
Parcela 105
Boecillo, Valladolid - 47151 Spagna

Timololo

FDC Limited
Plot No 19 & 20/2 M.I.D.C. Industrial Area
Village Dhatav Roha, Dist. Raigad,
Maharashtra 400116 India

Produzione:

Famar A.V.E. Alimos Plant,
Agiou Dimitriou str. 63
Alimos, Attiki 17456 Grecia

Confezionamento primario e secondario

Famar A.V.E. Alimos Plant,
Agiou Dimitriou str. 63
Alimos, Attiki 17456 Grecia

Confezionamento secondario

Pharmathen S.A.
Dervenakion 6
Pallini, Attikis 15351 Grecia

UPS Healthcare Italia S.r.l.
via Formellese Km 4,300 - 00060 Formello (RM), Italia

CRNA SA
Zoning Industriel d'Heppignies Ouest
Avenue D'Heppignies
6220 Fleurus Belgio

Controllo dei lotti

Famar A.V.E. Alimos Plant,
Agiou Dimitriou str. 63
Alimos, Attiki 17456 Grecia

Famar A.V.E. Avlon Plant
48th Km National Road Athens-Lamia
Avlona Attiki 19011 Grecia

Pharmathen S.A.
Dervenakion 6
Pallini, Attikis 15351 Grecia

Rilascio dei lotti

Famar A.V.E. Alimos Plant,
Agiou Dimitriou str. 63
Alimos, Attiki 17456 Grecia

Pharmathen S.A.
Dervenakion 6
Pallini, Attikis 15351 Grecia

Indicazioni terapeutiche:

«Dorzocobbe» è indicato per il trattamento della pressione intraoculare elevata (PIO) nei pazienti con glaucoma ad angolo aperto o con glaucoma pseudoesfoliativo, quando la monoterapia con beta-bloccanti per uso topico non è sufficiente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita se-

zione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dorzocobbe» (dorzolamide e timololo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03828

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dasatinib Tiefenbacher»

Estratto determina n. 738/2020 del 10 luglio 2020

Medicinale: DASATINIB TIEFENBACHER.

Titolare A.I.C.: Alfred E. Tiefenbacher (GmbH & Co. KG)

Confezioni:

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048198016 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048198028 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048198030 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048198042 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048198055 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048198067 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048198079 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048198081 (in base 10);

«70 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048198093 (in base 10);

«70 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048198105 (in base 10);

«70 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048198117 (in base 10);

«70 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048198129 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048198131 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048198143 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048198156 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048198168 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048198170 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048198182 (in base 10);

«140 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048198194 (in base 10);

«140 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 048198206 (in base 10);

«140 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048198218 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: trenta mesi .

Composizione:

principio attivo

«Dasatinib Tiefenbacher» 20 mg compresse rivestite con film

ogni compressa contiene dasatinib in forma anidra equivalente a 20 mg di dasatinib

eccipiente con effetti noti

ogni compressa rivestita con film contiene 27 mg di lattosio monoidrato e circa 0.0161 mg di sodio

«Dasatinib Tiefenbacher» 50 mg compresse rivestite con film

ogni compressa contiene dasatinib in forma anidra equivalente a 50 mg di dasatinib

eccipiente con effetti noti

ogni compressa rivestita con film contiene 67.5 mg di lattosio monoidrato e circa 0.0403 mg di sodio

«Dasatinib Tiefenbacher» 70 mg compresse rivestite con film

ogni compressa contiene dasatinib in forma anidra equivalente a 70 mg di dasatinib

eccipiente con effetti noti

ogni compressa rivestita con film contiene 94.5 mg di lattosio monoidrato e circa 0.0564 mg di sodio

«Dasatinib Tiefenbacher» 80 mg compresse rivestite con film

ogni compressa contiene dasatinib in forma anidra equivalente a 80 mg di dasatinib

eccipiente con effetti noti

ogni compressa rivestita con film contiene 108 mg di lattosio monoidrato e circa 0.0645 mg di sodio

«Dasatinib Tiefenbacher» 100 mg compresse rivestite con film

ogni compressa contiene dasatinib in forma anidra equivalente a 100 mg di dasatinib

eccipiente con effetti noti

ogni compressa rivestita con film contiene 135,0 mg di lattosio monoidrato e circa 0.0806 mg di sodio

«Dasatinib Tiefenbacher» 140 mg compresse rivestite con film

ogni compressa contiene dasatinib in forma anidra equivalente a 140 mg di dasatinib

eccipiente con effetti noti

ogni compressa rivestita con film contiene 189 mg di lattosio monoidrato e circa 0.1129 mg di sodio

eccipienti:

nucleo della compressa

cellulosa microcristallina (tipo 101)

cellulosa microcristallina (tipo 102)

lattosio monoidrato

idrossipropilcellulosa
croscarmellosa sodica
magnesio stearato
film di rivestimento
ipromellosa
titanio biossido (E171)
trietil citrato

Produttore del principio attivo
principio attivo
MSN Laboratories Private Limited, Unit-II, Sy. No. 50
Sangareddy District, Kardanur (Village)
Patancheru (Mandal), Telangana
502300 India
test per l'identificazione polimorfica soltanto
MSN Laboratories Private Ltd., Sy. No. 317, 320, 321, 322
323, 604 & 605, Sangareddy District, Rudraram (Village)
Patancheru (Mandal), Telangana
502329 India

Produttore del prodotto finito
MSN Laboratories Private Ltd.
Formulation Division, Unit-II, Block C:
Cytotoxics/Cytostatics
Sy. No. 1277 & 1319 to 1324 Rangareddy District
Nandigama, Telangana, Nandigama
509216, India

Confezionamento primario
MSN Laboratories Private Ltd.
Formulation Division, Unit-II, Block C:
Cytotoxics/Cytostatics
Sy. No. 1277 & 1319 to 1324 Rangareddy District
Nandigama, Telangana, Nandigama 509216, India

Confezionamento secondario
Pharmacare Premium Ltd.
HHF003 Hal Far Industrial Estate
Birzebbugia, BBG 3000 - Malta

Controllo di qualità
Pharmacare Premium Ltd.
HHF003 Hal Far Industrial Estate
Birzebbugia, BBG 3000 - Malta

Rilascio dei lotti
Pharmacare Premium Ltd.
HHF003 Hal Far Industrial Estate
Birzebbugia, BBG 3000 - Malta

Indicazioni terapeutiche:

«Dasatinib» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con:

leucemia linfoblastica acuta (LLA) Ph+ con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia.

«Dasatinib» è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici con:

leucemia linfoblastica acuta (LLA) con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) di nuova diagnosi in combinazione con chemioterapia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dasatinib Tiefenbacher» (dasatinib) è la seguente:

medicinale vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03829

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anidulafungina Mylan Pharma»

Estratto determina n. 736/2020 del 10 luglio 2020

Medicinale: ANIDULAFUNGINA MYLAN PHARMA.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Confezione:

«100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 30 ml - A.I.C. n. 047988011 (in base 10);

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:
principio attivo:
anidulafungina;
eccipienti:
fruttosio;
mannitolo;
polisorbato 80;
acido tartarico;
sodio idrossido;
acido cloridrico concentrato.

Produttore principio attivo
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
5 Basel Street, P.O. Box 3190
4951033 Petach Tikva, Israele

Pliva Croatia Ltd.
Prudnicka cesta 54
10291 Prigorje Brdovecko, Croazia

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Co.
Pallagi út 13
Debrecen H-4042, Ungheria

Produttore prodotto finito
Mefar Ilac Sanayii A.S.
Ensar Caddesi 20
Ramazanoglu Mahallesi
34906 Pendik, Turchia

Confezionamento primario
Mefar Ilac Sanayii A.S.
Ensar Caddesi 20
Ramazanoglu Mahallesi
34906 Pendik, Turchia

Confezionamento secondario
Laboratori Fundacio DAU
C/ De la letra C 12-14
Poligono Industrial de la Zona Franca
08040 Barcellona, Spagna

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a.
viale delle industrie, 2
20090 Settala (MI), Italia

Logiters, Logistica Portugal, S.A.
Estrada dos Arneiros, 4
2050-544 Azambuja, Portogallo
PKL Service GmbH & Co KG
Haasstraße 8 - 64293 Darmstadt, Germania

Picking Farma S.A.
Polígono Can Bernades-Subirà
Santa Perpetua de la Mogoda
08130 Barcellona, Spagna

Mefar Ilac Sanayii A.S.
Ensar Caddesi 20
Ramazanoglu Mahallesi
34906 Pendik, Turchia

Rilascio lotti
Laboratori Fundacio DAU
C/ De la letra C 12-14
Poligono Industrial de la Zona Franca
08040 Barcellona, Spagna

Mylan Germany GmbH
Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Höhe, Benzstrasse 1
Bad Homburg v. d. Hohe
Hessen, 61352, Germania

Controllo lotti
Eurofins Biopharma Product Testing Spain, S.L.U
C/ Josep Argemi, 13-15
Esplugues de Llobregat
08950 Barcellona, Spagna

Laboratori Fundacio DAU

C/ De la letra C 12-14

Poligono Industrial de la Zona Franca

08040 Barcellona, Spagna

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle candidiasi invasive in pazienti adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Anidulafungina Mylan Pharma» (anidulafungina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03830

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Venado Tuerto (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

*(*Omissis*)*;

Decreta:

Il sig. Alejandro Mario Antonellini, agente consolare onorario in Venado Tuerto (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rosario degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rosario delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Venado Tuerto;

c) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

d) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Rosario;

e) vidimazioni e legalizzazioni;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rosario della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Venado Tuerto; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Rosario e restituzione delle ricevute di avvenuta consegna;

g) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Rosario;

h) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Rosario dello schedario dei connazionali residenti;

i) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A03868

Elevazione del vice Consolato onorario in Tamarindo (Costa Rica) al rango di Consolato onorario

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il vice Consolato onorario in Tamarindo (Costa Rica) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Tamarindo (Costa Rica) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in San Josè, con la seguente circoscrizione territoriale: Provincia di Guanacaste.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A03869

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002609/XVJ/CE/C del 3 luglio 2020, l'esplosivo denominato «acido-1-tetrazolacetico» è classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)* del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0407 1.4C, assegnato dall'organismo notificato «BAM» (Germania).

In ordine al citato esplosivo il sig. Pezzetti Valter, titolare della licenza *ex* art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della società «ACS Dobfar S.p.a.» con deposito sito in viale Addetta n. 12 - Tribiano (MI), ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. EXP 1395-021/2018 del 20 dicembre 2018 rilasciato dall'organismo notificato «Konštrukta» (Repubblica Slovacca) ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del prodotto (Modulo «E») n. XE 001705 002 del 18 marzo 2020 rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «ACS Dobfar S.p.a.» presso lo stabilimento della «Jiujiang Zhongxing Medicine&Chemical Co., LTD» di Jinshawan Industry Garden, Hukou, Jiujiang, Jiagxi, China.

Tale prodotto esplodente è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A03832

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002713/XVJ(53) del 3 luglio 2020, su istanza del sig. Domenico D'Ottavio, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della «Esplodenti Sabino S.r.l.» con stabilimento sito in località Termini - Casalbordino (CH), l'esplosivo denominato «bossolo innescato cal. 40 mm L/70 (1365-308-01)», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A03833

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002712/XVJ(53) del 3 luglio 2020, su istanza del sig. Domenico D'Ottavio, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della «Esplodenti Sabino S.r.l.» con stabilimento sito in località Termini - Casalbordino (CH), l'esplosivo denominato «bossolo innescato cal. 40 mm L/70 (1365-308-01)», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A03834

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24/L alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario:

alla pagina 36, prima colonna, all'articolo 38, comma 1, lettera *g)*, anziché: «*g)* l'articolo 36, i commi 3 e 4 dell'articolo 145 e il comma 2 dell'articolo 37 dell'allegato n. 25, sono abrogati.» leggasi: «*g) i commi 3 e 4 dell'articolo 145, nonché l'articolo 36 ed il comma 2 dell'articolo 37 dell'allegato 25, sono abrogati.*»;

alla pagina 40, prima colonna, all'articolo 43, comma 7, anziché: «7. All'articolo 38, *comma 6*» leggasi: «7. All'articolo 38, *comma 7*».

20A04049

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-184) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00